

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	42
DIFESA (IV)	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	89
FINANZE (VI)	»	91
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	157
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	170
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	174
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	185
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	218
AFFARI SOCIALI (XII)	»	232
AGRICOLTURA (XIII)	»	252
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	279

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	<i>Pag.</i>	290
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	301
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	302
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	303
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	304
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	306
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	310
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	311

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:	
Variazioni nella composizione della Giunta	3
Elezione di un vicepresidente	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
AVVERTENZA	3

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, dà il benvenuto alla collega Francesca Businarolo, nominata componente della Giunta in luogo dell'onorevole Vincenzo Caso, dimissionario.

Elezione di un vicepresidente.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, indice la votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 16

Ha riportato voti:

Nunzia De Girolamo 13

Schede bianche 3

Proclama eletta vicepresidente la deputata Nunzia De Girolamo, con la quale si congratula.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Sofia Amoddio, Matteo Bragantini, Francesca Businarolo, Gianfranco Chiarelli, Nunzia De Girolamo, David Ermini, Daniele Farina, Laura Garavini, Giampiero Giulietti, Ignazio La Russa, Maino Marchi, Mariano Rabino, Anna Rossomando, Gea Schirò, Franco Vazio, Walter Verini.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso (seguito esame – Rel. Bragantini).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	5
5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore	5
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	17
5-03740 Cozzolino e Toninelli: Sulle modalità con cui il Governo intende sottoporre a referendum la riforma Costituzionale	5

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	19
Variazioni nella composizione della Commissione	6

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione</i>) .	6
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2- <i>bis</i> e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	21
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	31
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti approvati</i>)	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	37

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	39
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	40
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Nuovo testo C. 2397 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Danilo TONINELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la necessità di garantire, nel percorso riformatore, un'adeguata legittimazione dei rappresentanti politici eletti e meccanismi di adeguata partecipazione dei cittadini.

Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano QUARANTA (SEL), replicando, non si dichiara soddisfatto poiché, a suo avviso, il nodo della partecipazione dei cittadini non è adeguatamente affrontato dal progetto di riforma costituzionale del Governo e segnala, altresì, che il Governo stesso dovrebbe farsi promotore di iniziative volte a realizzare una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei.

5-03740 Cozzolino e Toninelli: Sulle modalità con cui il Governo intende sottoporre a referendum la riforma Costituzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che il referendum non è uno strumento di iniziativa governativa, circostanza che lo renderebbe di natura plebiscitaria, ma costituisce un mezzo di autogoverno dei cittadini.

Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde all'interrogazione in titolo, facendo presente che il Governo ha condiviso con i gruppi parlamentari che lo sostengono in Parlamento l'ipotesi di garantire lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione, in virtù della

quale alcuni parlamentari non parteciperanno alle votazioni del disegno di legge di riforma costituzionale in modo da non raggiungere la maggioranza di due terzi. Segnala, inoltre, che tale referendum sarà indetto secondo modalità previste dal medesimo articolo 138 della Costituzione.

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, evidenzia che, come sancito dalla Corte costituzionale, il quesito referendario deve essere omogeneo. A suo avviso, pertanto, il requisito dell'omogeneità non sarebbe soddisfatto da un referendum, quale quello evocato dal Governo che si sostanzierebbe in un quesito plebiscitario riguardante l'apprezzamento di una complessa e articolata riscrittura della Costituzione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il deputato Gregorio GITTI,

del gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della I Commissione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 7 ottobre scorso ha svolto la sua relazione e avverte che non sono state presentate proposte emendative al provvedimento in oggetto. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.

(Deliberazione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione, che si concluderà entro il 23 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di esperti italiani e stranieri, di rappresen-

tanti di istituzioni territoriali (presidenti delle regioni Lombardia e Veneto), di rappresentanti di associazioni (ANCI, Articolo 21, ASTRID e Comitati Dossetti per la Costituzione), dell'Avvocato generale dello Stato e del presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa a partire da giovedì 9 ottobre.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dispone, in relazione al calendario previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) che sono contenuti nel DEF. Per quanto riguarda il PNR e il Patto

di Stabilità contenuti nel DEF 2014, inviati agli organi dell'Unione europea il 22 maggio 2014, la Commissione Europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN1, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 *final*, la Raccomandazione 2014/C 247/112 da parte del Consiglio ECOFIN. Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. A seguito dell'adozione del nuovo Sistema europeo dei conti nazionali (SEC2010)4, che ha sostituito il precedente SEC95, la Nota di aggiornamento del DEF 2014 è stata presentata il 1° di ottobre, al fine di tener conto della revisione dei conti nazionali e del valore del prodotto interno lordo determinata dalle innovazioni metodologiche introdotte dal SEC2010, diffusa dall'ISTAT il 22 settembre 2014. La Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 *final*, la Raccomandazione 2014/C 247/112 da parte del Consiglio ECOFIN reca otto raccomandazioni. Per ciò che riguarda gli aspetti di interesse della I Commissione, segnala la Raccomandazione 3 che, relativamente alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, richiede un aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno. Tra le azioni intraprese a sostegno dell'efficienza della pubblica amministrazione, il Governo dà nota dei tentativi tesi a ridefinire i livelli territoriali di governo e a ridistribuire le funzioni legislative e amministrative tra governo centrale ed autonomie territoriali ricordando, quindi, il processo di riforma costituzionale, nelle cui more è stata adottata la legge di riforma amministrativa

degli enti locali (legge n. 56 del 2014). Per quanto concerne la necessità di « un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione », la Nota richiama, in particolare: la nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014 di riforma della pubblica amministrazione nonché l'ulteriore potenziamento dei compiti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza) ad opera del medesimo decreto legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014) con il trasferimento a detta Autorità dei compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato del lavoro e delle politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

C. 1803 Beni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea il prossimo 20 ottobre con la formula « ove

concluso ». Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è scaduto il 6 ottobre 2014. Gli emendamenti che sono stati presentati sono in distribuzione (*vedi allegato 4*).

Comunica altresì che il relatore, deputata Pollastrini, ha presentato gli emendamenti 4.50, 4.51, 6.50 e 7.50, anch'essi in distribuzione (*vedi allegato 5*). Con riferimento a questi ultimi, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 16.30 della giornata odierna.

Emanuele FIANO (PD) rivolge un ringraziamento particolare al relatore per l'intenso lavoro svolto, ma anche agli altri componenti della Commissione che hanno consentito di raggiungere un'intesa trasversale sul provvedimento in oggetto, particolarmente atteso, in particolare dal mondo dell'associazionismo e del terzo settore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dà la parola al relatore al fine dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato tutti i colleghi per il contributo apportato al fine di migliorare ulteriormente il testo attraverso gli emendamenti presentati, esprime parere favo-

revoles sugli identici emendamenti Binetti 1.1, Zampa 1.2 e Dadone 1.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 1.1, Zampa 1.2 e Dadone 1.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Santerini 2.1 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zampa 2.2 e Dadone 2.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Santerini 2.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zampa 2.2 e Dadone 2.3 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che non si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6 e 7, essendo ancora aperto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 8.1, Zampa 8.2 e Binetti 8.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 8.1, Zampa 8.2 e Binetti 8.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Santerini 9.1, Dadone 9.2 e Zampa 9.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Santerini 9.1, Dadone 9.2 e Zampa 9.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 10.1, Binetti 10.2 e Zampa 10.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti in oggetto, essendo firmataria, come la deputata Carfagna, dell'emendamento Zampa 10.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 10.1, Binetti 10.2 e Zampa 10.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 11.1, Santerini 11.2 e Zampa 11.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 11.1, Santerini 11.2 e Zampa 11.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zampa 12.1; invita altresì al ritiro i presentatori dell'emendamento Binetti 12.2.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento Zampa 12.1.

La Commissione approva l'emendamento Zampa 12.1 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zampa 12.1, risulta assorbito l'emendamento Binetti 12.1 che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Avverte altresì che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Binetti 14.1 e Zampa 14.2; invita altresì al ritiro il presentatore dell'emendamento Dadone 14.3, in quanto di fatto assorbito dalle due predette proposte emendative.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

Fabiana DADONE (M5S) ritira il suo emendamento 14.3.

Laura RAVETTO (FI-PdL) chiede spiegazione circa la *ratio* degli emendamenti in oggetto, evidenziando che essi affrontano una questione controversa, affrontata anche nel corso di audizioni svoltesi presso il Comitato Schengen, da lei stessa presieduto.

Sandra ZAMPA (PD) fa presente che la proposta emendativa di cui è prima firmataria si connette direttamente alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, evidenziando altresì che dall'esperienza fatta sul territorio nazionale deriva l'esigenza di creare delle strutture *ad hoc* per i minori.

Laura RAVETTO (FI-PdL) precisa che la perplessità precedentemente espressa non riguardava l'esigenza, che condivide, di prevedere strutture dedicate ai minori, per evitare situazioni di promiscuità, quanto invece la soluzione individuata.

Sandra ZAMPA (PD) rileva che l'emendamento in oggetto va inquadrato nell'ambito del sistema di protezione per minori stranieri non accompagnati definito dall'articolo 13 del provvedimento in esame, come riscritto a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 14.1 e Zampa 14.2 (*vedi allegato 6*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.1, a condizione che sia formulato inserendo, dopo la parola: « prevedano » le parole. « ove possibile ».

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.1, nella riformulazione proposta dal relatore.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) riformula il proprio emendamento 16.1, nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 16.1 (*Nuova formulazione (vedi allegato 6)*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento delle proposte emendative concernenti gli articoli 23 e 25, al fine di effettuare un maggiore approfondimento.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 23 e 25 della proposta di legge in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver ricordato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore annunciati all'inizio della seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Nuovo testo C. 2515 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge segnalando che l'Accordo tra il Italia e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, è stato siglato a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Esso s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare un' equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento indispensabile alle

imprese italiane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE. L'Accordo si compone di 29 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

Nel fare presente che il provvedimento interviene in una materia quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Federica DIENI (M5S), *relatore*, illustra il disegno di legge L'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale è ormai risalente, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995 – tanto che nel 2003 venne firmato dalle due Parti un Protocollo all'Accordo, anch'esso all'esame del Parlamento – allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di

regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo il miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali. Sul primo punto l'AIR evidenzia i peculiari benefici che l'Accordo apporta ai connazionali che rimpatriano in Italia, oltre a quelli a favore di chi prima di giungere in Canada abbia lavorato in altri paesi di tradizionale emigrazione italiana, che si vedrà riconoscere tutte le fasi contributive (istituto della totalizzazione multipla). D'altra parte l'AIR segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine — poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato —, e un possibile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Canada.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-canadese, segnala che questo si compone di 33 articoli. Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

C. 2576 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole*).

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a

partecipare, illustra il disegno di legge segnalando che l'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza sociale è stato firmato a Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali. La relazione ricorda altresì come da parte nipponica sia stata fatta presente a più riprese la necessità della ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia — il Giappone aveva provveduto prontamente a farlo —, anche alla luce del fatto che il nostro Paese è l'unico tra quelli appartenenti al G8 a non intrattenere con il governo giapponese un accordo di sicurezza sociale. D'altra parte l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine — poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato —, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Giappone. Poiché l'Accordo comporta oneri non irrilevanti per la finanza pubblica, la relazione introduttiva al disegno di legge pone questo fatto come motivazione principale del ritardo dell'Italia nell'adempiere tale obbligo internazionale. Fa presente che l'Accordo italo-giapponese, si compone di 24 articoli.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che l'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera *f*), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per « chiunque guidi un veicolo adibito » a tale servizio e non, come attualmente previsto, per « chiunque guidi un autoveicolo adibito » al servizio.

L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al com-

petente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti (modifica al comma 1 dell'articolo 103 operata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3). Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE (nuovo comma *2-bis* dell'articolo 103 introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce anche i successivi commi *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*). Ricorda che la direttiva 1999/37/UE disciplina i documenti di immatricolazione dei veicoli. In particolare la direttiva prescrive che (articolo 4) la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro e che (articolo 5) ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II (i contenuti delle due parti sono individuati negli allegati alla direttiva). Non si può procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami (nuovo comma *2-ter* dell'articolo 103); inoltre la tassa automobilistica continua ad essere dovuta quando non sia avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione secondo le modalità sopra

descritte; fatta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale (comma 2-*quater*); infine la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo (comma 2-*quinquies*). La disposizione prevede infine che si provveda alle conseguenti modifiche del regolamento di attuazione del Codice della strada, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con particolare riferimento all'articolo 264 (attuazione delle disposizioni dell'articolo 103), anche per quanto concerne i veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico (comma 2). L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Conseguentemente è soppresso il comma 4 che prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2. L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-*bis* nel codice della strada.

L'articolo 6 prevede (comma 1) che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-*quater*) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera *a*) del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo

n. 82/2005). La disposizione del codice dell'amministrazione digitale richiamata definisce « formato di tipo aperto » un « formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi ». L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-*bis*, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi. L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. L'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Come specifica la norma, la sentenza è definita irrevocabile dall'articolo 648 del codice di

procedura penale quando contro la stessa non è ammessa impugnazione diversa da quella per la revisione del processo, ovvero, se l'impugnazione è ammessa, sono decorsi i termini per la sua presentazione. Si ricorda che in presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'articolo 222 attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è disposta la revoca della patente. In base all'articolo 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta. Per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004).

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che, in ordine alle previsioni di cui agli articoli 11 e 12, che stabiliscono, in particolare, la revoca della patente e il divieto di conseguirla una nuova per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio

colposo con violazione delle norme di circolazione stradale, può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione. In proposito, peraltro, la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962) ha affermato che « poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Nuovo testo C. 2397 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, illustra il disegno di legge, evidenziando che la proposta di legge in esame interviene sulla tassazione sui veicoli. L'intervento legislativo è orientato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono intervenute diverse modifiche. L'articolo 1 prevede l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni. Per i veicoli ecologici (alimentati a metano, a

GPL oppure ibridi) l'agevolazione è valida per i primi cinque anni. A seguito delle modifiche introdotte, l'esenzione per cinque anni dal bollo auto è prevista oltre che per i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano, anche per quelli a doppia alimentazione: benzina-GPL ovvero benzina-metano (modifica all'articolo 1, comma 1).

Segnala che, una volta decorsi i periodi di esenzione dal bollo auto introdotti dall'articolo 1 per le nuove immatricolazioni dei veicoli, rimangono ferme le vigenti forme di riduzione (per i veicoli a GPL e metano) e di esenzione (a favore dei portatori di handicap e per i veicoli elettrici) (modifica all'articolo 1, comma 2). È stato soppresso l'originario articolo 2 della proposta, che prevedeva l'abolizione dell'IPT (imposta provinciale di trascrizione) per i veicoli nuovi. L'articolo 3 (ora articolo 2) prevede l'elevazione per gli automezzi aziendali della percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato precisato che la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali del 40 per cento per quattro anni è limitata ai soli veicoli a basse emissioni complessive (ovvero i veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, eccetera) (modifica all'articolo 3, comma 1). Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo. Oltre a una modifica di coordinamento (dovuta alla

soppressione dell'articolo 2), sono previsti un onere inferiore rispetto alla proposta originaria (300 milioni, in luogo di 1.000) e una diversa copertura finanziaria. A quest'ultima si provvede mediante modifica, soppressione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (c.d. tax expenditures) che appaiono, in tutto o in parte ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione. Tale operazione è attuata con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che tale taglio sia ridotto nel caso in cui le misure introdotte dalla proposta di legge in esame dovessero generare maggiori entrate.

Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite segnala che il provvedimento è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile » e « tutela dell'ambiente », di cui al secondo comma, lettere e) e s), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di cui al terzo comma, dell'articolo 117, della Costituzione, di competenza legislativa concorrente.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 11*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore della legislatura.**TESTO DELLA RISPOSTA***Elementi utili alla risposta.*

Il tema del rapporto tra cittadini ed istituzioni è sicuramente uno dei pilastri sui quali poggia il programma e l'azione del Governo guidato dal Presidente Renzi. Rendere le istituzioni più permeabili rispetto alle istanze provenienti dalla società civile e al tempo stesso più autorevoli rappresenta uno dei principali obiettivi delle riforme presentate dal Governo in Parlamento.

Sul tema della legittimazione democratica della rappresentanza politica, dopo molti anni di convegni, discussioni parlamentari e severi moniti provenienti dalle più alte cariche dello Stato, la Camera dei deputati ha deliberato un'importante riforma del sistema elettorale che ora attende di essere esaminata dal Senato della Repubblica. Il provvedimento, che il Governo auspica che venga al più presto approvato, affronta i nodi di legittimità costituzionale esplicitati nella nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 1 del 2014) superando i profili di illegittimità della legge n. 270 del 2005.

In particolare, il disegno di legge recepisce le indicazioni della Consulta sia per quanto riguarda l'introduzione di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza, sia per quanto riguarda il rapporto tra elettore ed eletto. Nel nuovo sistema elettorale per ottenere il premio di maggioranza, a differenza del cosiddetto *Procellum* bisognerà aver superato la soglia del 37 per cento dei voti. Il mancato raggiungimento di tale soglia attiva il meccanismo del ballottaggio per l'assegnazione del premio di maggioranza. In questo

modo i cittadini sono protagonisti della scelta dei loro rappresentanti, potendo decidere chi li deve rappresentare e, attraverso il ballottaggio, il partito o la coalizione che ritengono più adatta a governare.

La Corte ha inoltre censurato la vigente legge elettorale sul tema delle liste bloccate in ragione del fatto che l'elettore veniva privato della possibilità di identificare i candidati perché inseriti in lunghe liste bloccate. A questo proposito il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati prevede collegi plurinominali, nei quali vengono eletti da 3 a 6 deputati. Ciascun partito presenta liste brevi, formate da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi e non superiore al numero complessivo dei seggi assegnati al collegio plurinominali. La brevità delle liste, come richiesto dalla Corte costituzionale, favorirà così una maggiore prossimità tra l'elettore e il candidato, migliorando la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Il secondo vettore che dinamizza il rapporto cittadini-eletti è quello della riforma della Parte seconda della Costituzione. Dopo anni di seri ma sterili dibattiti, il Governo ha presentato un disegno di riforma costituzionale che affronta il problema dell'assetto dei pubblici poteri nella convinzione che solo le istituzioni che sono capaci di riformarsi sono in grado di riannodare i fili del dialogo con i cittadini.

Nell'ambito di tale riforma un importante capitolo sul tema della partecipazione diretta dei cittadini alla vita delle istituzioni è rappresentato dalla modifica all'articolo 71 della Costituzione, relativa-

mente alle leggi di iniziativa popolare. Al fine di rivitalizzare e rafforzare questo istituto che, pur previsto nel 1948, non ha trovato sufficiente valorizzazione, viene introdotto il principio che devono essere garantiti l'esame e la deliberazione finale di queste proposte, nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.

Inoltre, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, con un'ulteriore modifica al medesimo articolo della Costituzione, si vogliono introdurre nell'or-

dinamento due nuovi tipi di *referendum* propositivo e di indirizzo, nonché altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali. Infine, introducendo un diverso *quorum* per i *referendum* abrogativi, si vuole facilitare la validità della consultazione referendaria.

Da tutto ciò emerge chiaramente l'impegno su più fronti che il Governo sta approfondendo per colmare la forbice che separa Paese reale e Paese legale in un'ottica di democrazia continua che coinvolga quotidianamente i cittadini nella vita delle istituzioni.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* »,

preso atto, in particolare, che all'articolo 3, a seguito delle modifiche appro-

vate dal Senato, viene ridotto ulteriormente il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) a novanta giorni, periodo che era già stato ridotto a centotanta giorni nel corso dell'esame presso la Camera,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
(Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per i profili di competenza, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati);

premessi che:

la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 presenta un quadro di aggiornamento delle iniziative adottate per corrispondere alla Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia dell'8 luglio 2014 ed espone lo stato di attuazione delle riforme intraprese nei diversi settori;

la Raccomandazione si riferisce a otto ambiti di intervento;

per il settore istituzionale, la Nota collega alla Raccomandazione n. 3 (che riguarda l'efficienza della pubblica ammi-

nistrazione e giustizia), il processo di iniziativa del Governo di riforma costituzionale, nelle cui more è stata adottata la legge di riforma amministrativa degli enti locali (legge n. 56 del 2014);

alla medesima Raccomandazione n. 3, che richiede, tra l'altro, la necessità di « un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione », la Nota richiama, in particolare, la nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014 di riforma della P.A., nonché il rafforzamento dei compiti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza);

ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Governo nella Nota in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di pro-

tezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 3.** Dadone.

ART. 2.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* Ai fini di cui alla presente legge per *con le seguenti:* All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999 il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per;

b) *sopprimere le parole da:* anche se convivente *fino alla fine del comma.*

2. 1. Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 3.** Dadone.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: « non-ché ai minori stranieri non accompagnati » con le seguenti: « Il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale ».

Conseguentemente:

al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: attività di accoglienza fino alla fine della lettera con le seguenti: le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;

al comma 5, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

*** 4. 1.** Dadone.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche tem-

poranea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza, deve essere garantito, il prima possibile, un colloquio con un educatore qualificato o uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future »;

al comma 5, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.

*** 4. 2.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati con le seguenti: il minore non accompagnato deve essere informato del diritto di chiedere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per struttura di prima accoglienza si intende una struttura autorizzata a svolgere le operazioni di identificazione, che si devono concludere entro 5 giorni, e a fornire accoglienza, anche temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, non prorogabili, dall'arrivo dello stesso minore presso la struttura, finalizzata ad individuare la migliore soluzione di lungo periodo nell'interesse del minore. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza deve essere garantito entro tempi certi un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future;

b) al comma 5, la parola: sentiti è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.

* 4. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Naccarato.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 72 ore con le seguenti: 30 giorni.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministero dell'interno coordina e finanzia la costituzione e la gestione delle strutture di cui al comma 4, attivate in accordo con gli enti locali del territorio su cui insiste la struttura.

4. 4. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, sostituire le parole da: gli uffici competenti fino a: giudice tutelare competente con le le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale,.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 5, dopo le parole: minore straniero non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

c) al comma 8, dopo le parole: in lingua che comprende è aggiunta la seguente frase: , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;

d) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

* 6. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso Art. 31-bis, comma 1, sostituire le parole: gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi sociali dell'ente locale,.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 5, dopo le parole: non accompagnato aggiungere le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

c) al comma 8, dopo le parole: che comprende aggiungere le seguenti: , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento;

d) al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è altresì comunicato alle forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

* 6. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 1, capoverso articolo 31-bis:

a) al comma 1, sostituire le parole: gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare competente » con le seguenti: il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge e dopo le parole: sotto la direzione sostituire le parole: del giudice tutelare competente e con le seguenti: dei servizi sociali dell'ente locale,;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 5, dopo le parole: non accompagnato inserire le seguenti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o;

d) al comma 8, dopo le parole: che comprende inserire le seguenti: , all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.;

e) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

* 6. 3. Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 31-ter, comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,.

Conseguentemente:

a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6.;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 5. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore ».

* 7. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso « Art. 31 » apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno,;

b) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6;

c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore ».

* 7. 2. Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, capoverso articolo 31-ter apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero dell'interno;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 6, capoverso articolo 31-bis.;

c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. In applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accer-

tata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'Unità Dublino del paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

*** 7. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 1.** Dadone.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affi-

datari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: affidamento familiare.

*** 8. 3.** Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 9.

Sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 9.

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 1.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 9.

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 2.** Dadone.

Sostituire la rubrica con la seguente:

ART. 9.

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 3.** Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 10.

1. Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

2. Sostituire il comma 2 con il seguente: « In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della

struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

* **10. 1.** Dadone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente periodo:* In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

* **10. 2.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente periodo:* In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila

un'apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

* **10. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 11.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

* **11. 1.** Dadone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

* **11. 2.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

* **11. 3.** Zampa, Fiano, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Piccione, Naccarato.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: in base fino a: presente legge con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati.

12. 1. Zampa, Fiano, Piccione, Fraioanni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sostituire le parole da: in base alla procedura definita fino alla fine del periodo con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza.

12. 2. Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle

caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

*** 13. 1.** Dadone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis*

del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* **13. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis*

del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* **13. 3.** Santerini, Binetti, Marazziti.

ART. 14.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 2, dopo le parole: il tribunale per i minorenni può disporre *aggiungere le seguenti*: anche su richiesta dei servizi sociali,.

14. 3. Dadone.

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: la predisposizione *aggiungere le seguenti*: di progetti specifici che prevedano l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché.

16. 1. Centemero.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

2. A tal fine, il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

3. Il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'at-

tività svolta e sull'esito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'anno solare precedente.

*** 23. 1.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Tavolo tecnico di coordinamento nazionale).

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

2. A tal fine, il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

3. Il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sull'esito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'anno solare precedente.

*** 23. 2.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

L'articolo 23 è così sostituito:

ART. 23.

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto

legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, elabora linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Tavolo di coordinamento si riunisce periodicamente con l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dispone audizioni dei rappresentanti delle comunità di accoglienza, organizzazioni di tutela e promozione dei diritti dei minori, nonché con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

23. 3. Dadone.

ART. 25.

L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

ART. 25.

1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.

La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

* **25. 1.** Dadone.

L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

ART. 25.

1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.

La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

* **25. 2.** Binetti, Santerini, Marazziti.

L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

ART. 25.

1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è destinato al finanziamento delle attività e degli interventi di cui agli articoli 4 e 13 della presente legge.

La dotazione del Fondo è pluriennale, è commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale ed è stabilita con decreto governativo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

* **25. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 4.

Al comma 3, dopo le parole: prima accoglienza aggiungere le seguenti: destinata ai minori.

4. 50. Il relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. L'elenco dei servizi di cui al comma 4 è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con le regioni e i comuni. ».

4. 51. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 10, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ordinario con le seguenti: per i minorenni e al secondo periodo sostituire la parola: ordinari con le seguenti: per i minorenni.

6. 50. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 31.ter, al comma 1, dopo le parole: affari esteri sostituire la parola: stipula con le seguenti: può stipulare.

7. 50. Il relatore.

ALLEGATO 6

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati. (C. 1658 Zampa).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento

con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

* **1. 3.** Dadone.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , anche se convivente fino alla fine del comma.

* **2. 3.** Dadone.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 1.** Dadone.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere dopo la parola: Affidamento la parola: familiare.

*** 8. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: affidamento familiare.

*** 8. 3.** Binetti, Santerini, Marazziti.

ART. 9.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 1.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 2.** Dadone.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Rimpatrio assistito e volontario).

*** 9. 3.** Zampa, Fiano, Piccione, Fra-toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 10.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

*** 10. 1.** Dadone.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del

Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

*** 10. 2.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: « In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« In seguito al colloquio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »

*** 10. 3.** Zampa, Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 11.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

*** 11. 1.** Dadone.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

*** 11. 2.** Santerini, Binetti, Marazziti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alla tutela di un cittadino italiano aggiungere le seguenti: con lo stesso convivente.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con lo stesso convivente.

*** 11. 3.** Zampa, Fiano, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Piccione, Naccarato.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: in base fino a: presente legge con le seguenti: per assumere tale incarico anche per i minori stranieri non accompagnati.

12. 1. Zampa, Fiano, Piccione, Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a

tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* 13. 1. Dadone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei

minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* 13. 2. Zampa, Fiano, Piccione, Fraioanni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

1. I minori di cui all'articolo 2 della presente legge sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.

2. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 31-*bis* del testo unico, introdotto dalla presente legge, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le Regioni e con i Comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

4. La rubrica dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.

* **13. 3.** Santerini, Binetti, Marazziti.

ART. 14.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del

comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 1.** Binetti, Santerini, Marazziti.

Al comma 2, sostituire le parole da: il tribunale per i minorenni fino alla fine del comma, con le seguenti: il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventesimo anno di età.

* **14. 2.** Zampa, Fiano, Piccione, Fraiolianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti, Naccarato.

ART. 16.

Al comma 1, dopo le parole: la predisposizione aggiungere le seguenti: di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché.

16. 1. (Nuova formulazione) Centemero.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. (Nuovo testo C. 2515 Governo),

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2515 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. (C. 2574 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2574 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale. (C. 2576 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2576 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 1512 Meta e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abb., recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

rilevato che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

rilevato, altresì, che, per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra nella competenza a porre i precetti della cui violazione si tratta (Corte Cost. n. 428 del 2004; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 106 del 2006, n. 384 del 2005, n. 50 del 2005; n. 12 del 2004) e sottolineato che, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (sentenza n. 428/2004);

evidenziato, che l'articolo 11 stabilisce un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale;

ricordato, al riguardo, che può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione e che sul punto la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962), ha affermato che « poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. (Nuovo testo C. 2397 Capezzone).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo C. 2397 Capezzone, recante « Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli »;

preso atto che il provvedimento mira a realizzare tre obiettivi fondamentali quali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« sistema tributario e contabile » e « tutela dell'ambiente », di cui al secondo comma, lettere e) e s), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di cui al terzo comma, dell'articolo 117, della Costituzione, di competenza legislativa concorrente;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Atto n. 110 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 42

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 43

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 48

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 44

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 44

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto,

rinvio nella seduta del 24 settembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF), dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA), dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF).

David ERMINI (PD), *relatore*, anche tenendo conto delle audizioni svoltesi ieri, ritiene che occorra interpretare l'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012 in un senso costituzionalmente orientato, come indicato dalla stessa Corte Costituzionale in materia di « quote rosa ».

Secondo la citata disposizione « Il genere meno rappresentato deve ottenere

almeno un terzo dei consiglieri eletti». Tale norma non dovrebbe essere interpretata nel senso di trarne l'indicazione di un risultato elettorale definito anticipatamente, che deve essere raggiunto tramite meccanismi che consentano di far eleggere chi ha meno voti al posto di chi ha conseguito più voti.

Esprime quindi perplessità sull'articolo 14, comma 7, del Regolamento, in base al quale se non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato si crea una seconda graduatoria formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del terzo residuo.

Ritiene, piuttosto, che il Regolamento in esame dovrebbe agire sui meccanismi delle candidature, eventualmente sulla formazione di liste elettorali o meglio ancora orientando l'espressione delle preferenze in una direzione conforme a quanto indicato dal predetto comma 2 dell'articolo 28. Ad esempio, stabilendo, in base alle candidature presentate, quale sia il genere meno rappresentato e poi prevedendo che siano espresse almeno tre preferenze, delle quali almeno una dovrà riguardare un candidato del genere meno rappresentato; se le preferenze saranno superiori a tre dovrà comunque essere rispettata la proporzione tra i generi.

Un altro vincolo del quale occorre necessariamente tenere conto è rappresentato dal comma 3 del citato articolo 28, in base al quale: « Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto ». L'articolo 9, comma 5, non sembra conforme a tale disposizione, laddove prevede che, sia pure nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, « le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere nel consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere ».

Precisa come su tratti di due rilievi di particolare importanza. Il primo è volto ad

evitare un vizio di incostituzionalità. Il secondo ad evitare una possibile impugnazione in sede amministrativa per violazione di legge.

Si riserva dunque di presentare una proposta di parere nella seduta di domani.

Antonio MAROTTA (FI-PdL) dichiara di condividere le osservazioni del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che nella seduta di domani la Commissione esprimerà il parere sullo schema di regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il relatore, onorevole Mattiello, ha presentato una nuova proposta di testo unificato nella seduta dell'11 settembre scorso, che ha dettagliatamente illustrato nella seduta del 1° ottobre scorso.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, pur ritenendo che possano essere opportune

alcune audizioni sul testo da lui presentato, ritiene che questo possa essere messo oggi in votazione per essere adottato come testo base. Ciò consentirà alla Commissione ed agli eventuali auditi di concentrare la propria attenzione sulle diverse questioni che tale testo pone.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto che la Commissione conviene con quanto proposto dal relatore, pone in votazione la nuova proposta di testo unificato del relatore, avvertendo che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato una volta che saranno svolte le audizioni sul testo.

La Commissione adotta quale testo base la nuova proposta di testo unificato del relatore (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi ad indicare i soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 14 ottobre prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2014.

Franco VAZIO (PD) *relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere nella seduta di domani, ritenendo opportuno approfondire ulteriormente le questioni relative all'articolo 23 del decreto legge, anche con riferimento alle osservazioni del gruppo MoVimento 5 Stelle, rappresentate dal deputato Donatella Agostinelli.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

David ERMINI (PD) *relatore*, illustra il provvedimento in esame.

L'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera *f*), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli

autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per « chiunque guidi un veicolo adibito » a tale servizio e non, come attualmente previsto, per « chiunque guidi un autovettura adibita » al servizio.

L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada.

L'articolo 4 riguarda l'immatricolazione delle macchine agricole.

L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-*bis* nel codice della strada. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1). La sanzione per la mancanza di documentazione va da 84 a 335 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione per trenta giorni. Del ritiro viene data notizia allo Stato di immatricolazione e la carta è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche. Durante il periodo del ritiro la circolazione è consentita solo attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione (comma 2). Per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o di persone giuridiche con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia per un periodo superiore a trenta giorni, si richiede la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso l'individuazione di un domicilio italiano, come previsto dall'articolo 134 del codice. In mancanza si pre-

vede anche in questo caso il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata e il ritiro della carta di circolazione, con il suo invio al Dipartimento per i trasporti del Ministero al fine di effettuare d'ufficio la nuova immatricolazione, con comunicazione allo Stato di emissione della carta stessa (comma 3). La previsione di ulteriore normativa di dettaglio è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 4).

L'articolo 6 prevede (comma 1) che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-*quater*) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel corso dell'esame in Commissione all'articolo 6 è stato inserito un nuovo comma 01. Il comma 01 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 142, comma 6-*bis*, del codice, che i sistemi di rilevamento automatico della velocità debbano essere posti ad almeno trecento metri rispetto all'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.

L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-*bis*, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 8 è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto. Si prevede, al comma 1, lettera *a*), che tale violazione possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei

veicoli non coperti da RC auto. Conseguentemente, il comma 2 abroga il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale contiene una disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta dal comma 1, lettera *a*), con qualche correttivo, direttamente nel codice della strada. La differenza sostanziale riguarda il fatto che le caratteristiche dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevamento della violazione dell'obbligo di RC auto non devono più essere definite con decreto interministeriale (sentiti IVASS e Garante della privacy), come stabilisce la norma che si intende abrogare (il decreto interministeriale non risulta peraltro emanato).

L'articolo 9 introduce, inoltre, al comma 1, lettera *b*), un nuovo comma 1-*quinquies* all'articolo 201 del codice della strada, al fine di disciplinare la notificazione delle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento. Per l'efficace funzionamento dei citati dispositivi si prevede l'omologazione ovvero l'approvazione per il funzionamento in modo completamente automatico (analogamente a quanto già previsto dall'articolo 193, comma 4-*ter*, del codice della strada, con riferimento ai dispositivi e alle apparecchiature indicate: ad esempio i c.d. Autovelox). È precisato, inoltre che la violazione delle rilevazioni circa la mancata copertura assicurativa obbligatoria tramite i suddetti dispositivi non richiede la necessaria presenza degli organi di polizia stradale.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada. In particolare si prevede, al comma 1, lettera *a*), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Al comma 1, lettera *b*) si stabilisce l'obbligo di trasmissione, entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte degli soggetti accertatori dei dati relativi alle sanzioni comminate nell'anno precedente.

Si tratta in particolare dei dati sull'entità delle sanzioni per ciascuna tipologia. I dati devono essere resi disponibili in un'apposita sezione del Ministero dell'interno.

L'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato, il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione, che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Si ricorda che in presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'articolo 222 attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è disposta la revoca della patente. In base all'articolo 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).

Vittorio FERRARESI (M5S) preliminarmente evidenzia come la Commissione trasporti abbia sostanzialmente disatteso il parere della Commissione giustizia sul disegno di legge C. 1588, recante la delega al Governo per la riforma del codice della strada, che in una parte tratta proprio dell'omicidio stradale. Ritieni che la Pre-

sidenza della Commissione giustizia debba, in riferimento al provvedimento in esame, assicurarsi che la Commissione di merito esamini con la dovuta attenzione il parere che sarà espresso. Per quanto attiene al provvedimento in esame, esprime forte perplessità sull'articolo 11 che ha per oggetto anch'esso l'omicidio stradale e che prevede il cosiddetto ergastolo della patente. La Commissione giustizia dovrà soffermarsi in particolare sulla questione della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta commessa in concreto, come già evidenziato nel richiamato parere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il regolamento all'articolo 73, comma 4, prevede che il relatore in sede consultiva possa partecipare all'esame in sede referente presso la Commissione di merito proprio per meglio esplicitare il parere espresso.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che la Commissione debba soffermarsi anche sulla congruità dell'articolo 9 relativo alle violazioni dell'obbligo di copertura RC auto accertate tramite i dispositivi e le apparecchiature per l'apposito rilevamento, ritenendo che sia opportuno descrivere l'accertamento in maniera più corretta ed efficace. Riguardo al cosiddetto omicidio stradale di cui all'articolo 11 sarà opportuno fare delle precisazioni rispetto al momento in cui viene sospesa la patente ed in particolare al rapporto tra tale sospensione ed il procedimento penale.

Daniele FARINA (SEL) esprime forti perplessità sull'articolo 11 in quanto la

sanzione del cosiddetto ergastolo della patente viene ricollegata al reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale che si riferisce non solo al caso in cui il soggetto responsabile di omicidio si trovi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e, quindi, in una situazione nella quale l'alterazione psicofisica è sicuramente rilevante, ma anche quando il fatto sia stato commesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, cioè in una situazione in cui non necessariamente la condotta colposa è stata determinata da tali sostanze, considerato che tale effetto viene considerato esistente anche quando sono rimaste nel sangue tracce di sostanze il cui effetto sul comportamento del soggetto è già venuto meno. Inoltre può trattarsi di sostanze ritenute innocue come possono essere dei medicinali che comunemente vengono assunti. Considerato che il divieto di conseguire una nuova patente è un fatto grave che può anche incidere sulla sfera lavorativa di una persona, ritiene che la Commissione debba soffermarsi sull'esigenza di formulare una norma che non preveda sanzioni non proporzionate alla reale gravità della condotta considerata nel suo concreto divenire.

David ERMINI (PD), *relatore*, condivide le osservazioni espresse dai deputati intervenuti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

NORME PER ACCELERARE I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO AI PATRIMONI ILLECITI E PER FAVORIRE IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI E DELLE AZIENDE CONFISCATI ALLE MAFIE E TUTELARE IL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI SULL'ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

ART. 1.

(Modifiche al Titolo I del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 7, sono inserito i seguenti:

« 7-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte o rilevate di ufficio subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

7-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. ».

2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis.

(Termine di redazione del provvedimento).

1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

2. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non potere depositare il decreto nel termine previsto dal comma 1, subito dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

3. Al decreto del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché di quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del citato codice. ».

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « nei cui confronti è iniziato il procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « , nei cui confronti è stata presentata la proposta, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o

comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.»;

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « misura di prevenzione » è inserita la seguente: « patrimoniale »;

2) dopo le parole « o quando » sono inserite le seguenti: « , nel corso del procedimento, »;

3) dopo la parola « indirettamente. » sono inserite le seguenti: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, secondo periodo »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.

3-ter. Il decreto di sequestro è comunicato all'Agenzia subito dopo la sua esecuzione. ».

4. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro sessanta giorni dalla conclusione dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. ».

5. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « costituiscono il reimpiego. » sono aggiunte le seguenti: « In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comun-

que tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.

1-ter. Il decreto di confisca è comunicato senza ritardo all'Agenzia.»;

c) al comma 2 dopo le parole « direttamente o indirettamente » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Qualora il tribunale provveda ai sensi dell'articolo 7, commi 7-bis e 7-ter, il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. ».

6. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 25.

(Sequestro e confisca per equivalente).

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità di cui al comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto. ».

7. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « la revoca del sequestro » sono aggiunte le

seguenti: « , il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stata precedentemente disposto il sequestro »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza, tempestivamente eccepita, sia stata riproposta nei motivi di appello. Il sequestro perde efficacia qualora non sia confermato dal Tribunale competente entro 60 giorni dalla declaratoria di incompetenza.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma precedente anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione, tempestivamente avanzata, sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-quater. Qualora La corte di appello provveda ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. ».

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale della corte d'appello, entro tale termine, ne chieda la sospensione e proponga l'impugnazione. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il decreto diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando sia intervenuta pronuncia definitiva. »;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della

Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito. ».

8. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente capo:

« Capo VI

Trattazione prioritaria del procedimento.

ART. 34-bis.

(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'Ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura, con cadenza annuale a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comuni-

cazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1. ».

ART. 2.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. All'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

« 2-*sexies*. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari ed è assegnata una percentuale di magistrati non inferiore a una percentuale dell'organico complessivo dell'Ufficio stabilita dal Consiglio Superiore della Magistratura. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

ART. 3.

(Modalità di esecuzione del sequestro e disciplina della procedura di sgombero).

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « L'ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « La polizia giudiziaria »;

2) le parole « obbligatoria della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario e di funzionari dell'Agenzia »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole « Il tribunale, » sono inserite le seguenti: « su proposta del giudice delegato, »;

2) le parole « mediante l'ausilio della forza pubblica. » sono sostituite dalle seguenti: « . Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso. « ;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-*bis*, nella parte in cui richiama l'articolo 47, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca

definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui al comma *2-ter* sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41. ».

ART. 4.

(Modifiche alla disciplina dell'attività dell'amministratore giudiziario. Locazione o concessione in comodato degli immobili prima della confisca definitiva).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)* dopo la parola « aziende » sono inserite le seguenti parole: « , nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati »;

2) alla lettera *e)* la parola « dettagliata » è sostituita dalla seguente: « prima » e dopo le parole « di riferimento » sono inserite le seguenti: « anche

al fine dell'adozione immediata del provvedimento previsto dall'articolo 41, comma 5 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera *b)* del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia, ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. ».

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione provvisoria, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma *2-bis.* »;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia assume l'amministrazione dei beni ed esercita le relative competenze dopo la comunicazione al tribunale del provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale ».

c) al comma 4 le parole « In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni caso, dopo la confisca di primo grado e la comunicazione prevista dal comma precedente »;

d) al comma 5, infine, sono inserite le seguenti parole « inserendo tutti i dati necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ».

3. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole « nell'articolo 47 » sono inserite le parole « , primo comma, « ;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in co-

modato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. ».

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono proporre, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, opposizione con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. »;

e) al comma 5-bis:

1) le parole « dal tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « dal giudice delegato »;

2) dopo le parole « tutela ambientale » sono inserite le seguenti: « ,nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48 comma 3 lettera c) ».

f) al comma 5-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole « può destinare alla vendita i beni mobili » sono sostituite dalle seguenti: « dispone la vendita dei beni mobili, anche registrati, »;

2) al secondo periodo le parole « può procedere alla loro distruzione o demolizione » sono sostituite dalle seguenti: « dispone la loro distruzione ».

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

ART. 5.

(Piano di gestione).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal Tribunale, al Prefetto che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 5-*bis*;

b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della

stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dagli articoli da 41-*bis* a 41-*sexies*;

d) il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con riferimento a quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1.

1-*ter*. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, sentiti l'amministratore giudiziario, l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il piano di cui al comma 1, lettera *c*), apportate le eventuali modifiche e integrazioni, con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa, ivi comprese quelle relative ad assicurare l'efficacia delle autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi necessari che conservano efficacia, in deroga a qualunque diversa disposizione, durante l'amministrazione giudiziaria e

dopo la confisca definitiva. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera *a*), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.

1-quater. Fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente il giudice delegato adotta tutti i provvedimenti necessari per la immediata prosecuzione dell'attività dell'impresa.

1-quinquies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. ».

ART. 6.

(Allontanamento del proposto, dei familiari e dei terzi. Affitto o concessione in comodato prima della confisca definitiva).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma *1-quinquies* è inserito il seguente:

« *1-sexies.* L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi *2-bis*, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giu-

diziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma. ».

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma *2-ter*, primo periodo, dall'articolo *44-bis* e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo *44-bis* e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera *a*), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo *41-octies*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma *8-bis*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-quater. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi *2-bis*. »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui al-

l'articolo 21, commi 2-*bis*, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*ter*, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma *quater*.».

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico. ».

ART. 7.

(Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti).

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inserito i seguenti:

« ART. 41-*bis*.

(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato 'Fondo', avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).

2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.

3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-*ter* e 1-*quater*, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.

4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente, in misura non inferiore al 5 per cento, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3. ».

6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.

7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.

8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.

ART. 8.

(Rating di legalità e convenzioni).

1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-ter.

(Misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate).

1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca non definitiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.

2. Fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emanato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, a chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca è applicata l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata determinata al 10 per cento.

3. Nel rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica e garantiscono la trasparenza nella contrattazione nonché dei criteri di efficienza ed economicità, gli enti pubblici, compresi quelli economici, possono stipulare convenzioni, finalizzate alla creazione di op-

portunità di lavoro, con aziende sequestrate o confiscate e, in via preferenziale, con quelle che siano state rilevate da cooperative sociali di cui all'articolo 48, comma 3 lettera c), o affidate a cooperative costituite da dipendenti dell'impresa confiscata.

4. L'Agenzia, nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c). ».

ART. 9.

(Regolarizzazione dei lavoratori ed emersione alla legalità).

1. Dopo l'articolo 41-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-quater.

(Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o confiscate).

1. L'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotta le iniziative necessarie per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nel percorso di emersione alla legalità, alle aziende sequestrate è riconosciuto uno sgravio contributivo di importo massimo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 5-bis, l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori prece-

dentemente impiegati in modo irregolare è altresì incentivata con un credito di imposta pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi dalla data dell'assunzione.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso

5. Le misure di agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni.

6. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di cui ai commi 2 e 3 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro del Lavoro.

7. L'INPS riconosce il beneficio di cui al comma 2 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria e mediante conguaglio sui contributi. L'Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio di cui al comma 3 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria.

8. A seguito del provvedimento di prosecuzione dell'attività dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter o 1 quater, l'azienda interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210. A decorrere dalla medesima data, non hanno effetto nei confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

9. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti ai sensi dei commi 2 e 3. ».

ART. 10.

(Integrazione salariale e ammortizzatori sociali).

1. Dopo l'articolo 41-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*quinquies*.

(Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate).

1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, nonché la disciplina relativa agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, si applicano ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, prescindendo dalla tipologia e dalla dimensione delle stesse. A tal fine all'amministratore giudiziario sono attribuite le facoltà previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, per il curatore, il liquidatore e il commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.

2. L'amministratore giudiziario può richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, inclusi i casi di cessazione, anche temporanea, dell'attività aziendale ».

ART. 11.

(Incentivi a cooperative).

1. Dopo l'articolo 41-*quinquies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*sexies*.

(Incentivi a cooperative di lavoratori).

1. Le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata hanno titolo

preferenziale nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate sono ammesse, a titolo preferenziale, ad avvalersi degli incentivi economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Le cooperative di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, possono impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, il cui rapporto di lavoro sia cessato, utilizzando a tal fine, con titolo preferenziale, gli incentivi previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. Non possono accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includano fra i soci il coniuge o il convivente, i parenti o gli affini entro il terzo grado del proposto, ovvero soggetti nei cui confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. Le agevolazioni previste dagli articoli da 41-*bis* a 41-*quater* si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.».

ART. 12.

(Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l'articolo 41-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41- *septies*.

(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organiz-

zazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

c) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappre-

sentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

e) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

f) un rappresentante della camera di commercio.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. ».

ART. 13.

(Affiancamento delle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l'articolo 41-septies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-octies.

(Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).

1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo tecnico di cui all'articolo 41

septies, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle Camere di Commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in reti d'impresa. ».

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « c-bis) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, ovvero dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole « ed esercizio » sono aggiunte le seguenti parole: « a esclusione dei beni immobili sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, concessi a favore delle cooperative. ».

ART. 15.

(Liberazione di immobili e aziende dopo la confisca definitiva).

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 45-*bis*.

(Liberazione degli immobili e delle aziende).

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del decreto di confisca definitiva, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-*bis* e 2-*ter*, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*quater*, e 41, comma 5-*bis*. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-*ter*, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2-*quinquies*, e 41, comma 5-*bis*. ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULLA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

ART. 16.

(Restituzione per equivalente).

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « può avvenire anche » sono sostituite dalle seguenti: « avviene »;

2) le parole « per finalità istituzionali » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. ».

ART. 17.

(Destinazione dei beni e delle aziende).

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole « vittime di tipo mafioso. », è aggiunto il seguente periodo: « La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti. »;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al secondo periodo, dopo le parole « periodicamente aggiornato sono inserite le seguenti: « con cadenza mensile »;

b. al terzo periodo, dopo le parole « L'elenco reso pubblico periodicamente » sono inserite le seguenti: « sul sito istituzionale dell'ente »;

c. dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ».

b. alla fine del quinto periodo, dopo le parole « della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « ,e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro »;

b. al sesto periodo le parole « i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro » con le seguenti: « i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro »;

c. al settimo periodo le parole « alla destinazione » sono sostituite dalle seguenti: « all'assegnazione o all'utilizzazione ».

d. dopo l'ultimo periodo inseguire il seguente: « La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto. »;

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) assegnati, a titolo gra-

tuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia; ».

c) al comma 8, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « in comodato » e le parole « senza oneri a carico dello Stato, « sono soppresse;

2) al secondo periodo dopo le parole « nella scelta dell'affittuario » sono inserite le seguenti: « o del comodatario »;

3) al terzo periodo dopo le parole « all'affitto » sono inserite le seguenti: « e al comodato »;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati. »;

e) al comma 12 le parole sostituire « ad associazioni di volontariato che operano nel sociale » con « ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) »;

f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: « 15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano ri-

chiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. ».

ART. 18.

(Fondi destinati a consentire l'utilizzabilità dei beni e il soddisfacimento dei creditori).

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 48-*bis*.

(Istituzione di Fondi dedicati).

1. Sono istituiti presso l'Agenzia:

a) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera *c*);

b) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.

2. I Fondi di cui al comma 1 sono alimentati:

a) in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera *a)* e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1.

3. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI DIRETTE A SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

ART. 19.

(Mancato riconoscimento della buona fede e confisca di beni in comunione).

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3-bis*. Il decreto, con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. »;

b) al comma 7 dopo la parola « comunione » sono inserite le seguenti: « relativa a quota inferiore alla metà »;

c) al comma 8:

1) dopo la parola « vendita » sono inserite le parole « ovvero se la confisca riguarda una quota pari o superiore alla metà »;

2) le parole « può essere » sono sostituite dalla parola « è »;

3) le parole « al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico » sono soppresse;

4) le parole « , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente » sono soppresse;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-*bis*. È istituita un'apposita gestione separata del Fondo unico giustizia destinata alle operazioni previste al comma 8, sulla base delle risorse disponibili rivenienti dalla vendita delle quote minoritarie. »;

e) al comma 9 dopo la parola « vendita » sono inserite le seguenti: « , anche di quote inferiori alla metà, ».

ART. 20.

(Rapporti pendenti e licenziamento per giusta causa dei dipendenti).

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare provvisoriamente nel contratto. La dichiarazione è trasmessa immediatamente al giudice delegato che entro trenta giorni dispone per la conferma o la risoluzione del contratto. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati, previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lettera b), nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo dell'attività produttiva. »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. L'amministratore giudiziario, previo provvedimento motivato del giudice delegato, può procedere al licenziamento per giusta causa dei dipendenti quando, in relazione alla natura e all'intensità dei rapporti con il proposto o alla qualità dei precedenti penali e giudiziari,

sussistono elementi concretamente idonei ad escludere il rapporto di fiducia con l'amministrazione giudiziaria. ».

ART. 21.

(Determinazione della garanzia patrimoniale, applicazione delle norme in tema di concordato, verifica dei crediti dopo la confisca definitiva e liquidazione dei beni).

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « degli stessi » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61 ».

2. All'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca di primo grado le disposizioni in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni nonché quelle di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato preventivo. ».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

b) al comma 2:

1) le parole « anche prima della confisca » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il decreto di confisca definitivo »;

2) le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

c) il comma 3 è soppeso.

4. All'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

5. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

b) al comma 3 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

c) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

2) le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

d) al comma 6:

1) dopo le parole « misura di prevenzione. » sono inserite le seguenti: « Il pubblico ministero, l'Agenzia e »;

2) la parola « può » è sostituita dalla seguente: « possono »;

e) al comma 7 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

f) al comma 8 dopo le parole « All'udienza » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia, »;

g) il comma 10 è soppresso.

6. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Conclusa l'udienza di verifica, l'Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori

utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. »;

b) al comma 2 le parole « dall'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia »;

c) al comma 4 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

d) al comma 5 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Qualora le somme ricavate non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, le somme necessarie sono prelevate dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 48-bis. ».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « l'amministratore giudiziario, » sono soppresse;

2) dopo le parole « il pubblico ministero e l'Agenzia, » sono inserite le seguenti: « liquidati i compensi dovuti all'Agenzia per i coadiutori eventualmente nominati in questa fase, »;

b) al comma 8 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia ».

8. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole « , l'amministratore giudiziario » sono soppresse.

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 194, dopo le parole « sui beni » sono aggiunte le seguenti « sequestrati o »;

b) al comma 196 è aggiunto, infine, il seguente periodo « Le annotazioni presso il competente conservatore dei registri immobiliari in ordine alla cancellazione dell'ipoteca sono eseguite sulla base della sola attestazione del Direttore dell'Agenzia sulla insussistenza delle condizioni di cui al comma 195. ».

c) al comma 201 le parole « non inferiore al doppio dell'ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente all'ammontare »;

d) al comma 203 terzo periodo dopo le parole « liquidazione dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma. »;

e) il comma 204 è sostituito dal seguente: « 204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, in egual misura, ai Fondi previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

CAPO V

DISPOSIZIONI SULL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 22.

(Interventi sull'organizzazione e sulle competenze dell'Agenzia).

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « ha la sede principale in Reggio Calabria » sono sostituite con « ha sede in Roma »;

2) le parole « Ministro dell'interno » sono sostituite con « Presidente del consiglio dei ministri »;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), infine, dopo le parole « dell'utilizzo dei beni » sono inserite le seguenti: « tramite appositi sopralluoghi sui beni da parte dei funzionari dell'Agenzia e con l'ausilio delle forze dell'ordine »;

2) alla lettera c) dopo le parole « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, nei casi in cui questa non sia prevista, dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato o dalla data di conclusione dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale ovvero dal provvedimento di sequestro o confisca emesso dal Giudice dell'esecuzione »;

3) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale con le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c-bis). »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fin dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro fornisce all'autorità giudiziaria consulenze e ogni attività utile e, per i beni aziendali, propone gli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie senza alcun ulteriore onere. »;

2. All'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) il Comitato consultivo. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Direttore è scelto fra i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 2001, n. 165, ovvero fra i prefetti, da collocare a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovvero fra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la V valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno dal Ministro dello sviluppo economico. »;

c) da un componente designato dal Ministero dell'Interno con specifica esperienza nell'ambito della destinazione ed assegnazione dei beni sequestrati e confiscati;

d) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni;

e) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni »;

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3,

lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di rotazione, trasparenza, idoneità alla gestione; »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio »;

e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di politiche di coesione designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante dell'Agenzia del demanio;

d) da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

e) da un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province italiane;

f) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

g) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un

rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, più rappresentative a livello nazionale;

i) da un rappresentante di Unioncamere.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: « Al Direttore dell’Agenzia e ai componenti del Consiglio direttivo è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute. ».

3. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « Consiglio direttivo » sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle direttive di cui al comma 4 »;

b) al comma 1, dopo le parole « Il direttore riferisce periodicamente », sono inserite le seguenti: « al Presidente del Consiglio dei Ministri »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L’Agenzia, per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno previo parere Consiglio Direttivo dell’Agenzia, è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto, di cui fa parte personale di ruolo, comandato o in distacco dell’Agenzia, ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con

il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti. »;

d) al comma 4:

1) alla lettera *c)*, infine, sono aggiunte le seguenti parole: « individuando, in raccordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e l’Agenzia per la coesione territoriale, le risorse e gli strumenti necessari per l’effettivo riutilizzo dei beni confiscati; « ;

2) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: « *g)* verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove necessario, delle forze di polizia, la conformità dell’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all’Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; »;

3) dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente: « *g-bis)* fornisce, se necessario, adeguata assistenza agli assegnatari e ai destinatari dei beni, pubblici e privati. »;

4) la lettera *l)* è soppressa;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell’Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, sulla composizione del nucleo di supporto previsto

dall'articolo 112, comma 3, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia. ».

4. All'articolo 113, comma 3, dopo le parole « Agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « , l'Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ».

5. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « cento »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti è inserito nel sito dell'Agenzia con l'indicazione dei provvedimenti di assunzione o comando, delle specifiche competenze possedute nel settore dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, dell'eventuale amministrazione e sede di provenienza ».

ART. 23.

(Interventi sulle attribuzioni dell'Agenzia nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati).

1. Al comma 7 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola « può » è sostituita dalle parole « e l'Agenzia possono ».

2. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni contenente le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione. ».

3. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Dopo la confisca di primo grado l'Agenzia richiede al tribunale, ove necessario, l'adozione dei provvedimenti di sgombero o di allontanamento previsti dagli articoli 21, 40 e 41. ».

4. All'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI SULLA CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356 E SULL'AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

ART. 24.

(Ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316,

316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-*quater*, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-*quater*.I, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.»;

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi;

c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « Nel caso previsto dal comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 1 »;

2) le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « allo stesso comma »;

3) dopo le parole « altre utilità » sono inserite le seguenti: « di legittima provenienza »;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono soppressi;

e) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati » sono inserite le seguenti: « nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro »;

2) le parole « da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 e 2-ter »;

3) le parole « , nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale » sono soppresse;

4) dopo le parole « sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare » sono inserite le seguenti: « ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato ovvero sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale, nonché dopo il decreto di sequestro emesso dal giudice dell'esecuzione, »;

5) le parole « tale provvedimento » sono sostituite dalle seguenti « tali provvedimenti »;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale. Il

giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. ».

ART. 25.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o di morte del condannato).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*octies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. ».

ART. 26.

(Disposizioni sull'amministrazione dei beni e sull'accelerazione dei processi).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-*octies* è aggiunto il seguente:

« 4-*novies*. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati

è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio. ».

2. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente: « *f-bis*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E TRANSITORIE

ART. 27.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

3. All'articolo 117, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 prima delle parole « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « Salvo quanto previsto dal presente articolo, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli ART. 7-*bis*, 20, 21, 23, comma 4-*bis*, 24, comma 1, 1-*bis* e 1-*ter*, 27, commi 1, 3-*bis* e 6-*bis*, 34-*bis*, 36, da 40 a 41-*octies*, 52, commi da 7 a 9, si applicano anche ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente provvedimento, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le disposizioni sull'Agenzia previste dagli articoli da 35 a 44-*bis* si applicano ai procedimenti per i quali sia stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione dal 15 marzo 2012, nonché ai procedimenti previsti dall'articolo 110, comma 2, lettera c), iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale dalla medesima data. »;

d) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « comma 5, » sono inserite le seguenti: « proposti o iscritti prima del 15 marzo 2012, »;

2) la parola « procede » è sostituita dalle seguenti: « ha disposto il sequestro ».

d) il comma 8 è soppresso.

ART. 28.

(Disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Le modifiche agli articoli 7, commi 7-*bis* e 7-*ter*, 23, comma 4-*bis*, 24, comma 3-*bis*, 27, commi 2 *bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Qualora siano spirati i termini previsti l'eccezione può essere proposta alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

3. La disposizione prevista dall'articolo 45-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applica ai procedimenti in cui la confisca sia già divenuta definitiva,

salvo che non sia stata già proposta impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai procedimenti disciplinati dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2-*bis*, e da 58 a 60 del citato decreto legislativo. Alla liquidazione prevista dal citato articolo 60 si provvede dopo il decreto di confisca definitivo.

5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, l'ammontare del compenso degli amministratori giudiziari, previsto dall'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è determinato tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale sono state condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe previste dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e degli usi.

ART. 29.

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Superiore della Magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-*bis*, comma 2-*sexies*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo Unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti i Fondi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del consiglio dei ministri presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento.

ART. 30.

(Disposizioni transitorie relative alle modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. Le modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 relative a disposizioni richiamate dal comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si applicano al sequestro e alla confisca previste da tale decreto-legge così come disposto dall'articolo 28, commi 3, 4 e 5.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di tutela dei creditori per la confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di

procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3.

2. Nell'ipotesi di confische divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge i creditori indicati all'articolo 1, commi 198 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a pena di decadenza, possono proporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non abbiano già avanzato tale istanza e questa sia stata dichiarata inammissibile.

ART. 32.

(Disciplina transitoria sulle competenze dell'Agenzia nazionale).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera c), è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	74
Variazione sulla composizione della Commissione	74
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) .	87
AVVERTENZA	82

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Intervengono i sottosegretari di Stato alla difesa, Domenico Rossi e Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, manifesta disappunto per il mancato coinvolgimento della Commissione Difesa nell'ambito dell'audizione, svoltasi presso le Commissioni riunite Affari esteri e Affari sociali, del ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in relazione alle iniziative adottate a livello internazionale per contrastare la diffusione del virus Ebola, che, come peraltro sottolineato dallo stesso ministro, coinvol-

gono anche le Forze Armate e rientrano quindi anche nella competenza della Commissione Difesa. Prospetta, quindi, l'opportunità che la Commissione svolga a sua volta la medesima audizione, estendendola eventualmente ai vertici delle Forze armate.

Variazione sulla composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che a decorrere dal 7 ottobre 2014 il deputato Enrico Letta, del gruppo Partito Democratico, cessa di far parte della Commissione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Bilancio in merito alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 settembre.

Ricorda, quindi, che in base alla legge n. 196 del 2009, cosiddetta legge di contabilità e finanza pubblica, il Governo è tenuto a presentare una nota di aggiornamento al DEF per dare conto dell'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica e delle eventuali integrazioni al piano nazionale delle riforme presentato nel mese di aprile, in relazione alle raccomandazioni sulla politica economica italiana formulate dal Consiglio europeo al termine della procedura del cosiddetto semestre europeo.

Ricorda, inoltre, che da un punto di vista procedurale la Nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte delle Assemblee di Camera e Senato con apposite risoluzioni, dopo l'esame da parte delle Commissioni Bilancio, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

Segnala che secondo la previsione della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio, il Governo, con la relazione che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, chiede una specifica autorizzazione alle Camere che indichi la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili reperite ed il relativo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, da realizzare a partire dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento temporaneo dal percorso di convergenza all'obiettivo di medio termine (MTO). Tale procedura deve essere giustificata dall'esistenza di eventi eccezionali, così come previsto dal-

l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, che, nel caso dell'Italia, si sono effettivamente verificati a causa del deterioramento delle previsioni di crescita per l'anno in corso e per gli anni successivi.

Per quanto concerne i dati di carattere generale contenuti nei documenti in esame osserva che, se il DEF di aprile prevedeva una crescita dello 0,8 per cento del PIL nel 2014, la Nota di aggiornamento prevede per l'anno in corso, un calo del PIL dello 0,3 per cento. Per il 2015 è prevista, invece, una leggera crescita del PIL (0,6 per cento) che dovrebbe rafforzarsi nel 2016 (+ 1 per cento) e nel 2017 (+ 1,3 per cento).

Conseguentemente, la Nota modifica gli obiettivi di finanza pubblica, rinviando di un anno, al 2017, il conseguimento del pareggio di bilancio strutturale. Il rinvio al 2017 del pareggio strutturale di bilancio dovrà essere approvato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, a maggioranza assoluta dai due rami del Parlamento.

La Nota precisa anche che «ulteriori interventi di riduzione della spesa pubblica assicureranno il parziale finanziamento delle misure descritte e il miglioramento qualitativo della spesa».

Per quanto concerne gli aspetti di più diretto interesse della Commissione Difesa, rileva che il documento tratta diverse questioni che attengono al comparto della difesa attinenti, sia a questioni di carattere generale (ad esempio, la dismissione degli immobili della difesa, la rideterminazione dei programmi d'arma), sia ad aspetti più circoscritti (apertura di asili nidi nelle strutture militari).

Al riguardo precisa, in primo luogo, che in risposta alla Raccomandazione n. 1 del Consiglio europeo, concernente la «Sostenibilità delle finanze pubbliche», nella parte relativa al «processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare», il documento fa presente che, in relazione alla procedura che consente alle Regioni, alle Province e ai Comuni di presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato e di beni in uso alla Difesa, l'Agenzia del Demanio ha dato

riscontro a 7.603 domande su 9.367, presentate tramite la piattaforma *web* per la gestione del federalismo demaniale. Inoltre, viene dato conto delle nuove procedure finalizzate a valorizzare gli immobili militari.

A questo proposito evidenzia che il patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa comprende una vastissima tipologia di siti e infrastrutture, sparsi su tutto il territorio nazionale, quali depositi, caserme, forti e arsenali, molti dei quali risalgono al periodo del secondo conflitto mondiale e, spesso, anche ad epoche precedenti. Inoltre, segnala che a partire dal 1997 è iniziata una politica di dismissioni dei beni immobili del Paese, compresi i beni militari, finalizzata ad un migliore uso e ad una gestione più produttiva del patrimonio demaniale, alla valorizzazione e rifunzionalizzazione degli insediamenti e al conseguente recupero di risorse finanziarie non adeguatamente sfruttate. Da ultimo ricorda che il decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione degli immobili attualmente in uso della Difesa, con specifico riguardo alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione.

Quanto alle misure di contenimento della spesa militare, la Nota di aggiornamento, sempre in risposta alla Raccomandazione n.1 del Consiglio europeo, richiama l'articolo 8, comma 11, del decreto-legge n. 66 del 2014 che ha, previsto, per l'anno 2014, la rideterminazione dei programmi di investimento pluriennale per la difesa nazionale in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa – in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014.

Al riguardo, ricorda che, in precedenza, l'articolo 1, comma 396, della legge di stabilità per il 2014 aveva disposto la rideterminazione dei programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa per gli anni 2015 e 2016 pari a 100 milioni di euro per ciascun

anno. Precisa, peraltro, che la misura di contenimento in esame pone a carico dell'Amministrazione della difesa il 57,1 per cento dei risultati di riduzione che si intendono conseguire nel corso del 2014.

Ulteriori iniziative finalizzate a garantire una maggiore efficienza e funzionalità dello strumento militare e un più efficace utilizzo delle disponibilità immobiliari e infrastrutturali della difesa sono contenute nella parte del documento relativa alla raccomandazione n. 3 del Consiglio europeo e concernente l'efficienza della pubblica amministrazione.

In questo contesto, particolare rilievo viene dato alla prossima pubblicazione, da parte del Ministero della Difesa, di un nuovo «Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa». Come è noto, si tratta di un documento mirato a definire gli obiettivi che il Paese intende perseguire nei prossimi quindici anni, le modalità e gli strumenti da utilizzare per la protezione e la tutela dei suoi cittadini, del territorio, degli interessi vitali e strategici e dei valori nazionali. Rileva, poi, che attraverso un'attenta analisi dello scenario internazionale, dei rischi, delle esigenze di sicurezza e degli interessi del Paese, il Libro Bianco è chiamato a ridefinire in particolare il quadro strategico di riferimento per lo Strumento militare e i lineamenti strutturali e organizzativi che questo dovrà assumere al fine di renderlo efficace ed efficiente nei confronti degli effettivi rischi e minacce che incombono sull'Italia e sull'Europa.

Si tratta, dunque, di un documento di estremo rilievo per il settore della difesa in quanto le valutazioni in esso contenute saranno poste a fondamento delle future scelte del Governo in un settore particolarmente delicato quale quello della difesa e della sicurezza. Al riguardo ricorda che sia il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, approvato dalla Commissione lo scorso 7 maggio, sia in diverse altre occasioni di dibattito, è stato opportunamente auspicato che la stesura di un Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa si realizzi

in una ottica di sempre maggiore collaborazione interistituzionale tra Governo e Parlamento.

Sempre nell'ambito della terza raccomandazione, la Nota di aggiornamento pone, poi, in risalto talune iniziative destinate a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e del lavoro dei pubblici dipendenti. In particolare, per quanto riguarda il comparto della difesa è prevista la realizzazione di asili nido presso le caserme del Ministero della Difesa, fruibili da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle amministrazioni locali o da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.

Passando ai dati concernenti il Ministero della difesa, precisa che essi si riferiscono, principalmente, alla Missione n. 5, Difesa e sicurezza del territorio, che costituisce, come noto, la principale missione di spesa dello stato di previsione del Ministero, sulla quale sono allocate risorse destinate all'investimento, comprensive delle spese in conto capitale e delle spese di ammodernamento e rinnovamento di parte corrente.

La relazione segnala poi che tutti gli adempimenti programmati risultano in linea con quanto previsto dalla legge, essendo state programmati nel triennio 2014-2016 acquisizioni e servizi per oltre 222 milioni di euro, a fronte di risorse disponibili di pari importo, sottolineando con riferimento alle proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento, che appare auspicabile prevedere un intervento incrementativo delle quote assegnate all'Amministrazione della Difesa al fine di porre in essere un parziale riequilibrio delle compressioni di bilancio subite dal Dicastero ed il cui diretto impatto pone a rischio tutta l'impalcatura funzionale degli investimenti collegata alla realizzazione dei programmi attualmente spesi con le disponibilità sopra elencate.

Nell'ambito, invece, della Missione n. 33, Fondi da ripartire, ricorda che sono allocate risorse destinate ai programmi di investimento pluriennale per le esigenze della Difesa nazionale, in esecuzione o da

avviare con le disponibilità del fondo per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico. In tale ambito la relazione sottolinea come a fronte del totale impegno dei fondi disponibili, permangono prive di finanziamento attività e servizi essenziali per un volume indicativo di circa 800 milioni di euro nel triennio 2014-2016, in quanto il fondo in questione è stato completamente utilizzato per riequilibrare le diminuite disponibilità finanziarie attuate attraverso progressive misure di riduzione del bilancio della Difesa.

Risorse aggiuntive vengono ritenute necessarie dal Governo, anche per gli investimenti a valere sui programmi del Ministero dello sviluppo economico destinati alla partecipazione a programmi aerospaziali e ad alta tecnologia per la difesa. La relazione evidenzia, in particolare, che occorrerà prevedere già dalla prossima legge di stabilità un ulteriore stanziamento per il periodo 2015-2020 per la prosecuzione dei due programmi FREMM e VBM, mentre ritiene indispensabile il rifinanziamento con ulteriori due limiti di impegno quindicennali di 40 milioni di euro ciascuno, a partire dal 2015, per la prosecuzione di programmi valutati come urgenti e prioritari dall'Amministrazione della Difesa e importanti sul piano tecnologico e produttivo (Elicotteri Combat SAR, Forza NEC, SICRAL 2, velivoli addestratori M-346 e SICOTE).

Infine, vengono proposti anche nuovi stanziamenti per la prosecuzione dei programmi per il settore aerospaziale previsti dalla legge n. 808 del 1985, il cui mancato rifinanziamento mette a rischio le attività di ricerca e sviluppo già avviate e in quota parte finanziate, vanificandone gli effetti positivi sul sistema produttivo, perché non potrebbero essere portate a termine.

Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole che potrà essere integrata anche sulla base degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito precisando, fin da ora, che lo stanziamento di risorse aggiuntive da destinare agli investimenti pluriennali nei

sistemi d'arma non potrà comunque non tenere conto degli atti di indirizzo e dei documenti approvati recentemente dall'Assemblea e dalla Commissione, così come occorrerà assicurare uno scrupoloso rispetto delle nuove procedure di controllo parlamentare introdotte dall'articolo 4 della legge n. 244 del 2012.

Emanuela CORDA (M5S) osserva come la Nota di aggiornamento del DEF segnali la necessità di prevedere nuove risorse finanziarie per la prosecuzione dei programmi di diversi sistemi d'arma, in netto contrasto con le affermazioni recentemente rese nella trasmissione televisiva *Ballarò* dal ministro Pinotti, che ha dichiarato che il Governo intende ridimensionare le spese in questo ambito. Formula dunque una richiesta al fine di poter disporre di ulteriore tempo per svolgere adeguati approfondimenti su tale questione.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il relatore per aver svolto con accuratezza e dedizione un lavoro che ha toccato tutti i punti salienti, tratteggiandoli dalle varie angolature.

Prima di entrare nel merito del documento in esame, desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulle dichiarazioni – a suo avviso inaccettabili – del presidente della Commissione Difesa del Senato, il quale ha definito confuse le determinazioni adottate dall'Assemblea della Camera con le mozioni sui velivoli F35. Al riguardo rimarca con forza l'assoluta chiarezza degli atti di indirizzo approvati sia dalla Commissione Difesa, sia dall'Assemblea.

Esprime quindi compiacimento per il richiamo fatto dal relatore alle precedenti deliberazioni di questa Commissione e dell'Assemblea e all'esigenza di assicurare uno scrupoloso rispetto delle nuove procedure di controllo parlamentare introdotte dall'articolo 4 della legge n. 244 del 2012. Rivendica il diritto del Parlamento di esprimersi su tutte le questioni di rilievo politico e stigmatizza con durezza episodi come quello verificatosi nel corso di una

pseudo-conferenza stampa organizzata presso la Camera, dove un militare di alto grado si è permesso di definire sbagliata la mozione sugli F35 approvata dalla Camera dei deputati. Non ritiene accettabile che si possa affermare che il Parlamento si è comportato in maniera sciocca e rigetta categoricamente ogni tentativo di costruire un'impalcatura di menzogne sul lavoro della Commissione e dell'Assemblea.

Dichiara, quindi, la disponibilità del Gruppo Difesa del Partito Democratico a rafforzare la leale collaborazione con il Governo, auspicando che lo stesso spirito animi anche l'Esecutivo nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento.

Conclude invitando il relatore a valutare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere che il Libro Bianco della Difesa concluda il suo *iter* attraverso un passaggio parlamentare.

Elio VITO, *presidente*, replicando all'onorevole Scanu, esprime l'avviso che ciascun ramo del Parlamento dovrebbe evitare di ingerirsi nei lavori dell'altro. Condivide, poi, le considerazioni circa la necessità che il Governo coinvolga la Commissione nella stesura del Libro Bianco della Difesa, ritenendo che quest'ultimo costituisca una importante occasione per valorizzare i risultati del lavoro svolto dalla Commissione con l'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, i quali sono illustrati nel documento conclusivo.

Luca FRUSONE (M5S), richiamando le considerazioni della collega Corda sull'importante entità degli stanziamenti prospettati per i programmi di investimento pluriennale per le esigenze della difesa nazionale, evidenzia l'opportunità di rinviare l'espressione del parere ad un'altra seduta, in modo da consentire ai gruppi un approfondimento su questo tema.

Giorgio ZANIN (PD) ringrazia, a sua volta, il relatore per l'eccellente lavoro svolto e segnala l'esigenza di approfondire il tema degli asili nido presso le caserme, prestando la dovuta attenzione a questo

tipo di investimento, la cui importanza è stata sottolineata anche dall'ANCI.

Michele PIRAS (SEL) rammenta che la Commissione ha già manifestato in numerose altre occasioni l'esigenza di ripensare alcuni programmi d'arma eccessivamente onerosi, come il programma Forza NEC, anche in considerazione dell'auspicato sviluppo di un sistema di difesa comune europeo. Con riferimento al predetto programma, che, a quanto risulta dalla Nota in esame, viene dal Governo ritenuto urgente e prioritario, ricorda il problema della carente integrazione tra gli analoghi programmi in corso di esecuzione in altri Paesi europei ed auspica che su questo tema il Governo non proceda ad ulteriori passi senza essersi confrontato con il Parlamento.

Sottolinea quindi che la richiesta di ricostituire le disponibilità del fondo per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico, per un importo di 800 milioni di euro per il triennio 2014-2016, assorbe esattamente i risparmi ottenuti dalla *spending review*. Conclude evidenziando come tale importo rappresenti una cifra enorme per un Paese cui oggi manca persino una politica del lavoro.

Il sottosegretario Domenico ROSSI sottolinea come il Governo abbia sempre nutrito il massimo rispetto per le deliberazioni adottate dal Parlamento, ribadendo altresì l'importanza delle novità introdotte nella legge n. 244 del 2012 riguardo al procedimento per l'acquisizione del parere parlamentare sui programmi d'arma.

Quanto alle cifre ufficiali sugli investimenti della Difesa, invita i commissari che desiderino richiedere dati specifici a formulare per tempo la richiesta, per dare modo al Governo di predisporre i dati.

Conclude segnalando che, riguardo al tema degli asili nido, vi sono già diverse realtà funzionanti e manifestando l'orientamento favorevole del Governo a preve-

dere che la fruizione dei relativi servizi possa avvenire da parte della platea più ampia possibile.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, esprime la massima fiducia per le rassicurazioni date dal sottosegretario Rossi sulla considerazione degli atti del Parlamento da parte dell'Esecutivo.

Ritiene che nell'ambito della proposta di parere – che chiede di poter presentare in una successiva seduta – potranno adeguatamente essere rappresentate le esigenze di assicurare un pronunciamento da parte del Parlamento sul Libro Bianco della Difesa, così come quelle relative alla questione degli asili nido.

Elio VITO, *presidente*, con riferimento alla richiesta del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Bilancio sulla Nota in esame entro la giornata di lunedì prossimo. Propone quindi, di rinviare l'esame alle ore 8.30 di domani, confermando la convocazione degli altri punti già previsti all'ordine del giorno per le ore 9.

Donatella DURANTI (SEL) manifesta la propria contrarietà a questa proposta, ritenendo che mezz'ora di tempo per l'esame della Nota in titolo sia troppo poco.

Massimo ARTINI (M5S) suggerisce di valutare la possibilità che la Commissione tenga una seduta dedicata all'esame del provvedimento nella giornata di lunedì prossimo.

Gian Piero SCANU (PD) ritiene che vi siano tutte le condizioni per poter concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di domani, eventualmente rinviando la seduta di interrogazioni già programmata per le ore 9, in modo da poter disporre di più tempo.

Donatella DURANTI (SEL) ribadisce di considerare più ragionevole la proposta

suggerita dal collega Artini di lavorare nella giornata di lunedì.

Elio VITO, *presidente*, premesso di condividere le considerazioni svolte dal collega Scanu, avverte che, previa verifica delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi che è riunita in questo momento per decidere l'organizzazione dei lavori dell'Aula, la seduta sarà convocata alle ore 8.30 di domani, fermo restando che, ove mezz'ora non fosse sufficiente, il dibattito proseguirà anche dopo le ore 9, con il conseguente rinvio delle interrogazioni già previste. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere all'VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2014.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle una proposta di parere alternativa a quella del relatore e che questi ha chiesto il rinvio dell'esame, al fine di poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, presenta e illustra un'ulteriore proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), sottolineando di aver tenuto conto, nella riformulazione della sua precedente proposta di parere, sia di quanto emerso nel dibattito, sia della proposta di parere alternativa presentata ieri dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Sottolinea che le modifiche prospet-

tate dalla sua proposta di parere sono nel senso di rafforzare le misure previste dal decreto-legge, con il medesimo intento perseguito dal Governo di velocizzare e snellire le procedure relative agli immobili della Difesa, salvaguardando tuttavia alcune esigenze più volte evidenziate nel dibattito e nelle deliberazioni assunte dalla Commissione difesa.

Tatiana BASILIO (M5S), dopo aver presentato una nuova proposta di parere alternativa del suo gruppo (*vedi allegato 2*), ringrazia il relatore per il lavoro da lui svolto e per lo spirito costruttivo con cui lo ha svolto, tenendo conto anche delle posizioni dei gruppi di opposizione, e lo invita a trasformare in condizione l'osservazione di cui alla prima lettera *b*) (con cui si chiede di prevedere la possibilità per gli enti locali di avviare gli strumenti di partecipazione pubblica previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di enti locali), nonché l'osservazione di cui alla prima lettera *c*) (con cui si chiede di prevedere una sanzione in caso di mancata attuazione dei termini dell'accordo di programma stipulato). Quanto all'osservazione di cui alla lettera *d*) (con cui si chiede di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità degli oneri sostenuti dagli enti locali per il recupero e la riqualificazione degli immobili da destinare a usi di carattere sociale), chiede al relatore di valutare la possibilità di aggiungervi in fine il seguente periodo: « Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per i comuni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle quote parte dei proventi di cui all'articolo 26, comma 8 ».

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, chiarisce le ragioni per le quali non ha recepito i suggerimenti contenuti nella proposta di parere alternativa presentata ieri dal gruppo del Movimento 5 Stelle in relazione ai punti richiamati dalla deputata Basilio: quanto agli strumenti di partecipazione pubblica previsti dal testo

unico delle disposizioni in materia di enti locali, ritiene preferibile mantenere agli enti locali la facoltà di decidere se avvalersene o meno; analogamente, è preferibile lasciare agli enti locali la possibilità di prevedere nell'accordo di programma una penale in caso di mancata attuazione del programma stesso. Quanto infine al limite all'eventuale esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle quote parte dei proventi di cui all'articolo 26, comma 8, rileva che questa possibilità potrà essere valutata in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 8. In conclusione, conferma la sua proposta di parere.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che la posizione del Governo è diversa sui vari punti della proposta di parere, su alcuni essendo favorevole e su altri contraria, precisa che la valutazione complessiva è tuttavia contraria, per le ragioni già chiarite nelle precedenti sedute e che sono note al relatore.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sia rispetto alla proposta di parere del relatore, sia, ove si proceda a votarla, rispetto alla proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle, riguardo alla quale ultima dichiara comunque di apprezzare alcuni contenuti, a cominciare dal rilievo attribuito alla consultazione popolare.

Ritiene che dovrebbe essere garantita una maggiore partecipazione dei cittadini nei processi di trasformazione territoriale. Non condivide l'impianto complessivo dell'articolo 26 del decreto-legge in esame, basato su una eccessiva velocizzazione delle procedure per la valorizzazione degli immobili. Inoltre ritiene che l'articolo 26 mini la pianificazione urbana dei comuni e di fatto solleciti e privilegi l'iniziativa dei privati, laddove, a suo avviso, gli immobili dismessi dovrebbero essere affidati prioritariamente agli enti pubblici.

Conclude auspicando che si possa definire una disciplina organica delle dismissioni e dichiara la disponibilità del suo gruppo in tal senso.

Gian Piero SCANU (PD) prende atto che sia il Governo, sia il gruppo di Sinistra ecologia e libertà valutano nel complesso negativamente la proposta di parere del relatore, sia pure sulla base di considerazioni differenti. In particolare, il Governo non condivide le parti della proposta di parere che tendono a valorizzare le realtà locali e ad affermare la primazia del pubblico rispetto al privato. Si riferisce, in particolare, alla condizione 2), con la quale si chiede in sostanza di privilegiare la destinazione pubblica degli immobili dismessi e di attribuire ai comuni un diritto di prelazione sugli stessi.

Ricorda che si tratta di un punto sul quale la Commissione, nel parere espresso sull'atto del Governo n. 32 lo scorso 20 dicembre, ha stabilito un principio fondamentale, sul quale non si può ora soprassedere. Sottolinea che non si può mettere sullo stesso piano un imprenditore privato che vuole un immobile per farne un centro commerciale e un comune che ne vuole fare un asilo. Nel rimarcare infine che questo è anche l'orientamento dell'ANCI, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per l'ottimo lavoro svolto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), nel dare atto al relatore di aver compiuto un notevole sforzo di mediazione per addivenire a una posizione condivisa, preannuncia che, in considerazione del giudizio espresso dal Governo sulla proposta di parere del relatore, si asterrà dalla votazione della stessa. Dichiara invece il voto contrario sulla proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Marco MARCOLIN (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sia sulla proposta di parere del relatore, sia sulla proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ritiene che le

dismissioni di cui si parla non producano entrate e che il procedimento sia comunque troppo macchinoso per attirare i comuni o i privati. Ad avviso del suo gruppo, occorrerebbe piuttosto attuare sul serio il federalismo demaniale.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), nell'associarsi ai ringraziamenti rivolti al relatore per l'eccellente lavoro svolto, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, in considerazione della valutazione datane dal Governo.

Massimo ARTINI (M5S), nel ringraziare il relatore per aver coinvolto anche esponenti dei gruppi di opposizione, a cominciare dal suo, sottolinea che la proposta di parere è frutto di un lavoro condiviso. Preannuncia quindi che il suo gruppo, pur mantenendo ferma la propria proposta di parere alternativa, ritenendola nel complesso preferibile, voterà a favore della proposta di parere del relatore, che rappresenta una mediazione soddisfacente.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel chiedere che si dia atto anche al Governo dello sforzo compiuto per trovare una posizione condivisa con la maggioranza, ribadisce che la valutazione della proposta di parere non può che essere

complessivamente negativa ed esprime l'auspicio che in futuro si possa trovare un terreno di intesa su temi che, come questi, hanno una grande rilevanza per il Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo formulata.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »;

ricordato il decreto legislativo n. 85 del 2010, per la parte relativa al trasferimento dei beni non più utilizzati dall'Amministrazione della Difesa;

con riguardo al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 26, valutato che il progetto potrà più utilmente, e in modo più mirato, essere realizzato dal privato attuatore sulla base di quanto fissato dalla Variante e ritenuto che sia la medesima Variante lo strumento comunale che consente di modificare, valorizzandola, la destinazione dell'immobile;

considerato utile il coinvolgimento della comunità locale nei processi di riutilizzo dei beni ex Difesa da disciplinare nell'ambito degli accordi di programma;

con riferimento alle norme di cui all'articolo 26 del provvedimento, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, richiamato il parere favorevole con un'osservazione e con condizioni espresso dalla Commissione Difesa il 20 dicembre 2013 sullo schema di decreto legislativo recante di-

sposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (atto del Governo n. 32), in attuazione della legge n. 244 del 2013;

ritenuto, conseguentemente, opportuno prevedere, con riferimento al comma 2 del citato articolo 26, che il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari;

ricordato l'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella parte in cui prevede che « La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi ai servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione », nonché l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano;

considerata l'esigenza di rendere omogenee temporalmente le valutazioni sui progetti di recupero di cui all'articolo 26, comma 1, per le proposte dei comuni, e comma 3, per gli eventuali progetti presentati dai privati;

valutato, altresì, necessario – coerentemente con il richiamato parere espresso

il 20 dicembre 2013 (con riferimento all'atto del Governo n. 32) – che il comma 3 dell'articolo 26, in merito alla diversa destinazione urbanistica da definire, preveda che gli immobili della Difesa non destinati ad uso residenziale e non più utili a fini istituzionali siano prioritariamente destinati a finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e archeologico nonché a favore delle Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupano immobili in locazione;

con riferimento al comma 5 dell'articolo 26, in merito alla possibilità per le regioni di adottare le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo, e al fine di favorire il ruolo degli enti territoriali, in particolare per quanto concerne i Programmi Integrati di Intervento di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992, sia prevista una indicazione più efficace in questa direzione;

con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 26, attesa la titolarità esclusiva del Ministero dell'economia e finanze e dell'Agenzia del demanio su tutti gli immobili pubblici concessi in uso gratuito ai vari dicasteri, inclusa la Difesa, e considerato disomogeneo, rispetto alle altre Amministrazioni, il coinvolgimento del Ministero della difesa, in alternativa all'Agenzia del demanio, nell'alienazione, nella concessione e nella costituzione di un diritto di superficie degli immobili, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 26;

considerato che potrebbero esserci casi in cui l'immobile sia di interesse culturale e/o paesaggistico soggetto a tutela e, quindi, tale da coinvolgere anche le competenze del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo con le proprie articolazioni territoriali;

preso atto della volontà di escludere gli immobili per i quali, secondo le norme (articolo 56-*bis*) del cosiddetto «decreto del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni per il rilancio dell'economica) – su cui questa Commissione ha espresso un parere il 3 luglio 2013, – è stata accolta la domanda di trasferimento agli enti territoriali o la stessa è oggetto di richiesta di riesame, e rilevato che il provvedimento non contiene indicazioni in merito agli immobili non richiesti dagli enti territoriali;

ritenuto opportuno disciplinare in modo uniforme tutte le tipologie di trasferimenti di immobili tra Stato ed enti locali e rilevato che la fattispecie normativa citata si riferisce ad analoghe operazioni di trasferimento immobili tra Stato ed Enti Locali;

considerato opportuno evitare che il provento spettante all'ente locale venga corrisposto in tempi eccessivamente lunghi e incerti rispetto alla data in cui lo Stato ha introitato il corrispettivo del trasferimento;

considerate le eventuali esigenze di bonifica dei siti in questione e, pertanto, il peso che i costi relativi ai necessari interventi potrebbero avere nelle operazioni di dismissioni dei beni nonché l'opportunità di valutare l'eventualità di una sanzione nel caso di mancato adempimento dei termini dell'accordo di programma;

ritenuto utile – in considerazione dei problemi di ordine catastale e topografico presenti per gli immobili della Difesa, spesso causa di ritardi, e per favorire l'effettivo conseguimento dei proventi della valorizzazione – introdurre l'esenzione dall'obbligo di consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale (analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni demaniali perfezionate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge del 30 novembre 2013, n. 133),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'opportunità:

a) al comma 1, secondo periodo: di sostituire le parole « progetto di recupero dell'immobile » con le seguenti « proposta di variante urbanistica per l'immobile »; e di aggiungere, dopo le parole « in corso di finanziamento », le seguenti parole: « entro i successivi 60 giorni »;

b) con riferimento al comma 4, di prevedere la possibilità per gli enti locali di avviare gli strumenti di partecipazione pubblica previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di enti locali;

c) con riferimento al comma 7, di prevedere una sanzione in caso di mancata attuazione dei termini dell'accordo di programma stipulato;

d) con riferimento al comma 8, di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità degli oneri sostenuti dagli enti locali per il recupero e la riqualificazione degli immobili da destinare ad usi di carattere sociale;

con riferimento al medesimo articolo 26, valuti, altresì, la Commissione di merito di considerare la necessità di aggiungere:

a) al comma 3, in fine, il seguente periodo: « Nel caso per l'immobile sia stato dichiarato l'interesse culturale e/o paesaggistico, si richiamano gli articoli 21, 106 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. »;

b) al comma 8, primo periodo, dopo le parole « presente articolo, » le parole: « come pure nelle valorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001 »;

c) dopo il comma 8, il seguente: « 8-bis. Per la bonifica dei siti è possibile affidare direttamente all'acquirente le opere di disinquinamento che potrà dedurre i costi relativi. »;

d) al comma 2, in fine, al solo fine di coordinare il testo con normative sovraordinate, il seguente periodo: « Per l'individuazione dei beni di cui al presente articolo si richiama l'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, nonché l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige e il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alle province autonome di Trento e Bolzano ».

e con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 26, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili della Difesa di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 non richiesti dagli enti territoriali, i termini saranno riaperti fino al 31 gennaio 2015 ovvero saranno inseriti negli elenchi di cui a questo comma »;

2) all'articolo 26, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, archivistico e archeologico nonché a favore delle Forze di Polizia e/o di soccorso pubblico che occupino immobili in locazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 180 giorni dal presente decreto »;

3) all'articolo 26, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « con particolare riguardo ai Programmi Integrati di Intervento di cui all'articolo 16 della legge n. 179 del 1992 »;

4) all'articolo 26, comma 6, sostituire le parole: « l'Agenzia del demanio, ovvero

il Ministero della difesa procedono » con le seguenti: « l'agenzia del demanio procede »;

5) all'articolo 26, comma 8, dopo le parole: « è attribuita » aggiungere le seguenti: « all'atto di alienazione o di costituzione del diritto di superficie »;

6) all'articolo 26, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Ai trasferi-

menti previsti dal presente articolo, a quelli previsti dal decreto legislativo n. 85 del 2010 e a quelli previsti dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, con la legge n. 98 del 2013, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001 ».

ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato per le parti di propria competenza del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.133 del 2014;

valutato che l'articolo 26 del provvedimento, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, rischia di essere incompatibile con il cosiddetto federalismo demaniale (decreto legislativo n. 85 del 2010, e successive modificazioni, legge n. 108 del 2011 e legge n. 11 del 2011), nonché ancora l'articolo 56-*bis* della legge di conversione n. 98 del 2013;

considerato che il decreto legislativo n. 85 del 2010 prevede il trasferimento agli enti locali di tutti i beni non dichiarati indispensabili dalle amministrazioni dello Stato. Questi ultimi dovevano essere inseriti in appositi elenchi, pubblicati nell'aprile 2011 rispettivamente per i beni in uso alla Difesa, per i beni di interesse culturale e per i beni ricompresi nelle aree portuali e costiere;

considerato che in forza di quei decreti i beni non inseriti in quegli elenchi dovrebbero essere trasferiti a Regioni, Province e Comuni *ex lege* in base a diversi criteri e a seguito di istanza dell'Ente potenzialmente destinatario. Con l'articolo 26 dello «Sblocca Italia», si interviene nuovamente sulla materia prevedendo nuove procedure di trasferimento/alienazione/valorizzazione che si sovrappongono a quelle già previste e modificate nelle norme citate nei punti precedenti;

questa superfetazione legislativa sulla stessa materia rischia di produrre come risultato finale la paralisi completa dei procedimenti di passaggio di proprietà a tutto svantaggio degli enti territoriali e a potenziale beneficio di investitori privati perché non appare chiaro quali siano le norme ancora in vigore e quali siano concretamente applicabili ai singoli casi di cessione/trasferimento;

ricordando come risultino ancora disattese le condizioni formulate della IV Commissione permanente della Camera il 20 dicembre 2003 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze Armate (Atto n.32), in attuazione della legge n. 244 del 2013;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia resa omogenea la legislazione armonizzando le varie disposizioni di legge in materia di alienazione degli immobili della difesa in modo da non bloccare i provvedimenti già in essere con priorità ai progetti di recupero a finalità sociale e ad utilità pubblica degli stessi;

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune» *aggiungere le seguenti:* «previa con-

sultazione della popolazione secondo le forme stabilite dallo statuto o mediante consultazione pubblica on-line »;

al comma 2, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari »;

al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « la diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico »;

al comma 4 , dopo le parole « ai privati. » Aggiungere le seguenti: « Qualora la proposta di recupero preveda una bonifica dell'area e che tale bonifica sia a carico di un privato, il Ministero della Difesa o l'Agenzia del demanio, sono tenuti a specificare il valore di una sanzione, in caso di non rispetto dell'accordo, non inferiore al triplo del valore della bonifica indicato nella proposta di variante urbanistica »;

al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché forme di consultazione della popolazione, anche mediante procedure *on-line*, in merito al progetto di recupero dell'immobile presentato dal Comune;

al comma 6, sostituire le parole: l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono *con le seguenti*: L'Agenzia del demanio procede e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con prelazione a favore di enti pubblici e delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino immobili in locazione.

dopo il comma 8 aggiungere il seguente: *8-bis*. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle quote parte dei proventi di cui all'articolo 26, comma 8.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	89
Sui lavori della Commissione	89
AVVERTENZA	89

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali.

C. 275-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Rinvio dell'esame*).

Sui lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constata l'assenza del rappresentante del Governo, avverte che la trattazione del provvedimento in titolo e dei successivi punti previsti all'ordine del giorno della seduta odierna non avrà luogo. Dichiara pertanto conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato

C. 1512 e abb.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Atto n. 110.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della

direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.
Atto n. 111.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	92
5-03733 Gebhard: Revisione delle sanzioni in materia di concorsi o operazioni a premio	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-03734 Sottanelli: Utilizzo della graduatoria degli idonei di un concorso svolto dalla Guardia di Finanza	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	136
5-03735 Villarosa: Siti nei quali presta servizio il personale della Guardia di Finanza interessati dalla presenza di amianto	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	138
5-03736 Maietta: Trattative con la Svizzera per la conclusione di un accordo relativo al trattamento fiscale dei capitali italiani trasferiti nella Confederazione Elvetica	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	141
5-03737 Causi: Modalità di pagamento della TASI	93
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	143
5-03738 Paglia: Applicazione di una sentenza della Corte di giustizia europea sulle commissioni interbancarie multilaterali	93
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	144

INTERROGAZIONI:

5-03694 Paglia: Modalità di attribuzione e rinnovo del cosiddetto « patentino » per la rivendita di generi di monopolio	94
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	146
5-03695 Causi: Problematiche relative alle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo	94
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	149

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	94
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>)	109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	116
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	128
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
ALLEGATO 9 (<i>Emendamento 1-ter.1 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	151
ALLEGATO 10 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	156
AVVERTENZA	133

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.10.**Variatione nella composizione della Commissione.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Gregorio Gitti entra a far parte della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che su richiesta del presentatore, l'interrogazione Sberna n. 5-03732 e sarà svolta in un'altra seduta.

5-03733 Gebhard: Revisione delle sanzioni in materia di concorsi o operazioni a premio.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia per la risposta, auspicando che si possa trovare rapidamente una soluzione alla problematica affrontata dall'interrogazione.

5-03734 Sottanelli: Utilizzo della graduatoria degli idonei di un concorso svolto dalla Guardia di Finanza.

Salvatore MATARRESE (SCpI), rinuncia a illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) ringrazia per l'esauritiva risposta, di cui prende atto, evidenziando tuttavia come bandire ulteriori concorsi per l'assunzione di personale della Guardia di Finanza quando sono ancora valide graduatorie di candidati idonei di precedenti concorsi costituisce un onere per lo Stato, laddove il principio di razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni dovrebbe riguardare anche la Guardia di Finanza. Auspica quindi che si possa intervenire per attingere alle graduatorie degli idonei, anche per dare risposta alle aspettative dei predetti candidati idonei, soprattutto in una fase economica particolarmente difficile, come quella attuale, in cui risulta

particolarmente importante dare risposte alle esigenze di sbocco occupazionale.

5-03735 Villarosa: Siti nei quali presta servizio il personale della Guardia di Finanza interessati dalla presenza di amianto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale intende conoscere quali siano i siti, presso i quali presta la propria attività il personale della Guardia di Finanza, in cui si riscontra la presenza di amianto. Auspica che il Governo sia in grado di fornire una risposta chiara a tale problematica, considerato che due precedenti atti di sindacato ispettivo presentati da altri componenti del suo gruppo non hanno ricevuto una risposta adeguata dall'Esecutivo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera esaustiva la risposta fornita dal Sottosegretario, al quale chiede tuttavia di seguire con particolare attenzione la questione, al fine di garantire la doverosa tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro del personale della Guardia di Finanza.

5-03736 Maietta: Trattative con la Svizzera per la conclusione di un accordo relativo al trattamento fiscale dei capitali italiani trasferiti nella Confederazione Elvetica.

Pasquale MAIETTA (FdI-AN) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Pasquale MAIETTA (FdI-AN) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03737 Causi: Modalità di pagamento della TASI.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03738 Paglia: Applicazione di una sentenza della Corte di giustizia europea sulle commissioni interbancarie multilaterali.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, la quale fornisce informazioni dettagliate rispetto all'atteggiamento del Governo sulla proposta di Regolamento emanata dalla Commissione europea in materia, ma non interviene sugli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea, che costituisce l'oggetto precipuo dell'interrogazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.25.

5-03694 Paglia: Modalità di attribuzione e rinnovo del cosiddetto « patentino » per la rivendita di generi di monopolio.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SEL) comprende le motivazioni addotte nella risposta data dal rappresentante del Governo, ma segnala come, soprattutto nei piccoli comuni di montagna si rischi di perdere l'unico punto di rivendita dei generi di monopolio facilmente raggiungibile dagli abitanti, determinando in tal modo il depauperamento di presidi commerciali fondamentali per la vita di tali comunità. Invita pertanto il Governo a tener conto di tale problematica nonché a collaborare con il Parlamento per risolvere la questione.

5-03695 Causi: Problematiche relative alle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Marco CAUSI (PD) ringrazia per la ricca risposta, che fornisce una compiuta valutazione della situazione nel settore dei giochi.

In tale contesto sottolinea come nel testo della risposta stessa siano enucleati alcuni aspetti che dovranno essere oggetto di decisione politica relativamente alle diverse opzioni normative da adottare in questo campo e che risultano particolarmente urgenti. In particolare ritiene preferibile che gli interventi in tale settore siano realizzati nell'ambito della revisione complessiva della disciplina dei giochi prevista dall'articolo 14 della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, piuttosto che procedere attraverso provvedimenti singoli sui diversi giochi, considerato anche che la proble-

matica non riguarda esclusivamente il gioco del Bingo, ma anche altri giochi pubblici, quali il Lotto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva e in sede di atti di Governo e, quindi, all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2247 e C. 2248, recanti disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio, la Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-*bis*).

Al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce la Nota, preliminarmente ricorda innanzitutto che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF. Sulla base del PNR e del Patto di Stabilità contenuti nel DEF 2014, la Commissione europea, ha elaborato le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati, che nel mese di luglio il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad esaminare ed approvare, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno. Rammenta che si tratta di 7 Raccomandazioni, concernenti rispettivamente la riduzione del debito, l'efficienza e qualità della pubblica amministrazione, il sistema finanziario, il sistema fiscale, il mercato del lavoro ed, infine, la concorrenza. Ad esse è dedicato il capitolo V della Nota, con l'indicazione delle azioni intraprese per attuarle. Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede inoltre la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Per quanto riguarda il contenuto proprio della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, l'articolo 10-*bis* della citata legge di contabilità stabilisce che essa deve contenere l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccoman-

dazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR. Con la Nota sono altresì aggiornati gli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale. La Nota dà quindi conto di eventuali disegni di legge che, a completamento della manovra di bilancio, il Governo considera collegati alla decisione di bilancio.

Per quanto riguarda la manovra 2015-2017 la Nota elenca, in particolare, il disegno di legge recante misure in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.S. 1577); il disegno di legge recante misure per la revisione della spesa e per la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo; il disegno di legge delega in tema di revisione dell'ordinamento degli enti locali.

La Nota di aggiornamento del DEF contiene altresì, all'Allegato I, le relazioni sulle spese di investimento e le relazioni sulle relative leggi pluriennali, nonché, all'Allegato II, la Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (di attuazione del principio del pareggio di bilancio recentemente introdotto in Costituzione), con la quale si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO) contenuto nel Documento di economia e finanza 2014.

Passando quindi al contenuto specifico della Nota 2014, fa presente che essa si articola in 5 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e agli obiettivi di politica economica, al quadro ma-

croeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico, all'analisi di sostenibilità della finanza pubblica e alla strategia nazionale e alle raccomandazioni del Consiglio europeo.

Segnala quindi come, sintetizzando in brevi termini il contenuto dei capitoli da 1 a 4, per quanto riguarda il quadro di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento evidenzia come il peggioramento del quadro macroeconomico rispetto al quadro previsionale contenuto nel DEF 2014 di aprile – con un PIL che oltre a diminuire in termini reali decresce anche in termini nominali – si rifletta sull'evoluzione della finanza pubblica.

In particolare fa presente che la Nota prevede per il 2014 un indebitamento netto a legislazione vigente del 3 per cento del PIL, pari, quindi, alla soglia definita dalle regole di bilancio europee, mentre le previsioni assunte nel DEF lo collocavano al 2,6 per cento. Il peggioramento scaturisce dalla discesa dell'avanzo primario rispetto alle stime di aprile (dal 2,6 all'1,7 per cento del PIL), solo in parte compensata dalla flessione della spesa per interessi (-0,5 per cento sul PIL, da 82,6 a 76,7 miliardi in valore assoluto). Tale confronto è peraltro influenzato, e quindi parzialmente inficiato, dall'adozione del nuovo sistema contabile Sec 2010. Parte del peggioramento dell'avanzo primario è invece ascrivibile alle previsioni di crescita del PIL, meno favorevoli rispetto al DEF. Nel 2015 l'indebitamento netto tendenziale dovrebbe attestarsi al 2,2 per cento del PIL, a fronte del 2 per cento stimato nel DEF, per effetto delle medesime cause incidenti sul 2014.

Segnala quindi come, successivamente, l'indebitamento netto dovrebbe ridursi all'1,8 per cento del PIL nel 2016 e quindi allo 0,8 per cento nel 2018, beneficiando sempre della riduzione della spesa per interessi, in calo fino al 4,2 per cento sul PIL nel 2018. Tale scenario rifletterebbe una graduale chiusura degli *spread* rispetto ai Bund tedeschi, dagli attuali valori ormai stabilmente inferiori ai 200 punti base, a 150 punti base e quindi fino ai 100 punti base del triennio 2016-2018. L'evol-

uzione delle entrate finali e della pressione fiscale dovrebbero registrare una sostanziale invarianza alla fine del periodo di riferimento rispetto al 2014, con un picco nel 2016. Tale evoluzione risente anche delle innovazioni contabili introdotte dal Sec 2010, mentre viene ricordato che la riduzione del cuneo fiscale per i redditi da lavoro medio-bassi (il cosiddetto *bonus* degli 80 euro) non incide, essendo stata contabilizzata come maggiore spesa per trasferimenti alle famiglie.

In tale contesto, evidenzia come le spese diverse dagli interessi beneficino invece degli effetti di contenimento delle misure varate negli anni precedenti e degli ulteriori risultati attesi dalla ristrutturazione della spesa avviata con la *spending review*. La spesa primaria è prevista ridursi dal 46,6 per cento del 2014 al 44,8 per cento del 2018, in calo quindi di quasi 2 punti percentuali sul PIL. Nel quinquennio 2014-2018 l'avanzo primario passa dall'1,7 per cento del 2014 al 3,4 (tendenziale) del 2018. Pur permanendo per tutto il periodo su valori ampiamente positivi, per tale saldo si registra tuttavia, rispetto alle previsioni di aprile, un significativo peggioramento (circa 1 punto percentuale di PIL nel 2014 e nel 2015 e 1,5 punti percentuali nel triennio successivo).

La Nota di Aggiornamento prevede, invece, un consistente miglioramento del *trend* della spesa per interessi dal 2014 al 2018 rispetto a quello riportato dal DEF. Nel periodo in esame il rapporto sul PIL scende di circa mezzo percentuale, passando da 4,7 a 4,2 punti percentuali di PIL.

Per quanto attiene al quadro programmatico, rileva la Nota, presenti, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche ed al nuovo quadro tendenziale di finanza pubblica, un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

L'indebitamento netto programmatico per il 2014 è rivisto al 3 per cento del PIL rispetto al 2,6 per cento fissato nel DEF. Per quanto concerne il 2015, sottolinea come il Governo ritenga di dover finanziare gli impegni di spesa e la riduzione della pressione fiscale che saranno conte-

nuti nella prossima Legge di stabilità soltanto in parte mediante riduzioni di spesa: in ragione di ciò l'indebitamento netto programmatico del 2015, fissato al 2,9 per cento del PIL, oltre ad essere superiore al livello programmatico previsto nel DEF (1,8 per cento), sarà anche superiore di 0,7 punti percentuali rispetto al valore tendenziale, pari al 2,2 per cento. Lo spazio di bilancio in tal modo creato nel 2015 verrebbe impiegato, secondo la strategia di bilancio che il Governo definirà in dettaglio nella legge di stabilità, alla riduzione permanente della pressione fiscale delle famiglie con redditi medio-bassi e delle imprese al fine di supportare la domanda aggregata e di migliorare la competitività. Per il 2016, l'indebitamento netto nominale programmatico, pari all'1,8 per cento del PIL, non prefigura alcuna correzione coincidendo con quello a legislazione vigente, il quale invece verrà migliorato di 0,4 punti percentuali nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018. Sulla base di quanto espone la Nota, il peggioramento dell'indebitamento netto programmatico del 2015 rispetto al tendenziale è interamente riconducibile alla riduzione dell'avanzo primario programmato, mentre la correzione (migliorativa) del 2017 e del 2018 è parzialmente dovuta al più favorevole andamento della spesa per interessi.

Per quanto concerne l'avanzo primario programmatico del 2014, pari all'1,7 per cento del PIL, evidenzia come questo coincida con il valore tendenziale, mentre nel 2015 i due valori presentano una differenza di 0,7 punti percentuali (1,6 per cento programmatico contro 2,3 per cento tendenziale) corrispondente a quella tra i valori dell'indebitamento netto che, come sopra detto, indica una manovra di orientamento espansivo di pari ammontare. La manovra programmata nel 2017 e nel 2018 torna invece ad assumere una direzione correttiva, con un andamento programmato dell'avanzo primario superiore – rispettivamente di 0,3 e 0,5 punti percentuali – ai livelli tendenziali per il biennio in questione.

In considerazione delle circostanze economiche che configurerrebbero un evento

eccezionale, e del potenziale impatto negativo sulla crescita prodotto dalla manovra correttiva necessaria al raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine (OMT – corrispondente, per l'Italia, al pareggio di bilancio strutturale), il Governo ritiene di dover rivedere il percorso di consolidamento di bilancio rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile. Per far ciò, il Governo intende avvalersi delle possibilità di discostarsi dal percorso di convergenza all'OMT prevista dalla normativa nazionale e da quella europea sia in presenza di eventi eccezionali che in associazione all'attuazione di riforme strutturali che migliorino la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo. Pertanto, in termini strutturali, al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*, l'obiettivo del pareggio di bilancio viene spostato, rispetto al DEF di aprile, dal 2016 al 2017. Nel 2014 e nel 2015 è programmato un indebitamento netto strutturale pari a 0,9 per cento del PIL (nel DEF erano programmati valori rispettivamente pari a 0,6 per cento e 0,1 per cento negli stessi anni) mentre nel 2016 l'indebitamento strutturale è fissato a 0,4 per cento del PIL, con una variazione rispetto all'anno precedente di 0,5 punti percentuali che, secondo la Nota, prefigura una ripresa della convergenza verso l'OMT.

Per quanto concerne la pressione fiscale a legislazione vigente, segnala che essa è prevista, nella Nota di aggiornamento, costante nel 2014 (43,3 per cento) rispetto al 2013, e in leggero aumento nei due anni successivi (43,4 nel 2015 e 43,6 nel 2016) per poi tornare al livello precedente nel 2017 (43,3 per cento) e quindi diminuire lievemente nel 2018 (43,2 per cento).

Per quel che riguarda l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, questo risente in misura significativa delle modifiche apportate per effetto dell'adozione del Sec 2010. Pertanto il 2014 dovrebbe chiudersi con un rapporto debito/PIL (al lordo dei sostegni finanziari agli altri Stati membri dell'UEM e dei debiti pregressi della PA) pari al 131,6 per cento, notevolmente

inferiore rispetto a quello programmato nel DEF, 134,9 per cento, in gran parte a causa delle revisioni statistiche che hanno riguardato sia la diversa classificazione delle poste che compongono il livello del debito pubblico sia di quelle che compongono il PIL. Il livello del debito, inoltre, è stato modificato anche in relazione alla diversa definizione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche.

In assenza delle modifiche statistiche introdotte dal Sec 2010, la Nota di aggiornamento stima che si sarebbe avuto un rapporto debito/PIL nel 2014 pari a circa il 136,6 per cento, superiore, quindi, rispetto alla stima del DEF per lo stesso anno a causa principalmente della minore crescita economica nominale, di un maggiore fabbisogno del settore pubblico e di minori introiti da privatizzazioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Motivazioni analoghe spiegano la diversa dinamica del debito negli anni successivi rispetto a quanto programmato nel DEF. Infatti, mentre nel DEF si prevedeva una riduzione del rapporto debito/PIL già a partire dal 2015, nella Nota di aggiornamento tale inizio di riduzione è posticipata al 2016, mentre nel 2015 si avrebbe un aumento di tale rapporto di 1,8 punti percentuali rispetto al precedente anno, soprattutto a causa – spiega la Nota – di una minore crescita del PIL nominale rispetto al previsto, nonché di un maggiore livello del fabbisogno del settore pubblico. Dal 2016 il rapporto debito/PIL inizierebbe a scendere con una dinamica simile a quella prevista nel DEF nonostante il previsto rallentamento della crescita economica, ciò parzialmente grazie alle privatizzazioni da cui il Governo conta di ottenere un gettito pari allo 0,7 per cento annuo dal 2015. Nel 2017 e nel 2018 le buone prospettive economiche (sia in termini di crescita reale che di andamento dei prezzi), il miglioramento dei saldi di cassa della finanza pubblica e gli introiti da privatizzazioni consentirebbero di imprimere al debito una dinamica decrescente fino al livello del 124,6 per cento del 2018.

Per quanto attiene ai profili patrimoniali, la Nota segnala come ai fini della riduzione del debito pubblico – nell'ambito del Piano pluriennale di valorizzazione del patrimonio pubblico – a seguito della costituzione, nel maggio 2013, della Società di gestione del risparmio Invimit SGR (sulla base di quanto dispone l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011), nel mese di febbraio 2014 sia stato istituito il « Fondo dei fondi » denominato « i3 Core » e sia stato chiuso il primo periodo di sottoscrizione delle quote. La legge di stabilità 2014, inoltre, ha previsto un programma straordinario di cessione di immobili pubblici allo scopo di conseguire introiti pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel triennio 2014-2016.

Relativamente al programma di dismissioni di partecipazioni detenute dallo Stato delineato nel DEF di aprile (cessione della quota di minoranza in Poste Italiane, ENAV e cessione dell'intera partecipazione detenuta in STH, holding di controllo della società operativa STMicroelectronics (STM)), due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati il 16 maggio 2014 prevedono per Poste Italiane la cessione mediante Offerta Pubblica di Vendita (OPV) di una quota non superiore al 40 per cento del capitale sociale e per ENAV la cessione, prioritariamente mediante OPV ed eventualmente mediante trattativa diretta, di una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

In merito alla cessione delle quote di società indirettamente controllate dallo Stato previste dal programma delineato nel DEF, la Nota segnala che nel mese di giugno 2014 si è conclusa l'operazione di quotazione di Fincantieri mediante collocamento sul mercato di azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo di circa 357 milioni di euro, mentre è in via di perfezionamento la dismissione di circa il 35 per cento, per un controvalore di circa 2,1 miliardi, di CDP Reti da parte di CDP.

Passando quindi al capitolo V della Nota di aggiornamento, relativo alla Strategia nazionale e alle raccomandazioni europee, ricorda che sul Piano nazionale

di riforme (PNR) e sul Patto di Stabilità contenuti nel DEF 2014 la Commissione Europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 *final*, la raccomandazione 2014/C 247/11 da parte del Consiglio ECOFIN.

Ricorda che tale documento reca 8 raccomandazioni, concernenti:

il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il 2014 e di quelli attinenti al pareggio strutturale di bilancio per il 2015, garantendo nel contempo un incremento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica;

il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale, con riguardo, tra l'altro, al trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, all'attuazione entro marzo 2015 della legge delega sulla riforma, al perseverare nella lotta all'evasione fiscale, anche con riguardo al contrasto all'economia sommersa ed al lavoro irregolare;

in merito alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, un aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno;

il rafforzamento del settore bancario, anche per ridare impulso all'erogazione di prestiti all'economia reale e un miglior funzionamento del mercato dei capitali per promuovere l'accesso delle imprese ai finanziamenti non bancari;

la necessità di monitorare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro, valutando necessità di ulteriori interventi, anche con riguardo alla tutela sociale dei disoccupati ed al

coordinamento ed efficienza dei servizi pubblici per l'impiego. Va anche migliorata l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;

la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, rendendo a tal fine operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici, ed accrescere l'apprendimento basato sul lavoro, con riguardo alla formazione ed all'orientamento professionale;

la rimozione degli ostacoli e delle restrizioni che ancora persistono alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali, semplificando inoltre procedure degli appalti pubblici;

la necessità di garantire, con riguardo alle industrie di rete, la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti ed il potenziamento della gestione portuale.

Per quanto riguarda la Raccomandazione n. 1 della Commissione europea, relativa alla Sostenibilità delle finanze pubbliche, per ciò che attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, la Nota di aggiornamento dà conto in primo luogo del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.

La Nota dà conto, in particolare, del piano di alienazioni dell'Agenzia del Demanio per il 2014, nell'ambito del quale a luglio 2014 risultavano in vendita 137 immobili per un valore di circa 400 milioni.

Ricorda, al riguardo, che la legge di stabilità 2014 ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite la

Conferenza Unificata, le Commissioni parlamentari competenti e la Invimit SGR, deve consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Inoltre nell'ambito del cosiddetto federalismo demaniale, l'Agenzia del Demanio ha dato riscontro a 7.603 domande (su 9.367) presentate tramite la piattaforma *web* da parte di Regioni, Province e Comuni per l'acquisizione di beni immobili dello Stato e di beni in uso alla Difesa. Inoltre, sono state introdotte procedure più veloci per la valorizzazione degli immobili militari, che permettono di cambiarne la destinazione d'uso se tale variante è recepita nell'accordo di programma con l'amministrazione comunale.

Per quanto riguarda invece la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali, ricorda che le stesse, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, devono predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro dei metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).

Un altro aspetto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze attiene al pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, strumento volto anche a dare impulso al rilancio dell'economia del Paese, al cui riguardo viene precisato che nel biennio 2013 sono stati stanziati complessivamente 56,8 miliardi, 38,4 dei quali sono stati finora (il riferimento è alla data del 23 settembre, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile sul sito del Ministero dell'economia) materialmente messi a disposi-

zione delle amministrazioni richiedenti e, di questi, effettivamente pagati 31,3 miliardi.

Al riguardo rammenta in particolare che il decreto-legge n. 66 del 2014 ha introdotto la garanzia dello Stato sulla cessione dei crediti maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del decreto-legge (24 aprile 2014), ed ha esteso la stessa anche a quelli non ancora certificati a tale ultima data, qualora sussistano determinate condizioni. La cessione viene inoltre favorita introducendo la possibilità di ridefinirne i tempi di pagamento, con la concessione della garanzia dello Stato e l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti (nonché di altre istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali), che può acquisire i crediti in questione ai fini una ridefinizione degli stessi su un periodo quindicennale sulla base di apposite convenzioni con l'Associazione bancaria Italiana (ABI).

Il provvedimento amplia inoltre l'utilizzabilità dell'istituto della compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, consentendo alle imprese ed agli altri contribuenti che vantano tali crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e nel contempo hanno debiti tributari, di poter compensare le due voci.

Rammenta quindi che, nella Raccomandazione n. 2, concernente il sistema fiscale, la Commissione europea invita l'Italia a trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio, nonché a valutare l'efficacia delle misure di riduzione del cuneo fiscale, assicurandone il finanziamento per il 2015.

In merito, la Nota di aggiornamento al DEF ricorda le misure volte ad incrementare il reddito disponibile dei cittadini, anticipandone la loro ulteriore implementazione.

In particolare:

per quanto concerne l'alleggerimento del carico fiscale sui fattori produttivi, la Nota ricorda il *tax credit* previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'anno in corso, disposto in favore dei

percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati, pari a 640 euro ove il reddito complessivo non superi i 24.000 euro e decrescente oltre tale soglia ed ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro: in merito la Nota segnala come la misura sia stata finanziata con le risorse reperite nel medesimo decreto-legge n. 66 del 2014, tra cui gli interventi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, ribadendo inoltre l'intenzione del Governo di rendere la misura strutturale nel disegno di legge di Stabilità 2015;

sempre in relazione agli interventi di *tax design* volti allo spostamento del baricentro dell'imposizione fiscale, la Nota evidenzia l'incremento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria che è passata dal 20 al 26 per cento (articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014), con affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014;

per quanto concerne la riforma della tassazione immobiliare, la Nota ricorda che per effetto della legge di stabilità 2014, dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta unica comunale (IUC) costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: al riguardo la Nota, riferendosi ai dati a disposizione a maggio 2014, rileva come nel passaggio dall'IMU 2012 alla TASI/IMU 2014 sull'abitazione principale (nel 2013 l'IMU su tali immobili sostanzialmente non è stata dovuta, per effetto di numerosi interventi legislativi), risulti che i comuni che hanno deliberato le aliquote TASI registrano una diminuzione del numero di contribuenti per l'abitazione principale pari a 1,2 milioni; tale flessione viene imputata all'introduzione da parte di alcuni comuni di esenzioni per l'abitazione principale, nell'esercizio della propria potestà impositiva. La Nota di aggiornamento riferisce inoltre che il gettito IMU 2012 relativo all'abitazione principale è risultato

di circa 1,6 miliardi a fronte di un gettito TASI/IMU 2014 stimato, a fine 2014, in circa 1,2 miliardi, con una riduzione complessiva del 29,3 per cento.

In tale contesto la Nota ricorda le modifiche – operate dal decreto-legge n. 66 del 2014 – alla tassazione immobiliare in agricoltura, con la ridefinizione delle aree i cui terreni agricoli sono da considerarsi esenti ai fini dell'imposta Municipale Unica (IMU) e con l'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.

Evidenzia come la Nota inquadri altresì nel solco della riduzione delle tasse sui fattori produttivi i seguenti interventi:

la diminuzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 66) per tutti i settori produttivi, dal periodo d'imposta 2014, di cui è prevista un'ulteriore riduzione con la legge di stabilità 2015;

le misure concernenti le società cooperative e i loro consorzi, con l'esenzione del 23 per cento degli utili dalle imposte dirette, entro i limiti dei regolamenti UE in materia;

il regime fiscale agevolato di natura temporanea (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014), sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto *Art-bonus*);

riguardo al turismo, i crediti d'imposta a favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione e nella riqualificazione edilizia delle strutture di cui a gli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 83 del 2014;

relativamente all'agricoltura, il credito di imposta, per il 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento dell'investimento e non superiore a 50.000 euro per le imprese agricole, agroalimentari e della

pesca e dell'acquacoltura per investimenti in infrastrutturazione elettronica per l'implementazione dell'e-commerce, nonché il credito di imposta per il periodo 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento delle spese e non superiore a 400.000 euro per lo sviluppo di nuovi prodotti e la cooperazione di filiera tra imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura;

per il settore edilizio, le misure contenute nel decreto-legge n. 47 del 2014 relative in particolare alla riduzione dal 15 al 10 per cento, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cosiddetta 'cedolare secca', ovvero dell'imposta sostitutiva sui proventi delle locazioni, purché a canone concordato e stipulate in specifiche aree geografiche, nonché le misure del decreto-legge n. 133 del 2014 che consentono di dedurre dall'imponibile delle persone fisiche non esercenti attività commerciali il 20 per cento della spesa sostenuta per la costruzione su terreno proprio o l'acquisto di immobili, se effettuati direttamente dall'impresa costruttrice o esecutrice dei lavori, a condizione che l'abitazione sia affittata per almeno otto anni a canone concordato, oppure con canoni da *social housing*;

l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale, con particolare attenzione per le imprese agricole, le lavoratrici, per gli under 35 e per i lavoratori delle Regioni dell'Obiettivo convergenza.

Nel contesto della Raccomandazione n. 2, ricorda che il Governo italiano è altresì invitato a riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, in particolare sui consumi.

Al riguardo rammenta che la delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*), ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,

dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale e un rapporto sulle spese fiscali.

Per quanto concerne la tassazione ambientale, l'invito della Commissione europea all'Italia è a renderla più efficace, anche intervenendo sulle accise ed eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente. Anche sotto questo profilo la legge di delega fiscale prevede nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (*green taxes*), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale: tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili. È prevista inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della *carbon tax* è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, la delega specifica che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.

Sempre nell'ambito della Raccomandazione n. 2 la Commissione europea invita inoltre ad attuare la legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015, con particolare attenzione alla riforma del catasto, la cui attuazione è strettamente connessa all'efficacia della riforma sulla tassazione immobiliare. In merito rammenta che il 6 agosto 2014 la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osser-

vazioni, allo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100).

La Commissione europea raccomanda inoltre di sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale.

Un ulteriore invito recato dalla Raccomandazione è quello a perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

In merito, rammenta che le Commissioni Finanze ed Esteri della Camera hanno avviato l'esame del disegno di legge C. 2577 che ratifica ed esegue l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA.

In merito la Nota rammenta che l'Italia è tra i promotori dell'iniziativa «*early adopters*» in materia di trasparenza e scambio automatico d'informazioni a fini fiscali che prevede l'implementazione del nuovo *standard* globale approvato a luglio 2014 dal Consiglio OCSE. Viene precisato che, secondo l'accordo, gli intermediari finanziari raccoglieranno le informazioni sia sui conti intrattenuti al 31 dicembre 2015 che su quelli aperti successivamente, mentre il primo scambio di informazioni tra autorità fiscali avrà luogo nel 2017.

La Nota richiama altresì il decreto legislativo n. 29 del 2014, che ha attuato la Direttiva 2011/16/UE, concernente la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di altre imposte (escluse: l'IVA, i dazi doganali e i contributi previdenziali), che disciplina le procedure relative allo scambio di informazioni di natura fiscale con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'attività del Governo in rapporto all'evasione fiscale interna e gli inviti alla *tax compliance*, la Nota fa riferimento al « piano per la *tax*

compliance » previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, basato su una maggiore collaborazione con le amministrazioni finanziarie nazionali e internazionali e sulla revisione di alcuni degli attuali strumenti di *compliance*.

Sul punto ricorda che l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 dispone che il Governo, anche sulla base degli indirizzi delle Camere, definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013. Il programma deve essere definito a seguito della valutazione del Parlamento sul Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.

Tale ultimo Rapporto, che doveva essere presentato alle Camere entro giugno 2014, è stato presentato il 3 ottobre 2014. Al riguardo la Nota segnala, in sede di valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, un gettito nel 2014 pari a circa 11 miliardi circa, con uno scostamento positivo di 1.194 milioni rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2014, a fronte di un gettito nel 2013 pari a 10,688 miliardi, e con un incremento rispetto all'anno precedente di 313 milioni, che saranno destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431 della legge di stabilità 2014.

Per quanto riguarda le misure di sostegno fiscale alle imprese, la Nota rammenta:

il credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013) pari al 15 per cento del valore degli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto agli investimenti medi realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti,

per un importo minimo agevolabile pari a 10.000 euro;

il credito di imposta IRES e IRAP fino a un massimo del 50 per cento per tutte le opere pubbliche costruite in *project financing* che comportano un investimento superiore ai 50 milioni, entro il limite massimo di 2 miliardi;

l'emanazione di un bando per la concessione di agevolazioni (per un totale di 5 milioni) a favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione di disegni e modelli industriali al fine di accrescere la loro competitività sui mercati nazionali ed internazionali;

la possibilità, prevista dai commi da 140 a 147 della legge n. 147 del 2013, per le società di capitali e per gli enti residenti sottoposti a IRES di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota del 16 per cento per i beni ammortizzabili, e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili, ovvero previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione;

il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, nel limite complessivo di 600 milioni per il triennio 2014-2016, a valere sulla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, ai sensi del quale è previsto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementalmente sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione;

il credito d'imposta per investimenti nella Banda Ultralarga di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, ai sensi del quale fino al 31 dicembre 2015 è concesso un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del

50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a Banda Ultralarga.

Rileva quindi come, nel quadro della Raccomandazione n. 3, relativa all'efficienza della pubblica amministrazione e giustizia, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, la Nota dia conto dell'implementazione della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Al riguardo rammenta che l'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza è già decorso il termine del 6 giugno 2014, a partire dal quale non possono più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Per le restanti amministrazioni pubbliche il precedente termine del 6 giugno 2015 è stato anticipato al 31 marzo 2015.

In tale direzione si muove anche l'articolo 9 della legge delega sulla riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, che prevede una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti e, in particolar modo, l'incentivo all'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il legislatore ha quindi inteso inquadrare l'utilizzo della fattura elettronica all'interno di una strategia più ampia da attuare nei confronti dei contribuenti IVA, al fine di perseguire finalità di semplificazione e parallelo rafforzamento dei sistemi di controllo.

In tale contesto l'Agenzia delle Entrate, in forza delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2008, gestisce il Sistema di interscambio – SDI istituito dalla legge finanziaria per il 2008 ed è deputata:

a presidiare il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle Amministrazioni destinatarie;

a gestire i dati in forma aggregata e i flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

Nell'ambito della Raccomandazione n. 4, relativa al settore bancario e al mercato dei capitali, la Commissione Europea ha raccomandato al Governo italiano di rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la capacità di gestire e liquidare le attività deteriorate per rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale.

Sotto il profilo del rafforzamento del settore bancario la Nota riferisce sulle misure adottate direttamente dagli istituti di credito, evidenziando come le iniziative intraprese sul piano interno abbiano arginato il deterioramento della profittabilità tramite misure di contenimento dei costi (che ha abbassato il rapporto tra costi e ricavi dal 66,7 al 62,1 per cento) e come le banche italiane abbiano aumentato le richieste di collateralità ed abbiano operato interventi di ricapitalizzazione, per un ammontare complessivo superiore a 10 miliardi.

Inoltre la Nota menziona gli interventi della BCE e le conseguenti misure adottate dalla Banca d'Italia, in particolare per quanto riguarda le operazioni di rifinanziamento a lungo termine (*Targeted Long-Term Refinancing Operations, TLTROs*) della BCE, nonché l'avvio del piano di acquisto di attività cartolarizzate (*asset-backed securities, ABS*) e di obbligazioni garantite (*covered bonds*).

Per quanto concerne invece specificamente la regolamentazione del sistema bancario, rispetto al quale la Commissione raccomanda di continuare a promuovere e monitorare pratiche efficienti di governo societario in tutto il settore, con particolare attenzione alle grandi banche cooperative (banche popolari) e al ruolo delle fondazioni, al fine di migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria, la Nota richiama le misure adottate dalla Banca d'Italia per la regolamentazione del settore da essa vigilato attraverso numerosi ag-

giornamenti alle Disposizioni di vigilanza per le banche (contenute nella circolare n. 285 del 2013).

Con specifico riferimento alle Banche Popolari, tali disposizioni regolamentari intendono favorire la rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale e la più ampia partecipazione dei soci alle assemblee. A questo fine, sono state dettate norme e orientamenti in tema di deleghe conferibili a ciascun socio, esercizio del voto a distanza e, limitatamente alle banche popolari quotate, presentazione di liste per la nomina degli esponenti e integrazione dell'ordine del giorno per i soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale indicata in statuto.

Secondo la Nota, la recente revisione delle norme in materia di governo societario delle banche migliorerà anche la *governance* delle Fondazioni bancarie, sulle quali vengono segnalate le nuove regole che rafforzano le procedure per la nomina dei membri del consiglio; enfatizzano il ruolo del presidente e, in particolare, il suo ruolo nella promozione del dialogo interno e nel garantire controlli adeguati; incoraggiano l'autovalutazione da parte dell'Ente.

In merito al tema dell'accesso al mercato dei capitali, rammenta che la Commissione UE ha raccomandato all'Italia l'adozione di misure volte a promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari.

A questo proposito la Nota ricorda:

l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia, sottolineando che circa il 60 per cento del totale delle imprese assistite sono micro imprese, mentre le operazioni di finanziamento a favore delle medie imprese pesano per poco meno del 10 per cento (52.537 operazioni accolte per 7,6 miliardi di controvalore nei primi 7 mesi del 2014);

le iniziative avviate dall'accordo tra la BEI, il MEF e il MISE relative: 1) all'impiego di 100 milioni del Fondo di garanzia per le PMI per coprire i rischi di

prima perdita in progetti d'innovazione industriale di imprese di qualunque dimensione; il Governo stima che grazie a tali fondi la BEI attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni; 2) all'accordo quadro per aumentare le risorse per il finanziamento di nuovi investimenti, attraverso l'individuazione di progetti per la realizzazione di infrastrutture e studiare le forme di finanziamento delle opere; l'identificazione di progetti sostenuti da fondi strutturali europei ai quali aggiungere risorse BEI in diversi campi; l'assistenza tecnica a soggetti che programmano l'impiego dei fondi strutturali per il ciclo 2014-2020 in modo da ottimizzare l'utilizzo di queste risorse in combinazione con i fondi della BEI;

la creazione della *task force* «Finanza per la crescita», presso le segreterie tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia, volte a individuare soluzioni concrete in grado di facilitare la disponibilità di risorse finanziarie per le imprese: evidenzia come questo obiettivo sia stato perseguito favorendo lo sviluppo delle emissioni obbligazionarie e dei fondi di credito – anche attraverso l'estensione dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia a questi strumenti – e un maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali che veicolano il risparmio di lungo termine, anche nell'erogazione diretta del credito. A tale ultimo proposito la Nota sottolinea come le proposte elaborate dalla predetta *task force* siano anche confluite in misure legislative intese a favorire l'accesso al credito non bancario contenute nel decreto «Competitività» (decreto-legge n. 91 del 2014) e nel decreto-legge «Sblocca Italia» (decreto-legge n. 133 del 2014), con particolare riferimento:

a) alla concessione anche alle imprese di assicurazione e alle società di cartolarizzazione italiane della possibilità di concedere finanziamenti diretti alle imprese (articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014);

b) al progressivo potenziamento dello strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), sia sotto il profilo dell'operatività soggettiva che per quanto riguarda l'ampiezza dell'agevolazione per le imprese quotate (articolo 19 del decreto-legge n. 91);

c) alla riduzione da 120.000 a 50.000 euro della misura del capitale sociale minimo per le società per azioni (articolo 20 del decreto-legge n. 91);

d) alle agevolazioni per la quotazione delle PMI e delle imprese familiari recate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 91 del 2014 (introduzione di una specifica definizione dimensionale di PMI emittenti azioni quotate; possibilità delle PMI rientranti in tale definizione di modificare in via statutaria la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie; modifiche alla disciplina dell'OPA da consolidamento delle PMI; innalzamento dal 2 al 5 per cento della soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla CONSOB e alla società partecipata; possibilità di prevedere – in via statutaria – l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, con un limite di due voti, per tutte le azioni detenute da uno stesso azionista per un periodo consecutivo indicato nello statuto, non inferiore a 24 mesi);

d) all'incentivazione delle imprese all'emissione di strumenti finanziari e alla rimozione dei vincoli fiscali gravanti sulle operazioni di *private placement*, per i quali gli interessi e gli altri proventi non saranno più gravati dalla ritenuta alla fonte (pari al 26 per cento dal 1° luglio), per effetto dell'articolo 21 del decreto-legge n. 91.

La Nota segnala quindi l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 che consente di fatto l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia anche a favore delle società di gestione del risparmio che sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da

piccole e medie imprese (cosiddetti « *mini bond* »).

Tra gli strumenti pubblici a sostegno delle imprese e per l'accesso al credito la Nota cita prima di tutto lo strumento agevolativo (istituito dal decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto decreto « del fare ») della cosiddetta « Nuova Sabatini » rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, software e tecnologie digitali.

Inoltre la Nota rammenta le misure pattizie di sospensione delle rate dei finanziamenti delle PMI e, in particolare, l'Accordo per il credito 2013 (prorogato al 31 dicembre 2014).

Le misure legislative di sostegno all'economia reale comprendono anche le disposizioni volte ad ampliare l'operatività della Cassa Depositi e Prestiti, sia della gestione separata (finanziata con risparmio postale e titoli assistiti da garanzia statale) sia della gestione ordinaria (finanziata con risorse tratte sul mercato), per effetto di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 133 del 2014. Per quanto riguarda la gestione separata, la norma mira a consentire l'utilizzo delle risorse di tale gestione per operazioni con finalità di interesse economico generale (nell'ambito, tra l'altro, dei settori ricerca, sviluppo e innovazione, educazione, protezione civile, immobiliare, energia, ambiente). Con riguardo alla gestione ordinaria, la norma consente a CDP di intervenire anche a supporto delle politiche pubbliche nazionali, per progetti di investimento che contribuiscano allo sviluppo di tecnologie innovative e alla ricerca applicata in campo industriale, nel settore energetico e in quello ambientale.

L'incentivazione al ricorso del mercato dei capitali è stata attuata anche attraverso incentivi fiscali e semplificazioni finanziarie all'emissione di titoli obbligazionari; in tale filone si inseriscono le disposizioni che hanno equiparato il trat-

tamento fiscale dei *project bond* a quello dei titoli di Stato. Accanto alle misure fiscali si collocano alcune, che prevedono la possibilità di utilizzo di titoli al portatore, per favorirne la migliore trasferibilità sul mercato dei capitali e lo snellimento delle garanzie, recate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Il supporto all'internazionalizzazione delle imprese è stato garantito attraverso la disposizione di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014 che estende la garanzia dello Stato per rischi non di mercato anche a favore delle operazioni effettuate dalla SACE, in caso di operazioni riguardanti settori strategici oppure società di rilevante interesse nazionale, in termini di livelli occupazionali, di fatturato o di ricaduta per il sistema economico.

La Nota ricorda altresì come, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014, sia prevista l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da « equilibrio economico positivo » e che necessitino di adeguata patrimonializzazione. Scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Nell'ambito della Raccomandazione n. 5, relativa al mercato del lavoro, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, sottolinea come la Nota di aggiornamento dia conto di alcune misure fiscali volte a incentivare l'occupazione.

In merito ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012 e le relative misure di attuazione hanno definito le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d'imposta per l'assunzione a tempo

indeterminato di personale altamente qualificato in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, a tal fine è previsto un credito d'imposta del 35 per cento, con un tetto massimo di 200.000 euro annui per impresa, sulle spese effettuate per le nuove assunzioni relative a personale in possesso di: dottorato di ricerca; laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Nell'ambito delle misure per la povertà e l'esclusione sociale, la Nota ricorda le misure in favore dell'accesso all'abitazione, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del Fondo di garanzia per la prima casa (con cui lo Stato si fa garante di ultima istanza, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, per i finanziamenti concessi per l'acquisto, la ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica della prima casa) assegnandovi una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le detrazioni fiscali, previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 47 del 2014 per il triennio 2014-2016, in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

Nell'ambito della Raccomandazione n. 7 della Commissione europea, relativa ai temi della semplificazione e concorrenza, la Nota di aggiornamento dà conto delle misure fiscali di rilancio del settore immobiliare, tra cui la rinnovata disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate).

Al riguardo segnala come l'articolo 20 del decreto-legge n. 133 del 2014, attualmente all'esame del Parlamento, modifichi la disciplina delle SIIQ per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007: sono quindi modificati i requisiti partecipativi dei soci e si uniforma il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Vengono introdotte inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione. Viene incentivata la detenzione di azioni da parte di soggetti esteri che accedono alle con-

venzioni contro la doppia imposizione, nonché sono agevolati i passaggi di beni immobili tra SIIQ e fondi immobiliari. È infine favorito l'investimento in alloggi sociali mediante la riduzione della ritenuta sui relativi utili dal 20 al 15 per cento.

Nel settore delle assicurazioni, segnala che al fine di incentivare l'efficienza produttiva, il controllo dei costi e l'individuazione delle frodi, l'IVASS ha definito il criterio di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono determinate le compensazioni tra compagnie nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Per quanto riguarda l'Allegato I alla Nota di aggiornamento, recante la Relazione con la quale si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio, esso costituisce sotto alcuni aspetti uno degli elementi politicamente più rilevanti della documentazione sottoposta all'esame parlamentare.

In merito ricorda preliminarmente che, qualora il Governo, a causa di un evento eccezionale, intenda discostarsi dagli obiettivi programmatici di bilancio precedentemente indicati, deve sentire in merito la Commissione europea e poi presentare una relazione alla Camera, chiedendo al riguardo un'autorizzazione al Parlamento, che indichi la durata e misura dello scostamento, le finalità cui destinare le risorse rese disponibili a seguito dello scostamento e il relativo piano di rientro.

In tale contesto normativo gli eventi eccezionali che motivano la richiesta di scostamento dagli obiettivi di pareggio di bilancio sono indicati dalla Relazione in una distanza molto ampia tra il PIL potenziale e quello reale, nel tasso di crescita negativo atteso per il 2014, nonché nei rischi di deflazione derivanti dalle negative prospettive di crescita anche per il 2015.

Sulla base di tali considerazioni l'incremento dell'indebitamento, fino ad un importo massimo di 11,5 miliardi, per il quale viene richiesta l'autorizzazione, consentirà di finanziare una serie di misure considerate particolarmente rilevanti per

sostenere la crescita economica e ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e le imprese.

In particolare, tra tali misure, che coinvolgono sotto alcuni aspetti la competenza della Commissione Finanze, la Relazione indica:

l'innalzamento dell'offerta e della qualità del sistema della formazione;

il sostegno agli investimenti attraverso il superamento del patto di stabilità interno e il passaggio al principio del pareggio di bilancio;

la riduzione del prelievo sulle imprese, attraverso ulteriori interventi sull'IRAP;

l'aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali;

il rifinanziamento del *bonus* IRPEF a favore dei redditi medio-bassi, stabilizzando per il 2015 le misure in materia già contenute nel decreto-legge n. 66 del 2014;

il rifinanziamento per il 2015 delle spese a politiche invariate.

Tali misure saranno contenute nel disegno di legge di stabilità per il 2015 che il Governo si accinge a presentare, in continuità con i provvedimenti già adottati nel corso del 2014.

Per quanto riguarda i profili temporali di rientro del rapporto *deficit*-PIL, la Relazione esprime l'impegno del Governo a riprendere il percorso di convergenza verso il pareggio di bilancio nel 2016 prevedendo il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2017, con un anno di ritardo rispetto a quanto indicato nel DEF 2014, che prevedeva il raggiungimento del pareggio nel 2016, anno nel quale la Relazione prevede invece un livello di indebitamento pari allo 0,4 per cento del PIL. Le misure di correzione dei conti pubblici necessarie per rispettare tale piano di rientro saranno indicate nella legge di stabilità per il 2015, la quale conterrà un'apposita clausola di salvaguardia automatica, di natura tributaria, volta a garantire tale obiettivo. Inol-

tre la Relazione evidenzia che un contributo particolarmente importante alla realizzazione dell'obiettivo di pareggio sarà fornito dalle misure di privatizzazione, che dovranno assicurare introiti pari allo 0,7 per cento del PIL per ciascun anno dal 2015 al 2018.

Si riserva di formulare una proposta di parere, proponendo di concludere l'esame sulla Nota nella seduta di domani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la Commissione Bilancio inizierà l'esame della Nota di aggiornamento nella seduta di domani, mentre la discussione in Assemblea sulla stessa avrà luogo nel pomeriggio di martedì 14 ottobre prossimo. In tale contesto ritiene che la Commissione potrà esprimere il parere sulla Nota di aggiornamento nella mattinata dello stesso martedì 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta ieri il relatore, Zoggia, aveva fornito un'illustrazione complessiva del contenuto del provvedimento.

Davide ZOGGIA (PD), *relatore*, approfondendo il contenuto delle disposizioni rientranti più specificamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto gli articoli 13, 20 e 21.

In particolare l'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti *project bond*, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Al riguardo ricorda che la normativa riguardante i *project bond* è stata oggetto di profonde innovazioni già a partire dalla XVI legislatura. In particolare è stato consentito alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito, sottoscrivibili solo da investitori qualificati, aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità.

In tema di agevolazioni fiscali attualmente gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità sono soggette allo stesso regime fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico ovvero ad una tassazione con aliquota al 12,5 per cento; inoltre, i limiti di legge per la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni non si applicano alle società che emettono *project bond*. Anche per le garanzie rilasciate in rapporto ai *project bond*, nonché sulle relative operazioni, è previsto un regime fiscale agevolato con l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a 200 euro).

In tale contesto il comma 1 lettera *a*) del citato articolo 13 modifica innanzitutto la nozione di « investitori qualificati » cui è riservata la detenzione e circolazione dei *project bond*, coordinando tale definizione coi regolamenti Consob e chiarendo che per « investitori qualificati » si intendono anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati.

La medesima lettera *a*) interviene poi sul regime di circolazione dei *project bond*, che cessano di essere nominativi e potranno dunque essere dematerializzati. Viene quindi eliminato l'obbligo di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato al-

l'operazione, tale avvertimento verrà riportato sulla sola documentazione di offerta. Viene inoltre precisato che il sistema di garanzie di obbligazioni e titoli di debito opera non solo sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ma anche fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi. La medesima lettera *a*) rivede infine la disciplina delle garanzie prestate sui predetti bond, che potranno essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante (tale modifica viene più in generale estesa alle obbligazioni).

Al riguardo ritiene necessario tenere in dovuta considerazione quanto emerso nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione Ambiente, dove è stato in particolare sottolineato come la disposizione che prevede la dematerializzazione dei *project bond*, divenendo titoli al portatore, presenterebbe rischi sul piano del rispetto della normativa antiriciclaggio.

La lettera *b*) del medesimo comma 1, per impedire la risoluzione di un rapporto concessorio da parte del concessionario dell'opera, estende, oltre che agli enti finanziatori del progetto, anche ai titolari di *project bond* emessi dal concessionario medesimo, la facoltà di designare una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Viene inoltre specificato che la disciplina del suddetto subentro si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato. La garanzia del privilegio generale dei crediti per la realizzazione dei lavori pubblici viene estesa anche ai titolari di *project bond*.

Il comma 2 dell'articolo 13 riguarda la costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società. Per effetto di tale disposizione, le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, che verrà legittimato a

esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Per quanto riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, il comma 3 dell'articolo 13 estende l'applicazione dell'imposta di bollo in misura agevolata (pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all'emissione di *project bond* e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, e rende strutturale l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica.

L'articolo 20 modifica la disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007.

Al riguardo rammenta che le SIIQ possono godere di un regime fiscale agevolato se costituite in Spa residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge. Il regime speciale prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti ai partecipanti. Si applica inoltre un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 20 per cento, in relazione all'ingresso nel regime speciale, da calcolarsi sulle plusvalenze derivanti dal realizzo a valore normale degli immobili nonché dai diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. Analoga imposta sostitutiva è prevista per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato per il regime speciale, mentre le imposte ipotecarie e catastali per le cessioni e i conferimenti sono ridotte alla metà.

In tale contesto l'articolo 20 interviene modificando i requisiti partecipativi dei soci e uniformando il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari e introduce inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione. Viene inoltre incentivata la detenzione di azioni da parte di soggetti esteri che accedono alle convenzioni contro la doppia imposizione. Sono quindi agevolati i passaggi di beni immobili tra Siiq e fondi immobiliari. È infine favorito l'investimento in alloggi sociali mediante la riduzione della ritenuta sui relativi utili dal 20 al 15 per cento.

L'ultimo comma del medesimo articolo dispone inoltre una semplificazione della procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonerando lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili.

Viene inoltre prevista, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, la possibilità che l'attestato di prestazione energetica (APE) possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.

La citata disciplina era peraltro già stata prevista dal decreto-legge n. 126 del 2013 (articolo 2, commi 10 e 11); tuttavia tale decreto non è stato convertito in legge. L'articolo 1, comma 2, della legge n. 68 del 2014 ha reso comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e a fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate norme.

L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni consecutivi. La norma recata dall'articolo in esame riprende il contenuto della legge

« *Scellier* » francese, la quale dall'inizio del 2009 consente una deduzione dal reddito imponibile sul valore di acquisto di immobili dati in locazione (attualmente l'aliquota è fissata al 18 per cento ed è in vigore fino al 2016). Tuttavia nella disciplina francese non è previsto che il venditore debba essere necessariamente un'impresa di costruzione, di ristrutturazione o una cooperativa edilizia.

Secondo quanto disposto dal citato articolo 21 la deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile.

Per il riconoscimento della deduzione sono previste alcune condizioni, tra cui: la destinazione residenziale dell'unità immobiliare; l'accatastamento tra le abitazioni cosiddette « non di lusso »; non deve trovarsi in una zona agricola; deve avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B; l'esclusione del primo grado di parentela del locatore e locatario. La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile nel limite massimo complessivo di 300.000 euro è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo (deduzione massima: 60.000 euro, quota annuale 7.500 euro).

L'immobile, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto.

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.

In particolare per gli acquirenti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati (o, nel caso di cooperative edilizie, gli assegnatari degli stessi) l'ordinamento vigente prevede, a determinate condizioni, il diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni. Il beneficio spetta nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro

6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione è, ordinariamente, del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare e, comunque, entro un importo massimo di 48.000 euro. Successivamente la citata percentuale di detrazione è stata elevata: al 50 per cento per le spese d'acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014 al 40 per cento per le spese d'acquisto che saranno sostenute nel 2015. Per entrambi i periodi l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro dall'articolo 1, comma 139 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).

Per quanto riguarda le altre disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 8 e 9 dell'articolo 4 dispongono che la copertura finanziaria pari a 29 milioni di euro per l'anno 2014 relativa alle norme recate dai commi precedenti del medesimo articolo 4 riguardanti l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti, effettuati dai comuni, dagli enti territoriali e dalle province, nonché per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, sia disposta a valere su quota parte dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito ai predetti Nuovi Strumenti Finanziari, rammenta che le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 95, finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari, emessi da MPS, per l'importo massimo di 2 miliardi; a tale importo si aggiunge l'emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire le ob-

bligazioni emesse dalla banca nel 2009 (cosiddetti « Tremonti bond », ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008). L'importo complessivo dell'emissione autorizzato è stato dunque pari ad un massimo di 3,9 miliardi.

Il 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di MPS ha autorizzato la predetta emissione di strumenti finanziari governativi per l'importo complessivo massimo fissato *ex lege*, ovvero 3,9 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari, essi sono remunerati a un tasso del 9 per cento annuo, per l'esercizio in corso dalla data di sottoscrizione; tale tasso di interesse è poi incrementato dello 0,5 per cento ogni due esercizi, a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione, fino al limite massimo del 15 per cento. Tali interessi sono dovuti anche nel caso di incapacità di utili, e in tal caso sono vengono corrisposti in azioni valutate al prezzo di mercato.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10 sono volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea.

In particolare il comma 1, estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il medesimo comma allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che

si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, come ora previsto, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico. Da ultimo, il comma in esame amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cdp la disciplina dei relativi criteri e modalità operative.

Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri. Tali istituti, seppure non aventi natura di enti creditizi, esercitano comunque attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia.

L'articolo 11 modifica la disciplina delle misure agevolative (credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Si chiarisce inoltre che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.

L'articolo 15 dispone l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, per rilanciare le imprese

industriali italiane caratterizzate da « equilibrio economico positivo » e che necessitano di adeguata patrimonializzazione per lo sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. Scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. Potranno sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori. Il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori.

L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. La normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato. Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).

Nell'ambito dell'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, segnala il comma 7, il quale estende la disciplina fiscale applicabile al riscatto a termine dell'alloggio sociale anche ai contratti di

locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo il 13 settembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il citato articolo 23 introduce nell'ordinamento la disciplina dei contratti cosiddetti « *Rent to buy* » volta a introdurre una loro disciplina legislativa, così rimuovendo alcuni degli ostacoli alla diffusione di questi schemi contrattuali. La nuova normativa si preoccupa in particolare di approntare un'efficace tutela reciproca dei contraenti (concedente e conduttore) sul piano civilistico e fallimentare con dei richiami espressi ad alcuni articoli del codice civile e della legge fallimentare, ovvero dettando una specifica disciplina nel caso di risoluzione per inadempimento dei contraenti.

A questo proposito considera opportuno dettagliare la disciplina del contratto di locazione finanziaria per quanto attiene agli aspetti civilistici, tenuto conto che gli altri aspetti hanno già una completa regolamentazione. Anche per il contratto di locazione finanziaria, così come per le disposizioni di cui al citato articolo 23, il fine è quello di « consentire all'autonomia privata di meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e nell'ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti ».

L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.

Al riguardo osserva l'opportunità di chiarire se le minori entrate derivanti dall'attuazione della norma sono a carico dei singoli comuni.

L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica. In particolare, è riconosciuto all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica, riconducendo al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso, che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di programma. Sulla base della variante urbanistica così realizzata, l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie. L'articolo in esame reca, altresì, talune disposizioni riguardanti gli immobili attualmente in uso alla Difesa. Le nuove disposizioni sono anch'esse finalizzate a definirne tempi di conclusione del procedimento e semplificare le procedure di valorizzazione con particolare riferimento alla fase dell'assegnazione ovvero della modifica della destinazione d'uso.

Nell'ambito dell'articolo 28, il quale interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, sullo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, nonché in materia di collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea, segnala, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale introduce l'esenzione dal diritto di imbarco per il personale di volo che viaggia per motivi di servizio, nei seguenti casi:

per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere

un altro aeroporto per prendere servizio (*crew must go*);

per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (*crew returning to base*), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.

L'articolo 32 equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti marina resort). Tale equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento fino al 31 dicembre 2014. Principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei « marina resort » consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e mercato.

L'articolo 42 opera diversi interventi concernenti la finanza regionale. In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, il quale dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012 che ha riconosciuto illegittime le riserve all'erario stabilite dal decreto-legge n. 138 del 2011 in relazione alle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana. Gli accanto-

namenti a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali della medesima Regione per il 2014, previsti dalla normativa vigente, devono perciò essere ridotti in misura corrispondente alle somme da restituire alla Regione stessa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita il relatore a formulare la propria proposta di parere sul provvedimento domani, al fine di porla in votazione in una successiva seduta.

Marco CAUSI (PD) considera opportuno accelerare i tempi di esame del provvedimento, atteso che esso dovrebbe essere discusso dall'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 14 ottobre prossimo. Segnala inoltre come il gruppo del PD chieda al relatore di inserire nella sua proposta di parere una condizione con la quale segnalare alla Commissione Ambiente l'esigenza di integrare l'articolo 23 nel senso di tipizzare la disciplina relativa al contratto di locazione finanziaria, che costituisce un importante strumento di sviluppo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Causi di accelerare l'esame in sede consultiva del provvedimento, invita il relatore a formulare e distribuire già oggi la propria proposta di parere, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di valutarne il contenuto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Atto n. 99-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa preliminarmente che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo scadrà il 16 ottobre prossimo.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare ulteriormente, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri.

In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, nella seduta del 7 agosto 2014, formulando su di esso numerose condizioni e osservazioni.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, recante le previsioni di delega per la riforma del sistema fiscale in forza delle quali è stato predisposto lo schema di decreto, il Governo, dopo aver acquisito i pareri parlamentari sullo schema di decreto, è tenuto a trasmettere nuovamente lo schema alle Camere, qualora non si sia conformato a tali pareri.

Passando quindi a illustrare in termini sintetici lo schema di decreto, come nuovamente trasmesso, raffrontandolo ai contenuti del parere espresso dalla Commissione Finanze, gli articoli da 1 a 6 introducono in via sperimentale, a partire dall'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, l'articolo 1 prevede che possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, coloro i quali hanno i requisiti per presentare il modello 730: a tal fine si prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno e tale dichiarazione può essere accettata ovvero modificata. Inoltre viene istituita un'apposita unità di monitoraggio all'interno dell'Agenzia delle entrate e sono individuate le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata. Rimane salva per i contribuenti interessati la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche, stabilendo in tal caso che si applicano le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità.

A questo proposito, rispetto al testo originario dello schema di decreto è stata accolta la condizione, di cui alla lettera *a*), numero 1), del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a chiarire che l'applicazione delle disposizioni in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista.

L'articolo 2 introduce alcuni obblighi di trasmissione da parte dei sostituti di imposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate funzionali alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata nei tempi necessari.

Al riguardo segnala come il testo non sia stato modificato, non accogliendo l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera con la quale si chiedeva di valutare l'opportunità di ampliare a 30 giorni il termine (di 5 giorni) entro il quale il sostituto può trasmettere la certificazione corretta senza incorrere nelle sanzioni. In proposito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che tale rimodulazione sarebbe risultata incompatibile con l'esigenza di rendere i

dati disponibili nella dichiarazione precompilata (unica osservazione formulata in modo testuale).

Non è stata inoltre accolta l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera (analogo a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato) circa la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello. Al riguardo la relazione illustrativa rileva come non tutte le informazioni contenute nel modello 770 semplificato possano essere inserite nei CUD e prefigura una semplificazione delle informazioni riportate nel modello 770, al fine di evitare ridondanze in merito, non ritenendo tuttavia possibile l'abrogazione di tale modello nel 2015. La stessa relazione ipotizza inoltre un graduale processo di eliminazione del modello 770, con un successivo decreto legislativo nell'ambito della generale revisione delle funzioni dei sostituti d'imposta prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *c*), della legge delega (legge n. 23 del 2014).

Non è stata altresì accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato di dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certificazione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

L'articolo 3 disciplina gli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.

In merito è stata accolta la condizione di cui alla lettera *a*), numero 2), del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a richiedere agli enti esterni, oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme, anche quelli di eventuali terzi che sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell'esatta individuazione delle agevolazioni.

Non è stata invece accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato di dimezzare la sanzione a carico di

soggetti terzi per la mancata trasmissione di dati afferenti oneri deducibili e detraibili da 100 a 50 euro, in quanto, secondo la relazione illustrativa, ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempiamento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione.

Non è stata inoltre accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato di inserire l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative alla presentazione e la modifica della dichiarazione precompilata.

Al riguardo sono state accolte, ai commi 2, 3 e 4, le condizioni di cui alla lettera a), numeri 3), 4) e 5) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera:

di fissare al 7 luglio il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione al fine di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell'invio all'Agenzia delle entrate;

di chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata;

di uniformare, per i soggetti privi di sostituto di imposta, il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

È stato inoltre aggiunto, rispetto al testo originario, il comma 8, il quale abroga (a decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2015 relative all'anno 2014) le norme che prescrivono di indicare nella dichiarazione l'importo dovuto per l'IMU

nell'anno precedente. La relazione illustrativa riferisce che il permanere di tale obbligo non avrebbe permesso ai contribuenti di accettare la dichiarazione precompilata, in quanto tale dato (non conosciuto dall'Agenzia delle entrate) avrebbe dovuto essere necessariamente integrato.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera e) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera (analogo a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato), di prevedere una norma di chiusura, inserendo un comma aggiuntivo nell'articolo 4 dello schema di decreto, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Al riguardo ricorda peraltro che il comma 7 dell'articolo 4 consente la modifica di alcuni dei predetti termini (termine di trasmissione da parte dei sostituti di imposta dell'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni 730, di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione previsti dall'articolo in esame).

Non è stata altresì accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato volta ad eliminare la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione con quello per trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio) in quanto, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, la questione potrebbe essere agevolmente gestita dai CAF in sede operativa.

L'articolo 5 reca semplificazioni che consistono in minori controlli per coloro che presentano la dichiarazione precompilata, in particolare escludendo il controllo formale, a specifiche condizioni, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche.

Al riguardo sono state accolte, ai commi 1 e 3, le condizioni di cui alla

lettera a), numeri 6) e 7) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volte a chiarire che l'esclusione dal controllo formale è applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d'imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del CUD o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta.

Non è stata invece accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato relativa alla diversità dei limiti di controllo sulla dichiarazione precompilata per i casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta, ovvero per il caso di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale; al riguardo la relazione illustrativa rileva come in tali ipotesi il contribuente non sia comunque soggetto ad attività di controllo formale per i dati inseriti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata autonomamente dal contribuente o tramite CAF.

L'articolo 6 interviene in materia di sanzioni previste in sede di dichiarazione, ponendo le sanzioni per visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista anziché al contribuente.

Al riguardo sono state accolte le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8), 9), 10), 11) e 12) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volte a:

escludere la responsabilità del CAF o dei professionisti nel caso i cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente; in merito segnala come, in aggiunta a quanto richiesto dalle predette condizioni la stessa esclusione è stata prevista anche nel caso di condotta gravemente colposa del contribuente;

ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della

dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre;

introdurre modifiche di coordinamento formale;

aumentare da 30 a 60 giorni i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell'Agenzia; conseguentemente, sono aumentati a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste;

sopprimere il comma 2 del testo originario, il quale obbligava il contribuente a versare la maggiore imposta e i relativi interessi nel caso di dichiarazione rettificativa, in quanto tale previsione è già compresa nella modifica all'articolo 39, comma 1, lettera a-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997 recata dal comma 1 del medesimo articolo 6.

Non è stata invece accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato volta a porre in capo al contribuente il pagamento dell'imposta in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, in quanto l'eliminazione della responsabilità dei CAF vanificherebbe la *ratio* dell'intera disposizione, che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti. Peraltro la relazione sottolinea come, da un lato, la possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre ridurrebbe ogni rischio connesso all'apposizione del visto da parte dei CAF e come, dall'altro, l'esclusione della responsabilità dei CAF in caso di dolo sia stata estesa all'ipotesi di colpa grave del contribuente, al fine di assicurare una maggiore tutela agli intermediari.

L'articolo 7 dispone la rimodulazione dei compensi ai CAF e ai professionisti che prestano assistenza per tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo, da attuarsi, entro il 30 novembre

2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.

Al riguardo, modificando il comma 3 è stata accolta la condizione di cui alla lettera *a*), numero 13), del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a chiarire che il nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta.

L'articolo 8 semplifica e uniforma le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, mentre l'articolo 9 demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione di quanto previsto dal Capo I (articoli da 1 a 9) dello schema di decreto, in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità applicative.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 10 modifica il regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande erogate al professionista e acquistate direttamente dal committente, stabilendo che esse non costituiscono compensi in natura per il professionista.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

Per quanto riguarda l'originario articolo 11 dello schema di decreto, che individuava il regime fiscale delle società tra professionisti, equiparandolo a quello delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, sono state accolte la condizione di cui alla lettera *b*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e l'osservazione della Commissione Finanze del Senato, che ne chie-

devano la soppressione, espungendo dal testo la disposizione e rinumerando conseguentemente alcuni articoli.

L'articolo 11 (*ex* articolo 12) incide sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, stabilendo:

che l'erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma impone all'ufficio di liquidare l'imposta tenendo conto anche di tali importi;

l'innalzamento a 100.000 euro dell'importo delle eredità esenti da obbligo di dichiarazione, purché non contengano beni immobili e i soggetti beneficiari siano coniuge e parenti in linea retta del defunto;

la semplificazione degli adempimenti a carico degli eredi relativi alla dichiarazione di successione.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 12 (*ex* articolo 13) intende eliminare l'obbligo, per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, di inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 13 (*ex* articolo 14) sostituisce pressoché integralmente le norme (di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in materia di rimborsi IVA, al fine di superare la procedura d'infrazione 2013/4080 aperta dalle autorità comunitarie nei confronti dell'Italia, nell'ambito della quale sono contestati all'Italia tempi troppo lun-

ghi per i rimborsi annuali IVA e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell'IVA.

In estrema sintesi, rispetto all'attuale impostazione della normativa sui rimborsi – che prevede in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni – la norma intende generalizzare l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici. Viene innalzata da 10 milioni di lire (5.165 euro) a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. Si subordinano i rimborsi di soglia superiore a 15.000 euro a una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed ad un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono infine specificate le ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.

Il testo, sul quale non erano espressi specifici rilievi nel parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, non è stato modificato.

Non è stata accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato volta ad elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva che la disposizione, predisposta per superare la predetta procedura di infrazione, è già stata sottoposta all'esame della Commissione Europea, e il Governo non ha pertanto ritenuto opportuno modificarla.

L'articolo 14 (*ex* articolo 15) intende velocizzare i termini per i rimborsi in conto fiscale da parte dell'agente della riscossione, ove si tratti di rimborso effettuato dietro richiesta dell'ufficio competente (entro venti giorni decorrenti dalla ricezione dell'apposita comunicazione dell'ufficio stesso).

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 15 (*ex* articolo 16) reca alcune disposizioni per favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale.

In accoglimento della condizione (lettera *a*), numero 14) posta dalla Commissione Finanze della Camera, è stata soppressa la lettera *b*) del comma 1, concernente le modalità di corresponsione dei compensi ai sostituti di imposta che prestano assistenza, dal momento che l'articolo 7 del provvedimento prevede l'eliminazione di detti compensi.

Con l'osservazione di cui alla lettera *d*), la Commissione Finanze aveva altresì invitato il Governo a valutare l'impatto delle previsioni dello schema sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi; al riguardo, secondo la relazione illustrativa allegata allo schema decreto non vi sarebbero particolari oneri per le imprese, in quanto la norma si limiterebbe a prevedere una diversa modalità di effettuazione delle medesime operazioni. La modifica rilevarebbe unicamente ai fini del *software* di produzione del modello F24 e avrebbe carattere non sostanziale. Per altro verso, la norma prevista consentirebbe una semplificazione del modello 770 e una riduzione dei quadri da compilare a vantaggio dei sostituti.

L'articolo 16 (*ex* articolo 17) intende semplificare l'esercizio di opzioni per regimi specifici da parte delle società di capitali. La norma, in particolare, intende unificare le modalità di comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale (comma 1), del consolidato nazionale (comma 2), della *tonnage tax* (comma 3), nonché per la determinazione del valore della produzione netta, ossia della base imponibile IRAP (comma 4).

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 17 (*ex* articolo 18) contiene semplificazioni riguardanti le modalità di presentazione e i termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi.

In particolare, con le modifiche proposte al comma 1 si intende estendere l'utilizzo dei modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Il comma 2 introduce un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate coinvolte in operazioni straordinarie.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

Rileva inoltre come sia stato aggiunto un nuovo articolo 18, accogliendo la condizione di cui alla lettera *d*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e l'analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato.

Il nuovo articolo 18 introduce una disposizione che amplia da tre a cinque periodi di imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge n. 138 del 2011). Conseguentemente, il presupposto per l'applicazione della relativa disciplina (dal quale possono discendere conseguenze sotto il profilo delle dichiarazioni, dell'aliquota IRES, dell'imponibile IRAP e dell'applicazione di rimborsi e compensazioni IVA) è costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita fiscale ed uno inferiore al «reddito minimo» previsto dalla disciplina delle società di comodo.

Ai sensi del comma 3 le disposizioni dell'articolo trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme, in deroga al principio di irretroat-

tività della disciplina tributaria previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

L'articolo 19, abrogando l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, elimina l'obbligo, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 20 intende modificare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 746 del 1983 per quanto riguarda il regime IVA dei cosiddetti «esportatori abituali».

In sostanza, per effetto delle modifiche proposte, viene posto in capo al cosiddetto «esportatore abituale» (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell'IVA) l'obbligo di informare l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell'agevolazione predetta, al proprio fornitore.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 21 modifica la cadenza delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni intercorse coi Paesi *black list* da parte dei soggetti passivi IVA, disponendo che tale comunicazione sia effettuata annualmente; innalza inoltre la soglia di valore delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro.

In tale ambito è stata accolta la condizione (di cui alla lettera *c*) contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera, formulata in termini identici anche nel parere della Commissione Finanze del Senato, volta a precisare che il limite

dei 10.000 euro, valido per l'esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi *black list*, si deve intendere non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo.

L'articolo 22 apporta numerose modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in particolare consentendo ai contribuenti, all'atto della richiesta della partita IVA, di essere inseriti nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE. Si prevede una procedura specifica di eliminazione da tale banca dati al momento in cui il contribuente non presenti elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi successivi all'inclusione nella banca dati.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 23 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi cosiddette « generiche » (diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità, di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro UE e quelle da questi ultimi ricevute.

Il testo non è stato modificato, non accogliendo un'osservazione in merito formulata dalla Commissione Finanze del Senato, in considerazione del fatto che la presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari prestati non è derogabile in quanto discende da un preciso obbligo comunitario fissato dalla direttiva 2008/117/CE.

L'articolo 24 intende modificare l'articolo 4-*bis* della legge n. 1216 del 1961, al fine di allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli

operatori assicurativi esteri (imprese assicurative aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese), operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 25, sostituendo l'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995, intende modificare, rimodulandole, le sanzioni comminate per omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi Intrastat.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 26, attraverso una modifica all'articolo 104, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, elimina la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili dall'IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 27 reca norme in materia di adempimenti dichiarativi a carico dei soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, al fine di agevolare la presentazione dell'apposita dichiarazione volta a ottenere, in ragione dell'apporto continuativo di dipendenti o terzi, un'applicazione ridotta delle ritenute di legge.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

È stato espunto dal testo dello schema l'originario articolo 28, il quale, mediante la soppressione dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 35 del 2013, intendeva eliminare l'obbligo, in capo al contribuente che vanta crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allo schema, la disposizione è stata eliminata in quanto la predetta abrogazione è già stata disposta dall'articolo 37, comma 7-*quater*, del decreto legge n. 66 del 2014.

Rispetto al testo originario dello schema è stato introdotto un nuovo articolo 28, accogliendo la condizione di cui alla lettera e) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e l'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volte a superare la vigente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali, mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale.

A tal fine il nuovo articolo 28, al comma 1, elimina la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. Sono soppresse anche le modalità applicative della norma e la procedura sanzionatoria.

Il comma 2, intervenendo sulla vigente disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere

gli obblighi del sostituto d'imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Il comma 3 prevede che l'INPS renda disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti, al fine di consentire il riscontro della correttezza degli obblighi da parte dei datori di lavoro (ritenuta d'acconto con obbligo di rivalsa).

Il comma 4 dispone che per la liquidazione, per l'accertamento e per la riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi di società cancellate dal registro delle imprese, l'estinzione delle stesse ha effetto solo dopo cinque anni. Ciò al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli entri creditori siano vanificate.

Il comma 5, che reca un contenuto aggiuntivo rispetto a quanto richiesto nei pareri delle Commissioni parlamentari, modifica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in tema di responsabilità di fronte all'amministrazione finanziaria degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, in caso di liquidazione della società. La relazione governativa segnala come tale innovazione sia necessaria al fine di coordinare la relativa disciplina a quella inserita dall'articolo 28.

Il comma 6 chiarisce che dall'entrata in vigore delle disposizioni previste nei commi 4 e 5 non discendono nuovi obblighi di dichiarazione.

Il comma 7 stabilisce che il sopra citato articolo 36 del T.U. sulla riscossione si applica a tutti i tributi, e non alle sole imposte sui redditi.

L'articolo 29 intende modificare il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 30 interviene sul regime IVA degli omaggi di modesto valore unitario, al fine di uniformare la disciplina IVA con quanto previsto a fini delle imposte sui redditi dall'articolo 108 del TUIR, e dunque rendere detraibili anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro (cinquantamila lire).

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 31 intende apportare una modifica di coordinamento alla disciplina IVA delle perdite su crediti, consentendo, ove l'imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano di rientro, oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'Impresa il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

In mancanza di specifici rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.

L'articolo 32 limita l'ambito di applicazione della esenzione da imposte e tasse per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca, ai sensi delle disposizioni antimafia. Si chiarisce in particolare che non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono.

Il testo, sul quale non erano espressi specifici rilievi nel parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, non è stato modificato.

Non è stata pertanto accolta l'osservazione della Commissione del Senato volta a sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per gli immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione, in quanto, secondo la relazione illustrativa, una siffatta disposizione avrebbe creato difficoltà operative, rendendo necessario individuare la parte di imposte da sospendere che deriva dal contributo che un immobile dà alla determinazione del reddito di impresa al quale concorre. Inoltre, un'previsione del genere sarebbe in contrasto con quanto previsto dal periodo successivo in ordine agli immobili che non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

L'articolo 33 intende modificare i criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo. Non assumono più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle « prime case » di abitazione, i criteri dettati per l'individuazione degli immobili « di lusso » dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; in luogo di tali criteri, si fa riferimento alle categorie catastali, per cui l'abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella che non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).

In merito non è stata accolta la condizione di cui alla lettera *f*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a escludere dall'applicazione della suddetta previsione le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o ristrutturazione alla data in vigore del provvedimento. Al riguardo la relazione illustrativa allo schema di decreto sostiene che

detta esclusione comporterebbe una discriminazione tra immobili aventi le stesse caratteristiche.

L'articolo 34 mira a rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

La disposizione specifica che la presentazione « successiva » dell'attestato di prestazione energetica (dopo il pagamento della sanzione e, comunque, entro quarantacinque giorni) sia effettuata al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la certificazione, le informazioni rilevanti ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico.

In tale ambito, accogliendo la condizione di cui alla lettera *g*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, è stata eliminata la possibilità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga della Guardia di Finanza per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni previste nella norma.

In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *h*) del posta dalla Commissione Finanze della Camera, è stato introdotto un nuovo articolo 35, il quale intende modificare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di CAF e società che svolgono assistenza fiscale, al fine di garantirne l'idoneità tecnico-organizzativa, come richiesto dalla legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale.

In merito ricorda che su tale questione erano già intervenuti i commi 616 e 617 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), modificando in più parti il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale.

In particolare, il comma 617 ha in primo luogo modificato la previsione (di

cui all'articolo 7 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999).la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività.

Si è inoltre previsto (intervenendo sull'articolo 8 del DM) che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva.

Si stabilisce inoltre (intervenendo sull'articolo 13 del DM) la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24.

Riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti (di cui all'articolo 16 del DM), si stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

In materia di controlli si prevede (all'articolo 26 del DM) che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non emanato)

dovevano essere definite le modalità attuative delle disposizioni appena illustrate.

In tale contesto l'articolo 35 modifica nuovamente il citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare:

si dispone che le sedi e gli uffici periferici sul territorio dei centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, debbano essere presenti in almeno un terzo delle province;

si precisa il contenuto della relazione tecnica annuale che i soggetti richiedenti devono redigere, in particolare prevedendo che da essa emerga il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente e si prevede che detta relazione contenga un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali, demandando a un provvedimento ministeriale le modalità di offerta formativa;

si stabilisce che i predetti soggetti dovranno altresì redigere, dopo il primo anno di attività, una relazione annuale sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli di qualità su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse;

si prevede un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale dovrà validamente trasmettere all'Agenzia delle entrate, che effettuerà verifiche in merito in rapporto alla media delle dichiarazioni trasmesse da altri centri;

si specifica che, ancorché i centri decadano dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per il venir meno dei requisiti, debba essere garantita l'assistenza fiscale per l'attività in corso;

si consente ai CAF di avvalersi, per l'assistenza fiscale, di società di servizi o dei soli lavoratori autonomi individuati tra

gli intermediari autorizzati, i quali agiranno in nome e per conto del CAF.

L'articolo 36, aggiuntivo rispetto al testo dello schema originario, accoglie il senso complessivo dell'osservazione di cui alla lettera *l*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a semplificare gli adempimenti relativi alle formalità per la presentazione di ricorso nell'ambito del processo tributario.

In particolare la disposizione, sopprimendo l'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992, elimina per l'appellante presso la commissione tributaria regionale l'onere di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Non sono state accolte le seguenti osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, non direttamente riferibili agli articoli dello schema di decreto.

In merito all'osservazione di cui alla lettera *f*), che invita il Governo a valutare l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24, la relazione illustrativa rileva come il decreto ministeriale 8 novembre 2011 già prevede l'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 a numerose fattispecie, lasciando al modello F23 la sola riscossione delle sanzioni amministrative. Tenuto conto delle implicazioni procedurali che l'adozione di una diversa modalità di pagamento comporterebbe per l'Agenzia e soprattutto per gli enti (attualmente viene allegato il modello F23 al verbale di comminazione della sanzione o lo stesso contiene l'indicazione di come effettuare i versamenti) occorrerebbe prevedere – secondo quanto emerge dalla relazione – una gradualità dei cambiamenti nonché una valutazione circa l'attribuzione degli oneri di riscossione;

In merito all'osservazione di cui alla lettera *g*), che invita il Governo a valutare la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche

dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale, la relazione illustrativa sostiene come la proposta non appare condivisibile, in considerazione dell'autonomia regionale in tale materia e delle difficoltà ad imputare correttamente i versamenti cumulativi alle diverse regioni eventualmente attributarie della tassa sui singoli veicoli.

Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *i*), che invita il Governo a valutare l'opportunità di anticipare l'attuazione della semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA rispetto all'attuale termine del 1° gennaio 2015, di eliminare gli obblighi di trasmissione di dati, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati, la relazione illustrativa rileva come i tempi tecnici di attuazione della predetta normativa non siano comprimibili.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre scorso.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), *relatore*, si riserva di formulare a breve una proposta di parere sul provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il Viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti all'emendamento 1-ter.1 del Governo (*vedi allegato 9*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di posticipare l'esame dei subemendamenti, al fine di consentire ai gruppi di analizzare adeguatamente l'emendamento del Governo, il quale affronta una tematica particolarmente complessa, come testimoniato dal fatto che la Commissione Giustizia, prima di esprimere il proprio parere, ha ritenuto di svolgere sulle questioni dell'autoriciclaggio un ciclo di audizioni, che non ha tuttavia coinvolto i componenti della Commissione Finanze.

Marco CAUSI (PD), in merito alla richiesta del deputato Villarosa, ricorda che il parere della Commissione Giustizia sul provvedimento è stato espresso il 6 agosto scorso e che quindi la Commissione Finanze ha a disposizione tale testo da oltre 2 mesi. Ricorda, inoltre, che le audizioni svolte dalla Commissione Giustizia sui temi in discussione erano aperte anche ai componenti della Commissione Finanze,

segnalando di aver lui stesso partecipato a tali occasioni di approfondimento.

Non ritiene, dunque, che sussistano ragioni per non procedere nell'esame dell'emendamento del Governo, il quale ricalca del resto il contenuto della condizione espressa dalla Commissione Giustizia, e dei relativi subemendamenti.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene innanzitutto necessario sottolineare come il Governo abbia presentato la propria proposta emendativa sui temi dell'autoriciclaggio solo nella giornata di ieri, dopo aver fatto attendere per mesi il Parlamento in merito alle scelte che riteneva di assumere in materia. Ritiene pertanto del tutto doveroso consentire, in particolare ai gruppi di opposizione, di analizzare l'emendamento stesso, nonché i subemendamenti ad esso presentati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, sottolinea come sia molto diverso svolgere audizioni presso la Commissione chiamata ad esaminare in sede referente un provvedimento, piuttosto che doversi avvalere dell'attività istruttoria svolta da altra Commissione in sede consultiva. Segnala quindi la contraddizione insita nell'atteggiamento della maggioranza e del Governo, i quali, dopo aver perso molti mesi prima di decidere la loro posizione sulla questione dell'autoriciclaggio, pretendono poi di procedere in tempi rapidissimi alle votazioni in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea come la scelta di introdurre il tema dell'autoriciclaggio nell'ambito del provvedimento in esame, separando inoltre la discussione in materia tra le diverse sedi della Commissione Finanze e della Commissione Giustizia, abbia oggettivamente complicato l'analisi di tali questioni, determinando probabilmente alcuni errori. In tale contesto ritiene che occorra svolgere una discussione seria e non preconstituita sul merito delle problematiche, esaminando i singoli subemendamenti e svol-

gendo i necessari approfondimenti su aspetti molto rilevanti e delicati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle modalità procedurali di esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1-ter.1 del Governo, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di oggi è stato fissato nella seduta di ieri con il consenso di tutti i gruppi. In tale contesto, nel premettere di essere personalmente contrario al contenuto dell'emendamento governativo, ritiene a questo punto necessario che il relatore, il Governo e i gruppi di maggioranza indichino se oggi ritengano di procedere o meno nell'esame dei predetti subemendamenti.

Daniele PESCO (M5S) non ritiene di contestare la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, ma ribadisce la richiesta del proprio gruppo di non procedere, nella seduta di oggi, al voto sugli stessi, al fine di consentire a tutti i deputati di comprendere il contenuto delle proposte emendative e di realizzare un lavoro il più possibile proficuo.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, raccogliendo le preoccupazioni espresse finora, ritiene che nel tempo intercorrente tra la conclusione dell'esame in sede referente e le votazioni in Assemblea sul provvedimento potranno essere svolti ulteriori approfondimenti sui temi in discussione, anche al fine di fugare eventuali dubbi. In tale contesto, reputa che, fermi restando i propri emendamenti volti ad apportare modifiche di correzione e coordinamento al testo, nonché l'emendamento del Governo ed il proprio subemendamento 0.1-ter.1.24, il quale intende recuperare il contenuto del comma 2 dell'attuale articolo 1-ter, gli altri subemendamenti potrebbero essere ritirati, ai fini di una loro eventuale ripresentazione in Assemblea. Sottolinea, infatti, come sia ormai necessario dare conclusione al lavoro, in corso da mesi, che la Commissione ha svolto sul provvedimento, tenendo conto che l'avvio della discussione in Assemblea su di esso

è prevista per la seduta di venerdì 10 ottobre prossimo e che la prossima settimana comincerà la sessione di bilancio, durante la quale è preclusa la discussione in Assemblea di provvedimenti onerosi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito alle considerazioni del relatore, ritiene che non sia agevole chiedere alle opposizioni il ritiro di tutti i propri subemendamenti. In ogni caso rileva come la posizione del relatore indichi chiaramente la volontà di passare al voto dei subemendamenti stessi.

Il Viceministro Luigi CASERO ritiene che, prima di passare alle votazioni, sia opportuno verificare se i presentatori intendano ritirare alcuni dei subemendamenti.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, qualora nel corso dell'esame il relatore o il Governo dovessero chiedere il ritiro di taluni subemendamenti, tale richiesta potrebbe naturalmente essere accolta, mentre non considera possibile il ritiro immediato di tutti i subemendamenti.

Marco CAUSI (PD) apprezza lo spirito di servizio che caratterizza la proposta del relatore, il quale chiede ai presentatori il sacrificio di ritirare alcuni subemendamenti. A tale proposito preannuncia la disponibilità del gruppo del PD a ritirare i propri subemendamenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come, se, da un lato, i gruppi di opposizione non possono impedire alla maggioranza di svolgere il proprio ruolo, quest'ultima, al tempo stesso, non possa chiedere alle opposizioni di rinviare l'esame di tutti i temi in gioco. In tale contesto, considera prioritario mantenere comportamenti chiari, al fine di delimitare l'ambito della discussione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ritiene opportuno procedere prioritariamente nell'esame degli emendamenti da lui presen-

tati nella seduta di ieri, di cui raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 del relatore (*vedi allegato 10*). Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1-ter.1 del Governo, rileva come la posizione dell'Esecutivo in merito ai subemendamenti riferiti a quest'ultimo sia di rimettersi alla Commissione, anche in considerazione del fatto che le proposte di legge in esame sono di iniziativa parlamentare.

La Commissione, approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 del relatore.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ritira il proprio subemendamento 0.1-ter.1.1, mantenendo invece il proprio subemendamento 0.1-ter.1.24, di cui raccomanda l'approvazione. Invita invece al ritiro di tutti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1-ter.1.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, illustra i subemendamenti a sua firma, attraverso i quali intende invitare la maggioranza ed il Governo a riflettere ulteriormente sulle questioni dell'autoriciclaggio, sia ai fini dell'esame in Commissione, sia ai fini della discussione in Assemblea.

Tali subemendamenti, oltre a proporre l'ipotesi, più radicale, di soppressione dell'emendamento 1-ter.1 del Governo, propongono una serie di opzioni alternative volte a modificare il testo dell'emendamento governativo. In primo luogo l'emendamento 0.1-ter.1.2 intende escludere dalla nuova fattispecie penale l'ipotesi dell'autoimpiego, in quanto l'estensione della sanzione penale a tale condotta rischierebbe di determinare l'incriminazione di migliaia di imprenditori che effettuino investimenti produttivi, oltre a prestarsi a interpretazioni giurisprudenziali molto difformi. Il medesimo subemendamento intende inoltre circoscrivere l'applicazione della sanzione ai casi in cui si determinino effetti lesivi della concorrenza.

Ulteriormente, il subemendamento 0.1-ter.1.5 prevede di colpire solo quelle condotte che consentano di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto alla commissione del reato presupposto, e che realizzino un effettivo occultamento della provenienza delittuosa dei beni. Inoltre il subemendamento 0.1-ter.1.25 propone di allineare temporalmente l'applicazione della nuova fattispecie all'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio tributario previsto dalla delega fiscale.

Ribadisce quindi come le previsioni contenute nell'emendamento del Governo rischino, anche al di là delle stesse intenzioni, di determinare gravi danni per le imprese.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di assicurare la pubblicità dei lavori attraverso i sistemi per la ripresa a circuito chiuso della seduta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso per la ripresa della seduta.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alle considerazioni del Presidente, sottolinea come le imprese che non sono, a causa della crisi, nella condizione di adempiere ai propri obblighi tributari, possano comunque scegliere una via legale, come dimostrato dalla recente sentenza della Corte di cassazione che ha sancito l'inapplicabilità delle sanzioni tributarie qualora si dimostri l'impossibilità oggettiva del contribuente a versare le imposte. La questione attualmente in discussione riguarda, invece, la situazione, del tutto diversa, di soggetti che hanno commesso reati e che riciclano successivamente il denaro, i beni o le utilità frutto di tali reati. Passando quindi all'illustrazione dei subemendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, essi intervengono innanzitutto sul comma 1 del nuovo articolo 648-ter.1, al fine di estendere l'applicazione della sanzione penale, non considerando solamente le attività economico finanziarie, come attualmente previsto dal testo dell'emendamento

del Governo. Inoltre si prevede di eliminare la previsione secondo cui l'applicazione della sanzione medesima è condizionata al fatto che la condotta sia in grado ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, non ritenendo necessario riferirsi solo all'occultamento, ma essendo invece opportuno perseguire l'autoriciclaggio anche nel caso in cui esso sia realizzato scopertamente.

Si propone altresì la soppressione del comma 3, il quale stabilisce la non applicazione della sanzione qualora il denaro o i beni siano destinati a utilizzazione o godimento personale, in quanto non appare fondato prevedere un trattamento differenziato a seconda dell'utilizzo che si fa dei beni frutto dell'attività delittuosa.

Ribadisce quindi l'esigenza di un'ampia discussione su tali temi, al fine di giungere a una soluzione il più possibile condivisa.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere la sua preferenza per la versione originaria dell'articolo 1-ter, evidenzia come gli subemendamenti a sua firma intendano rafforzare la misura della pena prevista, nonché, soprattutto, realizzare una più chiara definizione della figura di reato, riducendo gli ambiti di discrezionalità nell'applicazione della nuova fattispecie. In tale contesto rileva in particolare gli elementi di criticità insiti nel comma 1 e nel comma 3 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, per quanto attiene alla definizione dell'autoriciclaggio, ai limiti entro i quali tale condotta sarà perseguibile ed alle cause di non punibilità. A tal fine i suoi subemendamenti intendono chiarire cosa si intenda con la nozione di « godimento personale », nonché specificare meglio il concetto di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o del denaro, attraverso la soppressione dell'avverbio « concretamente ».

Filippo BUSIN (LNA) registra il miglioramento della previsione contenuta nell'emendamento governativo rispetto al testo originario dell'articolo 1-ter. A tale

proposito dichiara la disponibilità a votare la proposta emendativa dell'Esecutivo, qualora fosse accolto il suo subemendamento 0.1-ter.1.4 che intende escludere dall'ambito di applicazione della nuova fattispecie il reato presupposto di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, rilevando come tale condotta sia già stata depenalizzata negli altri Paesi europei. Inoltre il suo subemendamento 0.1-ter.1.8 intende specificare meglio il fatto che la nuova previsione penale colpisce solo il reimpiego in attività imprenditoriali e professionali, e non, genericamente, quello in attività economiche e finanziarie.

Paolo VITELLI (SCpI) sottolinea come gli emendamenti presentati dal suo gruppo intendano chiarire taluni aspetti di una previsione, quella contenuta nell'emendamento del Governo, di non facile interpretazione. A tal fine il subemendamento Sottanelli 0.1-ter.1.11 intende riformulare il comma 1 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, eliminando le parole «in modo da», che indicano in termini troppo generici il rapporto tra l'attività di autoriciclaggio e il concreto ostacolo all'identificazione dei beni di provenienza delittuosa, sostituendole con le parole «con modalità idonee a», che appaiono più idonee ad indicare un nesso di consequenzialità diretta.

Inoltre il subemendamento Sottanelli 0.1-ter.1.23 intende riformulare il comma 4 del predetto articolo 648-ter.1, al fine di evitare il rischio che ai soggetti i quali svolgono attività bancaria o finanziaria possano essere perseguiti anche a titolo di concorso, evitando la conseguenza, paradossale, che, in tal caso i predetti soggetti siano colpiti in termini molto più gravi dell'autore primario del reato.

Carla RUOCCO (M5S) considera positivo il fatto che tutti i gruppi intendano chiarire maggiormente il testo proposto dal Governo, concordando in tal modo circa il fatto che la proposta emendativa dell'Esecutivo risulti piuttosto confusa. Per quanto riguarda la questione delle conse-

guenze sulle imprese della nuova fattispecie di autoriciclaggio, esprime sorpresa, in particolare, per la posizione del gruppo della Lega Nord, invitando a considerare come la definizione di un rigoroso regime penale in materia costituisca soprattutto una tutela a favore di quei piccoli imprenditori e artigiani che si sforzano di rimanere in regola con gli obblighi tributari, colpendo invece quei soggetti che commettono dolosamente condotte delittuose: a tale proposito sottolinea come il recupero di gettito derivante da tale più efficace presidio potrebbe essere utilizzato proprio per sostenere gli imprenditori onesti.

In tale contesto considera pericoloso prevedere un'esenzione dalle sanzioni penali per i casi in cui i beni o il denaro di provenienza delittuosa siano destinati al godimento personale, in quanto in tal modo si favorirebbe comunque coloro che utilizzano risorse di provenienza illecita, alterando in tal modo le condizioni di mercato a svantaggio di tutti gli altri cittadini, che non possono disporre di tali risorse, ad esempio per acquistare una casa di abitazione.

Ernesto CARBONE (PD) invita, in linea generale, a considerare come le norme penali siano costituite da due elementi: uno, soggettivo, e l'altro oggettivo. L'elemento soggettivo, che attiene al carattere doloso, colposo o preterintenzionale del comportamento del reo, deve essere lasciato alla valutazione degli organi giurisdizionali, mentre l'elemento oggettivo può costituire materia della valutazione del Legislatore in sede di definizione della fattispecie penale. Ritiene quindi che il dibattito in corso debba concentrarsi su tale secondo aspetto, tenendo altresì conto del fatto che il reato di autoriciclaggio deve essere letto in combinazione con la previsione penale in materia di riciclaggio, la quale presuppone, per sua natura, un reato a monte.

Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che la posizione del Governo è favorevole sull'emendamento 1-ter.1, mentre è conseguentemente contraria sul subemenda-

mento Capezzone 0.1-ter.1.27, soppressivo del medesimo emendamento. Sottolinea quindi come il Governo condivide la posizione del relatore di chiedere il ritiro di tutti gli altri subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 0.1-ter.1.24, al fine di consentire un maggiore approfondimento su tali temi in vista della discussione sul provvedimento in Assemblea.

Michele PELILLO (PD) ricorda che alcuni mesi fa, in una precedente fase dell'esame in sede referente, aveva espresso le sue forti perplessità sulle previsioni originarie dell'articolo 1-ter in materia di autoriciclaggio. A tale proposito rileva come la nuova formulazione del medesimo articolo proposta dal Governo lo rassicuri rispetto ai suoi precedenti dubbi, inducendolo a ritenere saggia la decisione della Commissione di non approvare definitivamente, prima dell'aggiornamento dei lavori per il periodo estivo, tale disciplina.

In particolare, il suo principale dubbio riguardava il fatto che l'introduzione del reato di autoriciclaggio comporta il rischio di duplicare la sanzione penale sulla medesima condotta, nonché il rapporto tra la nuova fattispecie e le norme penali tributarie. La nuova formulazione del Governo risolve tali problematiche, definendo una fattispecie penale certamente complessa, che forse potrebbe essere ulteriormente specificata, ma che comunque appare decisamente migliorativa sul piano giuridico. Permane, peraltro, a suo giudizio, una perplessità circa il rapporto tra la nuova norma e il reato tributario di dichiarazione infedele, la quale è solitamente contestata a seguito di un accertamento tributario, realizzato quasi sempre su base presuntiva. In tale contesto suggerisce al relatore ed al Governo di valutare attentamente il subemendamento Capezzone 0.1-ter.1.25, il quale propone di connettere l'applicazione della nuova fattispecie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario previsto dall'articolo 8 della legge

n. 23 del 2014, in modo da risolvere tale problematica senza incidere sulla previsione in materia di autoriciclaggio.

Dino ALBERTI (M5S) contesta il metodo di esame fin qui adottato, rilevando come il testo dei subemendamenti sia stato messo a disposizione dei componenti della Commissione solo poco tempo prima dell'inizio della seduta odierna, non consentendo pertanto ai deputati del suo gruppo di approfondire i dubbi su molti aspetti di tali proposte emendative, che possono essere superati solo attraverso un confronto all'interno del gruppo e con gli altri gruppi politici. Sottolinea quindi la difficoltà ad esaminare e votare in modo consapevole i predetti subemendamenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, essendo imminente la ripresa delle votazioni Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.

RISOLUZIONI

7-00427 Causi: *Riordino della riscossione coattiva.*

7-00452 Pagano: *Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.*

ALLEGATO 1

5-03733 Gebhard: Revisione delle sanzioni in materia di concorsi o operazioni a premio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli proponenti sollecitano iniziative volte ad una revisione del vigente sistema di sanzioni amministrative in relazione a quelle fattispecie di manifestazioni a premio che, in realtà, surrettiziamente propongono alla platea dei consumatori giochi con vincita in denaro, in violazione dunque di norme e precetti propri del settore dei giochi pubblici.

La revisione dovrebbe risolversi – secondo l'auspicio dell'interrogante – in una diversa calibratura dell'entità delle sanzioni in proporzione « all'entità dell'elusione » accertata o, comunque, all'effettivo grado di violazione del monopolio statale in materia di giochi.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si fa presente quanto segue.

È utile richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

Come precisato dagli Onorevoli interroganti, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 è stato emanato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, il regolamento di revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Con l'entrata in vigore di detto Regolamento, il controllo sulle iniziative premiali è passato dal Ministero dell'economia e finanze al Ministero delle attività produttive (attuale Ministero dello sviluppo economico) ed il regime dell'auto-

rizzazione è stato sostituito con quello della comunicazione. Pertanto il controllo svolto dal Ministero dello sviluppo economico è successivo o concomitante allo svolgimento della manifestazione.

Presso il Ministero è operativo un ufficio che espleta attività di controllo, d'ufficio o su segnalazione, e che attraverso più servizi informativi garantisce la corretta conoscenza della normativa in materia.

Il Ministero dello sviluppo economico è competente ad accertare e sanzionare in particolare le seguenti violazioni:

quando il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

quando vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;

quando vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;

quando vi siano altre violazioni delle disposizioni e prescrizioni contenute nel Regolamento, quali omissione della comunicazione preventiva, mancato deposito del regolamento del concorso o mancato deposito di cauzione e omessa presentazione di fidejussione a garanzia della consegna dei premi.

In caso di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali e la presenza di premi in denaro o costi di partecipazione al concorso, l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ha riconosciuto anche all'allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei Monopoli, il potere sanzionatorio interdittivo e pecuniario dell'attività premiale.

Con riferimento al regime sanzionatorio, al fine di rafforzare le misure di contrasto all'elusione del monopolio statale dei giochi e delle lotterie, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le sanzioni per tutte le manifestazioni a premio sono state aumentate ad un importo compreso fra un minimo di 50.000 e un massimo di 500.000 euro, senza mantenere una differenziazione e diversa articolazione delle sanzioni stesse per le citate violazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico che, in molti casi, sono caratterizzate da un minore disvalore (talora si tratta di violazioni solo procedurali e formali) ed hanno una minore valenza economica sia per le imprese interessate che per i destinatari dell'iniziativa premiale.

L'intervento normativo da ultimo segnalato, pertanto, ha il pregio di costituire un deterrente all'adozione di condotte illecite; tuttavia potrebbe essere rimodulato in modo da assicurare maggiore gradualità della sanzione in funzione della gravità della condotta.

Ciò posto, il Ministero dello sviluppo economico evidenzia che le sanzioni di importo significativamente elevato vanno

senza dubbio irrogate nel caso di necessità di contrastare l'elusione della riserva statale per le lotterie, ma, come prospettato dall'Onorevole interrogante sembrano essere sproporzionate per sanzionare violazioni relative ad iniziative promozionali esclusivamente commerciali e di rilievo economico del tutto marginale. In tali circostanze le violazioni, spesso di carattere solo formale, erano adeguatamente e già efficacemente sanzionate con il precedente sistema sanzionatorio proporzionale, sistema che consentiva peraltro, nei casi di operazioni promozionali di grande rilievo economico, introiti anche maggiori di quelli ora previsti.

Ciò premesso, la tematica di una possibile revisione del sistema sanzionatorio dovrebbe essere oggetto dei necessari approfondimenti in sede tecnica anche con i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno.

Questo percorso di analisi potrebbe essere impostato parallelamente ai lavori di attuazione dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014, recante la delega al riordino della materia dei giochi pubblici, nell'ambito dei quali, peraltro, nulla esclude che possano rinvenirsi spunti ed occasioni di miglioramento del predetto sistema a livello di fonte primaria.

Resta ferma la necessità di mantenere i limiti e le prescrizioni normative relative all'organizzazione e allo svolgimento di giochi a premio, in modo tale da assicurare che gli stessi non costituiscono ostacoli alle attività promozionali delle imprese, ma siano esclusivamente finalizzati a evitare elusioni del monopolio dello Stato in materia di lotterie ed a tutelare i consumatori relativamente alla correttezza e trasparenza dei meccanismi di aggiudicazione dei premi.

ALLEGATO 2

5-03734 Sottanelli: Utilizzo della graduatoria degli idonei di un concorso svolto dalla Guardia di Finanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, il Comando Generale della Guardia di Finanza rappresenta quanto segue.

Con d.P.C.M. 8 settembre 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei conti sono state autorizzate le assunzioni di personale per l'anno 2014.

A seguito del perfezionamento del suddetto provvedimento si provvederà, nell'ultima decade del mese di novembre 2014, ad incorporare la seconda e ultima aliquota (317 unità) dei 637 allievi finanziari ad immissione diretta, vincitori della procedura bandita nel 2012 (per un totale di 750 unità).

Sul punto in Comando precisa che, solo al termine delle sostituzioni che interverranno a seguito di eventuali rinunce e defezioni nei primi 20 giorni dall'inizio dell'attività addestrativa, si procederà a comunicare al Ministero della difesa i nominativi degli ulteriori 113 vincitori della procedura in argomento da avviare al periodo di ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate. Nelle annualità interessate dal piano di assorbimento di tali vincitori non sono state bandite nuove procedure per il reclutamento di allievi finanziari.

Per quanto concerne l'arruolamento degli idonei in sovrannumero, si ritiene che le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (c.d. «Decreto D'Alia»), non trovino applicazione alle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di finanza.

Tale orientamento assume fondamento nel principio di specialità riconosciuto al-

l'Istituzione dall'ordinamento amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di impiego militare, positivamente affermato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A conferma di quanto sopra, il Comando rappresenta che:

la circolare n. 5 in data 21 novembre 2013 del Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, precisato che le disposizioni del c.d. «Decreto D'Alia» sono destinate alle amministrazioni centrali dello Stato, fatte «salve le disposizioni speciali previste per alcune categorie di personale incompatibili con tale disciplina»;

il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 14 in data 23 luglio 2011, richiamata nell'interpellanza in rassegna, ha affermato che il reclutamento di personale mediante procedure concorsuali anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie risulta pienamente giustificabile nelle ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso collegata a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico;

da ultimo, anche il T.A.R. Lazio, pronunciandosi nel merito (sentenza n. 9984/14 datata 10 luglio 2014), ha ribadito l'inapplicabilità del c.d. «Decreto D'Alia» alle procedure concorsuali indette dal Corpo.

In aggiunta, il Comando segnala che le modifiche apportate al decreto-legge n. 90/2014 in sede di conversione (legge 11 agosto 2014, n. 114) hanno introdotto una previsione eccezionale, finalizzata a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento dell'« Expo Milano 2015 », autorizzando le Forze di polizia ad assumere personale nei ruoli iniziali attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno 2013.

Pertanto, la necessità di emanare una norma *ad hoc* per consentire alle Forze armate e alle Forze di polizia di nominare i vincitori di concorso tra gli idonei in soprannumero di una precedente procedura conferma l'inapplicabilità delle previsioni del richiamato decreto-legge n. 101/2013 alle amministrazioni del Comparto « Sicurezza-Difesa ».

Da ultimo, per quanto attiene ai concorsi banditi dal Corpo, in ossequio al richiamato principio di specialità, la te-

matica dell'ultrattività delle graduatorie è contenuta nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che prevede, per il reclutamento degli allievi marescialli e degli allievi finanziari, la facoltà – e non l'obbligo – di utilizzare le graduatorie dei candidati idonei non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse (articolo 7, comma 2, per gli allievi finanziari e l'articolo 43, comma 7, per gli allievi marescialli).

L'Amministrazione, al riguardo, ha sempre preferito bandire nuove procedure, nella prospettiva di effettuare un'idonea selezione all'interno di una rinnovata platea di aspiranti, in applicazione del principio della « massima partecipazione » dei candidati.

Tale facoltà risulta altresì preclusa atteso che sono ormai decorsi quasi 2 anni dalla data di approvazione delle menzionate graduatorie (28 gennaio 2013).

ALLEGATO 3

5-03735 Villarosa: Siti nei quali presta servizio il personale della Guardia di Finanza personale della Guardia di Finanza interessati dalla presenza di amianto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentito il Comando Generale della guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.

La Guardia di finanza, ai fini della definizione di un compiuto quadro di situazione a livello nazionale della presenza di amianto negli immobili in uso, ha avviato, nel mese di luglio dell'anno 2012, un'attività di monitoraggio e mappatura che ha consentito di definire le criticità sussistenti, gli interventi di bonifica e le pertinenti ulteriori risorse finanziarie all'uopo necessarie rispetto a quelle già assegnate.

L'attività di monitoraggio complessivamente svolta ha evidenziato:

la presenza di amianto in n. 111 immobili in uso al Corpo, connotata da diversificata rilevanza;

la risoluzione delle relative criticità in n. 89 siti;

la programmazione/avvio, per le restanti sedi del propedeutico *iter* procedurale.

Infine, si segnala che, con specifico riguardo alla caserma Cefalonia Corfù, tenuto conto della significatività degli interventi da porre in essere, sono stati aggiudicati i lavori di rimozione alla ditta appaltatrice ed è in corso l'affidamento degli stessi.

In allegato si deposita il prospetto fornito dal Comando Generale della Guardia di Finanza con il dettaglio dei dati richiesti dagli Onorevoli Interroganti.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IV Reparto - Ufficio Infrastrutture - Sezione AA.GG., Coordinamento e Studi

A. Comandi di II livello ed equiparati che hanno evidenziato presenza di amianto (recentemente aggiunto Re.T.L.A. Aereo che aveva in precedenza riferito assenza criticità)	24
B. Immobili con presenza di amianto	111
<hr/>	
C. Criticità cessate all'esito dei negativi campionamenti (Gruppo Ponte Chiasso; Magazzino Vestiario vi del Sarto, Nucleo pt Milano, Gruppo di Legnano, Officina-Autorimessa-Magazzini via Tanari a Bologna, Comando Regionale e Re.T.L.A. Marche)	6
D. Interventi effettuati per l'eliminazione dell'amianto	77
E. Interventi di incapsulamento eseguiti (Caserma sede del Re.T.L.A. Bologna, via de Marchi)	1
F. Immobili rilasciati (Nucleo pt Bologna e Tenenza di Salsomaggiore Terme)	2
G. Situazioni che richiedono esclusivamente una valutazione periodica dello stato dei manufatti (Brigata di Samico, Gruppo di Fiumicino)	2
H. Situazioni in cui la proprietà, stante l'integrità e la non suscettibilità di danneggiamento dei manufatti non intende eseguire alcun intervento (Stazione SAGF di Nicolosi)	1
<hr/>	
Totale delle evidenze normalizzate e/o soggette a valutazione periodica	89

I. Interventi in corso	2
<i>(Valle D'Aosta: Caserma sede della Stazione SAGF di Entreves, Lombardia: Caserma di Via Parini a Como)</i>	
J. Interventi con leggi speciali in attesa di esecuzione	2
<i>(Regionale Lazio, Quartier Generale e Re.T.L.A. Speciali: Caserme Galiano e Cefalonia Corfù)</i>	
K. Posizioni per cui si attendono aggiornamenti *	13
L. Posizioni per le quali il Servizio di Vigilanza ha richiesto integrazioni ai Piani di Lavoro presentati	2
<i>(Piemonte: Caserma sede della Compagnia di Ivrea - Lazio: Brigata di Sabaudia)</i>	
<hr/>	
Totale delle evidenze in via di risoluzione	19
M. Interventi sospesi	3
<i>Lombardia: Caserma sede della Tenenza di Chiavenna;</i>	
<i>Emilia Romagna: Caserma sede della Tenenza di Comacchio;</i>	
<i>Toscana: Comando Provinciale di Siena.</i>	

*

Scuola Ispettori e Sovrintendenti:*Liguria: Caserme sedi del Comando Regionale e del Re.T.L.A. Liguria, R.O.A.N. e Stazione Navale Genova;**Lombardia: Caserma sede della Tenenza di Seveso;**Piemonte: Caserma sede della Compagnia di Pinerolo;**Trentino Alto Adige: Palazzina B già sede del Nucleo di Trento, Alloggi di servizio a Valle S. Silvestro (Dobbiaco);**Friuli Venezia Giulia: Caserma Lanfranco di Cividale del Friuli;**Emilia Romagna: Caserma sede della Tenenza di Lugo;**Toscana: Gruppo di Livorno (Sgarallino);**Calabria: Comando Provinciale di Vibo Valentia;**Sicilia: Caserme sedi della Compagnia di Gela e della Compagnia di Partinico.*

ALLEGATO 4

5-03736 Maietta: Trattative con la Svizzera per la conclusione di un accordo relativo al trattamento fiscale dei capitali italiani trasferiti nella Confederazione Elvetica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di sapere a che punto siano le trattative per la firma di un Accordo tra Italia e Svizzera in materia di « rientro di capitali » illecitamente costituiti o detenuti da cittadini italiani nelle banche della Confederazione elvetica nonché quali misure il Governo abbia intenzione di adottare per risolvere tale problematica.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nel campo della trasparenza fiscale internazionale curata e promossa dall'OCSE, la Svizzera risulta essere uno dei 47 Stati o Territori (tra cui anche l'Italia) firmatari della Dichiarazione OCSE del 6 maggio 2014 in cui, tra l'altro, i sottoscrittori:

dichiarano la propria determinazione a contrastare l'evasione e la frode fiscale e a promuovere la *compliance* in materia tributaria;

confermano che lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria denominato « Common Reporting Standard » (nel seguito CRS) rappresenta uno strumento in grado di raggiungere il predetto obiettivo;

prendono atto che il CRS deve essere implementato rispettando i limiti e gli obblighi di riservatezza imposti dai trattati;

si impegnano a utilizzare a breve lo strumento del CRS;

sottolineano che occorre dare assistenza ai Paesi in via di sviluppo in modo da diffondere ovunque i benefici dello scambio automatico di informazioni;

invitano tutti i Paesi che non hanno ancora aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, a farlo nel più breve tempo possibile.

Tuttavia, occorre far presente che la Svizzera non rientra tra i Paesi *early adopter* di cui alla dichiarazione OCSE del mese di agosto 2014 in cui gli Stati firmatari (tra cui anche l'Italia) si sono impegnati ad adottare un preciso calendario di implementazione e ad utilizzare lo scambio automatico di informazioni con lo strumento del CRS a partire dal 1° gennaio 2016.

Ne consegue che attualmente, nel settore della collaborazione amministrativa fiscale internazionale curata dall'OCSE, la Svizzera non ha ancora preso un preciso impegno temporale per l'adozione del CRS quale strumento da utilizzare per lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria.

Per quanto riguarda il rientro dei capitali, da parte italiana è stato più volte rappresentato alle Autorità svizzere che per l'Italia l'unica via per regolarizzare il rientro dei capitali è quella oggetto della cosiddetta *Voluntary Disclosure* prevista dalla normativa nazionale in corso di esame parlamentare. Pertanto, sotto il profilo tecnico non sussiste alcuna ipotesi di definizione bilaterale del rientro dei

capitali a condizioni più vantaggiose rispetto al provvedimento domestico di *Voluntary Compliance* come sarà definitivamente approvato in Italia che, come noto, si basa sui principi della mancanza di anonimato e sul pagamento integrale delle imposte evase, nonché sulla riduzione di talune sanzioni per le attività oggetto di collaborazione volontaria che siano detenute in Stati che stipulino con l'Italia un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni.

In tal senso, l'Italia ha richiesto alla controparte elvetica, nell'ambito dei negoziati bilaterali in corso per la modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, di adeguare lo scambio di informazioni al livello di trasparenza richiesto dagli attuali standard internazionali, vale a dire mediante l'introduzione di una disposizione che sia in linea con l'articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE.

Sotto il profilo preventivo, con la legge 6 agosto 2013, n. 97 è stata innovata la normativa sul monitoraggio fiscale riallineandola a quella sul presidio preventivo antiriciclaggio.

In particolare, sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza nuovi strumenti giuridici che permettono:

l'acquisizione massiva dagli intermediari finanziari dei flussi superiori a 15 mila euro, in entrata ed in uscita dallo Stato da chiunque posti in essere;

la rilevazione presso gli intermediari finanziari, i professionisti e tutti i soggetti tenuti alle rilevazioni anti riciclaggio del beneficiario economico di operazioni economiche e finanziarie poste in essere in Italia da soggetti cosiddetti opachi quali ad esempio società *off-shore* e *trust*.

L'Agenzia delle Entrate, ha inoltre continuato l'opera di rafforzamento del presidio nello specifico settore del contrasto agli illeciti fiscali internazionali e alle frodi in generale ed ha continuato l'azione di sviluppo della cooperazione internazionale in campo fiscale.

Più nel dettaglio, la specifica strategia di contrasto viene delineata a livello centrale e le relative azioni sul territorio vengono coordinate, sempre a livello centrale, attraverso tre Uffici specifici con competenza operativa nazionale i quali operano in sinergia con la Guardia di Finanza sfruttando le informazioni che vengono attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale.

ALLEGATO 5

5-03737 Causi: Modalità di pagamento della TASI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentita l'Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue.

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito a decorrere dal 2014 e deve essere versato tramite modello F24, indicando, tra l'altro, il codice catastale del comune beneficiario, onde permettere all'Agenzia delle Entrate di distribuire correttamente il gettito riscosso e le informazioni indicate dai contribuenti nelle deleghe di pagamento.

In proposito, l'Onorevole interrogante segnala che, nei comuni risultanti da una fusione, è possibile istituire municipi e mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno degli enti preesistenti alla fusione.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla

possibilità di effettuare, tramite modello F24, il pagamento di più tributi, ivi compresa la TASI, nonché di indicare il codice catastale del comune soppresso.

Al riguardo, si rappresenta che il modello F24 consente di effettuare, attraverso un'unica operazione, il pagamento di più tributi, indicando, come noto, i relativi codici identificativi (cosiddetti codici tributo). Inoltre, è possibile utilizzare anche i codici catastali dei comuni che sono stati soppressi a seguito di fusioni avvenute nel 2013 e nel 2014; in questi casi, il gettito e le relative informazioni saranno rese disponibili al comune risultante dalla fusione, mantenendo distinte le singole operazioni tra i vari comuni soppressi, così come riportato dal contribuente nella delega di pagamento.

ALLEGATO 6

5-03738 Paglia: Applicazione di una sentenza della Corte di giustizia europea sulle commissioni interbancarie multilaterali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Paglia, premesso che la Corte di Giustizia Europea, in esito ad un ricorso, ha dichiarato illegittima l'applicazione delle commissioni interbancarie multilaterali nelle transazioni con carte di pagamento, per restrizione della concorrenza a danno degli esercenti e dei loro clienti, chiede come il Governo intenda intervenire, anche di concerto con l'ABI, per garantire la piena ottemperanza al suddetto pronunciamento della Corte e al fine di rendere immediatamente e pienamente fruibili per consumatori ed esercenti, i minori costi che ne derivano.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è fortemente impegnato per raggiungere un compromesso nel senso auspicato in seno al Consiglio dell'Unione Europea, come risulta dal programma di Presidenza, sulla proposta di Regolamento emanata dalla Commissione Europea il 24 luglio 2013, riguardante le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM (2013) 550), che prevede, da un lato, un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito, dall'altro una serie di disposizioni in materia di regole commerciali che si applicheranno a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta.

Tuttavia, a livello europeo sembra prevalere l'ipotesi di un tetto alle commissioni interbancarie, lasciando alla concorrenza del mercato la naturale spinta al ribasso

delle commissioni associate a tali transazioni ed escludendo la soluzione « zero commissioni ».

Inoltre, l'articolo 11 della citata proposta di Regolamento Europeo, tra le regole in materia di orientamento, precisa che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non possono impedire ai dettaglianti di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario.

Il predetto regolamento si propone, pertanto, di creare nell'Unione Europea norme comuni in materia di commissioni interbancarie, introducendo massimali per le operazioni tramite carte di pagamento più ampiamente utilizzate dai consumatori, assicurando così il superamento dell'attuale frammentazione del mercato dovuta alla divergenza delle commissioni. Il regolamento propone, inoltre, misure di trasparenza per consentire ai dettaglianti e ai consumatori di scegliere gli strumenti di pagamento più idonei.

Il Regolamento, dopo la sua approvazione, sarà direttamente applicabile all'interno della Unione Europea secondo le tempistiche che verranno appositamente definite; le « Autorità Nazionali Competenti » avranno il compito di assicurarne il rispetto anche attraverso strumenti di natura sanzionatoria.

Sulla questione il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, al fine di garantire la massima diffusione degli strumenti di pagamento alternativi al contante, favorendo l'armonica applicazione dell'obbligo di accettare in pagamento le carte di debito, senza aggravii di

costo per i singoli esercenti, si sono tenuti una serie di tavoli di confronto con gli operatori bancari e le associazioni di rappresentanza di settore, nell'ambito dei quali sono state affrontate le criticità poste dal passaggio generalizzato all'uso della moneta elettronica, in luogo dell'utilizzo del contante.

Ulteriori incontri saranno effettuati, poi, con le Associazioni di categoria (esercenti e professionisti), onde condividere le informazioni acquisite e diffondere la conoscenza di pratiche commerciali che valorizzino l'utilizzo dei POS presso i *merchant*, limitando al massimo i costi di gestione degli stessi, attraverso offerte e sistemi di ammortamento dei costi.

Il tema dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, avuto riguardo agli effetti che la citata proposta di Regolamento comunitario avrà sui consumatori, è stato posto all'attenzione anche delle

Associazioni dei consumatori in una recente riunione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

In particolare, pur con differenti accentuazioni fra le Associazioni, anche dal CNCU è emersa l'esigenza di favorire lo sviluppo dei pagamenti elettronici e, a tal fine, di monitorare ed intervenire affinché la riduzione delle commissioni bancarie non si riverberi sul costo di gestione della carta per il possessore (canone pagato dal consumatore nell'ambito del contratto bancario), e l'auspicio che le iniziative in corso (sia a livello comunitario che nazionale) possano trovare applicazione salvaguardando la tutela dei consumatori e favorendo comportamenti ed abitudini volti a ricorrere sempre più, volontariamente, a regolare i propri pagamenti attraverso strumenti elettronici, in luogo del contante.

ALLEGATO 7

5-03694 Paglia: Modalità di attribuzione e rinnovo del cosiddetto « patentino » per la rivendita di generi di monopolio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante, muovendo dall'esperienza applicativa del regolamento ministeriale n. 38 del 2013, che denoterebbe come in piccoli comuni o frazioni abitative risulti difficile l'attivazione di cosiddetto patentini per la vendita di prodotti da fumo, attesa la rigidità della soglia parametrica utile, legata alla redditività dell'esercizio che ne aspira l'acquisizione in funzione del dato dimensionale del comune interessato, chiede se non si ritenga di modificare tale soglia parametrica, abbassandola.

L'effetto applicativo delle attuali soglie, anche di valore più basso, sarebbe invero quello che in centri urbani piccoli non si riuscirebbe ad attivare nuovi patentini ovvero si correrebbe il rischio di veder chiudere quelli esistenti.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

Vale, introduttivamente, una breve premessa di utile inquadramento della questione.

In primo luogo occorre ricordare che, fin dai tempi della legge fondamentale di settore (legge n. 1293 del 1957) e del suo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958), la rete dei cosiddetto patentini costituisce un mero ed esclusivo complemento di quella delle rivendite di tabacchi. In altri termini, il cosiddetto patentino non costituisce un surrogato della rivendita (nel senso che possa essere ammesso in sostituzione o alternativa all'attivazione di una rivendita) sibbene un punto di vendita (del resto parziale, giacché nel

cosiddetto patentino non si vende l'intera gamma dei prodotti che si possono trovare in una rivendita) aggiuntivo ed integrativo della rete delle rivendite, lì dove si dimostri in concreto che la domanda sia superiore all'offerta soddisfatta dalle rivendite presenti e, del resto, non ricorrano i presupposti per l'apertura di nuove ed ulteriori rivendite.

In parole povere, la presenza di un cosiddetto patentino in tanto si giustifica in quanto ricorra una « esigenza di servizio » pubblico, intesa quale esigenza di dover soddisfare una domanda (di prodotti da fumo) di per sé superiore all'offerta già soddisfatta dalle rivendite presenti, qualora di queste ultime non sia possibile istituirne di nuove.

In quest'antica e tradizionale ottica si spiega dunque perché, da sempre, per l'attivazione o il rinnovo di un cosiddetto patentino sia sempre stata pretesa la dimostrazione che, presso un dato esercizio pubblico (dove il cosiddetto patentino andrebbe attivato o rinnovato), esista un « movimento » di clienti/consumatori che – oltre ad altri prodotti – chiedano anche la vendita di un certo quantitativo minimo di prodotti da fumo (quello la cui domanda, appunto, non riesce ad essere soddisfatta dalla sola rete distributiva costituita dalle rivendite).

Prima del regolamento n. 38 del 2013 l'accertamento effettivo della sussistenza dei requisiti per l'attivazione o il rinnovo di un cosiddetto patentino era basato su requisiti non stabiliti con fonte normativa (bensì meramente amministrativa) e, soprattutto, alquanto elastici e tolleranti.

Basti pensare al tradizionale metodo di rilevazione del flusso di clientela in un dato esercizio basato sul mero numero di scontrini emessi, senza alcuna pretesa di dinamica valutazione della qualità e quantità dei prodotti effettivamente venduti in relazione agli scontrini emessi.

La tradizione aveva condotto – nei fatti – ad una realtà spesso diversa dalle intenzioni (del legislatore). Spesso, infatti, si è potuto riscontrare che i cosiddetti patentini sono stati chiesti (e dunque rilasciati ovvero rinnovati) più in funzione del « sostegno » all'attività commerciale di un dato esercizio pubblico, esercitata dal « traino » di vendite indotto dalla richiesta e vendita di prodotti da fumo, che non, all'opposto, da un'effettiva insistenza di attività commerciale diversa dalla vendita di tabacchi, suscettibile di far emergere una domanda di prodotti da fumo effettivamente non già soddisfatta dalla rete esistente di rivendite di tabacchi.

In ogni caso, per tradizione, lo stato delle cose ha denotato che la formazione e l'allargamento della rete di vendita di prodotti da fumo (integrata, come detto, dalla rete complementare dei cosiddetti patentini) si è andata sviluppando più secondo logiche meramente mercantili che non in funzione di logiche maggiormente attente ad un reale rapporto fra effettive domande ed offerte di prodotti da fumo, tra l'altro mitigata complessivamente da un occhio attento a contenere la proliferazione dei punti di vendita di prodotti da fumo, e ciò per esigenze legate a strategie di lotta al tabagismo.

Il regolamento n. 38 del 2013 ha costituito occasione per invertire possibilmente questo *trend* storico. Non a caso il regolamento è stato il frutto di una stretta concertazione di merito fra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della salute, proprio per condividere soluzioni che fossero in grado di coniugare l'esigenza di soddisfare la domanda di prodotti da fumo sul territorio con la controesigenza, però, di non indulgere in acritiche e generalizzate tendenze incre-

mentative della rete distributiva, costituita sia dalle rivendite sia dai cosiddetti patentini.

Ciò spiega, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del regolamento, dedicati rispettivamente al tema dei rilasci e dei rinnovi dei cosiddetti patentini.

Per i primi, l'articolo 8, comma 3, lettera *d*), pretende che il richiedente, per la prima volta, un cosiddetto patentino sia in grado di dimostrare il proprio reddito negli ultimi due periodi d'imposta. Con questo si vuole che un esercizio commerciale già esista e prosperi sufficientemente (rispetto alla qual cosa il cosiddetto patentino deve poter costituire un di più commerciale per quell'esercizio) e non, al contrario, come spesso desiderato dai richiedenti, che l'attivazione di un cosiddetto patentino funga da innesco per il decollo di altre attività commerciali.

Per i rinnovi, l'articolo 9, comma 3, lettera *a*), del regolamento pretende che, per conseguirli, l'esercente possa dimostrare almeno un valore complessivo medio annuo di vendite di prodotti da fumo pari o superiore ad euro 24.000 per i comuni (tra cui ricadono, dunque, quelli più piccoli) con popolazione fino a 10.000 abitanti.

In sede di prima attivazione di un cosiddetto patentino, il titolare dell'esercizio che lo desidera deve dimostrare che l'esercizio effettivamente esista già e produca una sufficiente redditività (in altri termini, che sia frequentato da una dose di pubblico, che acquista, idonea a far ragionevolmente prospettare una futura sufficiente richiesta e vendita di prodotti da fumo, ossia, in altri termini, una possibile domanda di tabacchi già non soddisfatta dall'offerta data dalla rete esistente delle rivendite).

L'analisi, in queste circostanze, è gestita evidentemente in una logica prognostica.

In occasione del primo rinnovo (e di quelli successivi) del cosiddetto patentino, invece, il regolamento pone una soglia minima di vendite rigida e non palesemente inefficace, nell'ottica di non favorire una prescindente dilatazione della rete dei

punti di offerta di tabacchi. E questo, come detto, con occhio attento alle esigenze della salute e di evitare che la rete pubblica di offerta di tabacchi funga da innesco alla ovvero da alimentazione della pratica del fumo. Pratica, questa, politicamente e socialmente ormai non più accettata con leggerezza, a partire dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità.

Premesso ciò, l'onorevole interrogante rileva una rarefazione della rete di offerta di prodotti da fumo sul territorio, per sopravveniente difficoltà di attivazione o rinnovo di cosiddetti patentini – osservando che «le rivendite di tabacchi, oltre a rappresentare l'unico punto di ritrovo, svolgono anche un'importante funzione di presidio sociale». Per questo auspica, sostanzialmente, il ritorno ad un allenta-

mento dei criteri di attivazione e rinnovo, quanto meno, dei cosiddetti patentini.

L'Agenzia rileva che, al riguardo, occorre tener conto delle forti interferenze tematiche con le attribuzioni proprie del Ministero della salute.

La valutazione, peraltro, implica anche l'analisi di un altro punto di vista.

Per modificare i contenuti di ciò che è stato il regolamento n. 38 del 2013 occorre invero, oggi, un intervento a livello di fonte primaria, tenuto conto della ormai intervenuta legificazione del regolamento ad opera dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, come inseritovi dall'articolo 11, comma 22, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

ALLEGATO 8

5-03695 Causi: Problematiche relative alle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova evidenziare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha disposto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procedesse, nel corso del 2014, alla riattribuzione, mediante selezione concorrenziale, delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attenendosi ai criteri direttivi previsti dal comma 637, tra i quali:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 la soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a sei anni;

c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo,

la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

Il comma 638 del medesimo articolo ha previsto che, per soddisfare l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si fosse manifestata in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso del 2014, ai sensi del comma 637, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sarebbero state poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto dei criteri direttivi sopra ricordati.

Nella legge di stabilità sono state stimate maggiori entrate per il 2014 nell'ordine di euro 40 milioni.

Ciò premesso, con riferimento alla richiesta formulata dagli onorevoli interroganti di « riconsiderare » l'assegnazione delle nuove concessioni in attesa dei decreti attuativi di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore successivamente alla legge di stabilità per il 2014, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fa presente che l'opzione sulla quale viene stimolata una riflessione ha indubbiamente una sua valenza ed utilità.

Invero, il quadro regolatorio generale, all'interno del quale si calerebbe la sollecitazione di mercato in argomento, è stato fortemente inciso e reso meno leggibile ed attendibile a causa di una nutrita serie di leggi regionali e di regolamenti comunali, ema-

nati negli ultimi due anni circa. L'opportunità di poter attendere una sistemazione e ridefinizione di tale quadro regolatorio – derivante, appunto, dall'attuazione dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 – costituirebbe in effetti migliore occasione per evitare sicuramente motivi di incertezza e di verosimile contenzioso sul territorio.

Non a caso, in verità, il criterio di delega recato dall'articolo 14, comma 2, lettera *r*), della legge n. 23 del 2014 già prudentemente ha preso in considerazione la possibilità di una simile opzione.

L'opzione parrebbe, da una certa ottica, essere favorita dal fatto che, innovativamente, la legge di stabilità per il 2014 ha già introdotto la regola dell'onerosità dell'esercizio in concessione di attività di gestione e raccolta del gioco in questione anche nei riguardi dei concessionari scaduti ovvero in scadenza ed in attesa della celebrazione delle nuove gare di attribuzione delle concessioni del Bingo.

Tuttavia, può essere opportuno soffermarsi sui seguenti spunti di riflessione:

a) « riconsiderare » l'assegnazione delle nuove concessioni – come dicono gli onorevoli interroganti – equivale (se ben s'intende) ad evocare l'esigenza di un'apposita norma primaria che, emendando quella presente nella legge di stabilità per il 2014, consenta il differimento della prima delle gare di riattribuzione delle concessioni. Ciò, quanto meno, per superare i problemi conseguenti agli effetti finanziari che deriverebbero da un'iniziativa assunta a livello meramente amministrativo, alla luce della previsione di maggior gettito sopra ricordata. In altri termini, una proroga dell'avvio della gara già bandita e, di riflesso, una proroga implicita delle concessioni già scadute ovvero ulteriormente in scadenza, implicherebbe comunque valutazioni di natura finanziaria, anche solo per verificare la neutralità, rispetto ai 40 milioni di euro aggiuntivi attesi, dell'entrata erariale assicurata da quanto ai concessionari scaduti o in scadenza è stato innovativamente chiesto;

b) merita valutare il possibile impatto comunitario di una siffatta norma di pro-

roga da inserire in un veicolo legislativo prossimo. Un conto, infatti, è ipotizzare l'attuazione del criterio di delega di cui al citato articolo 14, comma 2, lettera *r*) della legge n. 23 del 2014 in un quadro più ampio di contestuale attuazione anche degli altri criteri di delega di cui al predetto articolo (cosa che consentirebbe di giustificare agli occhi della Commissione europea la proroga di concessioni in scadenza, che di per sé, invece, è iniziativa tradizionalmente non compatibile a livello comunitario). Un conto, ben diverso, può essere invece l'iniziativa isolata – e non facilmente comprensibile dalla Commissione europea, al di fuori di un contesto di confidente interlocuzione con essa – di mera proroga di concessioni già scadute o di prossima scadenza. Che se, poi, tale proroga fosse contenuta in un provvedimento nazionale palesemente orientato a manovra finanziaria (quale, ad esempio, la prossima legge di stabilità), una lettura critica dell'iniziativa potrebbe essere addirittura controproducente, potendo far ancora una volta dire che l'Italia assume iniziative di tal genere solo a fini di gettito erariale. Equilibrato contenimento di questo rischio, però, potrebbe anche essere quello di dare alla luce non tanto e non solo una norma di mera proroga delle concessioni in discorso bensì anche, e parallelamente, a schemi di decreto delegato di attuazione completa del citato articolo 14. In tale prospettiva ben si potrebbe immaginare infatti di poter sostenere la credibilità dell'iniziativa italiana (di proroga delle concessioni) giustificata, eccezionalmente (dal punto di vista comunitario), proprio dall'ampio riordino della normativa di settore parallelamente perseguito.

Detto ciò, la durata della proroga dovrebbe essere immaginata, a titolo orientativo, almeno fino alla fine del 2015, se è vero che – allo stato – la scadenza per l'attuazione della delega fiscale è fissato alla fine, circa, del mese di marzo di detto anno.

Infine, l'Agenzia fa presente che non è ancora predisposto in forma definitiva lo schema di provvedimento di cui pure, conclusivamente, chiedono gli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 9

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

**EMENDAMENTO 1-TER.1 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Sopprimere l'emendamento 1-ter 1.

0. 1-ter. 1. 27. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti:

« 01. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: 5.000 a euro 25.000 »;

02. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: 5.000 a euro 25.000 »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 648-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « 648-bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 »;

2) al terzo comma, le parole: « 648-bis e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 ».

0. 1-ter. 1. 1. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

ART. 648-ter.1. (*Autoriciclaggio*) – Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

0. 1-ter.1. 2. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.

0. 1-ter.1. 3. Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 1 dopo le parole: delitto non colposo inserire le seguenti: , fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4

del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ».

0. 1-ter.1. 4. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 1, apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: , trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce;*

b) *sostituire le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa con le seguenti: al fine di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguito con la commissione di tale delitto e in modo da occultare concretamente la loro provenienza delittuosa.*

0. 1-ter.1. 5. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, al comma 1, sostituire le parole: , trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce.

0. 1-ter.1. 6. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, con le seguenti: trasferisce ovvero impiega, anche in attività economiche o finanziarie,.

0. 1-ter.1. 7. Pisano, Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Barbanti, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, al comma 1, sostituire le parole: in attività economiche o finanziarie con le seguenti: in attività imprenditoriali e professionali.

0. 1-ter.1. 8. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;*

b) *sopprimere il comma 3.*

Conseguentemente:

1) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter. 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;*

2) *sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente: autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.*

0. 1-ter.1. 9. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 1, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

0. 1-ter.1. 10. Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 1, sostituire le parole: in modo da con le seguenti: con modalità idonee a.

0. 1-ter.1. 11. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, sopprimere la parola: concretamente.

*** 0. 1-ter.1. 12.** Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, sopprimere la parola: concretamente.

*** 0. 1-ter.1. 13.** Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 2, sostituire le parole: da uno a quattro anni, con le seguenti: da due a cinque anni;

0. 1-ter.1. 14. Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 2, sostituire le parole: massimo a cinque anni, con le seguenti: massimo a tre anni.

0. 1-ter.1. 15. Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, sopprimere il comma 3.

*** 0. 1-ter.1. 16.** Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, sopprimere il comma 3.

*** 0. 1-ter.1. 17.** Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

Conseguentemente:

1) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;

2) *sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente:* autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.

0. 1-ter.1. 18. Alberti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

0. 1-ter.1. 19. Pastorino.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 3, sostituire le parole: non sono punibili con le seguenti: sono altresì punibili.

Conseguentemente:

1) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca;

2) *sostituire la rubrica del capoverso 648-ter 1 con la seguente:* Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti.

0. 1-ter.1. 20. Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Barbanti, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 3, sopprimere le parole: alla utilizzazione.

0. 1-ter.1. 21. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito.

0. 1-ter.1. 22. Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 648-ter. 1, comma 4, premettere le parole: Fuori dai casi di concorso.

0. 1-ter.1. 23. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

3. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1. del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della presente legge, relativa a detti denaro, beni o altre utilità.

0. 1-ter.1. 24. Il Relatore.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui all'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

0. 1-ter.1. 25. Capezzone, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

3. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 648-ter » sono sostituite dalle seguenti: « 648-ter e 648-ter.1. ».

b) alla rubrica, sono aggiunte, infine, le parole: « nonché autoriciclaggio ».

0. 1-ter.1. 26. Pastorino.

Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:

ART. 1-ter.

(Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca).

1. Dopo l'articolo 643-ter del codice penale è inserito il seguente:

648-ter 1. (Autoriciclaggio). 1 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione interiore nel massimo a cinque anni.

3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate

alla utilizzazione o al godimento personale.

4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotti siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le

prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

2. L'art. 648-*quater* del codice penale è modificato come segue: dopo le parole « 648-*ter*, sono inserite le seguenti: « 648-*ter*. 1 ».

0. 1-*ter*.1. Il Governo.

ALLEGATO 10

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.****EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

« Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto ed in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in

deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni. ».

1. 101. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, al capoverso Art. 5-quater, comma 5, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione e al capoverso Art. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: della presente disposizione.

1. 102. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), le parole: sono diminuite fino a un quarto sono sostituite dalle seguenti: si applicano nella misura di un quarto.

1. 103. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 settembre 2014.

1. 104. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione.

1. 105. Il Relatore.

(Approvato)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di: FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana); AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane); FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici); ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online); FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) 157

INTERROGAZIONI:

5-03364 Coccia: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
 5-03365 Marzana: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità 158
 ALLEGATO (*Testo della risposta*) 169

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 159

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 164
 Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani (*Esame e rinvio*) 164

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni 168

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 ottobre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di: FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana); AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane); FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici); ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online); FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.15.

5-03364 Coccia: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

5-03365 Marzana: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva quindi che i corsi a livello universitario di specializzazione, oggetto dell'interrogazione, sono destinati a formare docenti che affrontano il tema delicato delle attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, richiedendosi, dunque, la massima professionalità e competenza in coloro che organizzano tali corsi. Invita quindi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a vigilare sull'organizzazione e sull'effettuazione di tali corsi, evitando che vi siano due direttori responsabili per tale finalità.

Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal sottosegretario D'Onghia. Rileva, quindi, che la LUSPIO-UNINT, in seno alle proprie Facoltà, non svolge alcun corso di laurea in Scienze della formazione e, conseguentemente, non annovera un solo docente di pedagogia in organico. Osserva, inoltre, che il direttore dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, il professor Giuseppe Refrigeri, è estraneo all'ambito della disabilità, considerando che il suo settore scientifico disciplinare di appartenenza è la lingua straniera. Prende atto, poi, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affermi – nella sua risposta alle interrogazioni in

titolo – che il predetto professor Refrigeri sia stato il responsabile del procedimento organizzativo-amministrativo della selezione e non il responsabile della didattica e che il direttore del corso per l'anno accademico 2013/2014 sia stato un professore ordinario dell'Università di Messina. Ricorda, quindi, che inizialmente il direttore di tali corsi era il professor Armando Curatola, il quale aveva inviato, nello scorso mese di giugno, una missiva al MIUR nella quale venivano denunciate le procedure poco trasparenti dell'Università LUSPIO-UNINT. Osserva altresì che in origine il MIUR aveva autorizzato la predetta università all'attivazione dei corsi di sostegno in oggetto anche e soprattutto per la garanzia e la disponibilità del suddetto professor Curatola, direttore di provata esperienza e competenza nello specifico settore della pedagogia e della didattica speciale, il quale aveva accettato l'incarico solo dopo aver chiesto ed ottenuto assicurazioni circa la garanzia di individuare e formare un *team* docente di alta qualificazione culturale e scientifica, attingendo alle risorse di altre università, essendo lo stesso a conoscenza che la predetta LUSPIO-UNINT non era in possesso delle risorse umane, con riferimento ai docenti, previste dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 e dal decreto ministeriale 30 settembre 2011. Ricorda quindi che è intervenuta, nel frattempo, una nuova situazione giuridica nei ruoli dell'Università di Messina, che ha riguardato il professor Curatola, senza tuttavia che dalle predette modifiche di status siano scaturiti effetti consequenziali, nel senso di una modifica del rapporto stabilito tra il professore e la LUSPIO-UNINT, la quale era stata informata di tale nuova situazione giuridica. Precisa che il citato professore garantiva la qualità del servizio per effetto di una professionalità maturata in quasi 40 anni di esperienza nel campo della pedagogia e della didattica speciale, oltre che nelle attività organizzative e gestionali di attività formative per i docenti. Sottolinea, quindi, che l'atteggiamento della LUSPIO-UNINT, rispetto all'attivazione dei citati corsi, risponde a scelte assolutamente « autorefe-

renziali», inadeguate e irrispettose dei precetti della normativa concernente l'istituzione dei corsi, anche considerato che, sia nella sede centrale, sia in quelle periferiche, i corsi sarebbero stati gestiti da docenti in gran parte non universitari, ossia ispettori, dirigenti scolastici, docenti di sostegno e ricercatori e docenti di altri settori scientifici. Ritene quindi che colui che era il direttore sulla carta sia stato sostituito, d'ufficio, da un docente di pedagogia generale, senza una comprovata esperienza pluriennale nel settore, considerando inoltre che l'università in questione ha ricevuto un milione e ottocentomila euro di risorse pubbliche per l'attivazione dei corsi. Ritene infine essenziale che, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, il MIUR controlli l'effettiva organizzazione e gestione dei corsi in oggetto e pubblichi l'elenco degli insegnanti e degli incarichi ricoperti.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, che costituisce un passaggio fondamentale nel ciclo di programmazione del bilancio. Rileva che la legge di contabilità pubblica, la n. 196 del 2009, dispone, sulla base del calendario previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile di ogni anno, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) che sono contenuti nel DEF. Aggiunge che, anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, il Governo presenta alle Camere, entro il 20 settembre di ogni anno, una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Precisa che la Nota di aggiornamento del DEF rappresenta un passaggio necessario, propedeutico alla presentazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio.

Specifica quindi che alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate, sulla base dell'articolo 10-bis della predetta legge di contabilità, le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Allegato I) e il programma delle infrastrutture strategiche (Allegato III). Aggiunge che, in attuazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio e del citato articolo 10-bis, comma 6 della legge di contabilità è stata, inoltre, allegata alla presente Nota la relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO) contenuto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile (Allegato

II), prevedendosi che il pareggio di bilancio in termini strutturali dovrebbe essere pienamente conseguito nel 2017, con un anno di ritardo rispetto a quanto programmato nel DEF 2014. Ricorda, infatti che, in relazione a tale aggiornamento del piano di rientro, il suddetto articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede che il Governo, sentita la Commissione europea, presenti una relazione alle Camere con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e chieda una specifica autorizzazione che indichi la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, da attuare a partire dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenuto conto della durata e della gravità degli eventi da fronteggiare. L'autorizzazione del Parlamento è concessa mediante l'approvazione di deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Osserva quindi che l'Italia non intende superare, come invece ha annunciato la Francia, il tetto del 3 per cento del rapporto deficit/PIL per l'anno 2014, essendo intenzione del nostro Paese adempiere agli obblighi comunitari contratti, bensì la stessa chiede semplicemente maggiore flessibilità nella gestione del bilancio. Reputa quindi necessario, come sostenuto dal Presidente del Consiglio Renzi, rilanciare una forte politica di investimenti, ed una politica di riforme che diano rilancio al mercato interno, in accordo con il resto dell'Europa, fermo restando l'obiettivo del pareggio di bilancio. Con riguardo al quadro macroeconomico osserva che la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2015 rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2014, in considerazione dell'andamento recessivo dell'economia italiana nella prima parte dell'anno. In particolare, per il 2014, la Nota stima una contrazione del PIL pari a -0,3 per cento, rispetto ad una

crescita dello 0,8 per cento indicata dal DEF. In questo quadro, l'indebitamento netto a legislazione vigente si attesta al 3 per cento del PIL, pari, quindi, alla soglia definita dalle regole di bilancio europee, mentre le previsioni assunte nel DEF lo collocavano al 2,6 per cento. Aggiunge che, peraltro, sia il quadro tendenziale che quello programmatico – da perseguire con gli interventi e le politiche che saranno iscritti nella legge di stabilità – stimano per il 2015 l'uscita dalla recessione e un calo del rapporto deficit/PIL. A partire dal 2017 la Nota evidenzia una crescita dell'economia italiana che, anche prescindendo da ulteriori azioni del Governo, si riporta tendenzialmente su livelli superiori all'1 per cento (1,1 per cento nel 2017 e 1,2 per cento nel 2018).

Precisa che la Nota rivede in leggero miglioramento le stime del tasso di disoccupazione, che si attesterebbe nel 2014 al 12,6 per cento (valore più basso di circa 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile), mantenendosi stabile anche nel 2015. Nel biennio successivo il tasso dovrebbe tornare a ridursi, fino all'11,8 per cento nel 2018. Aggiunge poi che la Nota evidenzia, inoltre, con riferimento alla manovra di bilancio 2015-2017, che il Governo considera collegato alla decisione di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge per la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, non ancora presentato alle Camere. Sottolinea inoltre che, nell'ambito delle raccomandazioni, la n. 6, riguardante istruzione e formazione, fa riferimento: all'operatività del sistema nazionale per la valutazione delle scuole; al rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro e dell'istruzione terziaria professionalizzante; all'istituzione del registro nazionale delle qualifiche; all'assicurazione che i finanziamenti pubblici premiano in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca. Rileva altresì che l'operatività del sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici è finalizzata a migliorare i risultati della scuola e, di conseguenza, a ridurre il tasso di abban-

dono scolastico (tasso fissato dal PNR 2014 al 16 per cento entro il 2020, a fronte di un obiettivo europeo del 10 per cento). Auspica quindi che, anche alla luce dell'indagine sulla dispersione scolastica effettuata dalla VII Commissione, si possa ridurre ulteriormente questa previsione verso un obiettivo che si avvicini il più possibile a quello europeo del 10 per cento. Al riguardo, la Nota ricorda che il 18 settembre 2014 è stata emanata la Direttiva n. 11, recante le priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17. Aggiunge che, in base alla stessa direttiva: dall'anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole dovranno redigere un Rapporto di autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento, da pubblicare entro luglio 2015 nel portale Scuola in chiaro e nel sito della stessa scuola; le attività di valutazione esterna avranno inizio dall'anno scolastico 2015/2016; entro dicembre 2014 l'INVALSI definirà gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici; entro ottobre 2015, e per ciascun anno successivo, l'INVALSI predisporrà un rapporto sul sistema scolastico italiano; al termine dell'anno scolastico 2016/2017 sarà pubblicato nel portale Scuola in chiaro il primo rapporto di rendicontazione sociale, con il quale saranno diffusi i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti.

Ricorda, poi, che, come è noto, il 15 settembre 2014 è stata avviata una consultazione *on line* sul piano « La buona scuola », che si concluderà il 15 novembre 2014 e che l'obiettivo è quello di rinnovare profondamente la scuola italiana, per migliorare la qualità degli apprendimenti e dotare il Paese di un meccanismo permanente di innovazione e sviluppo. Osserva, con riguardo al rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro e dell'istruzione terziaria professionalizzante, che la Nota rammenta che, a seguito dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 — che ha previsto, fra l'altro, un programma sperimentale per il triennio 2014/2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in

azienda degli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado, che contempla la conclusione di contratti di apprendistato —, è stato emanato il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014. Segnala quindi che al decreto interministeriale ha fatto seguito, in particolare, il Protocollo d'intesa tra MIUR, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, regioni interessate e il Gruppo Enel, siglato nel luglio 2014. Ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 8-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 ha previsto giornate di formazione in azienda per gli studenti, a partire dal primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento a quelli degli istituti tecnici e professionali, e la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria. Nello stesso ambito, il 5 agosto 2014 è stato raggiunto in Conferenza Unificata l'accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS, presentato dal MIUR il 23 settembre 2014, che prevede anche un nuovo sistema di distribuzione delle risorse per il 2015, a titolo sperimentale. Aggiunge, con riferimento all'istituzione del Registro nazionale delle qualifiche, finalizzata a garantire un ampio riconoscimento delle competenze, che la Nota richiama, in particolare: il decreto legislativo n. 13 del 2013, che ha introdotto il diritto all'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze a livello nazionale; l'adozione di un cronoprogramma di lavoro interistituzionale, diretto ad assicurare (entro novembre 2014) un riferimento unitario per il riconoscimento a livello nazionale delle qualifiche regionali nell'ambito del Repertorio delle qualificazioni; la creazione di un primo quadro omogeneo di riferimenti operativi e applicativi volto all'attuazione del citato cronoprogramma (i cui risultati saranno formalizzati in un decreto ministeriale da adottare entro dicembre 2014); l'adozione di una metodologia simile per la definizione del Repertorio delle professioni.

Con riferimento all'assicurazione che i finanziamenti pubblici premiano in modo più congruo la qualità di istruzione superiore e ricerca, ricorda che la Nota fa riferimento, anzitutto alla prossima pubblicazione del Programma nazionale della ricerca, che era stato presentato dall'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca al Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2014.

In materia, ricorda, peraltro, che l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha disposto che per la ripartizione del finanziamento premiale agli enti di ricerca – operativo dal 2011 – si fa riferimento ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR).

Rileva, poi, che la nota fa riferimento alla prossima emanazione del decreto di riparto del Fondo di finanziamento per le università (FFO) « che prevede l'allocazione di una parte dei fondi (18 per cento) in base alla valutazione dei risultati raggiunti ».

In materia di premialità, ricorda, peraltro, che l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto un incremento della cosiddetta « quota premiale » del FFO in misura non inferiore al 16 per cento per il 2014, al 18 per cento per il 2015 e al 20 per cento per il 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Osserva poi che la quota premiale potrà avere una piena efficacia solo se, almeno per i primi anni, essa sarà aggiuntiva rispetto alle risorse allocate nel fondo destinato al funzionamento ordinario delle università. La Nota fa, altresì, riferimento ai contributi per la diffusione della cultura scientifica. Al riguardo, ricorda che il 1° luglio 2014 è stato emanato il bando per la concessione degli stessi, con una disponibilità complessiva di 3.720.000 euro. Precisa che hanno potuto concorrere scuole, soggetti pubblici e soggetti privati. La medesima nota fa riferimento altresì all'accordo per sostenere la realizzazione di infrastrutture, promuovere il credito a studenti universitari e favorire l'occupazione giovanile sottoscritto tra la Banca europea per gli

investimenti e il MEF. In pratica, verranno impiegati 100 milioni di euro del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico per coprire i rischi di prima perdita in progetti di ricerca e sviluppo delle imprese, grazie ai quali la BEI attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni. La stessa nota infine fa riferimento alla previsione di utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile per agevolare i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di piccola e media dimensione, negli ambiti tecnologici individuati dal programma « Horizon 2020 » (progetti di importo compreso fra 800 mila e 3 milioni di euro). Precisa quindi che il decreto direttoriale 25 luglio 2014 ha individuato i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo. Al riguardo segnala che la nota n. 127, per un refuso, richiama, invece, il decreto ministeriale 24 luglio 2014.

Osserva quindi che riferimenti a interventi normativi di competenza della VII Commissione sono, altresì, presenti in altre raccomandazioni. In particolare, in relazione alla raccomandazione n. 2, concernente il sistema fiscale, la Nota ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 65 per cento nel 2014 e nel 2015 e del 50 per cento per il 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto *Art-bonus*). Al riguardo, ricorda che con circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E del 31 luglio 2014 sono state specificate le modalità di effettuazione delle liberalità e di utilizzo dell'agevolazione. In relazione alla raccomandazione n. 5, concernente il mercato del lavoro, la Nota ricorda che tra le misure per incentivare l'occupazione, a seguito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012 e del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, è stato emanato il decreto dirigenziale del 28 luglio 2014, con il quale sono state definite le modalità di presen-

tazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, è previsto un credito d'imposta del 35 per cento, con un tetto massimo di 200.000 euro annui per impresa, sulle spese effettuate per le nuove assunzioni relative a personale in possesso di: dottorato di ricerca; laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Precisa che le risorse inizialmente stanziare per la concessione del credito d'imposta ammontavano a 25 milioni di euro per il 2012 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Successivamente, tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che le risorse finanziarie effettivamente disponibili ammontano a 25 milioni di euro per il 2012, 33,2 milioni di euro per il 2013, e a 35,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per effetto di accantonamenti e riduzioni. Inoltre, la Nota ricorda che, nella seduta del 1° agosto 2014, il CIPE ha approvato la proposta del MIUR di assegnare, a valere sul Fondo integrativo speciale della ricerca (FISR), 11 milioni di euro per il progetto «*PhD ITalents*», che prevede la selezione di 136 giovani dottori di ricerca da inserire, per un periodo non inferiore ai due anni, in imprese fortemente orientate all'innovazione e alla ricerca. Segnala che il finanziamento totale dell'iniziativa – sviluppata in collaborazione con la Fondazione CRUI e con Confindustria – ammonta a 16,2 milioni di euro e che le rimanenti risorse provengono da soggetti privati. La Nota ricorda, altresì, che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014 ha previsto il rifinanziamento del Fondo «*Mille giovani per la cultura*» per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Precisa che criteri e modalità di accesso al Fondo «*Mille giovani per la cultura*» sono poi stati definiti con il decreto ministeriale 9 luglio 2014, e che la premessa del decreto evidenzia che le risorse disponibili non consentono l'attivazione di mille tirocini formativi e di

orientamento, e che la dicitura «*Fondo mille giovani per la cultura*» va quindi, necessariamente, intesa come indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in futuro ulteriori risorse al Fondo. Pertanto, pur rimanendo fermo l'obiettivo, il decreto ministeriale prevede l'attivazione di 150 tirocini. Al riguardo segnala che, probabilmente per un refuso, le risorse cui si fa riferimento all'ultimo punto del sottoparagrafo «*Misure per incentivare l'occupazione*» (un milione di euro per 150 tirocini a favore di giovani di età non superiore ai 29 anni nel settore dei beni e delle attività culturali: pag. 110 della Nota) sono le medesime con le quali è stato rifinanziato il Fondo «*Mille giovani per la cultura*» (cui si fa riferimento già al primo periodo del penultimo punto del medesimo sottoparagrafo).

Aggiunge che la Nota ricorda, altresì, che l'articolo 8 del medesimo decreto legge n. 83 del 2014 ha previsto anche che, per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, giovani professionisti, di età non superiore a 40 anni, competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004, inserito dall'articolo 1 della legge n. 110 del 2014, in materia di professionisti dei beni culturali. I destinatari dei contratti saranno individuati mediante apposita procedura selettiva. Aggiunge poi che, in relazione alla raccomandazione n. 7, concernente le semplificazioni e la concorrenza, la Nota ricorda che l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legge n. 83 del 2014 ha inteso semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi. In particolare, sono state ampliate le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni delle opere d'arte ed è stato previsto che alcune operazioni sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione). Inoltre, è stato ridotto (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documen-

tazione degli organi statali all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato ed è stata prevista la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine. In relazione alla raccomandazione n. 8, concernente le infrastrutture, la Nota ricorda l'intervento effettuato con l'articolo 9 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia), esaminato anche in questa Commissione in sede consultiva la scorsa settimana.

In particolare, ricorda che la disposizione citata è volta a qualificare come interventi di « estrema urgenza », considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi – anche su impianti, arredi e dotazioni – funzionali (fra l'altro) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente, nonché quelli funzionali alla tutela del patrimonio culturale. Aggiunge che per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel Codice dei contratti. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato la complessità e la varietà degli argomenti contenuti nel provvedimento all'ordine del giorno, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda ai colleghi che sono state appena trasmesse dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alcune tabelle concernenti dati in merito all'esame delle proposte di legge C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni, recanti modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. Reputando tali tabelle insufficienti per avere un quadro certo in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalle predette proposte di legge, invita la Commissione a riflettere sulle modalità con le quali sarà opportuno proseguire nell'esame dei suddetti provvedimenti.

Luigi GALLO (M5S), dopo aver ricordato che i dati sinora trasmessi dall'Esecutivo si sono rivelati insufficienti a delineare un quadro preciso degli oneri finanziari derivanti dalle predette proposte – al fine di prefigurare le conseguenti coperture finanziarie – reputa necessario acquisire dati certi sulle suddette proposte di legge, al fine di un proficuo esame delle stesse.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533 Mariani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in oggetto. Ricorda che l'Italia è il Paese con il più alto rischio idrogeologico d'Europa e con le più diffuse condizioni di dissesto del territorio. Aggiunge che, tuttavia, le politiche universitarie contenute nella legge n. 240 del 2010 e il mancato investimento nell'affermazione di una cultura della tutela ambientale e del territorio stanno mettendo a repentaglio le competenze e le professio-

nalità qualificate in ambito geologico. Precisa che, peraltro, la sostanziale scomparsa dei dipartimenti di scienze della terra – dovuta alla citata legge n. 240 del 2010 – non è solo un problema accademico o culturale, ma è anche e soprattutto un problema sociale, ambientale ed economico. Infatti, il contrasto al dissesto idrogeologico passa anche dalla difesa del patrimonio di conoscenza e dell'identità di una disciplina che oggi si trova in grande difficoltà nelle università italiane. Ritiene che il rischio sia quello di cancellare il lavoro di Ardito Desio, che impiegò quaranta anni della sua vita di scienziato per affrancare la geologia dal generico ambito delle Scienze naturali, mettendo l'Italia al passo con i paesi sviluppati.

Aggiunge che, infatti, la recente riforma universitaria, impostata su concetti prevalentemente economicistici e dei grandi numeri, ha di fatto portato alla chiusura di molti dipartimenti di scienze della terra, confluiti in strutture più ampie e meno specializzate, mentre la riduzione dei finanziamenti ha compresso gli spazi per la ricerca e la preparazione di nuovi professionisti. Eppure la formazione di queste figure e la conoscenza in ambito geologico dovrebbero rappresentare una priorità strategica nel nostro Paese: per comprenderlo basterebbe richiamare alla memoria più recente i disastri provocati dalle calamità naturali degli ultimi tre anni in Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Umbria e Calabria, aggravati da una mancata manutenzione della rete idraulica, da una pianificazione distratta e superficiale non supportata dalla conoscenza approfondita della fragilità dei territori e dall'incompleta applicazione della classificazione sismica. Specifica che il geologo non è certo l'unica figura che si occupa di programmazione e gestione dell'uso del territorio, ma sicuramente le competenze acquisite in questo ambito scientifico rappresentano la adeguata specializzazione nel riconoscere, quantificare e prevedere con rigore statistico quelle interferenze, incompatibilità e conflittualità intrinseche fra insediamenti e attività antropiche e dinamiche della superficie

terrestre e del sottosuolo che danno luogo a quelli che comunemente chiamiamo dissesti e disastri. Le competenze insite nella figura del geologo, insieme agli altri contributi delle professioni tecnico-scientifiche, dovranno sostenere la svolta verso una progressiva e strutturale prevenzione per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, verso la riduzione della vulnerabilità dei fabbricati pubblici e privati e dell'immenso patrimonio storico soggetti al rischio sismico, verso la definizione di modelli di pianificazione volti alla riduzione del consumo di suolo, alla protezione e al monitoraggio dei grandi sistemi idraulici anche e soprattutto in conseguenza di cambiamenti climatici, alla difesa delle nostre coste dai crescenti fenomeni di erosione e alla bonifica di importanti e delicatissime aree industriali. Ritiene che si impone, quindi – pena un grave degrado della qualità della vita e della tutela della pubblica incolumità – un impegno forte a sostegno delle scienze della terra, necessario anello di congiunzione fra le professionalità ingegneristiche, naturalistiche e delle scienze umane. Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, la recente riorganizzazione dei dipartimenti è avvenuta in modo che « a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei ». Conseguentemente, i dipartimenti di scienze della terra (o di scienze geologiche) sono stati soppressi o lo saranno fra poco, con accorpamenti eterogenei e totalmente sconsiderati a livello nazionale: a Siena la geologia è fusa con la fisica, a Bologna è divisa fra la fisica, l'ingegneria e la biologia, a Pavia si è accorpata con la Botanica, a Chieti con l'Ingegneria, a Modena con la chimica, a Trieste con la matematica, e così via, in ordine sparso, senza alcuna strategia scientifica o culturale coordinata a livello nazionale, ma solo con la necessità di

rispettare in qualche modo la « numerologia » della legge n. 240. Aggiunge che la geologia e, più in generale, le scienze della terra sono un settore scientifico-disciplinare omogeneo (area disciplinare 04 per il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca), però solo in pochissime sedi universitarie si sono raggiunti i requisiti di numerosità minima imposti rigidamente dalla legge n. 240 del 2010, o meglio, quei numeri erano raggiunti in molti atenei solo qualche anno fa, prima che le limitazioni sul *turn over* determinassero una vera e propria decimazione del corpo docente e ricercatore delle scienze della terra. Aggiunge che, dati recentemente diffusi dal Consiglio universitario nazionale, mostrano che i docenti e i ricercatori dell'area delle scienze della terra in Italia sono passati dai 1.250 del 2006 ai 1.020 attuali con una contrazione del 18 per cento. Le proiezioni per l'anno 2018 stimano un'ulteriore riduzione a circa 900 unità, ovvero complessivamente del 28 per cento. Oggi, questi docenti e ricercatori sono presenti in 50 atenei e in 94 dipartimenti diversi. Precisa che sopravvivono in condizioni precarie solo 8 dei 38 dipartimenti di scienze della terra esistenti prima della riforma: Bari, Firenze, Milano, Napoli, « Federico II », Padova, Pisa, Roma « La Sapienza » e Torino; ma anche questi 8 residui avranno comunque vita breve a seguito delle limitazioni sul *turn over*. Ritiene che il caso più eclatante sia quello dell'Emilia-Romagna, regione con grandissimi problemi geologici e con quattro università: in nessuna di queste è infatti sopravvissuto un dipartimento di scienze della terra. A Bologna, nell'università più antica del mondo dove nel 1603 Ulisse Aldovrandi coniò il termine « geologia », oggi non esiste più un dipartimento esclusivamente dedicato allo studio del territorio, dei suoi dissesti e delle sue risorse. Aggiunge che, peraltro, poiché la legge n. 240 del 2010 dispone che la didattica universitaria sia in capo ai dipartimenti, è evidente che dalla soppressione di quelli di scienze della terra ne conseguirebbe una riduzione dell'offerta formativa nel settore, con grave pregiudizio per la sicu-

rezza del Paese dalle calamità e dai rischi naturali e dell'accoglienza di tanti giovani che si avvicinano alla disciplina. In sintesi, ritiene che la situazione descritta potrebbe essere foriera della scomparsa della disciplina, perché il dipartimento è l'unità organizzativa fondamentale per programmare lo sviluppo futuro e finalizzare le attività di ricerca e di formazione in ambito accademico.

Segnala, infine, la scelta dell'attuale Governo di costituire una specifica unità di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di rendere più efficace ed efficiente la spesa, che, ad oggi, è bloccata, in materia di dissesto idrogeologico e di infrastrutture idrauliche. Tale scelta evidenzia la necessità di diffondere una cultura della pianificazione che richiami preventivamente competenze e conoscenze in materia di difesa del suolo.

Tutto ciò premesso, descrive le norme previste dalla presente proposta di legge, che intendono sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della terra.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 è finalizzato ad inserire la classe delle lauree in scienze geologiche (L-34) nel Piano nazionale lauree scientifiche (PLS) – che intende incrementare il numero di iscritti ai corsi di laurea in chimica, fisica, matematica, scienza dei materiali, statistica, attraverso azioni di orientamento degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado e di formazione degli insegnanti – per consentire che anche essa benefici delle agevolazioni previste per le discipline scientifiche già inserite nel Piano. A tal fine, il comma fa riferimento all'articolo 10 del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno 2012, vale a dire l'ultimo riparto avvenuto all'atto della presentazione della proposta di legge. A questo proposito, però, richiama l'attenzione dei colleghi su un aspetto che andrà approfondito: il citato comma utilizza infatti lo strumento normativo primario con la finalità sostanziale di modificare un atto puramente ammi-

nistrativo, qual è il citato PLS, inserendovi un nuovo ambito disciplinare. Nel corso dell'esame in Commissione si dovrà pertanto affrontare nel modo legislativamente più corretto l'obiettivo sostanziale stabilito dal comma, eventualmente valutando se non sia il caso di conferire veste normativa al PLS, e indicando una quota prestabilita di finanziamenti da destinare al piano stesso. Aggiunge che il comma 2 dell'articolo 1 è finalizzato a indirizzare risorse alla ricerca sulla previsione e prevenzione del rischio geologico: in particolare, stabilisce che l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico – istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009 (legge n. 77 del 2009) e operativo fino al 2016, se nel frattempo non sarà messo a « regime » – è destinata a finanziare progetti di ricerca per la previsione e prevenzione dei rischi geologici, presentati dai dipartimenti universitari di scienze della Terra sulla base di bandi annuali. Al riguardo segnala l'opportunità di indicare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quale soggetto tenuto all'emanazione dei bandi. Specifica poi che il comma 3 dell'articolo 1 è finalizzato a facilitare la costituzione di dipartimenti universitari disciplinarmente omogenei quando i professori e ricercatori interessati siano in numero inferiore a quelli previsti dalla legge (articolo 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010), attualmente fissati in 35, ovvero 40 per gli atenei più grandi. Rileva, in particolare, che è proprio il caso delle scienze della Terra, area disciplinare scientificamente ben individuata e autonoma anche a livello internazionale, per la quale – come illustrato precedentemente – è frequente che il numero totale dei relativi docenti in servizio presso un ateneo sia inferiore ai minimi di legge, col risultato che i docenti di scienze geologiche sono costretti ad afferire a dipartimenti universitari basati su aree disciplinari differenti. A tal fine, novellando l'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 con l'inserimento del comma 2-bis, si dispone che, nel caso di settori scientifico-disciplinari omogenei apparte-

nenti alla stessa area disciplinare, gli statuti delle università possono derogare ai limiti numerici minimi di professori e ricercatori previsti per la costituzione dei dipartimenti. Rileva inoltre che gli effetti della disposizione parrebbero superare le intenzioni originarie della proposta, vale a dire la costituzione di dipartimenti sotto il valore minimo di docenti previsto dalla legge esclusivamente nel caso in cui il dipartimento raggruppi tutti i docenti dell'ateneo afferenti ad una ben individuata area disciplinare, ad esempio le scienze della Terra, ancorché in numero inferiore alla previsione di legge. Nella versione attuale, invece, la deroga ai valori minimi previsti dalla legge n. 240 del 2010 finirebbe per estendersi ben oltre i propositi enunciati nella relazione di accompagnamento, in quanto sembrerebbe che si possa scendere sotto i valori minimi appena un dipartimento fosse formato da docenti dei settori scientifico-disciplinari della stessa area, che è ovviamente il caso più comune nelle università. Segnala, a tale proposito, che in ambito universitario le aree disciplinari sono quattordici: scienze matematiche e informatiche; scienze fisiche; scienze chimiche; scienze della Terra; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria civile e architettura; ingegneria industriale e dell'informazione; scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico artistiche; scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche; scienze economiche e statistiche; scienze politiche e sociali. Aggiunge che il comma 4 dell'articolo 1, novellando l'articolo 3, comma 1, della stessa legge n. 240 del 2010, specifica la possibilità, per le università, di federarsi, ovvero di fondersi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture didattiche, scientifiche o gestionali. Si tratta però, probabilmente, di un obiettivo già conseguibile a legislazione vigente laddove, nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 240 del 2010, si interpreti la parola « strutture » come « strutture didattiche, scientifiche o gestionali », attributi già citati per le « attività » nel medesimo comma vigente. Si tratta

quindi di un aspetto da chiarire nel corso della discussione, eventualmente provvedendo, anche in questo caso, ad un'attenta riscrittura della norma per conseguirne l'obiettivo sostanziale.

Ritiene quindi utile, al fine di un migliore esame della proposta di legge all'ordine del giorno, procedere preliminarmente ad un ciclo limitato di audizioni di soggetti tecnicamente qualificati del settore.

Dopo aver ricordato di aver partecipato ad un recente convegno sul dissesto idrogeologico insieme al collega Segoni, del Movimento 5 Stelle, nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, alla documentazione predisposta dagli uffici, auspica che sull'argomento possa svolgersi un ampio dibattito.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dopo aver ringraziato la relatrice per il prezioso lavoro svolto, concorda con la stessa sia sul merito, che sul metodo.

Francesco D'UVA (M5S) ricorda anch'egli l'impegno profuso dal collega Segoni nell'affrontare i problemi connessi al dissesto idrogeologico. Ritiene che l'esame della presente proposta di legge concernente interventi per il sostegno della for-

mazione e della ricerca nelle scienze geologiche possa essere l'occasione per iniziare ad esaminare anche altre problematiche concernenti le lauree a contenuto scientifico e i relativi dipartimenti universitari, con riferimento, tra l'altro, alla possibilità di accesso alle borse di studio.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 ottobre 2014.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.45.

ALLEGATO

5-03364 Coccia: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

5-03365 Marzana: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il tema in oggetto riguarda presunte irregolarità nella gestione dei corsi di specializzazione organizzati dalla LUSPIO (ora Università Internazionale di Roma-UNINT) ovvero la mancanza di alcuni requisiti richiesti dalla normativa. Le questioni sollevate dagli interroganti fanno riferimento all'offerta formativa dell'anno accademico 2013/2014.

Al riguardo, si precisa preliminarmente che l'UNINT è stata autorizzata ad attivare i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità con decreto ministeriale n. 706 del 9 agosto 2013.

Già nell'anno 2013, l'Università in questione ha fornito una relazione documentando le convenzioni a supporto dei percorsi attivati.

Con particolare riferimento alla presunta carenza, lamentata dagli onorevoli interroganti, dei requisiti professionali della docenza per il corso di specializzazione in esame, l'Università ha presentato il proprio piano dell'offerta formativa indicando come direttore del corso, per l'anno accademico 2013/2014, un professore ordinario del settore scientifico disciplinare M-PED/03 afferente all'Università di Messina, così come previsto dalla normativa.

Per quanto riguarda il professor Giuseppe Refrigeri, ordinario a riposo del

settore scientifico disciplinare M-PED/03, citato dagli interroganti, si precisa che, a differenza di quanto si assume, è stato il responsabile del procedimento organizzativo-amministrativo della selezione e non il responsabile della didattica. Ciò in qualità di delegato del Consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Inoltre, in merito al quesito relativo al polo didattico di Caltanissetta, l'Università UNINT ha dichiarato di svolgere in quella sede esclusivamente le operazioni di selezione dei corsi.

Con riguardo all'anno accademico 2014/2015, il decreto di programmazione dei posti è attualmente in corso di definizione, in attesa che si concludano le procedure di verifica delle offerte formative che le Università autorizzate hanno proposto entro il 19 settembre 2014.

Va evidenziato che in ogni caso l'attivazione dei percorsi formativi resta subordinata all'accreditamento delle sedi didattiche da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca come previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014.

Infatti, per l'anno accademico 2014/2015 è prevista la pubblicazione dell'elenco delle sedi accreditate su specifico sito *web* a ciò dedicato (www.university.it/index.php/offerta/cercaUniv).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 (*Seguito esame e rinvio*)

170

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro, il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono pervenute le segnalazioni dei gruppi.

Comunica poi che: l'onorevole Squeri ha sottoscritto l'emendamento Dorina Bianchi 1.127 e Cera 1.71, l'onorevole Mauri ha

sottoscritto l'emendamento Gadda 28.1, l'onorevole Cominelli e l'onorevole Mariastella Bianchi hanno sottoscritto l'emendamento Morassut 17.163, l'onorevole Matteo Mauri ha sottoscritto l'emendamento Gadda 28.1, l'onorevole Giuseppe Romagnini ha sottoscritto l'emendamento Dorina Bianchi 31.01, l'onorevole Deborah Bergamini ha sottoscritto l'emendamento Abrignani 26.01, l'onorevole Mariastella Bianchi ha sottoscritto l'emendamento Borghi 38.91, gli onorevoli Mariani, Dallai, Giovanna Sanna, Pastorelli, Morassut, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli e Arlotti hanno sottoscritto gli emendamenti Mariastella Bianchi 38.161 e 38.162. Avverte poi che sono stati ritirati gli emendamenti Prodan 32.3 e Oliaro 29.12.

Avverte che è da considerarsi segnalato l'emendamento Liuzzi 38.38 in luogo dell'emendamento Liuzzi 29.16, nonché l'emendamento Pellegrino 17.04.

Avverte inoltre che è da ritenersi ammissibile l'emendamento Cimbro 23.21, dichiarato inammissibile nella seduta del 6 ottobre, in quanto recante un contenuto analogo a quello dell'emendamento 20.14, già considerato ammissibile.

Aggiunge che è pervenuta la richiesta del gruppo M5S di procedere alle votazioni sugli emendamenti in un'aula diversa

da quella della VIII Commissione, in modo da garantire la trasmissione in diretta delle votazioni. Al riguardo, fa presente che – come precisato dalla Presidente della Camera nella lettera al presidente della Commissione Lavoro dell'8 maggio scorso, in relazione a un'analogha questione posta dal MoVimento 5 Stelle presso quella Commissione – la richiesta, allo stato dell'attuale assetto regolamentare, non è accoglibile, in quanto la trasmissione diretta sul canale satellitare e sulla *web tv* dei lavori delle Commissioni permanenti, disciplinata dal parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004, come integrato dal parere del 26 giugno 2013, è limitata alle sole sedi del *question time* e alle audizioni formali ed informali, in deroga alle ordinarie forme di pubblicità stabilite dal Regolamento.

Aggiunge che nel corso dell'esame in sede referente la pubblicità dei lavori è consentita attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, che propone, pertanto, se non vi sono obiezioni, di attivare.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che la Commissione – come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – concluderà, nella giornata odierna, la discussione sul complesso degli emendamenti, passando domani all'esame con votazioni.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se vi sia un orientamento circa l'ordine degli articoli che si intende seguire nell'esame delle proposte emendative presentate.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala come l'esame potrebbe avere inizio nella giornata di domani con l'esame degli emendamenti relativi agli articoli riguardanti le materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.

Avverte poi che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere sul « collegato ambientale » alla legge di stabilità e che pertanto la Commissione è nelle condizioni di procedere, già dalla giornata di domani, alla conclusione dell'esame in sede referente con la deliberazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime le proprie perplessità circa i rilievi mossi dalla Commissione Bilancio rispetto a una misura, quale quella relativa al divieto di fratturazione idraulica, che non ritiene suscettibile di determinare alcun effetto negativo sulla finanza pubblica.

Alessandro BRATTI (PD), in qualità di relatore del « collegato ambientale », concorda con la proposta del presidente di procedere già nel corso della seduta di domani alla conclusione dell'esame in sede referente del collegato medesimo.

Ermete REALACCI, *presidente*, auspica che il « collegato ambientale », il quale è il frutto di un lavoro efficacemente svolto dalla Commissione Ambiente, possa essere al più presto essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo nella discussione sul complesso degli emendamenti, evidenzia come la norma contenuta nell'articolo 5, che consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario, contrasti con la normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di rispetto delle regole sulla concorrenza, esponendo l'Italia al rischio di essere colpita da una procedura d'infrazione.

Chiede inoltre quale sia la *ratio* posta alla base di tale previsione, con la quale il Governo, dopo aver costituito l'Autorità alla quale dovrà essere demandato il compito di gestire il rinnovo di tali concessioni, modifica, ancora una volta, il quadro normativo precedentemente delineato.

Con riferimento all'articolo 4 del provvedimento, il quale mira a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri nello scorso giugno, sottolinea come, a fronte delle reiterate richieste del proprio gruppo, il Governo non abbia fornito né la lista dei Comuni interessati né quella relativa agli interventi che saranno realizzati, impedendo così al Parlamento di conoscere quali siano i criteri utilizzati per la selezione delle opere rientranti in tale ambito.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'esprimere netta contrarietà alle disposizioni contenute nel decreto-legge, con le quali si peggiora il quadro normativo preesistente, invita il Governo a procedere al ritiro del provvedimento, anziché chiederne la conversione da parte del Parlamento.

Mirko BUSTO (M5S) osserva come le misure dirette a promuovere le attività di estrazione di idrocarburi non siano in grado di rilanciare l'economia del Paese e di promuoverne lo sviluppo economico. Nel far presente che le associazioni di cittadini che operano sul territorio hanno già manifestato contrarietà a tali attività, preannuncia l'impegno dei deputati del suo gruppo a dare voce agli interessi dei cittadini in tale ambito.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), con riferimento alle misure in materia di estrazione di idrocarburi, evidenzia come sia necessario tenere in debito conto sia l'esigenza di salvaguardare il patrimonio paesaggistico e ambientale dei territori interessati, sia quella di promuoverne lo sviluppo economico e occupazionale. Al riguardo, auspica che possano essere adottate, nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli enti territoriali come definite a livello costituzionale, soluzioni di alto profilo, concordate tra le regioni, il Governo e le imprese concessionarie. Nel sottolineare che le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo vanno proprio in tale direzione, richiama in particolare gli emendamenti, a sua prima firma, 36.6 e

36.7, volti a favorire attività di investimento nei territori interessati, evitando che le risorse disponibili siano destinate al finanziamento di mere spese di parte corrente, anziché a finalità di sviluppo economico.

Mauro PILI (Misto) osserva come le disposizioni contenute nel decreto-legge, nel prevedere la sostanziale liberalizzazione delle attività di estrazione di idrocarburi, consentiranno, secondo una logica da *far west*, interventi di vera e propria devastazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, favorendo operazioni di carattere eminentemente speculativo. Fa notare, inoltre, come tali disposizioni siano incostituzionali, ledendo le prerogative delle regioni a statuto speciale. Evidenzia altresì che le misure previste dal decreto, in aperta contraddizione con la tradizione « meridionalista » dei precedenti interventi normativi, destinano la maggior parte delle risorse alle regioni situate nelle aree del centro-nord, penalizzando di fatto le aree economicamente più svantaggiate del Paese. Infine, con particolare riferimento alla regione Sardegna, di recente colpita da eventi calamitosi, ritiene necessario adottare interventi in direzione di un allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità, analogamente a quanto già disposto in favore di altre regioni colpite da calamità naturali. Al riguardo, dichiara di aver presentato una proposta emendativa in tal senso.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, fa presente il proprio orientamento circa l'ordine degli articoli da seguire nell'esame delle proposte emendative. In particolare, ritiene che la Commissione potrebbe procedere, inizialmente, all'esame degli emendamenti relativi alle materie di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi degli emendamenti riferiti agli articoli 6, 14, 15, 22, 30, 31, 36, 37, 38 e 39, nonché all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 7, 8, 22, 33, 34 e 35 e 39, riguardanti materie di competenza del Ministero dell'ambiente.

Enrico BORGHI (PD) auspica la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, di

maggioranza e di opposizione, affinché il testo del decreto legge possa essere significativamente migliorato in alcuni punti critici, quali quelli di cui all'articolo 5 in materia di concessioni autostradali, all'articolo 35 in tema di gestione dei rifiuti, e all'articolo 38 sulla valorizzazione delle risorse energetiche. Rileva tuttavia, come il provvedimento possa nel suo complesso essere valutato positivamente, contemplando misure, come ad esempio quelle in materia di infrastrutture, di dissesto idrogeologico, di sviluppo della banda larga e di rifinanziamento delle opere pubbliche, in grado di promuovere investimenti e di rilanciare l'economia del Paese.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel richiamare l'introduzione di un recente *istant book* intitolato *Rottama Italia*, afferma che il provvedimento in esame rappresenta un ritorno al passato, promuovendo logiche di sviluppo economico non improntate alla tutela dell'ambiente, ma coincidenti con interventi di « cementificazione » del Paese.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in riferimento all'intervento del collega Borghi, preannuncia la disponibilità dei deputati del suo gruppo a discutere nel merito delle misure relative al completamento dell'asse ferroviario Napoli-Bari, all'implementazione della banda larga ed al contrasto del dissesto idrogeologico. Ribadisce tuttavia la sua netta contrarietà in ordine alle ulteriori misure contenute nel provvedimento.

Davide CRIPPA (M5S) osserva come una delle carenze del provvedimento in esame sia costituita dalla mancata previsione di un regolamento edilizio unico nazionale, pur preannunciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che consentirebbe di avere indicazioni univoche per ogni tipologia di intervento edilizio su tutto il territorio nazionale. Con specifico riferimento al consumo di suolo, ritiene opportuno differenziare l'importo degli oneri edilizi a seconda che siano riferiti a interventi di ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi edifici. A suo

avviso, infatti, l'obiettivo da perseguire non dovrebbe essere quello di incentivare nuove edificazioni, ma di recuperare gli edifici già esistenti.

Relativamente all'articolo 21, che prevede una deduzione dal reddito del costo di acquisto di abitazioni da destinare alla locazione, reputa opportuno chiarirne la finalità, da individuare nel rilancio del mercato degli affitti, realizzando una forma di edilizia sociale e permettendo alle società di costruzione di liberarsi degli immobili rimasti invenduti.

Con riferimento alle disposizioni in materia energetica, sottolinea che l'articolo 38 del provvedimento centralizza a livello ministeriale il potere decisionale in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi senza tener conto delle esigenze della popolazione residente nei territori interessati, né dei poteri delle regioni, riconosciuti dal titolo V della Costituzione.

Osserva inoltre come sia a suo avviso inutile aumentare i siti di stoccaggio del gas naturale, considerato che quelli attualmente esistenti sono di fatto inutilizzati. Evidenzia infine che il provvedimento non affronta il problema interpretativo relativo alla definizione dei bacini idroelettrici.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala che alcune delle questioni sollevate dal collega Crippa, sono oggetto anche di proposte emendative presentate da deputati della maggioranza e costituiranno sicuramente oggetto di discussione nei prossimi giorni.

Serena PELLEGRINO (SEL) chiede al Governo chiarimenti in ordine al possibile contrasto con la normativa europea delle disposizioni incidenti in materia ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la fase della discussione sul complesso degli emendamenti. Ricorda quindi che – come convenuto – dalla giornata di domani la Commissione procederà all'esame con votazioni delle proposte emendative segnalate.

La seduta termina alle 15.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731-1588-A 175

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (*Svolgimento e conclusione*) 175

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori 175

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. (COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004. (COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. (COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. (COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. (COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. (COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee ». (COM(2013)25 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 176

ALLEGATO (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 182

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 ottobre 2014.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731-1588-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo AGOGLIA, *Capo dell'Ufficio legislativo e rapporti istituzionali della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)*, e Sergio FASANO, *Direttore della Divisione licenze e servizi centrali della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Cristian IANNUZZI (M5S) e Lorenza BONACCORSI (PD).

Paolo AGOGLIA, *Capo dell'Ufficio legislativo e Rapporti istituzionali della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)*, e Sergio FASANO, *Direttore della Divisione licenze e servizi centrali della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame degli atti dell'Unione europea e, successivamente, all'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014.

La Commissione concorda.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.
(COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.
(COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia.
(COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.
(COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
(COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie.
(COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee ».
(COM(2013)25 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto,

rinviiato nella seduta del 17 settembre 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che in data 23 settembre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso il proprio parere sugli atti in esame.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ritiene opportuno che si proceda tempestivamente alla votazione della proposta di documento finale, in modo tale da dare la possibilità di portare avanti l'iter dei documenti europei che fanno parte del quarto pacchetto ferroviario nell'ambito del semestre di presidenza italiana.

Il viceministro Riccardo NENCINI condivide la proposta di documento finale del relatore, che raccoglie e fa proprie le proposte avanzate dal Governo nell'ambito della propria politica di settore.

Roberta OLIARO (SCpI) nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale del relatore, auspica che il Governo si impegni, nell'ambito del semestre di presidenza italiana, affinché vengano assegnati maggiori poteri all'Agenzia ferroviaria europea al fine di garantire il massimo coordinamento tra gli Stati membri e una migliore funzionalità delle procedure, soprattutto inerenti alla sicurezza.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2014 presentata dal Governo. Ricorda che, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il Governo è tenuto a presentare una nota di aggiornamento al DEF per dare conto dell'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica e delle eventuali integrazioni al piano nazionale delle riforme contenuto nel DEF presentato nel mese di aprile, in risposta alle raccomandazioni sulla politica economica italiana formulate dal Consiglio europeo al termine della procedura del cosiddetto « semestre europeo ». La nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte delle Assemblee di Camera e Senato con apposite risoluzioni, dopo l'esame da parte delle Commissioni bilancio con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

Passando ad una breve sintesi dei contenuti della Nota, fa presente che essa evidenzia in primo luogo un peggioramento della congiuntura economica. In particolare, se il DEF di aprile prevedeva una crescita dello 0,8 per cento del PIL nel 2014, la nota di aggiornamento prevede ora, per l'anno in corso, un calo del PIL dello 0,3 per cento. Per il 2015 si prevede una timida crescita del PIL dello 0,6 per

cento (era dell'1,3 per cento nel DEF); la crescita dovrebbe rafforzarsi nel 2016 (+ 1 per cento) e nel 2017 (+ 1,3 per cento). Conseguentemente, la Nota modifica gli obiettivi di finanza pubblica, rinviando di un anno, al 2017, il conseguimento del pareggio di bilancio strutturale (cioè al netto delle una tantum e dell'andamento del ciclo) che costituisce, per l'Italia, l'obiettivo di medio termine di finanza pubblica fissato dalle istituzioni dell'Unione europea. In ogni caso viene mantenuto il rispetto del tetto del 3 per cento nel rapporto deficit-PIL stabilito dai Trattati. La nota prevede infatti un rapporto deficit-PIL del 3 per cento nel 2014 (era il 2,6 per cento nel DEF), del 2,9 per cento nel 2015 (era l'1,8 nel DEF), dell'1,8 per cento nel 2016 (era lo 0,9 per cento nel DEF dell'aprile scorso, valore che, in termini strutturali, corrispondeva al pareggio di bilancio) e dello 0,8 per cento, che in termini strutturali corrisponde al pareggio nel 2017 (nel DEF era lo 0,3 per cento).

Giudica opportuno rilevare che l'obiettivo del rapporto deficit-PIL per il 2015 (2,9 per cento) risulta più elevato del dato tendenziale 2,2 per cento: ciò significa che per il prossimo anno il Governo attuerà una manovra espansiva pari a 0,7 punti percentuali di PIL. Sul punto la Nota segnala la « volontà di finanziare impegni di spesa nei settori ritenuti più rilevanti per la crescita economica e ridurre la pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo duplice di supportare la domanda aggregata e la competitività del Paese ». La Nota precisa anche che « ulteriori interventi di riduzione della spesa pubblica assicureranno il parziale finanziamento delle misure descritte e il miglioramento qualitativo della spesa ». Ricorda che il rinvio dal 2016 al 2017 del pareggio strutturale di bilancio dovrà essere autorizzato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, dalle Assemblee di Camera e Senato a maggioranza assoluta, come già avvenuto lo scorso aprile per l'analogo rinvio dal 2015 al 2016.

Osserva che le previsioni in ordine al rapporto debito-PIL si confermano preoc-

cupanti, pur prospettando una riduzione a partire dal 2016: si prevede infatti, al netto dei sostegni a Grecia, Portogallo, Irlanda, un rapporto del 124,4 per cento nel 2013, del 127,8 per cento nel 2014, del 129,7 per cento nel 2015, del 128,2 per cento nel 2016 e del 125 per cento nel 2017.

Per quanto concerne gli aspetti di più diretto interesse della IX Commissione Trasporti, richiama in primo luogo la tabella relativa al cronoprogramma delle riforme, che indica un allungamento della tempistica rispetto a quanto indicato nel DEF di aprile. La tabella della Nota prevede, entro ottobre 2014 (era settembre nel DEF) il riordino della normativa sui servizi pubblici locali ed entro dicembre (era ottobre nel DEF) la riorganizzazione del trasporto pubblico locale e ferroviario. Entro il 2014 è anche prevista la riforma della normativa sul trasporto stradale (la medesima scadenza era presente nel DEF), l'approvazione del piano strategico aeroporti (era maggio nel DEF) e la riforma del settore marittimo, portuale e della logistica (era maggio nel DEF).

Riguardo al primo punto giudica opportuno che il Governo chiarisca se, parlando di riforma della normativa sul trasporto stradale si intende fare riferimento alla delega per la riforma del codice della strada.

Richiama poi le risposte alle raccomandazioni del Consiglio europeo. In particolare, la raccomandazione 8 richiede di garantire la pronta e piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti entro settembre 2014. In risposta alla raccomandazione, la Nota di aggiornamento rileva che l'Autorità risulta operativa dal 15 gennaio 2014 e ricorda anche i primi atti adottati dall'Autorità: il regolamento sul procedimento sanzionatorio in materia di tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario e i modelli tariffari per i diritti aeroportuali. Ricorda peraltro che il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto « Sblocca Italia ») prevede l'approvazione con decreto ministeriale di ulteriori contratti di programma, cosa che comporterebbe il differimento, per quanto concerne la determinazione dei diritti ae-

roportuali, del ricorso ai modelli tariffari adottati dall'Autorità. Rileva che la Nota di aggiornamento segnala anche la necessità per l'Autorità di reclutare ulteriori 100 unità di personale a tempo indeterminato e determinato. In proposito la Nota richiama la disposizione (articolo 22) del decreto-legge n. 90 del 2014 che prevede una gestione unitaria delle procedure concorsuali.

La medesima raccomandazione richiede di potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra.

Osserva, in proposito, la Nota annuncia la prossima adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 133 del 2014, finalizzato a migliorare la competitività del sistema portuale, la promozione dell'intermodalità nel traffico merci nonché il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti.

Anche in questo caso, richiama le considerazioni contenute nel parere della IX Commissione sul decreto-legge n. 133, approvato nella seduta del 1° ottobre 2014, sia in merito al fatto che il decreto-legge offre limitate indicazioni sui contenuti del piano e sui criteri che saranno adottati per la razionalizzazione delle Autorità portuali, sia in merito all'esigenza che le competenti Commissioni parlamentari possano esprimersi sullo schema di decreto recante la proposta di piano, prima che essi siano definitivamente approvati dal Governo.

In risposta alla raccomandazione, la Nota annuncia anche il finanziamento da parte della Banca europea degli investimenti dei lavori di ammodernamento dello scalo di Fiumicino, all'interno di un più generale piano di investimenti per 2,5 miliardi fino al 2021.

Specifici riferimenti ad aspetti di competenza della IX Commissione sono contenuti anche in altre raccomandazioni del Consiglio europeo. In particolare, in risposta alla raccomandazione 1 in materia di sostenibilità delle finanze pubbliche, la Nota segnala il rilancio del processo di privatizzazioni, attraverso l'approvazione, nel maggio 2014, dei due decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri per l'alienazione del 40 per cento del capitale di Poste italiane e del 49 per cento del capitale di ENAV. La Nota annuncia anche l'avvio della procedura per la dismissione di quote di Ferrovie dello Stato Spa.

In proposito invita il rappresentante del Governo a fornire ulteriori elementi di valutazione alla Commissione. Ricorda che nel DEF di aprile si faceva riferimento alla privatizzazione di due società controllate dal gruppo: Cento Stazioni Spa e Grandi Stazioni Spa.

Sempre con riferimento a Poste italiane, la Nota segnala, in relazione alla raccomandazione 7 in materia di semplificazione e di concorrenza, l'approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del provvedimento che definisce le modalità di calcolo e quantifica il costo netto del servizio universale postale per gli anni 2011 e 2012.

In risposta alla raccomandazione 2 in materia di sistema fiscale, la nota richiama la recente approvazione del credito d'imposta per interventi volti alla diffusione della banda ultralarga, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014.

Unitamente alla Nota di aggiornamento è stato trasmesso al Parlamento anche l'Allegato infrastrutture. L'Allegato contiene l'aggiornamento (Tabella 0) dello stato di attuazione del programma di infrastrutture strategiche. Per quanto concerne le opere di maggiore interesse per la IX Commissione, l'allegato indica per il collegamento ferroviario Torino-Lione un onere complessivo, per la parte italiana, di 4.455 milioni di euro e disponibilità per 1.069 milioni di euro; una parte dell'opera, il cunicolo esplorativo della Maddalena, risulta realizzata per il 69,68 per cento. Per il nuovo traforo del Brennero l'onere complessivo indicato è di 9.151,17 milioni di euro a fronte di attuali disponibilità per 5.096,74 milioni di euro; il primo lotto costruttivo dell'opera risulta già realizzato. Con riferimento all'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara, al cui interno si colloca il Terzo valico dei Giovi, l'allegato indica un onere complessivo di 8.412,48

milioni di euro a fronte di disponibilità di 2.390 milioni di euro; il primo lotto costruttivo del valico dei Giovi risulta già realizzato ed è stata avviata la realizzazione del secondo lotto.

Nella parte introduttiva l'Allegato contiene anche interessanti indicazioni sull'attività della presidenza italiana dell'Unione europea in materia di trasporti. In particolare viene indicato, con riferimento al settore ferroviario, l'impegno a progredire nel quarto pacchetto ferroviario sia sul pilastro politico sia su quello tecnico. Per il tema specifico della liberalizzazione del trasporto pubblico locale si auspica che questa si attui in modo omogeneo, con tempi prestabiliti e a condizioni di reciprocità tra gli Stati membri. Nel settore aeroportuale si annuncia l'inserimento dell'iniziativa legislativa della Commissione europea del Cielo Unico europeo II+ tra i temi prioritari del semestre. Nel settore stradale si enuncia l'intenzione di lavorare per giungere ad un rapido accordo tra le Istituzioni europee sulla nuova direttiva «*cross border enforcement*» e su quella in materia di pesi e dimensioni massime dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione. Nel settore portuale il Governo si impegna a portare avanti la nuova normativa sui servizi portuali. Si annuncia infine l'intenzione di porre grande attenzione ai problemi della mobilità all'interno dei nodi urbani.

L'allegato contiene poi un'analisi della normativa nel settore dei trasporti in Italia, al fine di verificare il rispetto delle condizionalità *ex ante* richieste dall'Unione europea nell'ambito delle politiche di coesione. Si tratta in pratica di dimostrare, ai fini della stipula dell'accordo di partenariato che dovrà disciplinare l'utilizzo dei fondi UE in Italia, il rispetto di alcuni prerequisiti di fondo. Nel settore dei trasporti le condizionalità *ex ante* richiedono: 1) l'esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale); 2) l'esistenza nell'ambito di tali piani di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie, 3) l'esistenza nell'ambito di tali piani

di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, sui collegamenti multimodali e sulle infrastrutture aeroportuali.

A fianco dell'analisi della situazione normativa l'allegato pone anche una dettagliata analisi delle attuali condizioni del settore dei trasporti. Dall'analisi emerge un'attenuazione del *trend* negativo del settore del trasporto passeggeri: nel 2013 il settore autostradale ha visto un calo dell'1,5 per cento della domanda; in calo risulta anche il trasporto aereo (-1,9 per cento). Risultano invece in ripresa la domanda di trasporto pubblico locale (con un aumento, per le grandi aziende, del 15 per cento), il trasporto ferroviario (aumento del trasporto regionale e di quello a medio-lunga percorrenza del 2,9 per cento) e il trasporto crocieristico (+ 4,2 per cento).

Nel settore del trasporto merci, nel 2012 si è registrata una nuova diminuzione complessiva, dopo la consistente ripresa del 2011, dei volumi di merci trasportate (341,1 miliardi di tonnellate per km, erano 362,2 nel 2011): in particolare si è registrata una diminuzione delle merci trasportate su gomma (154,4 miliardi di tonnellate per km a fronte di 171,8 nel 2011), un lieve aumento delle merci trasportate su ferro (20,2 miliardi di tonnellate per Km a fronte di 19,8 nel 2011), una diminuzione delle merci trasportate via mare (166,2 miliardi di tonnellate per km a fronte di 170,5 nel 2011) e un dato stabile delle merci trasportate in aereo (0,3 miliardi di tonnellate per km).

L'allegato ricostruisce infine quelli che saranno gli obiettivi, nel settore dei trasporti, per l'utilizzo dei fondi dell'Unione. Le politiche dei trasporti si collocano all'interno dell'obiettivo tematico 7 in materia di mobilità sostenibile di persone e merci. Tra i « risultati attesi » il Governo indica il potenziamento dell'offerta ferroviaria: a tale riguardo si enuncia l'impegno per la realizzazione delle opere ferroviarie rientranti nei corridoi della « rete centrale » delle reti TEN-T, quello per l'affidamento dei servizi di collegamento ferroviario a media-lunga percorrenza me-

diate procedure competitive e quello per il sostegno del rinnovo del materiale rotabile nel trasporto pubblico locale. Altro risultato atteso è l'aumento della competitività del sistema portuale e interportuale: si prevede il potenziamento delle « autostrade del mare » e l'ottimizzazione della filiera procedurale attraverso le piattaforme telematiche. Altro risultato atteso è quello dell'integrazione modale, in particolare attraverso il potenziamento dei collegamenti di porti, aeroporti e interporti con la rete globale delle reti TEN-T (cosiddetti collegamenti di « ultimo miglio »). Ulteriori risultati attesi sono il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne e l'ottimizzazione del traffico aereo attraverso l'attuazione del sistema di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (SESAR).

Si riserva in ultimo di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Giorgio BRANDOLIN (PD) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, intervenendo in merito alla questione da questi sollevata riguardo alla piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, osserva che la nascita della suddetta Autorità e l'attribuzione ad essa della funzione di determinare i modelli tariffari dei diritti aeroportuali ha rallentato l'approvazione dei contratti di programma tra Enac e gestori aeroportuali, rendendo necessaria un'accelerazione della procedura di approvazione, come avvenuto con il decreto-legge cosiddetto « sblocca Italia ». Sempre riguardo all'Autorità di regolazione dei trasporti, e in particolare alle cento unità di personale che si intendono destinare ad essa, nell'esprimere preoccupazione per le assunzioni di personale nel settore pubblico, qualora non siano supportate da reali esigenze di funzionamento dell'organo cui sono preposte, chiede chiarimenti al relatore, con particolare riguardo al profilo dell'assunzione a tempo determinato ov-

vero indeterminato e alle funzioni alle quali tali unità sono destinate.

Michele DELL'ORCO (M5S) ritiene che il documento in esame sia una sorta di libro dei sogni, al pari di quello presentato nel 2013, rispetto al quale non sono state rispettate le scadenze previste, né, conseguentemente, attuate le riforme e realizzati gli impegni presi. Riguardo alla Nota di aggiornamento, che di fatto riassume le intenzioni del Governo riguardo a temi di assoluta rilevanza anche per la Commissione, esprime una seria preoccupazione per l'assenza di politiche volte alla promozione del digitale, che, non essendo state contemplate neanche a livello di intenzione, a maggior ragione teme non faranno parte delle future azioni del Governo.

Mario TULLO (PD) nel sottolineare con preoccupazione i dati relativi al trasporto su ferro, osserva che i dati del settore crocieristico contenuti nella Nota di aggiornamento risultano in contrasto con quelli recentemente riportati dal quotidiano nazionale *IlSole24ore*, che evidenziavano un drammatico calo dell'economia nel settore crocieristico.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatore*, ritiene che i dati contenuti nell'articolo cui fa riferimento il collega Tullo si riferiscano

all'attività crocieristica dell'alto Adriatico e in particolare di Venezia, dove il divieto di approdo delle grandi navi ha ridotto notevolmente il traffico crocieristico.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene importante che l'analisi della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza sia svolta tenendo presente il dibattito svolto in Commissione sul decreto-legge «sblocca Italia» e osserva che questi due provvedimenti devono essere correlati anche alle misure nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni che saranno contenute nella legge di stabilità. Osserva che sia il citato decreto-legge n. 133 sia la Nota in esame affrontano numerose e rilevanti questioni di competenza della Commissione, e invita pertanto i commissari a seguire con attenzione l'esame di questi provvedimenti presso le Commissioni competenti in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee » (COM(2013)25 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminate congiuntamente la comunicazione (COM(2013)25), le proposte di regolamento (COM(2013)26), (COM(2013)27), (COM(2013)28) e le proposte di direttiva (COM(2013)29), (COM(2013)30) e (COM(2013)31);

considerato che:

il complesso delle misure previste dall'insieme dei documenti richiamati, che

costituisce il cosiddetto IV pacchetto ferroviario, rappresenta il risultato di un apprezzabile sforzo, compiuto dalla Commissione europea, per aggiornare in una logica organica e coerente la normativa vigente nel settore al fine di eliminare le barriere che ostacolano il completamento dello spazio ferroviario europeo;

le misure vertono, per un verso, sulle modalità con le quali sono effettuati i servizi di trasporto, con particolare ri-

ferimento ai profili della sicurezza e dell'interoperabilità (il cosiddetto pilastro politico) e, per altro verso, sull'assetto del mercato e sulla *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (il cosiddetto pilastro tecnico);

nonostante l'*iter* presso le istituzioni europee dei due pilastri non risulti allo stato pienamente allineato, è auspicabile che il pacchetto sia approvato unitariamente e contestualmente;

rispetto a tale obiettivo risulta particolarmente significativa la posizione del Governo italiano che attribuisce carattere prioritario, nell'ambito del semestre di Presidenza europea, all'approfondimento, attraverso un confronto ampio e aperto, delle diverse problematiche connesse al pacchetto;

il superamento delle barriere e della frammentazione del quadro regolatore per il completamento di uno spazio ferroviario unico europeo costituiscono condizioni imprescindibili per lo sviluppo del trasporto ferroviario nel nostro continente;

lo sviluppo del trasporto ferroviario è a sua volta essenziale per un riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto che consenta di ridurre la congestione del traffico su strada e il relativo impatto ambientale. La quota nella ripartizione modale del trasporto ferroviario, infatti, rimane in Europa troppo bassa, sia per quanto concerne il trasporto passeggeri, sia per quanto riguarda il trasporto merci;

negli ultimi anni sono stati realizzati ingenti investimenti, soprattutto nel settore dell'alta velocità; tali investimenti di per sé appaiono tuttavia insufficienti a favorire la crescita della quota modale del trasporto ferroviario, anche in considerazione delle prospettive a medio e lungo termine di incremento della domanda di trasporto di merci;

la realizzazione di uno spazio ferroviario europeo unico, attraverso la semplificazione delle regole e delle procedure e l'uniformità dei regimi applicati nei

diversi paesi, senza pregiudicare gli *standard* di sicurezza, può assicurare condizioni più favorevoli alla realizzazione di nuovi investimenti per il potenziamento delle reti e del materiale rotabile;

con riferimento al pilastro tecnico, appaiono pertanto pienamente condivisibili gli obiettivi di semplificare drasticamente e rendere uniformi le procedure e di ridurre i relativi tempi e costi a carico delle imprese, in particolare attraverso il potenziamento delle funzioni assegnate all'Agenzia ferroviaria europea (ERA), cui verrebbe attribuito il compito di rilasciare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni dei veicoli;

per quanto concerne il pilastro politico, la situazione che si riscontra nei diversi Paesi membri per quanto concerne il processo di liberalizzazione del settore è assai differenziata; non è casuale che le perplessità emerse nelle sedi negoziali europee provengano dai paesi che registrano vistosi ritardi nell'apertura dei rispettivi mercati e appaiono più restii ad accettare il superamento delle condizioni di monopolio;

sotto questo profilo, l'Italia si colloca tra i paesi più avanzati, in termini di apertura del mercato ferroviario nazionale, e può quindi svolgere un decisivo ruolo di impulso per superare resistenze più forti e pervenire a risultati concreti per quanto concerne l'*iter* di approvazione del pacchetto durante il semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea;

esprime una valutazione favorevole sui contenuti della comunicazione e sulle proposte di regolamento e di direttiva in esame con le seguenti osservazioni:

1) per quanto concerne il pilastro tecnico, occorre assicurare che il rapporto tra l'Agenzia ferroviaria europea e le agenzie nazionali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di sicurezza, sia ispirato alla massima funzionalità e cooperazione. A tal fine, fermo restando l'obiettivo di evitare duplicazioni e aggravii di procedure a carico delle imprese, anche in considerazione della coesistenza di un

numero estremamente elevato di norme nazionali tecniche di sicurezza e di specifiche tecniche di interoperabilità a livello europeo (STI), sembra necessario prevedere il coinvolgimento delle agenzie nazionali in una fase preventiva e non soltanto *ex post*;

2) per quanto concerne il pilastro politico:

a) occorre sostenere una tempestiva ed effettiva apertura del mercato dei servizi di trasporto passeggeri; in questa prospettiva appare preferibile mantenere la tempistica prevista originariamente dalla Commissione europea, che fissava al 2019 la data a partire dalla quale dovrà procedersi alla liberalizzazione delle procedure di affidamento nei servizi passeggeri attraverso gare concorrenziali, data che il Parlamento europeo ha invece proposto di posticipare al 2022;

b) appare invece condivisibile la proposta avanzata dal Parlamento europeo di inserire una clausola di reciprocità diretta ad evitare che imprese, che abbiano sede legale in uno Stato membro che non abbia proceduto al suo interno alla liberalizzazione, possano competere nei mercati di

altri Stati membri che siano più aperti. La reciprocità, da non intendere come una misura difensiva, può infatti costituire un fattore di promozione della liberalizzazione in modo da evitare gravi asimmetrie all'interno del mercato e dello spazio ferroviario unico europeo;

c) si può convenire sulla proposta avanzata dal Parlamento europeo per quanto concerne la possibilità di mantenere il modello di *holding* per le imprese operanti nel settore, a condizione che si stabiliscano regole certe e vincoli chiari per quanto riguarda la trasparenza dei rapporti finanziari tra le diverse società che esercitano, rispettivamente, il servizio di trasporto e la gestione della infrastruttura ferroviaria e che sia garantita una piena ed equa concorrenza tra diverse imprese per l'accesso alla rete;

3) si valuti se la previsione della possibilità del ricorso, da parte della Commissione europea, ad atti delegati, nei termini prospettati, con particolare riguardo al periodo di tempo indeterminato, non risulti eccessiva e non debba quindi essere circoscritta quanto all'ambito materiale e alla durata.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	185
5-03729 Ricciatti: Attuazione del piano industriale di Indesit Company Spa	186
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	203
5-03730 Vallasca: Composizione del gruppo di coordinamento nazionale GNL presso il Ministero dello sviluppo economico	186
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	204
5-03731 Benamati: Delocalizzazioni di aziende beneficiarie di finanziamenti Simest	186
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	205

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	187
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	189
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	211
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli C. 2397. C. 2397 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi	202
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03729 Ricciatti: Attuazione del piano industriale di Indesit Company Spa.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge che Whirlpool già prima di acquisire Indesit aveva riorganizzato i propri stabilimenti in Italia assumendo un forte impegno su quello di Cassinetta D'Adda e aveva manifestato al Ministero dello sviluppo economico l'intenzione di rafforzare il radicamento italiano delle sue produzioni. Segnala pertanto positivamente che nel complesso la strategia della Whirlpool è di fare dell'Italia il perno del proprio sistema produttivo. Assicura comunque che il Governo seguirà con la massima attenzione le vicende relative agli stabilimenti Indesit.

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, ringrazia della risposta puntuale e delle prospettive positive illustrate dal viceministro De Vincenti. Ritiene tuttavia permangano elementi di preoccupazione connessi soprattutto a possibili processi di delocalizzazione. Chiede pertanto al Governo di continuare a monitorare, in particolare, la situazione degli stabilimenti in Campania e nelle Marche.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che Vittorio Merloni quindici anni fa aveva cercato di costruire con Whirlpool una grande società mista europea che fosse leader nel settore anche se per un serie di ragioni il progetto non fu portato a termine. Oggi la questione più rilevante è che Whirlpool e Indesit hanno una serie di prodotti che si sovrappongono e bisogna

vigilare affinché i lavoratori italiani siano tutelati. Non vi è dubbio comunque che si tratta del gruppo in Europa che ha in Italia la sua base operativa più consistente.

5-03730 Vallasca: Composizione del gruppo di coordinamento nazionale GNL presso il Ministero dello sviluppo economico.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando in particolare la necessità del coinvolgimento del Consiglio nazionale degli ingegneri nel Gruppo di coordinamento nazionale GNL in Italia che dovrà svolgere le attività preliminari alla predisposizione del Piano Strategico Nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo in quanto il Consiglio nazionale degli ingegneri non è stato coinvolto sin dalle operazioni iniziali e si è in ritardo sulle procedure di stoccaggio del GNL.

5-03731 Benamati: Delocalizzazioni di aziende beneficiarie di finanziamenti Simest.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando la necessità di verificare la rispondenza di ciascun finanziamento erogato dalla società Simest in favore di imprese coinvolte successivamente in azioni chiusura o di ridimensionamento di impianti presenti sul territorio nazionale società. Ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca se intende attivare clausole di salvaguardia contro le pratiche di delocalizzazione.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD) invita il Governo a vigilare attentamente a che i finanziamenti erogati da Simest siano finalizzati a processi di internazionalizzazione e non di delocalizzazione che impoveriscono la realtà produttiva italiana.

Emanuele FIANO (PD), nel concordare con le osservazioni svolte dal collega Benamati, ribadisce la necessità che il Governo possa in concreto verificare la rispondenza di ciascun finanziamento erogato con episodi di chiusure o ridimensionamento di impianti sul territorio nazionale.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI, nel raccogliere le sollecitazioni dei deputati Benamati e Fiano, si impegna a nome del Governo ad effettuare tale verifica.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Atto n. 111.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame contiene disposizioni che modificano ed integrano la normativa nazionale relativa agli ascensori e ai montacarichi. L'intervento normativo è finalizzato principalmente ad evitare una procedura di infrazione. Contestualmente a tale modifica, il Governo ha ritenuto opportuno apportare al quadro normativo alcuni ulteriori interventi, che intervengono in termini di aggiornamento e semplificazione su aspetti non vincolati dalle direttive europee o su aspetti di migliore attuazione procedimentale di prescrizioni delle direttive già recepite.

Più nel dettaglio, nell'ordinamento italiano il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 ha dato attuazione alla direttiva 95/16/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. La direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2006/42/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 214/2010.

L'ordinamento italiano reca una distinzione tra ascensori in servizio pubblico e privato. Infatti, l'applicazione del Capo II del Regolamento n. 162/1999, contenente norme di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, è limitata dall'articolo 11, comma 1, agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato; per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico vige attualmente la disciplina del Regolamento n. 753/1980, contenente

« Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ». Nel gennaio del 2010 è stato emanato un decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n.753/1980, contenente norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Nel 2011 la Commissione UE ha emesso nei confronti dell'Italia una lettera di costituzione in mora di cui all'articolo 258 del TFUE, contestando il non corretto recepimento della direttiva n. 95/16/CE, con riferimento al citato decreto direttoriale del gennaio 2010. Secondo la Commissione, le disposizioni regolamentari che recepiscono le due direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione. Inoltre, la disciplina relativa alla messa in esercizio degli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, contiene talune disposizioni a carico delle imprese costruttrici più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE.

Al fine di evitare la procedura d'infrazione, il Governo ha ritenuto di adottare un nuovo schema di regolamento che modifica il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, per estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico, in modo da eliminare la distinzione tra ascensori privati e ascensori in servizio pubblico, non contemplata dalla direttiva comunitaria.

Il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si modificano gli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento n. 162/1999. In particolare, con le modifiche agli articoli 11 e 12 (operate con le lettere *a*) e *b*) si sopprime il riferimento dell'ambito di applicazione delle disposizioni attuative delle direttive in questione ai soli ascensori in servizio privato, estendendolo in tal modo anche agli ascensori e montacarichi

in servizio pubblico. In tal modo, si elimina la differenza, prevista dalla normativa vigente, che prevede una disciplina maggiormente semplificata per la messa in esercizio degli ascensori in servizio privato. A causa della suddetta differenza, il Governo stima un aggravio a carico delle imprese di costruzione e vendita degli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sia in termini di spesa economica (di circa duemila euro), che in termini procedurali (obbligo di presentare documentazione aggiuntiva), che di tempo (ritardo medio di circa un mese e mezzo rispetto all'immissione in esercizio degli ascensori privati).

Con l'integrazione all'articolo 13 operata dalla lettera *c*) si individua nella direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a svolgere le verifiche periodiche prescritte dalle norme regolamentari in questione, ai fini del mantenimento in esercizio degli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre; si introduce la possibilità di effettuare le verifiche periodiche anche agli organismi di verifica ispettiva accreditati, ai sensi della normativa tecnica, e non più solo agli organismi di certificazione notificati. La lettera *d*) inserisce un articolo aggiuntivo (il 17-*bis*) all'interno del Regolamento n. 162/1999. Tale norma è finalizzata ad apportare semplificazioni nei casi di installazione di impianti di ascensori in deroga. La Direttiva 95/16/CE – come richiamata dall'allegato I al punto 2.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 – consente di ricorrere a mezzi alternativi appropriati per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non sia possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. La norma dispone che l'accordo preventivo sia realizzato tramite comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, corredato da apposita certificazione rilasciata da un organismo accreditato o notificato. La necessità di preventiva deroga espressa rilasciata dai compe-

tenti uffici del Ministero resterà limitata ai soli casi, del tutto eccezionali e marginali, in cui tale deroga si renda necessaria per edifici di nuova costruzione per motivi di carattere geologico.

Con l'articolo 2 si rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico.

Infine, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza della spesa.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alla presidenza l'opportunità che dalla prossima seduta possa essere presente un rappresentante del Governo al fine di poter svolgere un confronto su alcune criticità che ritiene di sollevare. In particolare come evidenziato in una interrogazione a sua firma segnala che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 ha previsto che la manutenzione degli ascensori e dei montacarichi sia affidata a persone munite di certificato di abilitazione. A seguito di un ulteriore intervento normativo il Consiglio di Stato ha espresso un parere contrario circa il mantenimento dell'operatività della prevista Commissione speciale per l'abilitazione alla manutenzione degli ascensori e montacarichi. Al riguardo riterrebbe opportuno che il Governo possa in sede di emanazione dello schema di decreto in esame possa risolversi tale vuoto normativo e che la soppressione di fatto della citata Commissione possa essere superata con una espressa previsione che il certificato di abilitazione non sia più necessario per lo svolgimento della professione, che coinvolge molti giovani ai quali in momento di crisi occupazionale andrebbe garantito la necessità di esercitare la propria professione.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2014.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra una nuova proposta di parere riformulata alla luce della discussione svolta nella giornata di ieri. Sottolinea in particolare che sono state modificate le lettere *j*), *k*), *n*), *q*) e *t*) delle osservazioni.

Luciano CIMMINO (SCpI), con riferimento al punto 2) delle condizioni, in materia di liberalizzazioni del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo, rileva che la liberalizzazione delle locazioni di immobili ad uso non abitativo possa danneggiare i conduttori di piccole attività e favorire il grande capitale destabilizzando ulteriormente il settore del commercio già gravato da una grave crisi. Chiede al relatore di innalzare la soglia per l'applicazione di condizioni contrattuali a libero mercato da 250 mila a 500 mila euro.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea che la soglia di 250 mila euro è stata segnalata dalle principali associazioni di categoria come utile a salvaguardare le piccole e medie imprese commerciali. Ritiene comunque si possa incrementare la soglia a 350 mila euro.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con la proposta di innalzare la soglia nella quantificazione definita dal relatore, o per valori superiori ai 250 mila euro che potranno essere definiti dalla Commissione di merito, sottolineando il principio che la definizione di regole aiuta la concorrenza.

Marco DA VILLA (M5S) esprime perplessità sul criterio della quantificazione di una soglia oltre la quale applicare canoni di affitto a libero mercato.

Luigi TARANTO (PD) riformula la proposta di parere modificando la soglia da 250 mila a 350 mila euro (*vedi allegato 4*). Osserva che la norma è costruita sull'identificazione di un parametro quantitativo che è completato da criteri qualitativi, quali l'esonero degli immobili dichiarati di interesse storico e l'esclusione dall'applicazione delle norme dei contratti attualmente in corso.

Davide CRIPPA (M5S) concorda con l'osservazione del collega Da Villa in merito all'inopportunità del criterio della quantificazione che in pochi anni si rivela anacronistico e non può essere omogeneamente applicato alle diverse realtà del territorio nazionale.

Dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, pur prendendo positivamente atto che il relatore ha recepito nella proposta di parere alcune indicazioni formulate dal suo gruppo nella seduta di ieri. Sottolinea che l'articolo 38 appare in evidente contraddizione con le conclusioni della risoluzione Mariastella Bianchi 8-00074 approvata nello scorso mese di agosto dalle Commissioni congiunte Attività produttive e Ambiente, che sollecita particolare attenzione agli eventuali impatti negativi che le attività di ricerca ed esplorazione possono avere sull'economia dei territori coinvolti nei diversi settori produttivi. Ribadisce altresì la contraddittorietà intrinseca dei contenuti delle condizioni riferite all'articolo 38 che richiamano la prassi del *debàt public*, mentre il provvedimento sposta le compe-

tenze sulle procedure di VIA a livello statale. Ricorda che il proprio gruppo ha presentato emendamenti soppressivi e sostitutivi dell'articolo 38 che giudica particolarmente penalizzante per i territori a vocazione turistica e agroalimentare. Riguardo all'articolo 17, ritiene che non presenti una reale semplificazione delle procedure, ma rechi al contrario anche elementi di rischio per la sicurezza delle abitazioni. Osserva che si sarebbe dovuta porre una maggiore enfasi sugli incentivi per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici che hanno dimostrato di essere molto efficaci per il rilancio del settore edilizio.

Esprime rilievi critici sul comma 4, lettera c), dell'articolo 20 in cui si prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica (APE) possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita. Stigmatizza infine le misure relative agli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali recate dall'articolo 35 del provvedimento.

Stefano ALLASIA (LNA) esprime un giudizio complessivamente sfavorevole sul provvedimento in esame che ritiene l'ennesimo intervento normativo del Governo del tutto disomogeneo nel contenuto e che si rivelerà inefficace. Non ritiene di dover entrare nel merito degli articoli, in questa sede, ma preannuncia il voto di astensione a nome del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Mara MUCCI (M5S) nel confermare il voto contrario del suo gruppo esprime perplessità sull'inserimento, nell'ambito del provvedimento in esame dell'articolo 31, dedicato alla regolamentazione dei *condhotel*. Anche l'osservazione in merito del relatore, che chiede di coordinare la disposizione con quanto già previsto nel decreto-legge cultura e turismo, recente-

mente approvato proprio dalla nostra Commissione, in congiunta con la Commissione cultura, appare inefficace: ritiene infatti che l'intera norma vada soppressa poiché il citato decreto-legge prevede l'emanazione di un decreto attuativo su identica materia.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime innanzitutto il rammarico per il fatto che il provvedimento in esame non sia stato assegnato, in sede referente, anche alla X Commissione, e ciò in considerazione delle numerose misure che investono gli ambiti di competenza della Commissione.

Ritiene inoltre di esprimere un apprezzamento non formale per il lavoro di approfondimento svolto dal relatore che consente alla Commissione di potere esprimere un parere assai articolato che affronta molte questioni cruciali relative a settori strategici ed in particolare il settore edile e quello manifatturiero. Sottolinea in particolare l'analisi approfondita svolta con riferimento alle disposizioni relative all'articolo 38 che pone in risalto anche il lavoro parlamentare svolto in congiunta con la Commissione Ambiente sulla questione delle trivellazioni.

Esprime quindi la convinzione che nel settore dell'energia vi sia assoluta necessità di una regia nazionale: il tema è centrale per lo sviluppo del Paese e la frammentazione normativa non ha certo aiutato; condivide quindi l'impostazione del provvedimento e non vede in tale filosofia alcuna contraddizione con il richiamo al *débat public* che il relatore ha inserito nelle sue osservazioni.

Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come da ultimo riformulata (*vedi allegato 4*).

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2014 presentata dal Governo.

In base alla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009), il Governo è tenuto a presentare una nota di aggiornamento al DEF per dare conto dell'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica e delle eventuali integrazioni al piano nazionale delle riforme contenuto nel DEF presentato nel mese di aprile, in risposta alle raccomandazioni sulla politica economica italiana formulate dal Consiglio europeo al termine della procedura del cd. « semestre europeo ». La nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte delle Assemblee di Camera e Senato con apposite risoluzioni, dopo l'esame da parte delle Commissioni bilancio con il parere di tutte le altre commissioni permanenti.

La nota evidenzia in primo luogo un peggioramento della congiuntura economica. In particolare, se il DEF di aprile prevedeva una crescita dello 0,8 per cento del PIL nel 2014, la nota di aggiornamento prevede ora, per l'anno in corso, un calo del PIL dello 0,3 per cento. Per il 2015 si prevede una timida crescita del PIL dello 0,6 per cento (era dell'1,3 per cento nel DEF); la crescita dovrebbe rafforzarsi nel 2016 (+ 1 per cento) e nel 2017 (+ 1,3 per cento).

Conseguentemente, la nota modifica gli obiettivi di finanza pubblica, rinviando di un anno, al 2017, il conseguimento del pareggio di bilancio strutturale (cioè al netto delle *una tantum* e dell'andamento del ciclo) che costituisce, per l'Italia, l'obiettivo di medio termine di finanza pubblica fissato dalle istituzioni dell'Unione europea; ciò tuttavia senza superare il tetto del 3 per cento nel rapporto *deficit*-PIL stabilito dai Trattati. La nota prevede infatti un rapporto deficit-PIL del 3 per cento nel 2014 (era il 2,6 per cento nel DEF), del 2,9 per cento nel 2015 (era l'1,8 nel DEF), dell'1,8 per cento nel 2016

(era lo 0,9 per cento nel DEF, valore che, in termini strutturali, corrispondeva al pareggio di bilancio) e dello 0,8 per cento, che in termini strutturali corrisponde al pareggio nel 2017 (era lo 0,3 per cento nel DEF, che, in termini strutturali, confermava il raggiungimento del pareggio di bilancio). Merita rilevare che l'obiettivo del rapporto deficit-PIL per il 2015 (2,9 per cento) risulta più elevato del dato tendenziale 2,2 per cento: ciò significa che per il prossimo anno il Governo attuerà una manovra espansiva pari a 0,7 punti percentuali di PIL: sul punto la nota segnala la « volontà di finanziare impegni di spesa nei settori ritenuti più rilevanti per la crescita economica e ridurre la pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo duplice di supportare la domanda aggregata e la competitività del Paese ». La nota precisa anche che « ulteriori interventi di riduzione della spesa pubblica assicureranno il parziale finanziamento delle misure descritte e il miglioramento qualitativo della spesa ».

Il rinvio dal 2016 al 2017 del pareggio strutturale di bilancio dovrà essere autorizzato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, dalle Assemblee di Camera e Senato a maggioranza assoluta, come già avvenuto lo scorso aprile per l'analogo rinvio dal 2015 al 2016.

Le previsioni in ordine al rapporto debito-PIL si confermano preoccupanti: si prevede infatti, al netto dei sostegni a Grecia, Portogallo, Irlanda, un rapporto del 124,4 per cento nel 2013, del 127,8 per cento nel 2014, del 129,7 per cento nel 2015, del 128,2 per cento nel 2016 e del 125 per cento nel 2016.

L'andamento congiunturale dell'economia italiana nella prima metà dell'anno mostra comunque segnali moderatamente confortanti, quali la sostanziale tenuta dei consumi privati (+0,1 per cento per due trimestri consecutivi) e l'andamento delle esportazioni.

Le esportazioni si confermano quale voce positiva, continuando a crescere, anche se a ritmi contenuti. La Nota di aggiornamento rileva comunque che a livello complessivo, nel secondo trimestre

dell'anno si è verificato anche un rimbalzo delle importazioni che ha eroso il contributo positivo alla crescita fornito nel corso degli ultimi anni dal settore estero.

In particolare, nei primi sette mesi del 2014, rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, le esportazioni complessive in valore sono cresciute dell' 1,3 per cento, mentre le importazioni sono diminuite dell' 1,7 per cento per la debole domanda interna. L'andamento delle esportazioni è guidato dall'incremento verso l'UE (3,9 per cento), mentre verso i paesi extraeuropei vi è stata una flessione (-1,9 per cento).

Come rileva la Nota di aggiornamento al DEF, le tensioni geopolitiche in corso, ed in particolare la crisi russo-ucraina, dato il volume degli scambi con questi due paesi, influenzano la performance commerciale dell'Italia in misura maggiore rispetto ad altri paesi europei.

La Nota mette in rilievo che le esportazioni verso la Russia sono diminuite dell'8,5 per cento nei primi sette mesi del 2014.

Il Centro studi Confindustria richiamato nella Nota di aggiornamento, evidenzia che la crisi tra Russia e Ucraina, oltre a propagare incertezza nei paesi partner, mette a rischio l'accesso a due mercati di destinazione che assorbono complessivamente il 3,3 per cento dell'export italiano (2,8 per cento verso la sola Russia). Tra i principali paesi dell'Eurozona, infatti, solo la Germania ha avuto nel 2013 una quota delle vendite verso i due paesi più elevata di quella italiana, pari al 3,8 per cento (di cui il 3,3 per cento verso la Russia), mentre per l'Eurozona tale quota era del 3,1 per cento (2,6 per cento verso la Russia).

Segnala che la Nota di aggiornamento al DEF 2014 presenta per la prima volta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico che, fermo restando le assunzioni relative al quadro internazionale, differiscono per le assunzioni relative alle riforme economiche che il Governo si propone di fare.

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2015 e successivi,

presentato nella Nota, include l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di stabilità per il 2015, incluse le clausole di salvaguardia (in particolare, si tratta di una ipotesi di clausola di salvaguardia sulle aliquote IVA ed altre imposte indirette per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016, 17,8 miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018), nonché gli impegni presi da parte del Governo in termini di implementazione delle riforme strutturali che non hanno ancora trovato completa attuazione, sebbene, in tale caso, gli effetti sarebbero scontati in termini molto prudenziali.

Lo scenario programmatico mostra, peraltro, scostamenti molto limitati rispetto al quadro tendenziale, indicando una crescita del PIL superiore di 0,1 punti percentuali nel 2015 e di 0,2 punti percentuali nel triennio successivo.

Rispetto allo scenario tendenziale, gli effetti delle misure adottate dal Governo per il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e a sostenere la domanda interna, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,2 per cento nel 2015 e nel 2016, e allo 0,1 per cento nel 2017.

I provvedimenti di riforma, volti a migliorare l'efficienza del sistema giustizia e della PA, nonché a favorire il lavoro, determinerebbero un impatto sull'economia valutato nell'ordine di un aumento complessivo del PIL, a partire dal 2016, dello 0,2 per cento nel 2016 e dello 0,4 per cento negli anni 2017-2018.

L'avanzo commerciale è pari a circa 24, 2 miliardi (in miglioramento di 6, 5 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2013). C'è da rilevare che ad eccezione dell'energia tutte le componenti del saldo commerciale risultano in avanzo.

Nella Nota, vi è una specifica parte dedicata alle Raccomandazioni del Consiglio europeo, che sono state elaborate sulla base delle valutazioni della Commissione UE sulla situazione macroeconomica e di bilancio del nostro Paese delineata nel Programma di Stabilità e nel Programma

nazionale di riforma italiano e alle azioni messe in campo dall'Italia per dar seguito a tali Raccomandazioni.

Le recenti misure d'urgenza adottate recentemente dal Governo, vengono dunque esaminate e inquadrare nella Nota come risposte alle raccomandazioni formulate a livello europeo nei confronti dell'Italia, per un riavvio strutturale del percorso di crescita del Paese.

Il cronoprogramma di riforme del Governo, sulla base di quanto indicato nella Nota ha 10 obiettivi principali: da un lato, interviene sul profilo istituzionale, dall'altro su quello amministrativo. Sotto il profilo istituzionale, i cinque obiettivi sono: i) la riforma costituzionale, con la fine del bicameralismo perfetto, il riequilibrio del ruolo delle Regioni, l'abolizione degli Enti non più utili; ii) la riforma elettorale, con la garanzia di un vincitore e la stabilità di governo; iii) la politica estera, con attenzione particolare alla sicurezza del Mediterraneo; iv) la sfida educativa, con interventi su cultura, informazione pubblica e soprattutto scuola, con particolare attenzione alla scuola media, all'autonomia e al rapporto formazione/lavoro; v) la *spending review*.

Sotto il profilo amministrativo, l'azione di Governo include: i) la riforma del lavoro, portando a termine il percorso del disegno di legge delega; ii) la riforma della pubblica amministrazione, con l'approvazione del disegno di legge delega, al fine di reimpostare il rapporto cittadino e pubblica amministrazione; iii) la riforma del fisco, con la piena attuazione della delega fiscale e con una riduzione strutturale della pressione fiscale su cittadini (IRPEF) e imprese (IRAP); iv) la riforma della giustizia, al fine di raggiungere una giustizia civile in linea con gli standard europei; v) il decreto 'Sblocca Italia', per rendere operativi gli interventi infrastrutturali, con misure sull'efficientamento energetico, le reti digitali, le semplificazioni burocratiche.

Per quanto concerne gli aspetti di più diretto interesse della X Commissione, si richiama in primo luogo la tabella relativa al cronoprogramma delle riforme. Gli in-

terventi di sostegno alle imprese – con particolare riguardo agli incentivi per gli investimenti privati in R&S, al rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, alla riduzione del costo dell'energia per le imprese, all'attuazione delle misure della strategia « Destinazione Italia » – esplicitamente inclusi nel cronoprogramma delle riforme del Governo, sono considerati nella Nota di aggiornamento come avviati e non conclusi.

Con specifico riguardo ai profili di interesse della X Commissione si segnalano i seguenti elementi della parte relativa alle Raccomandazioni.

Nell'ambito della Raccomandazione 1, l'Italia viene invitata all'adozione di varie misure per garantire la Sostenibilità delle finanze pubbliche.

La prima Raccomandazione, è incentrata sul rafforzamento delle misure di bilancio per gli anni 2014 e 2015, nel corso dei quali vanno garantiti progressi sia nel percorso di raggiungimento dell'Obiettivo di Medio Termine (OMT) – costituito dal pareggio di bilancio strutturale, vale a dire al netto degli effetti, al momento sfavorevoli, ciclo economico – che nel percorso di riduzione del debito: a tal fine, ferma restando la operatività dell'Ufficio Parlamentare di bilancio entro settembre 2014, occorre tra l'altro operare sul versante delle privatizzazioni nonché sul piano del contenimento e del miglioramento della efficienza e qualità della spesa.

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'OMT, nella Nota di aggiornamento, nel prendere atto del consistente deterioramento del quadro macroeconomico e dei conseguenti riflessi negativi che ciò determina sul percorso programmatico di risanamento delle finanze pubbliche previsto nel Documento di economia e Finanza dello scorso aprile, si posticipa di un anno (dal 2016 al 2017), rispetto a quanto esposto del DEF medesimo, il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale e, nel contempo, si prevede che il debito pubblico inizi a diminuire dal 2016, anziché dal 2015 come prima ipotizzato. Viene peraltro evidenziato, sia nella Nota che nella annessa Relazione al Parlamento

presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n.243/2012, come il percorso di raggiungimento dell'OMT riprenda già nel 2016, con una correzione del deficit strutturale di 0,5 punti di PIL e poi di ulteriori 0,4 nell'anno successivo, con il raggiungimento in tale anno dell'Obiettivo. Tale percorso di consolidamento è basato anche su un avanzo primario previsto in crescita in tutto il periodo, da un livello dell'1,7 per cento del Pil nell'anno in corso fino a quello del 3,9 nel 2018, nonché accompagnato da una clausola, che sarà inserita nella legge di stabilità 2015 con funzione di garanzia del raggiungimento dell'Obiettivo in questione, di intervento sulle aliquote Iva e sulle altre imposte indirette per il conseguimento di maggiori entrate per complessivi 51,6 miliardi nel triennio 2016-2018. Si tratta di una clausola che ha evidenti effetti negativi sul Pil degli anni di riferimento, effetti che vengono peraltro espressamente stimati nella Nota in circa 0,7 punti percentuali alla fine del quinquennio di previsione, e sulla quale potrebbe risultare opportuno un approfondimento. Ciò anche alla luce della considerazione che gli effetti suddetti sono inclusi nello scenario macroeconomico programmatico riportato nella Nota.

In ordine alle indicazioni in tema di privatizzazioni e spesa recate dalla Raccomandazione il Documento evidenzia quanto segue. Tra le azioni adottate dal Governo, di interesse di questa Commissione appaiono le misure adottate per il pagamento dei debiti commerciali dell'intero comparto della PA. Le risorse complessivamente stanziare nel biennio 2013-2014 per smaltire i debiti commerciali arretrati delle pubbliche amministrazioni – è indicato in 56,8 miliardi di euro (di cui 38,4 miliardi materialmente messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e 31,3 effettivamente pagati ai creditori). Viene inoltre citata la misura (contenuta nel decreto-legge n. 66) che agevola la cessione a banche e a intermediari finanziari dei crediti commerciali di parte corrente, maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti della PA.

Con la Raccomandazione n. 2, concernente il sistema fiscale, l'Italia è invitata a trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio. Viene inoltre raccomandata una valutazione di efficacia sulle misure di riduzione del cuneo fiscale, assicurandone il finanziamento per il 2015.

In merito, la Nota di aggiornamento al DEF ha rammentato le misure volte ad incrementare il reddito disponibile dei cittadini, anticipandone la loro ulteriore implementazione.

In particolare, per quanto di interesse della X Commissione:

per quanto concerne l'alleggerimento del carico fiscale sui fattori produttivi, si ricorda il tax credit previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'anno in corso, disposto in favore dei percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati. Esso è pari a 640 euro ove il reddito complessivo non superi i 24.000 euro, per decrescere oltre tale soglia ed ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Tale misura è stata finanziata con le risorse reperite nel medesimo D. L. n. 66 del 2014, tra cui gli interventi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica. Il Governo renderà la misura strutturale nel disegno di legge di Stabilità 2015;

sempre in relazione agli interventi di tax design volti allo spostamento del baricentro dell'imposizione fiscale, si ricorda l'incremento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria che è passata dal 20 al 26 per cento (articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014), con affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014.

Possono inquadarsi nel solco della riduzione delle tasse sui fattori produttivi i seguenti interventi:

la diminuzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP (articolo 2 del

richiamato decreto-legge n. 66 del 2014) per tutti i settori produttivi, dal periodo d'imposta 2014. Si prevede una ulteriore riduzione con la legge di stabilità 2015;

le misure concernenti le società cooperative e i loro consorzi, con l'esenzione del 23 per cento degli utili dalle imposte dirette, entro i limiti dei regolamenti UE in materia;

le misure specifiche, che hanno riguardato diversi settori:

il patrimonio culturale, l'articolo 1 del decreto-legge 83/2014 (L. 106/2014) ha introdotto un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (c.d. Art -bonus)

il turismo: con gli artt. 9 e 10 del decreto-legge 83/2014, sono stati previsti crediti d'imposta a favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione e nella riqualificazione edilizia delle strutture; le modalità attuative sono rimesse a decreti ministeriali che devono essere emanati entro il 31 ottobre 2014;

l'agricoltura: con il decreto-legge n. 91/2014, un credito di imposta, per il 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento dell'investimento e non superiore a 50.000 euro per le imprese agricole, agroalimentari e della pesca e dell'acquacoltura per investimenti in infrastrutturazione elettronica per l'implementazione dell'e-commerce; e un ulteriore credito di imposta per il periodo 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento delle spese e non superiore a 400.000 euro per lo sviluppo di nuovi prodotti e la cooperazione di filiera tra imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura.

il settore edilizio: le misure contenute nel decreto-legge n. 47 del 2014 riguardano in particolare la riduzione dal 15 al 10 per cento, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cosiddetta 'cedo-

lare secca', ovvero dell'imposta sostitutiva sui proventi delle locazioni, purché a canone concordato e stipulate in specifiche aree geografiche; lo stesso provvedimento consente di dedurre dall'imponibile delle persone fisiche non esercenti attività commerciali il 20 per cento della spesa sostenuta per la costruzione su terreno proprio o l'acquisto di immobili, se effettuati direttamente dall'impresa costruttrice o esecutrice dei lavori;

l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale, con particolare attenzione per le imprese agricole, le lavoratrici, per gli under 35 e per i lavoratori delle Regioni dell'Obiettivo convergenza.

Per quanto riguarda le misure di sostegno fiscale alle imprese, la Nota di Aggiornamento del DEF rammenta le seguenti iniziative:

il credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali (articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, attuata con DM 27 novembre 2013) pari al 15 per cento del valore degli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto agli investimenti medi realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, per un importo minimo agevolabile pari a 10.000 euro;

il credito di imposta IRES e IRAP fino a un massimo del 50 per cento per tutte le opere pubbliche costruite in *project financing* (non più solo per gli interventi strategici nazionali previsti dalla Legge Obiettivo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 133 del 2014, attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge) che comportano un investimento superiore ai 50 milioni (prima erano 200 milioni) ma entro il limite massimo di 2 miliardi;

l'emanazione di un bando per la concessione di agevolazioni (per un totale di 5 milioni) a favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione di

disegni e modelli industriali al fine di accrescere la loro competitività sui mercati nazionali ed internazionali.

la possibilità (prevista dai commi 140-147 della legge n. 147 del 2013, legge di Stabilità 2014) per le società di capitali e per gli enti residenti sottoposti a IRES di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota del 16 per cento per i beni ammortizzabili, e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece applicata un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) entrato in vigore nel 2014 nel limite complessivo di 600 milioni per il triennio 2014-2016, a valere sulla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali. In sintesi, la misura prevede un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione. Inoltre, la norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e le spese ammissibili. Tale disposizione è in attesa del relativo decreto attuativo;

il credito d'imposta per investimenti nella Banda Ultralarga: l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha concesso, fino al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a Banda Ultralarga. Possono accedere al credito d'imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati

alla realizzazione di servizi a banda ultralarga all'utente realizzati sia su rete fissa e mobile sia su impianti wireless e via satellite, compresi gli interventi di *backhaul*, cioè quelli la parte centrale delle reti di comunicazione.

Nell'ambito della Raccomandazione 3 – Efficienza della pubblica amministrazione e giustizia, in cui è evidenziata la necessità di «un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione», la Nota richiama, in particolare: la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 90/2014 di riforma della P.A. ed uno specifico focus è dedicato al disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (S. 1577).

Altro richiamo del Governo è fatto alla migliore gestione dei fondi europei e alle misure adottate per implementare l'azione di utilizzo dei medesimi fondi. In particolare, da un lato viene evidenziato che l'accordo di partenariato si configura come strumento idoneo a rafforzare le regole europee sulla concentrazione dei fondi sulle priorità della strategia 2020, e dall'altro si richiama la misura contenuta nell'articolo 12 del decreto-legge n. 113/2014, in corso di conversione, il quale interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento e che attribuisce al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse – anche con l'ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, e gli attribuisce poteri sostitutivi già previsti dalla normativa vigente in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.

Con la Raccomandazione 4-Settore bancario e mercato dei capitali la Commissione UE ha in particolar modo raccomandato all'Italia l'adozione di misure volte a promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari.

Tra le misure non legislative il Governo ha ricordato:

l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia, sottolineando che circa il 60 per cento del totale delle imprese assistite sono micro imprese, mentre le operazioni di finanziamento a favore delle medie imprese pesano per poco meno del 10 per cento; il governo fornisce i dati delle operazioni accolte (52.537 operazioni accolte per 7,6 miliardi di controvalore nei primi 7 mesi del 2014);

le iniziative avviate dall'accordo tra la BEI, il MEF e il MiSE: l'impiego di 100 milioni del Fondo di garanzia per le PMI per coprire i rischi di prima perdita in progetti d'innovazione industriale di imprese di qualunque dimensione;

la creazione della *task force* 'Finanza per la crescita', presso le segreterie tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia, volte a individuare soluzioni concrete in grado di facilitare la disponibilità di risorse finanziarie per le imprese. Questo obiettivo è stato perseguito favorendo lo sviluppo delle emissioni obbligazionarie e dei fondi di credito – anche attraverso l'estensione dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia a questi strumenti – e un maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali che veicolano il risparmio di lungo termine, anche nell'erogazione diretta del credito.

Il Governo ha sottolineato come le proposte elaborate dalla suddetta task force siano anche confluite in misure legislative intese a favorire l'accesso al credito non bancario e a invitare le imprese alla quotazione nei mercati regolamentati.

Le misure più rilevanti in materia sono contenute sia nel decreto « Competitività » (decreto-legge n. 91 del 2014) e in parte nel decreto « Sblocca Italia » (decreto-legge n. 133 del 2014, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge). In particolare, si ricordano i seguenti interventi:

è stata concessa anche alle imprese di assicurazione e alle società di cartolarizzazione italiane la possibilità di concedere finanziamenti diretti alle imprese (articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014);

è stato progressivamente potenziato l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), sia sotto il profilo dell'operatività soggettiva che per quanto riguarda l'ampiezza dell'agevolazione per le imprese quotate (articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014);

è stata ridotta la misura del capitale sociale minimo per le società per azioni (Spa) da 120 a 50 mila euro (articolo 20 del decreto-legge n. 91 del 2014);

un altro gruppo di norme ha specificamente riguardato le agevolazioni per la quotazione delle PMI e delle imprese familiari (articolo 20 del decreto-legge n. 91 del 2014).

ulteriori misure riguardano poi il mercato obbligazionario e l'incentivazione delle imprese all'emissione di strumenti finanziari e, in particolare la rimozione dei rimossi i vincoli fiscali gravanti sulle operazioni di *private placement*: gli interessi e gli altri proventi su tali strumenti non saranno più gravati dalla ritenuta alla fonte (pari al 26 per cento dal 1° luglio), per effetto dell'articolo 21 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Tra le misure regolamentari promosse dal Governo si segnala l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 (DM 5 giugno 2014) che consente di fatto l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia anche a favore delle società di gestione del risparmio che sot-

toscrivano obbligazioni o titoli simili emessi da piccole e medie imprese (« mini bond »).

Il Governo rammenta in proposito come lo strumento dei 'mini bond' sia sempre più diffuso tra le piccole e medie imprese che intendono accedere al mercato per reperire risorse di finanziamento alternative al credito bancario, con un valore complessivo dei bond emessi da compagnie non quotate che ammonta a 7,5 miliardi.

Tra gli strumenti pubblici a sostegno delle imprese e per l'accesso al credito il Governo cita prima di tutto lo strumento agevolativo (istituito dal decreto-legge c.d. « Del Fare » n. 69/2013) della c.d. « Nuova Sabatini » rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Inoltre, tra i suddetti strumenti pubblici, il Governo ha rammentato, tra l'altro, le misure pattizie di sospensione delle rate dei finanziamenti delle PMI concluse e, in particolare, l'Accordo per il credito 2013 (prorogato al 31 dicembre 2014).

Tra le misure legislative di sostegno all'economia reale si rammenta l'insieme di disposizioni volte ad ampliare l'operatività della Cassa Depositi e Prestiti, sia della gestione separata (finanziata con risparmio postale e titoli assistiti da garanzia statale) sia della gestione ordinaria (finanziata con risorse tratte sul mercato), per effetto di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 133 del 2014, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge.

Per quanto riguarda la gestione separata, la norma mira a consentire l'utilizzo delle risorse di tale gestione per operazioni con finalità di interesse economico generale (nell'ambito, tra l'altro, dei settori ricerca, sviluppo e innovazione, educazione, protezione civile, immobiliare, energia, ambiente). Con riguardo alla gestione ordinaria, la norma consente a CDP di

intervenire anche a supporto delle politiche pubbliche nazionali, per progetti di investimento che contribuiscano allo sviluppo di tecnologie innovative e alla ricerca applicata in campo industriale, nel settore energetico e in quello ambientale.

L'incentivazione al ricorso del mercato dei capitali è stata attuata anche attraverso incentivi fiscali e semplificazioni finanziarie all'emissione di titoli obbligazionari; in tale filone si inseriscono le disposizioni che hanno equiparato il trattamento fiscale dei *project bond* a quello dei titoli di Stato. Accanto alle misure fiscali si collocano alcune, che prevedono la possibilità di utilizzo di titoli al portatore, per favorirne la migliore trasferibilità sul mercato dei capitali e lo snellimento delle garanzie (articolo 13 del decreto-legge n. 133 del 2014).

Il supporto all'internazionalizzazione delle imprese è stato garantito attraverso la disposizione (articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014) che estende la garanzia dello Stato per rischi non di mercato anche a favore delle operazioni effettuate dalla SACE, in caso di operazioni riguardanti settori strategici oppure società di rilevante interesse nazionale, in termini di livelli occupazionali, di fatturato o di ricaduta per il sistema economico.

Con riguardo ai criteri e alle procedure per accedere ai finanziamenti per l'internazionalizzazione il Governo rinvia alle Circolari adottate dalla SIMEST sulla base di precedenti disposizioni normative.

Il Governo ricorda inoltre i dati relativi ai programmi di sviluppo nel settore industriale riguardanti territori regionali privi di risorse per la concessione delle agevolazioni, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di investimenti di grandi dimensioni, anche esteri, e di incentivare i progetti di sviluppo d'impresa in grado di contribuire allo sviluppo economico e al rafforzamento della competitività del territorio nazionale. Dal 21 luglio 2014 sono stati approvati 36 programmi di investimento strategici localizzati per l'80 per cento nelle Regioni dell'obiettivo convergenza. Gli investimenti previsti sono circa

1, 44 miliardi; le risorse finanziarie pubbliche concesse sono circa 700 milioni.

Il Governo ha inoltre ricordato che, ai sensi dell'articolo 15 del richiamato decreto-legge n. 133 del 2014, è stata prevista l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, avente lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da « equilibrio economico positivo » e che necessitano di adeguata patrimonializzazione. Scopo del Fondo (comma 2) è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Inoltre, per ciò che riguarda le azioni di sostegno al comparto agricolo, il Governo ricorda le misure contenute nel decreto-legge n. 91/2014, il quale ha disposto la riforma della disciplina degli incentivi alla giovane imprenditoria agricola, di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000.

Il Governo ricorda infine il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* previsto dal DL 133/2014 in corso di conversione. Tra gli obiettivi del Piano il Governo ricorda le azioni volte all'attrazione degli investimenti esteri e la lotta all'*italian sounding*.

Un riferimento ai progetti di ricerca industriale è contenuto nella raccomandazione n. 6, relativa a Istruzione e formazione, ove si fa riferimento tra l'altro all'assicurazione che i finanziamenti pubblici premiano in modo più congruo la qualità di istruzione superiore e ricerca. In tal senso si segnala la previsione di utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile per agevolare i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di piccola e media dimensione negli ambiti tecnologici individuati dal programma « Horizon 2020 » (progetti di importo compreso fra 800 mila e 3 milioni di euro).

La raccomandazione n. 7 fa riferimento alla necessità di approvare la normativa *in itinere* volta a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle imprese e dei cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore. In particolare il Governo segnala gli interventi nell'edilizia previsti dal decreto-legge « Sblocca Italia », in corso di conversione. Attenzione particolare è riservata alla materia ambientale, con riferimento alle procedure contro il dissesto idrogeologico; agli iter semplificati per le bonifiche; alla semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti; al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Sono inoltre citate le disposizioni adottate per l'avvio e l'esercizio delle attività per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, assoggettate alla SCIA (secondo le previsioni del DL 83/2014).

Il Governo cita altresì diverse innovazioni per il rilancio del settore immobiliare.

Nel settore della concorrenza, si richiama la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato concernente proposte di riforma ai fini della Legge annuale sulla concorrenza, in cui rileva che ulteriori e più incisivi interventi sono ancora necessari nei settori dell'energia elettrica e del gas, della distribuzione dei carburanti, delle comunicazioni, nei settori bancario e assicurativo, della sanità, dei servizi postali e professionali. Il Governo specifica che a tali raccomandazioni verrà dato seguito nella Legge annuale sulla concorrenza che verrà presentata a ottobre 2014.

Infine, la raccomandazione 8 richiama altresì le infrastrutture strategiche in campo energetico. In particolare, per quanto concerne l'individuazione degli impianti, la nota ricorda che il decreto-legge n. 133/2014 (cd. Sblocca Italia) identifica le categorie di opere da considerare strategiche. Tali opere saranno assoggettate ad un iter semplificato.

La Nota rileva inoltre che la procedura per l'individuazione delle infrastrutture energetiche si concluderà entro l'anno con

l'adozione di un provvedimento che individuerà i criteri per selezionare le infrastrutture energetiche strategiche, in particolare i nuovi terminali GNL, coerenti con le previsioni contenute nella Strategia Energetica Nazionale, a cui applicare il meccanismo incentivante.

La nota richiama inoltre una serie di misure in materia di appalti ed infrastrutture contenute nel decreto-legge 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che però non sono strettamente attinenti alle richieste formulate dalla Commissione UE nella raccomandazione n. 8.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta, ricordando che la Commissione dovrà procedere nella seduta di domani all'espressione del parere alla V Commissione.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli C. 2397.

C. 2397 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido GALPERTI (PD) *relatore*, illustra la proposta di legge Capezzone C. 2397, concernente riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla VI Commissione Finanze.

La proposta di legge in esame interviene sulla tassazione sui veicoli, prevedendo in sostanza: l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni. Per i veicoli ecologici (alimentati, anche o esclusivamente, a metano, a GPL oppure ibridi) l'agevolazione è valida per i primi cinque anni (articolo 1, comma 1) e l'elevazione per gli automezzi aziendali della

percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione (articolo 2). Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo (articolo 1, comma 2).

L'intervento legislativo è orientato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale e ridurre la pressione tributaria complessiva.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, della proposta di legge prevede l'esenzione per tre anni dalle tasse automobilistiche per i veicoli a motore immatricolati nuovi. L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Per i veicoli alimentati, anche o esclusivamente, a metano, a GPL ovvero ibridi l'esenzione dalle tasse automobilistiche è estesa a cinque anni, in modo da incentivare l'acquisto di veicoli a basso tasso di inquinamento. Il comma 2 prevede una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche, che dovrà essere basata sul livello di emissioni del veicolo (specificate sul libretto di circolazione di ogni veicolo). La disposizione specifica altresì che rimangono ferme l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dalla normativa vigente e l'esenzione prevista in favore dei soggetti portatori di handicap, nonché la riduzione prevista per i veicoli alimentati a GPL o a gas metano di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 449 del 1997. Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da emanare entro novanta giorni, la determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei criteri, nonché le relative disposizioni di attuazione necessarie per la definizione di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio.

L'articolo 2 eleva dall'attuale 20 al 40 per cento la misura della deducibilità ai

fini delle imposte sui redditi dei costi per i veicoli aziendali, limitatamente a quattro anni dall'immatricolazione. Tale misura si applica alle autovetture, agli autocaravan, ai motocicli e ai ciclomotori non strumentali utilizzati nell'esercizio d'impresa, di arti e professioni, purché si tratti di veicoli a basse emissioni complessive ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Si ricorda che la percentuale di deducibilità per le auto aziendali era stata portata dal 50 al 40 per cento a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 81 del 2007, è stata ridotta al 27,5 per cento dalla legge n. 92 del 2012 e ulteriormente ridimensionata al 20 per cento dalla legge n. 228 del 2012.

L'articolo 3 provvede infine ad indicare la quantificazione degli oneri derivanti dalla perdita di gettito di cui al presente provvedimento (300 milioni) e le modalità della relativa copertura (revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che risultino superati, ovvero duplicazioni, fino a concorrenza delle minori entrate). Al riguardo pur non rientrando nelle competenze della X Commissione esprimere valutazioni di questa natura ritiene auspicabile una riflessione ulteriore sia sulla quantificazione degli oneri indicati che sulla copertura finanziaria utilizzata.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta anche sulla base dell'andamento del dibattito.

Marco DA VILLA (M5S) sulla base dell'intervento svolto dal relatore ritiene di dover svolgere alcune osservazioni con particolare riguardo all'estensione della imposizione tributaria agevolata anche a favore dei motoveicoli che, a quanto gli risulta, non sono attualmente dotati delle tecnologie GPL o metano e che, quindi, non potrebbero godere dell'esenzione quinquennale di cui all'articolo 1, comma 1; inoltre ritiene che l'esonero dal pagamento del bollo auto non dovrebbe essere previsto per i veicoli di nuova immatrico-

lazione a propulsione convenzionale poiché non è condivisibile incentivare, in nome di un benefico rinnovo del parco auto, questo tipo di produzione.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) dichiara di non condividere l'intervento del collega Da Villa; al contrario ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sul brusco calo delle nuove immatricolazioni che c'è stato negli ultimi anni e che certamente comporta una cospicua perdita di posti di lavoro. Sostenere alcune tecnologie a discapito di altre potrebbe in questo senso svantaggiare la produzione interna. Rileva inoltre che anche nel settore dei motocicli sono stati fatti molti passi avanti nella direzione di una riduzione degli effetti inquinanti e anche in questo settore ritiene in generale sia necessario salvaguardare il sistema industriale nazionale. In conclusione nel valutare il contenuto complessivo del provvedimento in esame è auspicabile tener conto di tutti i fattori e comunque tenere presente che la priorità, in questa fase congiunturale sfavorevole, deve essere il mantenimento dei posti di lavoro.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide l'impostazione offerta dal relatore alla Commissione sul provvedimento in esame; esprime condivisione anche in relazione all'analisi del collega Bombassei sulla crisi del settore automobilistico nel nostro Paese, crisi che non ha avuto alcun apparente beneficio dai vari provvedimenti di « rottamazione » pur varati negli ultimi anni. Ritiene quindi opportuno l'interrogativo – sollevato anche dal collega Da Villa – se una incentivazione del settore

come quella proposta nel provvedimento in esame sia effettivamente opportuna, o se sarebbe preferibile indirizzarla verso le tecnologie più avanzate. Si riserva di intervenire successivamente per ulteriori approfondimenti nel merito sottolineando che la proposta di legge in esame comporta oneri finanziari di rilievo (300 milioni di euro).

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 ottobre 2014.

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana.

C. 1454 Senaldi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03729 Ricciatti: Attuazione del piano industriale di Indesit company**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel mese di dicembre 2013 è stato sottoscritto, com'è noto, presso il Ministero dello sviluppo economico, un accordo con i principali interlocutori istituzionali, aziendali e sindacali che ha impegnato le parti per un percorso industriale ed occupazionale in grado di dare prospettive alla Indesit.

Secondo quanto previsto dal citato accordo, l'azienda Indesit, per 5 anni, non ricorrerà a licenziamenti, riporterà in Italia produzioni realizzate in Spagna, Polonia e Turchia ed effettuerà investimenti per oltre 80 milioni di euro. Tale accordo è stato successivamente sottoposto al referendum dei lavoratori che lo hanno condiviso, approvando così la via di rilancio di questa importante realtà industriale.

Vorrei ricordare che Indesit Company S.p.A. fa capo alla *holding* Fineldo S.p.A.

Lo scorso luglio Indesit company spa ha comunicato che Whirlpool Corporation e Fineldo S.p.A. hanno sottoscritto un accordo per la cessione della partecipazione detenuta da Fineldo in Indesit Company S.p.A.. Inoltre Whirlpool ha sottoscritto con alcuni membri della famiglia Merloni accordi per l'acquisto delle azioni da essi detenute in Indesit. Ai sensi di tali accordi, Whirlpool acquisterebbe un numero complessivo di azioni rappresentanti il 66,8 per cento dei diritti di voto in Indesit. Secondo quanto pubblicizzato da fonti corporate, Whirlpool allo stato intende finanziare questa operazione per cassa, insieme a finanziamenti bancari e il ricorso al mercato del debito statunitense

e internazionale, a seconda della tempistica del *closing* e delle condizioni di mercato.

È necessario sottolineare che, l'acquisizione del controllo di Indesit da parte di Whirlpool è soggetta sia all'autorizzazione del Tribunale di Ancona, ottenuta recentemente, sia alla procedura dell'autorità *antitrust* per cui si è in attesa dell'esito. Infatti, in data 8 settembre 2014 è stato notificato alla Commissione Europea un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ha ritenuto che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si è riservata la decisione definitiva al riguardo.

Rimanendo in attesa dell'esito della procedura di cui sopra, al fine di monitorare al vicenda Indesit, il Mise ha tenuto ieri un incontro per la verifica della situazione con le parti coinvolte nella vertenza.

L'incontro riguardante INDESIT – Whirlpool, ha avuto carattere interlocutorio, la Whirlpool ha infatti dichiarato di dover effettuare ancora verifiche al suo interno.

Per il Ministero dello Sviluppo Economico è fondamentale che INDESIT rispetti gli impegni derivanti dall'accordo cosa che nell'incontro di ieri ha garantito che avrebbe continuato a fare.

Il Mi.S.E. si è impegnato a convocare di nuovo la Whirlpool entro fine anno, per aggiornare la situazione circa gli impegni presi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03730 Vallasca: Composizione del gruppo di coordinamento nazionale GNL presso il Ministero dello sviluppo economico**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il gruppo di lavoro tecnico è stato istituito presso il MISE il 17 aprile 2014 per redigere una proposta da sottoporre alle Amministrazioni interessate relativamente a una ipotesi di piano nazionale per la diffusione del GNL come carburante per i mezzi di trasporto terrestri e marittimi, analizzando i diversi aspetti tecnici, di sicurezza, normativi, logistici e amministrativi coinvolti.

Il gruppo ha tenuto diverse riunioni e con ogni probabilità sarà presentata dallo stesso una prima relazione entro il 2014, anche in vista delle decisioni che dovranno

essere assunte in previsione dell'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie sulla riduzione dell'inquinamento nel trasporto navale.

Il tavolo è stato istituito su iniziativa del MISE nell'ambito delle proprie strutture e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, non si ravvisano impedimenti alla partecipazione a detto tavolo anche di un rappresentante del Consiglio nazionale degli Ingegneri, al quale il MISE chiederà di designare un proprio qualificato rappresentante per le prossime riunioni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03731 Benamati: Delocalizzazioni di aziende beneficiarie di finanziamenti Simest**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività svolta da Simest SpA è finalizzata al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e ha per oggetto la partecipazione a imprese e società all'estero promosse e partecipate da imprese italiane.

Su tale attività il Ministro dello Sviluppo Economico riferisce annualmente al Parlamento, con una Relazione puntuale sui risultati conseguiti dalla Simest e con tutte le informazioni e i dati relativi alle singole partecipazioni, sia nuove acquisizioni che già in portafoglio.

L'intervento di Simest consiste nell'accompagnare le aziende su mercati esteri nei quali per la tipologia del prodotto, per la presenza di barriere tariffarie o di regole giuridiche proprie del Paese, non è conveniente o possibile l'attività di esportazione ma è richiesta la presenza di un sito produttivo in loco. Perciò si è rivelato nel tempo uno strumento importante che aiuta le imprese italiane a occupare mercati che altrimenti verrebbero acquisiti da concorrenti esteri.

Con riferimento al problema della « delocalizzazione » si fa presente che Simest opera in un contesto normativo ben preciso che affronta in maniera esplicita il tema dei potenziali rischi di delocalizzazione e di depauperamento di *know-how* produttivo e/o tecnologico.

La disposizione normativa, espressamente finalizzata dal Legislatore proprio « a disincentivare le imprese interessate ai fenomeni di delocalizzazione » prevede che « I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,

e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive ».

Pertanto, è richiesto il mantenimento in Italia delle parti più importanti e qualificate, sotto il profilo tecnologico e del *know-how* specifico, della produzione interessata dal progetto di investimento.

Inoltre, ai sensi della Legge n. 100 del 1990, « gli interventi di SIMEST, in ogni caso, devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate » e, quindi, non possono riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, la partecipazione della SIMEST non può riguardare « aziende in crisi » che delocalizzano all'estero.

Quando si parla di internazionalizzazione dell'impresa, non vuol dire delocalizzarne la produzione ma far sì che l'impresa conquisti quote di mercato all'estero, che vada quindi ad aumentare la sua produzione e le sue vendite.

In un mercato estero in potenziale costante concorrenza la semplice vendita non è più sufficiente a mantenere le posizioni acquisite, occorre offrire una serie di servizi accessori che vanno dalla progettazione personalizzata all'assistenza *postvendita* costante e continua che metta in grado il cliente di usufruire al meglio del macchinario o utensile acquistato, ga-

rantendo rapidità di intervento e di pezzi di ricambio.

Simest, fornisce sostegno all'investimento che l'impresa deve mettere in campo per stabilire basi operative direttamente sui mercati di interesse.

Il mantenimento sul sito nazionale delle attività di ricerca e sviluppo che, come si è sopra detto, è condizione indispensabile per usufruire del sostegno di Simest, garantisce l'elevato livello di innovazione tecnologica che ci consente di mantenere le quote di mercato acquisite.

Nella congiuntura economica straordinaria degli ultimi sette anni, è certamente possibile che una azienda in fase di sviluppo, sia all'estero che in Italia, possa aver subito difficoltà di mercato con conseguente ricorso temporaneo alla Cassa integrazione.

Tuttavia, in generale, dai dati forniti dalla Simest e riportati al Parlamento, al momento della cessione, si è registrato, mediamente, un incremento sia degli organici che della produzione delle società beneficiarie del sostegno pubblico.

Ragione sociale società	Paese	Impresa Italiana	Anno Cessione	Dipendenti			variazioni dipendenti	
				Anno In.	n°	Anno fin. n°		
AMPLIFON USA LTD	U.S.A.	AMPLIFON S.P.A.	2009	2003	466	2009	507	8,8%
ARISTON THERMO RUS LLC	RUSSIA	ARISTON THERMO INTERNATIONAL SRL	2009	2005	6	2009	6	0,0%
CUOUIUM KFT	UNGHERIA	GRUPPO MASTROTTO S.P.A.	2009	2004	619	2009	808	30,5%
S.C. DI TECH ROMANIA SRL	ROMANIA	DI.TECH SPA	2009	2004	11	2009	99	800,0%
COMEM (HEFEJ) TRANSFORMERS EQUIPMENTS CO. LTD	CINA	COMEM S.P.A.	2009	2007	107	2009	131	22,4%
CONDOTTE AMERICA INC.	U.S.A.	SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE	2009	2003	1017	2009	1505	48,0%
H.T.S. S.R.O.	REP. CECA	LU-VE S.P.A.	2009	2004	244	2009	274	12,3%
MASTER VDE C.A.	VENEZUELA	MASTER DIVISIONE ELETRICA S.R.L.	2009	2005	24	2009	34	41,7%
BEIJING GIESE HARDWARE FOR WINDOWS & DOORS CO. LTD	CINA	G.S.G INTERNATIONAL S.P.A.	2009	2004	262	2009	280	6,9%
SHANGHAI SEVES GLASS CO.LTD.	CINA	SEVES S.P.A.	2009	2002	347	2009	367	5,8%
BULGARI FILATI D.O.O.	CROAZIA	AQUAFIL S.P.A.	2009	2004	391	2009	437	11,8%
FARID VEHICULE SALUBRITATE S.R.L.	ROMANIA	FEG BRIVIO SPA	2010	2007	0	2010	0	0,0%
CAREL ELECTRONIC (SUZHOU) CO., LTD	CINA	CAREL INDUSTRIES SRL	2010	2005	350	2007	409	16,9%
BREVINI JAPAN CO LTD	GIAPPONE	BREVINI POWER TRANSMISSION SPA	2010	2003	344	2010	518	50,6%
FERRERO CANADA LTD	CANADA	FERRERO SPA	2010	2006	5572	2010	5931	6,4%
ZANNINI EAST D.O.O.	SERBIA	MONTEN PALLADIO ZANNINI INDUSTRIE GRAFICHE	2010	2004	163	2010	177	8,6%
ALENIA NORTH AMERICA INC.	U.S.A.	ALENIA AERMACCHI SPA	2010	2006	6978	2011	9484	35,9%
STAR SECER A.D. SENTA	SERBIA	MONTEN S.A.I.EST SPA	2010	2005	10	2010	12	20,0%
ACOS ETHIOPIA LTD	ETIOPIA	ACOS SPA	2010	2005	4	2010	5	25,0%
LES CIMENTES ARTIFICIELS TUNISIENS S.A.	TUNISIA	COLACEM SPA	2010	2003	1058	2010	1059	0,1%
DOMICEM S.A.	REPUBBLICA DO COLACEM SPA	COLACEM SPA	2010	2003	1058	2010	1059	0,1%
ALGEA A.S.	NORVEGIA	VALAGRO SPA	2011	2004	162	2011	178	9,9%
Santex Textile Machinery Co. Ltd	CINA	ORION IMMOBILIARE SRL	2011	2006	3	2009	18	500,0%
GDS TAIWAN LTD	TAIWAN	GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS SPA	2011	2003	138	2011	241	74,6%
SITEM SLOVAKIA SRO	SLOVACCHIA	SITEM SPA	2011	2004	187	2011	247	32,1%
SINTAN KIMYA SANAYII VE TICARET AS	TURCHIA	CROMITAL SPA	2011	2006	15	2011	21	40,0%
XI'AN MOSA ELECTRIC CO. LTD	CINA	BCS SPA	2011	2005	642	2011	702	9,3%
POLIFORM USA INC.	USA	POLIFORM SPA	2011	2003	410	2011	563	37,3%
ISAGRO (ASIA) AGROCHEMICALS PRIVATE LIMITED	INDIA	ISAGRO SPA	2011	2003	196	2011	256	30,6%
ICT POLAND SP.ZO.O.	POLONIA	INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI S.P.A	2012	2004	441	2012	472	7,0%
KERAMOGRAFITNI ZAVOD ZAO	RUSSIA	CERAMICHE ATLAS CONCORDE SPA	2012	2007	573	2012	612	6,8%
DOROTEX S.R.L.	ROMANIA	ARFIL SRL	2012	2012	7	2012	7	0,0%


Nuove partecipazioni in società all'estero acquisite dal 2012 al 31.12.2013

Partner Italiano	Paese	Settore
ACS DOBPAR S.P.A.	BRASILE	CHIMICO / FARMACEUTICO
ICONA STC SRL	CINA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
RIVA DEL GARDA - FIERECONGRESSI SPA	INDIA	ALTRI
MANIFATTURA ITALIANA CUCIRINI SPA	EGITTO	TESSILE/ABBIGLIAMENTO
RUSTICHELLA D'ABRUZZO S.P.A.	INDIA	AGRO/ALIMENTARE
ITALTRACTOR ITM SPA	CINA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
LAFERT S.P.A.	CINA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
LUIGI BOSCA & FIGLI SPA	RUSSIA	AGRO/ALIMENTARE
MARCEGAGLIA SPA	BRASILE	METALLURGICO/SIDERURGICO
SIRIO SISTEMI ELETTRONICI S.P.A.	BRASILE	ELETTRONICO / INFORMATICO
OFFICINE MACCAFERRI SPA	RUSSIA	ELETTROMECCANICO/ MECCANICO
ARFIL SRL	ROMANIA	TESSILE/ABBIGLIAMENTO
MOVING SRL	CILE	LEGNO /ARREDAMENTO
CECOMP S.P.A.	SLOVENIA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
PEYRANI TRASPORTI SPA	BRASILE	SERVIZI
PROMA S.p.A.	BRASILE	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
PIETRO BARBARO SPA	RUSSIA	SERVIZI
PLASTI-MAX S.P.A.	EGITTO	GOMMA/PLASTICA
MARCEGAGLIA SPA	CINA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
L'ISOLANTE K-FLEX SR	MALESIA	GOMMA/PLASTICA
FABER INDUSTRIE SPA	THAILANDIA	METALLURGICO/SIDERURGICO
BONFIGLIOLI RIDUTTORI SPA	CINA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
STEVANATO GROUP S.P.A.	MESSICO	CHIMICO/FARMACEUTICO
ENEL GREEN POWER S.P.A.	COSTA RICA	ENERGIA
ENEL GREEN POWER PARTECIPAZIONI SPECIALI S.R.L.	MESSICO	ENERGIA
Rototech S.r.l.	CINA	GOMMA/PLASTICA
DENTIS S.R.L.	SPAGNA	GOMMA/PLASTICA
IRRITEC SPA	BRASILE	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
SINTERAMA SPA	MESSICO	TESSILE/ABBIGLIAMENTO
COGNE ACCIAI SPECIALI SPA	CINA / Hong Kor	METALLURGICO/SIDERURGICO
C.M.S. S.P.A.	CINA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
SAIRA EUROPE SPA	INDIA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
TECNOCAP GROUP PARTECIPAZIONI Srl	REPUBBLICA CE	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
BOLZONI S.P.A.	CINA / Hong Kor	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
L'ISOLANTE K-FLEX SRL	INDIA	GOMMA/PLASTICA

EXPRIVIA SPA	BRASILE	ELETTRONICO/INFORMATICO
OFFICINE METALLURGICHE CORNAGLIA SPA (ex COR-TUBI SPA)	TURCHIA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
GNUTTI CARLO SPA	USA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
ENTE AUTONOMO per le FIERE di VERONA	BRASILE	SERVIZI
EMILCERAMICA SPA	BRASILE	EDILIZIA/COSTRUZIONI
SAMP SPA	CINA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
OFFICINE MACCAFERRI SPA	FILIPPINE	EDILIZIA/COSTRUZIONI
MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S.A.	USA	CHIMICO/FARMACEUTICO
MAGNAGHI AERONAUTICA SPA	BRASILE	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
G & P NET SPA	CINA / HK	TESSILE/ABBIGLIAMENTO
SAME DEUTZ - FAHR ITALIA SPA	TURCHIA	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
CIRA SPA	USA	ELETTRONICO/INFORMATICO
ENEL GREEN POWER PARTECIPAZIONI SPECIALI S.R.L.	MESSICO	ENERGIA
FERRARINI SPA	POLONIA	AGROALIMENTARE
GASPARINI SPA	BRASILE	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
OMP MECHTRON SPA	MESSICO	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
ROSSINI S.P.A.	INDIA	GOMMA/PLASTICA
COMUTENSILI SPA	BRASILE	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
FOCHISTA SRL	CROAZIA	LEGNO/ARREDAMENTO
BROVEDANI GROUP SPA	MESSICO	ELETTROMECCANICO/MECCANICO
DEDALUS SPA	SUDAFRICANA R	ELETTRONICO/INFORMATICO
DAMIANI SPA	CINA / HK	ALTRI
ENEL GREEN POWER S.P.A.	CILE	ENERGIA
TOTALE		N. 58

ALLEGATO 4

Decreto-legge n. 133 del 2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 2629 Governo) recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »;

valutato il complesso delle disposizioni di cui al Capo I concernenti « misure per la riapertura dei cantieri », di cui al Capo II concernenti « misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni », di cui al Capo III concernenti « misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico », di cui al Capo IV concernenti « misure per la semplificazione burocratica », di cui al Capo V concernenti « misure per il rilancio dell'edilizia », di cui al Capo VI concernenti « misure urgenti in materia di porti e aeroporti », di cui al capo VIII concernenti « misure urgenti in materia ambientale », di cui al Capo X concernenti « misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali »;

particolarmente valutate, per quanto di più stretta competenza della Commissione, le disposizioni di cui al Capo VII concernenti « misure urgenti per le imprese » e ricomprendenti le norme di cui

all'articolo 30 in materia di « promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti », di cui all'articolo 31 in materia di « misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri », di cui all'articolo 32 in materia di « marina resort e implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto », nonché le disposizioni di cui al Capo IX concernenti « misure urgenti in materia di energia » e ricomprendenti le norme di cui all'articolo 36 in materia di « misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi », di cui all'articolo 37 in materia di « misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale », di cui all'articolo 38 in materia di « misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali », di cui all'articolo 39 in materia di « revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive »;

sottolineata, in riferimento al richiamato articolo 30, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: « trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali »; « cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media »; « espandere la presenza nei Paesi in cui il potenziale è maggiore »; « accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri »;

sottolineata altresì, in riferimento al richiamato Capo IX, la rilevanza del suo concorso al raggiungimento degli obiettivi segnalati in sede di relazione di accompagnamento del provvedimento: « favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali sbloccando gli investimenti privati in programma da anni nel settore »; « attribuire carattere di strategicità alle infrastrutture attraverso le quali il sistema italiano del gas naturale si approvvigiona dall'estero »; « riconoscere carattere strategico di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale »;

segnalata, sul piano generale, la necessità dell'integrazione dell'impianto e della strumentazione recati dal decreto-legge in argomento con le scelte che verranno operate in sede di Legge di Stabilità per il 2015 a sostegno della crescita del Paese, a partire dalla conferma della detrazione al 65 per cento delle spese per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, dalla proroga della detrazione al 50 per cento delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dal rinnovo del credito d'imposta per l'acquisto di nuovi macchinari ed apparecchiature, dalla certa e coerente dotazione finanziaria annuale del Fondo Sviluppo Coesione per l'intero orizzonte programmatico 2014-2020;

segnalata, ancora sul piano generale, la centralità del disegno di legge delega per il recepimento delle nuove Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del quadro normativo, nonché ai fini del contrasto del ricorso a sistemi derogatori;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera e), in materia di permesso di costruire in deroga, la Commissione referente richiami, attraverso appo-

sita formulazione, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 24 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui, nel caso di insediamenti commerciali, l'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;

2) in riferimento all'articolo 18 in materia di « liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo », la Commissione referente proceda – allo scopo di salvaguardare, anche in considerazione del perdurare di un difficilissimo ciclo economico, talune esigenze di tutela del conduttore – alla seguente riformulazione della norma: « 1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 350 mila e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto" »; « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti ».

3) in riferimento all'articolo 22 in materia di « conto termico » ed ai fini del previsto aggiornamento del sistema degli incentivi, la Commissione referente preveda il coinvolgimento attraverso appositi pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata;

4) in riferimento all'articolo 26 recante « misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutiliz-

zati », la Commissione referente richiami attraverso apposita formulazione, ai commi 1 e 3, il rispetto, nel caso di insediamenti commerciali, dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni;

5) in riferimento all'articolo 37 recante « misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale », la Commissione referente integri le disposizioni di cui al comma 3) in ordine alla definizione di « meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta...privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas » con « meccanismi di verifica *ex post* delle performance – come suggerito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – al fine di responsabilizzare gli operatori su basi contrattuali e di corrispettivo... »;

6) in riferimento all'articolo 38 concernente « misure per la valorizzazione delle risorse energetiche », verifichi la Commissione referente la relazione di dette misure con gli impegni di cui alla risoluzione 8-00074 approvata, il 6 agosto u.s., dalle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività Produttive della Camera dei deputati, nonché la possibilità di una traduzione normativa e procedurale di quanto segnalato da AGCM in sede di audizione: « Le istanze dei territori devono ovviamente essere prese in adeguata considerazione (magari mutuando dalla prassi del *debàt public* presente in altri Stati), ma all'interno di procedure autorizzative certe nei tempi e negli *iter* » ;

7) in riferimento all'articolo 38, chiarisca la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, se i decreti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 coincidano con il titolo concessorio unico di cui ai commi 5-8, ancorché questi ultimi commi facciano riferimento alle sole attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, mentre il comma 1 includa anche la

prospezione tra le attività di natura strategica;

8) in riferimento all'articolo 38, comma 3, la Commissione referente proceda al coordinamento tra le disposizioni ivi recate in materia di trasferimento dalle Regioni al Ministero dell'ambiente della competenza per la VIA concernente progetti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma con il dettato della lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. 152/2006, che affida alla competenza regionale la VIA per « attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi o gassosi e delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota... », nonché, in relazione al comma 5, al coordinamento della normativa in materia di durata delle concessioni attraverso esplicita indicazione delle norme abrogate e delle norme vigenti, e, in relazione al comma 6, alla precisazione dell'autorità competente all'effettuazione della « valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori » prevista ai fini del rilascio del titolo concessorio unico;

9) in riferimento all'articolo 38, comma 9, con cui, ai fini del rilascio del titolo concessorio, la possibilità di presentazione di un « programma provvisorio » recante l'indicazione degli studi e delle sperimentazioni da effettuarsi, a fronte di difficoltà tecniche e di ubicazione, per la verifica della possibilità dello sviluppo e della coltivazione di un giacimento di idrocarburi attraverso l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, viene estesa ad aree in cui attualmente vige un divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Golfo di Venezia, Golfo di Napoli, Golfo di Salerno, Isole Egadi), la Commissione referente espliciti, attraverso apposita formulazione, la necessità di compiuta applicazione in ciascuna di dette aree della disciplina dell'accertamento dell'insussistenza di rischi fin qui prevista per le sole acque del Golfo di Venezia;

10) in riferimento all'articolo 38, comma 10, chiarisca la Commissione re-

ferente l'esatta portata del concetto di « prossimità » funzionale alla dichiarata finalità « di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi... »;

e con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 1, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione dei poteri e delle funzioni del Commissario e la configurazione di detti poteri e funzioni rispetto alle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché, al comma 10, l'opportunità di ripristinare la fin qui vigente previsione – di cui alla legge n. 238/1993 – circa l'espressione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di apposito parere sugli schemi di Contratto di programma tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT;

b) in riferimento all'articolo 3, commi 1-9, valuti la Commissione referente l'opportunità di una più puntuale definizione della finalizzazione delle risorse del fondo « sblocca-cantieri » alle diverse categorie di interventi previste e dell'introduzione di disposizioni utili ad accelerare e semplificare l'approvazione del Contratto di programma tra ANAS e MIT, nonché di prevedere l'impignorabilità dei fondi destinati all'attuazione del programma di emergenza bradisismica di cui alla L.887/84;

c) in riferimento all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare i presupposti dell'intervento della cabina di regia istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a supporto dei comuni per lo sblocco di opere incompiute, nonché compiti e poteri di detta cabina, verificando altresì la possibilità che – come richiesto dall'Anci – possano essere escluse dal patto di stabilità anche « opere per le quali siano già state avviate o siano in corso le procedure di gara »;

d) in riferimento all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 5, valuti la

Commissione referente la rilevanza del contrasto che, ad avviso dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ne emergerebbe – a causa di procedure di determinazione in via amministrativa di canoni, pedaggi e tariffe per aeroporti ed autostrade – « con gli orientamenti comunitari e con il modello di regolazione economica indipendente dei trasporti abbracciato dal legislatore con la costituzione dell'Autorità », nonché le considerazioni dell'AGCM circa l'esigenza di « un sostanziale ripensamento » dell'articolo 5 e « l'opportunità di eliminare il citato comma 11 »;

e) in riferimento all'articolo 6 recante « agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili », la Commissione referente rappresenti al Governo l'esigenza del più tempestivo confronto con la Commissione europea circa la compatibilità del sistema di incentivazione – peraltro previsto per il solo anno 2015 – nonché l'utilità dell'integrazione delle misure in argomento con « un Piano pubblico dedicato – come suggerito dall'Agenzia per l'Italia Digitale – anche per evitare un potenziale rischio di frammentazione degli interventi a discapito dei Comuni più piccoli e delle periferie »;

f) in riferimento all'articolo 7 recante « norme in materia di gestione di risorse idriche », valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevedere l'immediata attivazione del Fondo di garanzia per la promozione degli investimenti nel settore idrico, di cui all'articolo 24 del d.d.l. « collegato ambientale » (AC 2093);

g) in riferimento al già richiamato articolo 7 ed all'articolo 9 recante disposizioni concernenti « interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM », valuti la Commissione

referente gli effetti delle previsioni di affidamenti senza pubblicità per interventi negli ambiti dell'edilizia scolastica, della mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, dell'adeguamento antisismico, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché della prospettata possibilità di interventi *in house* a contrasto di situazioni di dissesto idrogeologico e per opere di depurazione e sistemazione idraulica;

h) in riferimento all'articolo 10 e, segnatamente, all'individuazione – ai sensi del comma 1, lettera *a)* – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei settori di interesse generale per cui estendere in favore di soggetti privati l'operatività di Cassa depositi e prestiti, valuti la Commissione referente l'opportunità del rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

i) in riferimento all'articolo 15 concernente l'istituzione del « Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese », verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di prevederne – accanto al « rilancio delle imprese industriali » – una più inclusiva missione di sostegno del sistema imprenditoriale italiano, nonché di chiarire – come segnalato da Banca d'Italia – quali possano essere « gli incentivi che avrebbero gli intermediari privati a partecipare al fondo di nuova istituzione » e di rispondere al contrasto – come ancora segnalato da Banca d'Italia – tra la restrizione dell'attività del Fondo a imprese che occupano non meno di 150 addetti e « l'evidenza empirica disponibile secondo cui sono principalmente le imprese di minore dimensione a presentare livelli di patrimonializzazione contenuti... », valutando altresì – relativamente alle disposizioni di cui al comma 9 in ordine all'individuazione mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle caratteristiche delle imprese beneficiarie, della tipologia di investimento nel Fondo e delle modalità organizzative del Fondo medesimo – l'opportunità del rilascio di apposito parere da

parte delle competenti Commissioni parlamentari;

j) in riferimento alle finalità di cui al Capo V recante « misure per il rilancio dell'edilizia », rinnovi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, valutazioni e verifiche circa la possibilità di una tempestiva messa a punto del « regolamento edilizio standard » da adottarsi da parte di tutti i comuni italiani;

k) in riferimento all'articolo 17, comma 1, valuti la Commissione referente l'opportunità di chiarire la nozione di « interventi conservativi » di cui alla lettera *b)*; di coordinare l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei progetti a corredo della comunicazione inizio lavori, di cui alla lettera *c)*, con la necessità del progetto per il calcolo degli oneri nei casi di CILA per frazionamento e accorpamento e per l'invio all'Agenzia delle Entrate, valendo la CILA medesima quale variazione catastale; di precisare l'ambito di applicazione degli « interventi di trasformazione urbana complessa » di cui alla lettera *g)*; di chiarire il riferimento dell'onerosità commisurata alle opere di urbanizzazione per manutenzione straordinaria, di cui alla lettera *h)*, alla manutenzione straordinaria comportante il frazionamento di unità immobiliari ed anche ai casi di manutenzione straordinaria interessante parti strutturali e, dunque, richiedente SCIA; di contemperare la disciplina del « mutamento d'uso urbanisticamente rilevante » di cui alla lettera *n)* con l'esigenza – richiamata dall'Anci in sede di audizione – di « non compromettere i profili sostanziali di una buona pianificazione, di una gestione equilibrata degli insediamenti urbani », puntualizzando altresì la prevalenza delle categorie funzionali statali di destinazione d'uso urbanistico su quelle regionali;

l) in riferimento all'articolo 21 recante l'introduzione di una deduzione dal reddito del venti per cento in favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquisti, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicem-

bre 2017, un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni, valuti la Commissione referente l'opportunità di precisare quali siano le altre agevolazioni fiscali precluse, ai sensi del comma 5, dall'utilizzo di detta deduzione, e valuti altresì l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 20 milioni di euro nel 2017 e per 30 milioni di euro nel 2018;

m) in riferimento all'articolo 24 in materia di « misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio », valuti la Commissione referente l'opportunità di esplicitare, attraverso apposita formulazione, la possibilità che tra i soggetti abilitati alla presentazione di progetti di tutela e valorizzazione rientrino anche le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche;

n) in riferimento all'articolo 25 recante « misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale », valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere, intervenendo sulle vigenti previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che il sovrintendente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sia tenuto alla tempestiva comunicazione dei motivi ostativi, nonché delle eventuali condizioni e modalità necessarie per la positiva conclusione del provvedimento, rispetto alle quali gli istanti possano produrre osservazioni e manifestare eventuale assenso, precisando intanto, che, in materia di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente provvede, decorsi 60 giorni e se il sovrintendente non ha dato parere, con il rilascio o con il diniego;

o) in riferimento all'articolo 28 recante « misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale », valuti la Com-

missione referente l'impatto della prevista copertura di oneri attraverso il concorso di stanziamenti già dedicati al sistema dell'autotrasporto per 8 milioni di euro nel 2017;

p) in riferimento all'articolo 29, valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere, nell'ambito del processo di definizione mediante DPCM del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

q) in riferimento all'articolo 30, la Commissione referente richieda al Governo chiarimenti circa la dotazione finanziaria complessiva del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy, le sue coperture ed il suo orizzonte temporale, i concreti risultati attesi e la loro verificabilità, nonché circa appartenenza e gestione del « segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015 », di cui al comma 2, lettera *e)*, verificando altresì la possibilità di valorizzare le reti d'impresa come modalità aggregativa particolarmente utile ai fini dell'accrescimento della partecipazione delle microimprese all'export;

r) in riferimento all'articolo 31, la Commissione referente segnali al Governo l'esigenza di coordinamento tra la disciplina dei condhotel recata da detto articolo e le previsioni del decreto legge 83/2014 in ordine all'emanazione di un decreto del MIBACT di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i condhotel;

s) in riferimento all'articolo 32 concernente l'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta con conseguente applicazione alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in detti resort dell'IVA agevolata al dieci per cento, valuti la Commissione referente la congruità dell'attuale previsione di un'equiparazione soltanto temporanea ed avente effetto

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in argomento fino al 31 dicembre 2014;

t) in riferimento all'articolo 34, la Commissione referente valuti l'opportunità di consentire la sospensione temporanea dell'esercizio di impianti termoelettrici di minore efficienza e con più elevati livelli emissivi, allo scopo di accrescere efficienza e competitività del settore elettrico e di perseguire il contenimento dei costi energetici, senza che ciò comporti la perdita delle relative autorizzazioni;

u) in riferimento all'articolo 35 e, segnatamente, all'individuazione mediante DPCM degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti da qualificarsi come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente», valuti la Commissione referente l'opportunità di prevedere il rilascio di apposito parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, nonché del coinvolgimento della Conferenza unificata.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione lavoro, integrazione, formazione professionale e donne del Parlamento regionale di Berlino 218

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 218

ALLEGATO (*Parere approvato*) 230

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. C. 2574 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) 219

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale. C. 2576 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) 222

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (*Parere alla V Commissione*) (*Esame e rinvio*) 224

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

*Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Cesare DAMIANO.*

Incontro con una delegazione della Commissione lavoro, integrazione, formazione professionale e donne del Parlamento regionale di Berlino.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.20 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza
del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la presidenza della Camera ha

trasmesso alla Commissione il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 25 settembre 2014, ed è pertanto possibile concludere l'esame del provvedimento. Fa presente, altresì, che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, dichiara di aver predisposto una proposta di parere (*vedi allegato*), che illustra, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni da essa recate.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, nonché del Protocollo aggiuntivo, firmato nel 2003 a Roma, al fine di precisare la portata di alcune disposizioni

dell'Accordo e di tenere conto degli sviluppi delineatisi dopo la sottoscrizione dell'Accordo stesso. Gli accordi oggetto di ratifica perseguono lo scopo di regolare alcuni aspetti dei trattamenti previdenziali riconosciuti ai cittadini italiani e canadesi nei territori delle due Parti contraenti, garantendo un miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali.

Fa notare che l'Accordo, che è destinato a sostituire l'analogo accordo firmato il 17 novembre 1977 ed attende di essere ratificato da molti anni, intende confermare e consolidare le tutele allo stato previste, introducendo anche, attraverso l'istituto della totalizzazione multipla, il riconoscimento di tutte le fasi contributive non solo ai connazionali che tornano in Italia ma anche a chi, prima di giungere in Canada, abbia lavorato in altri Paesi di tradizionale emigrazione italiana, recando vantaggi notevoli ai lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa all'estero molto frammentata.

Nel ricordare che al momento gli italiani residenti in Canada sono circa 131.000, mentre i canadesi residenti nel nostro Paese sono 2.183, di cui 625 hanno versato nel 2011 contributi all'INPS, sottolinea come il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la III Commissione, abbia espresso l'auspicio di una celere approvazione del provvedimento non solo in quanto l'Accordo attende di essere ratificato da molti anni e il Canada vi ha già provveduto, ma anche perché la ratifica assicurerebbe maggiore competitività alle imprese italiane in vista della prossima entrata in vigore del nuovo accordo commerciale tra l'Unione europea e il Canada. Gli accordi in materia di sicurezza sociale, del resto, hanno la duplice finalità di rafforzare le tutele per i lavoratori che si spostano tra diversi Paesi e per i loro familiari, nonché di promuovere investimenti diretti da parte di Paese esteri.

Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo, ricorda che la parte I, composta dagli articoli da 1 a 5 reca disposizioni di carattere generale e contiene in primo

luogo, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, norme volte a garantire l'automatica estensione dell'Accordo, salvo opposizione di una Parte, a nuove categorie di beneficiari che dovessero essere individuate dalle legislazioni nazionali senza richiedere quindi una revisione dell'Accordo stesso. Fa presente che il paragrafo 1, lettera a), numero III), prevede inoltre che l'Accordo si applichi anche all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, per la quale, al momento le prestazioni non sono esportabili. I relativi oneri finanziari sono quantificati in un importo compreso tra circa 115 mila euro nell'anno 2014 e 138 mila euro nell'anno 2024. L'articolo 5 afferma invece il principio di carattere generale dell'esportabilità delle prestazioni acquisite negli Stati parte dell'Accordo e la loro erogazione anche nei territori di Stati terzi.

Segnala che la parte II, che si compone degli articoli da 6 a 12, reca disposizioni relative alla legislazione applicabile. Fa presente che l'articolo 6 afferma il principio secondo il quale una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato, mentre, qualora si tratti di un lavoratore autonomo che opera in entrambi i Paesi, questo sarà soggetto alla sola legislazione del Paese di residenza, salve diverse previsioni contenute in altre sezioni dell'Accordo in esame. Rileva che l'articolo 7 intende considerare le esigenze imposte dalla sempre maggiore mobilità delle imprese italiane e canadesi operanti all'estero, dal momento che semplifica la tutela previdenziale dei lavoratori interessati, in capo ai quali viene mantenuta la legislazione nazionale anche per lunghi periodi di distacco nell'altro Paese contraente. Si prevede, infatti, che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, purché il periodo del distacco non superi i 24 mesi. Osserva che gli articoli 8 e 9 regolano, invece, la condizione del personale occupato in piattaforme continentali

e su navi o aeromobili, mentre l'articolo 10 individua la disciplina applicabile ai rapporti di pubblico impiego, stabilendo che gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente o ivi assunte saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine. In base all'articolo 11, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo. L'articolo 12 reca, infine, la disciplina delle modalità per la definizione dell'ammontare delle prestazioni previste dalla normativa canadese.

Fa presente che la parte III, che comprende gli articoli da 13 a 21, reca le disposizioni relative alle prestazioni. Fa notare che l'articolo 13, nel disciplinare la materia della totalizzazione dei periodi contributivi accreditati nei due Paesi, in modo da consentire il raggiungimento più agevole dei minimi contributivi e un più elevato livello delle prestazioni, estende l'istituto a tutte le prestazioni previste nella legislazione italiana e nella legislazione canadese, includendo anche le pensioni per invalidità e morte del regime canadese, attualmente conseguibili solo sulla base del diritto interno. Segnala che l'articolo 14 introduce la cosiddetta totalizzazione multipla, estendendo l'istituto – in caso di carenza contributiva del soggetto interessato dopo la totalizzazione tra Italia e Canada – anche ai periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali di Paesi terzi, a condizione che tanto l'Italia quanto il Canada abbiano in vigore con detti Stati separati Accordi in materia previdenziale, che includano la clausola di totalizzazione dei periodi contributivi. Si tratta di una disposizione di favore che dovrebbe portare all'erogazione di un flusso annuo di circa 125 nuove pensioni con oneri crescenti nel tempo, che raggiungono nel 2024 una quantificazione di circa 2,41 milioni di euro. L'applicazione concreta delle previsioni sulla totalizzazione per il calcolo delle prestazioni viene disciplinata dagli articoli 17 e 18 (per la legislazione canadese) e all'articolo 19 (per

la legislazione italiana): in particolare il comma 5 dell'articolo 19 prevede che, se la somma di prestazioni cui un pensionato ha diritto ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti non raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, la competente istituzione del nostro Paese concede l'integrazione per raggiungere tale importo in favore dei residenti in Italia e dei connazionali che rimpatriano.

Rileva che la parte IV, composta dagli articoli da 22 a 30, reca disposizioni varie ed amministrative, mentre la parte V composta dagli articoli da 31 a 33, contiene le disposizioni transitorie e finali. In questo ambito, particolare rilievo assumono le disposizioni dell'articolo 24, in materia di coordinamento in materia di accertamenti sanitari per le pensioni di invalidità, che colmano una lacuna del precedente Accordo del 1977. Gli articoli 31 e 32 recano infine norme volte disciplinare la successione dell'Accordo in esame a quello del 1977, la cui efficacia cessa dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Segnala che il Protocollo aggiuntivo del 2003, la cui entrata in vigore coinciderà con quella dell'Accordo, è stato negoziato su richiesta del Governo canadese e consta di otto articoli, che recano disposizioni interpretative ed esplicative in ordine a talune disposizioni dell'Accordo, nonché ne aggiornano il contenuto alla luce dell'evoluzione della normativa canadese.

Per quanto attiene al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, osserva che esso è composto da quattro articoli e, oltre a recare l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il relativo ordine di esecuzione, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria attraverso la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero degli affari esteri. Fa presente che l'articolo 3 reca una specifica clausola di salvaguardia per il caso di scostamenti dell'andamento della spesa rispetto agli oneri finanziari previsti e rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

A quest'ultimo riguardo, ritiene tuttavia che le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, prospettate dalla citata clausola di salvaguardia, non siano condivisibili e preannuncia, quindi, sin d'ora, che intende introdurre, nell'ambito della sua proposta di parere, una condizione volta a richiedere una modifica di tale disposizione.

Marialuisa GNECCHI (PD) nel condividere le perplessità espresse dal relatore in ordine ai profili di natura finanziaria del provvedimento, dichiara di non comprendere le ragioni per le quali il provvedimento è stato considerato oneroso ed è stata, pertanto, prevista una copertura finanziaria. Sottolinea, infatti, che il provvedimento mira a riconoscere ai beneficiari – attraverso l'istituto della totalizzazione multipla – prestazioni pensionistiche sulla base dei periodi contributivi accreditati nei sistemi previdenziali dei diversi Paesi, che occorre semplicemente unificare ai fini della liquidazione di un unico trattamento. Ravvisa nel caso di specie la medesima logica, a suo avviso erronea ed incostituzionale, alla base della valutazione di onerosità formulata da parte del Governo sulle proposte normative volte al riconoscimento di una pensione supplementare.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento fornisce puntuali indicazioni sulle modalità utilizzate per la quantifica-

zione degli oneri, fa presente che il relatore potrà senz'altro valutare le considerazioni svolte dall'onorevole Gnechi ai fini della stesura della propria proposta di parere. Rinvia, quindi, il seguito del suo esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale.

C. 2576 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 (C. 2576).

Al pari dell'Accordo con il Governo del Canada testé esaminato, rileva che l'Accordo in oggetto – che, infatti, reca un contenuto sostanzialmente simile a quello a cui si riferisce il già richiamato disegno di legge C. 2574 – mira a regolare alcuni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori italiani e giapponesi, perseguendo, in particolare, la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.

Anche in questo caso, fa notare che l'approvazione del disegno di legge di ratifica appare particolarmente urgente, sia in considerazione del fatto che il Giappone ha già ratificato l'accordo, sia perché essa arricchisce il quadro complessivo dei rapporti internazionali bilaterali tra Italia e Giappone. La finalità è quella di contribuire a creare le condizioni per un aumento degli investimenti, diretti e reciproci, e di rendere più equa la protezione previdenziale dei lavoratori, sia quando

sono al seguito di imprese, sia quando rientrano in Italia dopo periodi di lavoro all'estero. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, fa notare che l'Italia è l'unico Paese del G8 con il quale il Governo giapponese non ha, ad oggi, un vigente accordo di sicurezza sociale. Attualmente i cittadini italiani residenti in Giappone sono 2.931, mentre i giapponesi residenti in Italia sono 8.364, dei quali 3.253 hanno versato contributi all'INPS nel 2010. All'interno di tale ultima platea, i cittadini giapponesi alle dipendenze di una impresa di quel Paese che hanno versato contributi all'INPS sono 696.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo – composto da ventiquattro articoli, sostanzialmente analoghi a quelli dell'Accordo con il Governo del Canada – rinvia a quanto già evidenziato nella precedente relazione relativa al disegno di legge C. 2574, limitandosi dunque, in questa sede, ad evidenziare taluni elementi distintivi del presente accordo internazionale, che non reca disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Segnalato che l'articolo 4 sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini dei due Paesi, fa notare che l'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Giappone. È tuttavia fatta salva la legislazione giapponese che, per alcune prestazioni, riferite alla pensione di invalidità di base e alla pensione ai superstiti di base, prevede necessariamente la presenza dell'interessato sul territorio nipponico.

Osserva, poi, che l'articolo 6 afferma il principio generale dell'applicabilità della legge del luogo di lavoro, per il quale sono previste, nei successivi articoli, specifiche deroghe. In particolare, rileva che l'articolo 7, analogamente a quanto previsto nell'Accordo tra Italia e Canada, prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, con l'unica differenza che il periodo

del distacco non deve superare i cinque anni, prorogabile, previo accordo delle autorità dei due Paesi, di ulteriori cinque anni, mentre l'Accordo italo-canadese fa riferimento a un periodo di 24 mesi. Inoltre, nell'Accordo in esame, si prevede che quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti valga anche per il caso di una persona che presti lavoro autonomo in via temporanea nel territorio dell'altro Stato contraente. Fa quindi notare che l'articolo 11 dell'Accordo in esame, che riguarda i coniugi e figli al seguito di un italiano che lavora in territorio giapponese, prevede che a costoro sia applicata, qualora non si tratti di cittadini giapponesi, la copertura assicurativa prevista dalla legge italiana, salvo espressa richiesta in senso contrario da parte del coniuge o dei figli del lavoratore italiano. Nel caso si tratti di cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese sarà determinata in conformità alla normativa di quel Paese. Rileva, quindi, che l'articolo 12 opera precisazioni sulle gestioni previdenziali escluse dall'applicazione di alcune clausole dell'Accordo, mentre l'articolo 13 specifica l'ambito di applicazione del solo articolo 2.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che questo consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016, prevedendo che alla relativa copertura si provveda mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo sociale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri. Detto onere è dovuto essenzialmente alla circostanza che i lavoratori giapponesi residenti in Italia dipendenti da imprese giapponesi sono circa il doppio dei lavoratori italiani dipendenti da imprese italiane in Giappone.

Fa notare che tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che, in caso di entrata in vigore

dell'Accordo, cesserebbe la contribuzione dei lavoratori giapponesi all'INPS – in quanto rientrerebbero, come previsto dall'Accordo, esclusivamente sotto la legislazione nipponica –, e dunque l'incremento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legge n. 189 del 2002, al momento del pensionamento e del rientro in Giappone. Osserva che l'articolo 3 reca altresì una specifica clausola di salvaguardia per il caso di scostamenti dell'andamento della spesa rispetto agli oneri finanziari previsti e rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione, in via prioritaria, del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

A quest'ultimo riguardo, ritiene tuttavia che le modalità di copertura degli oneri derivanti dagli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, prospettate dalla citata clausola di salvaguardia, non siano condivisibili e preannuncia, quindi, sin d'ora che intendo introdurre, nell'ambito della propria proposta di parere, una condizione volta a richiedere una modifica di tale disposizione.

Marialuisa GNECCHI (PD), richiamando i rilievi critici già espressi sul precedente disegno di legge di ratifica, auspica che il relatore possa approfondire la questione della presunta onerosità del provvedimento, che ritiene infondata, in presenza di contributi già versati presso diverse gestioni pensionistiche, che il provvedimento intende semplicemente valorizzare ai fini del trattamento previdenziale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, preso atto dell'esigenza di svolgere accertamenti su taluni profili del provvedimento, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, osserva che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 offre l'occasione per una riflessione sull'andamento dell'economia e del sistema produttivo in vista dell'impostazione della legge di stabilità per il 2015 e della costruzione del bilancio dello Stato per il prossimo triennio.

Come evidenziato nella stessa Nota, a partire dalla premessa del Ministro dell'economia e delle finanze, la presentazione del documento programmatico interviene in un contesto macroeconomico particolarmente problematico tanto per il complesso dell'Unione europea e dell'area dell'euro quanto, soprattutto, per la specifica situazione del nostro Paese. Fa presente che le previsioni di crescita, ancorché contenute, del prodotto interno lordo nel corso dell'anno 2014 e di un rafforzamento di tale crescita nel 2015, elaborate dagli organismi internazionali e poste alla base della programmazione economica e finanziaria per l'anno in corso, non hanno trovato conferma, in un contesto nel quale il ritmo della ripresa a livello internazionale tende a rallentare e, a livello nazionale, l'economia appare destinata a registrare una ulteriore contrazione del prodotto interno lordo nel 2014, unitamente a un'inflazione che si colloca a livelli estremamente bassi ed in continua diminuzione.

L'immagine che se ne trae è quella di una debolezza strutturale della situazione

economica del nostro Paese, che nell'arco della recente crisi ha subito una contrazione del prodotto interno lordo superiore – in termini cumulati – a quella verificatasi durante la grande depressione del 1929. In questo contesto il Governo propone, quindi, di incentrare la strategia di intervento sulla crescita e sull'occupazione, mediante il rilancio degli investimenti, delle riforme e del mercato interno, secondo una linea sostenuta anche dalla presidenza italiana dell'Unione europea.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il quadro macroeconomico tendenziale, fa notare che la Nota stima una contrazione del prodotto interno lordo nel corso del 2014 dello 0,3 per cento, a fronte della crescita dello 0,8 per cento prevista nel Documento di economia e finanza dell'aprile scorso, mentre negli anni successivi si dovrebbe registrare il ritorno su un sentiero di moderata crescita, quantificata in misura pari allo 0,5 per cento nel 2015, allo 0,8 per cento nel 2016, all'1,1 per cento nel 2017 e all'1,2 per cento nel 2018. Sul piano programmatico, le previsioni per i futuri esercizi sono leggermente migliori e si attestano ad una crescita dello 0,6 per cento nel 2015, dell'1 per cento nel 2016, dell'1,3 per cento nel 2017 e dell'1,4 per cento nel 2018. Come evidenziato nella Nota, le previsioni programmatiche incorporano gli effetti sull'economia delle misure che saranno individuate puntualmente nell'ambito della legge di stabilità per il 2015, il cui esame parlamentare avrà inizio alla Camera a partire dal prossimo 15 ottobre, nonché delle riforme già adottate, ma ancora in via di attuazione a livello amministrativo e legislativo, ancorché – in via prudenziale – si è preferito ritardare nel tempo nell'ambito delle previsioni gli effetti in termini di aumenti di produttività e competitività. Nel quadro programmatico sono altresì inclusi gli effetti negativi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia relativa all'IVA e alle altre imposte indirette, di cui si ipotizza l'inserimento nella legge di stabilità, per un ammontare di 12,4 mi-

liardi di euro nel 2016, 17,8 miliardi di euro nel 2017 e 21,4 miliardi di euro nel 2018.

Con specifico riferimento alla riforma del mercato del lavoro, nel quadro delle previsioni tendenziali si riconduce una crescita del prodotto interno lordo dello 0,1 per cento nel 2015, dello 0,4 per cento nel 2020 alle misure contenute nella cosiddetta « riforma Fornero » (legge n. 92 del 2012) e nel decreto-legge n. 34 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014. Per quanto riguarda le previsioni programmatiche, si ipotizza che, anche grazie alle misure contenute nel disegno di legge delega, attualmente all'esame del Senato, la crescita del prodotto interno lordo riconducibile alla riforma del lavoro sia dello 0,1 per cento nel 2015 e dello 0,9 per cento nel 2020, per attestarsi, nel lungo periodo, all'1,6 per cento. Nell'auspicare che tali effetti di crescita possano effettivamente realizzarsi, ritiene che occorra ovviamente considerare che si tratta di previsioni macroeconomiche di cui andrà in concreto verificata l'effettività, anche alla luce dei contenuti che assumeranno i provvedimenti ancora in discussione.

Per quanto attiene ai dati macroeconomici in materia di lavoro, fa presente che la Nota espone un quadro tendenziale che fa segnare un tasso di disoccupazione del 12,6 per cento nel 2014, confermato anche nell'anno successivo, mentre solo a partire dal 2016 si avrebbe un leggero calo, che porterebbe il livello al 12,4 per cento, con ulteriori riduzioni nel 2017 e nel 2018, quando il tasso di disoccupazione sarebbe rispettivamente del 12,1 e dell'11,8 per cento. Tale andamento sarebbe confermato anche dal tasso di occupazione della popolazione tra 15 e 64 anni, che si attesterebbe al 55,6 per cento nel 2014, per crescere progressivamente nel periodo di riferimento fino al 56,6 per cento. Sul piano programmatico, la Nota evidenzia una riduzione più incisiva del tasso di disoccupazione, che decrescerebbe di un decimale di punto già nel 2015, per calare poi più rapidamente, attestandosi al 12,1 per cento nel 2016, all'11,6 per cento

nel 2017 e all'11,2 per cento nel 2018. Anche il tasso di occupazione sarebbe leggermente superiore, nell'arco del periodo di riferimento, a quello emergente dal quadro tendenziale.

Anche per quanto attiene agli obiettivi di finanza pubblica, rileva che la Nota registra un deterioramento della situazione rispetto al Documento di economia e finanza dell'aprile 2014. L'obiettivo di indebitamento netto, sia tendenziale che programmatico, si attesta per il 2014 al 3 per cento del prodotto interno lordo, contro il 2,6 per cento del documento di programmazione dell'aprile scorso. Negli anni successivi, il percorso di riduzione del deficit rallenta rispetto al precedente documento di programmazione e, sul piano tendenziale, determina un indebitamento netto del 2,2 per cento del PIL nel 2015, dell'1,8 per cento nel 2016, dell'1,2 per cento nel 2017 e dello 0,8 per cento nel 2018. Sempre sul piano tendenziale, l'indebitamento netto strutturale, al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure una tantum, salirebbe all'1,2 per cento nel 2014, per poi oscillare tra lo 0,5 e lo 0,6 per cento negli anni tra il 2015 e il 2018. Per il debito pubblico, il dato complessivo, che tiene conto della quota dei sostegni agli strumenti finanziari per fronteggiare la crisi e del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, nel quadro tendenziale riferito al 2014 ammonta al 131,7 per cento del PIL, per poi salire fino al 133,7 per cento nel 2015 e nel 2016 e scendere nel 2017 al 132,1 per cento e nel 2018 al 129,9 per cento.

A fronte di quest'andamento, è significativa la scelta compiuta dal Governo di non puntare ad un'immediata correzione nel prossimo anno, al fine di riprendere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio in termini strutturali. Come evidenziato tanto nella Nota quanto nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, volta a promuovere l'autorizzazione da parte delle Camere allo scostamento temporaneo dal percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio termine in presenza di eventi eccezionali, fa

presente che la scelta operata dal Governo è stata quella di rivedere le modalità di avvicinamento all'obiettivo del pareggio di bilancio, tenendo conto degli effetti fortemente recessivi che avrebbero avuto le manovre volte a rispettare, da un lato, l'ordinario percorso di riduzione del deficit e, dall'altro, le regole attinenti alla riduzione del debito pubblico.

In questo contesto, quindi, il quadro programmatico prevede nel 2015 un peggioramento dell'indebitamento netto rispetto all'andamento tendenziale di circa lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fissando come obiettivo il 2,9 per cento del PIL, comunque al di sotto della soglia del 3 per cento. Anche in termini strutturali l'indebitamento netto crescerebbe, ancorché in misura minore, dallo 0,5 allo 0,9 per cento del PIL. Come chiarito puntualmente nella citata relazione alle Camere tale incremento dell'indebitamento, fino ad un massimo di 11,5 miliardi di euro, è essenzialmente da ricondurre alle misure che saranno contenute nella legge di stabilità, che intendono supportare la domanda aggregata e la competitività del Paese. Le misure che si prevede di finanziare riguardano numerosi ambiti riconducibili anche a materie di interesse della Commissione e attengono in particolare a: il miglioramento dell'offerta e della qualità della formazione, con interventi sull'istruzione e sulle attività di ricerca e sviluppo; il superamento del patto di stabilità interno, anche al fine di sostenere gli investimenti degli enti territoriali; la riduzione del prelievo sulle imprese, anche attraverso ulteriori revisioni della disciplina dell'IRAP; in correlazione con i provvedimenti di riforma del mercato del lavoro, l'incremento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali (ASpI) con un ampliamento delle platee dei soggetti tutelati e una particolare attenzione ai lavoratori più giovani; il rifinanziamento del *bonus IRPEF* in favore dei lavoratori con redditi medio-bassi; il rifinanziamento delle cosiddette spese a politiche invariate. Sul punto, ritiene che tra gli interventi da finanziare nell'ambito della legge di stabilità occorra segnalare al Governo la ne-

cessità di misure strutturali di revisioni della disciplina pensionistica in linea con le intenzioni a suo tempo manifestate dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Negli anni successivi, peraltro, gli obiettivi programmatici per l'indebitamento sono almeno corrispondenti a quelli tendenziali e sono pari all'1,8 per cento del PIL nel 2016, allo 0,8 per cento nel 2017 e allo 0,2 per cento nel 2018. Tali obiettivi sul piano strutturale si traducono nello 0,4 per cento nel 2016, per garantire, a partire dall'anno 2017, il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali. Per il debito, i dati programmatici sono nell'intero periodo di riferimento migliori di quelli tendenziali e si attestano per il 2014 al 131,6 per cento del PIL, per poi salire al 133,4 per cento nel 2015, che rappresenterebbe l'anno di picco, e discendere successivamente al 131,9 per cento nel 2016, al 128,6 per cento nel 2017 e al 124,6 per cento nel 2018. In questo senso particolare rilievo assume la previsione di un piano di privatizzazioni tale da assicurare introiti pari allo 0,7 per cento del PIL a decorrere dal 2015.

In sostanza, osserva che il documento indica come – a fronte del quadro macroeconomico fortemente peggiorato – il Governo abbia rivisto i propri obiettivi di bilancio, rallentando l'avvicinamento al pareggio di bilancio strutturale, richiamando la possibilità di scostamento prevista dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale in presenza di eventi eccezionali, nonché l'intenzione di avvalersi della flessibilità concessa dalle medesime normative per attuare un pacchetto di riforme strutturali, tra le quali si citano in particolare gli interventi sul mercato del lavoro, sull'istruzione e sugli incentivi alla ricerca. Nella premessa della Nota è contenuta una descrizione più ampia della riforma del mercato del lavoro, nella quale si evidenzia come tale riforma consentirà una migliore adattabilità del sistema economico rispetto ai mutamenti e favorirà la destinazione delle risorse ai settori caratterizzati da una maggiore crescita della produttività. A tal

fine, si indica l'obiettivo di un rafforzamento della rete di ammortizzatori sociali, che dovrà essere resa anche più inclusiva, osservando come le imprese potranno gestire in modo più efficiente l'attività produttiva, reagendo tempestivamente agli andamenti ciclici e strutturali, con effetti positivi sugli investimenti anche esteri, sulla riduzione della segmentazione del mercato del lavoro e sull'occupazione. A tale ultimo riguardo, preso atto dell'impegno del Governo ad un incremento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali, ritiene si debba senz'altro segnalare la necessità che i finanziamenti che verranno previsti siano congrui anche rispetto all'esigenza di assicurare un ampliamento delle platee dei soggetti tutelati.

In analogia con i precedenti documenti di programmazione, nel quadro delle analisi di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo, la Nota dedica uno specifico *focus* alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano. A tale riguardo, la Nota rileva che le misure adottate nel corso degli anni compensano in larga parte l'andamento negativo (cosiddetta gobba pensionistica) che si prospettava per i prossimi decenni per effetto dell'incremento della speranza di vita e del passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del *baby boom*. In particolare, secondo il documento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL – il cui valore per il 2014 è previsto in misura pari al 15,9 per cento – tenderà ad essere stabile fino al 2018 e, successivamente, a ridursi fino al 2030, in presenza di un andamento di crescita più favorevole, nonché in virtù del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo. Attorno al 2030 la spesa pensionistica dovrebbe rappresentare circa il 15 per cento del PIL. Successivamente, la misura del rapporto percentuale tornerebbe a crescere, per effetto delle dinamiche demografiche ed in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull'importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere un valore massimo pari a circa il 15,5 per

cento, intorno al 2044, per poi decrescere nel successivo periodo, fino a raggiungere al termine dell'orizzonte previsionale, nel 2060, il 13,7 per cento. Come già segnalato, e tenendo conto che la Nota evidenzia come nel lungo periodo l'andamento della spesa pensionistica in Italia è sensibilmente migliore di quello che si registra negli altri Paesi europei, ritiene che possa essere utile sollecitare il Governo ad un attento monitoraggio degli effetti delle riforme pensionistiche anche al fine di introdurre elementi di maggiore flessibilità nell'uscita dal mondo del lavoro e di porre rimedio a talune criticità che si sono determinate a seguito dell'approvazione della riforma del 2011 per determinate categorie di lavoratori.

Fa presente che, come di consueto, un'ampia sezione del documento è dedicata all'analisi delle raccomandazioni formulate dal Consiglio sui documenti programmatici nazionali (Programma di stabilità e crescita e Programma nazionale di riforma), a conclusione del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali. Per quanto attiene alle materie specificamente riferibili all'ambito di competenza della XI Commissione vengono in rilievo in particolare i contenuti della raccomandazione 5, che affronta essenzialmente le tematiche concernenti la riforma del mercato del lavoro. Detta raccomandazione richiede, in primo luogo, di « valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro e del quadro di contrattazione salariale sulla creazione di posti di lavoro, sulle procedure di licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e sulla competitività di costo, valutando la necessità di nuovi interventi ». Al riguardo la Nota di aggiornamento richiama il sistema di monitoraggio previsto dalla « legge Fornero » e, in particolare, gli atti di monitoraggio fin qui adottati, ossia il primo Rapporto di monitoraggio di gennaio 2014 e il Quaderno di monitoraggio relativo agli ammortizzatori sociali, dell'agosto 2014, che tuttavia non affrontano direttamente tutte le materie indicate dalla raccomandazione.

Per quanto concerne la necessità di « adoperarsi per una globale tutela sociale dei disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la riallocazione dei lavoratori », la Nota richiama, in particolare, il rifinanziamento per 1,7 miliardi degli ammortizzatori sociali in deroga, il decreto interministeriale entrato in vigore ad agosto 2014 che definisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, l'entrata in vigore da gennaio 2013 dell'ASpI e della mini-ASpI, il processo di progressiva istituzione di fondi bilaterali, nonché le disposizioni contenute in materia nel disegno di legge delega all'esame del Senato.

Con riferimento alla necessità di « rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e passive, a partire dalla presentazione della tabella di marcia dettagliata degli interventi entro dicembre 2014, e potenziare il coordinamento e l'efficienza dei servizi pubblici per l'impiego in tutto il paese », indicata nella raccomandazione, fa presente che la Nota, oltre a richiamare i contenuti del disegno di legge delega sul mercato del lavoro, dà conto della ricognizione della situazione dei servizi pubblici e privati per l'impiego effettuata da Italia Lavoro, affrontando un tema all'attenzione della nostra Commissione nell'ambito di una specifica indagine conoscitiva sulla materia.

La raccomandazione europea sollecita, inoltre, a « intervenire concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile, adottando entro marzo 2015 misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia ». Al riguardo, vengono in particolare in rilievo le disposizioni dell'articolo 5 del disegno di legge delega, in materia di revisione ed aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per quanto riguarda la sollecitazione a « fornire in tutto il Paese servizi idonei ai giovani non registrati presso i servizi pub-

blici per l'impiego ed esigere un impegno più forte da parte del settore privato ad offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la fine del 2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i giovani », rileva che la Nota richiama le misure adottate per incentivare il contratto di apprendistato, l'emanazione del decreto attuativo della concessione di un credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati e il progetto « PhD ITalents ». La Nota dà altresì conto dello stato di attuazione del programma operativo attuativo della Garanzia giovani. Ulteriori indicazioni sulle misure adottate per la promozione della formazione professionalizzante sono inoltre contenute nella sezione della Nota relativa all'attuazione della raccomandazione 6, in materia di istruzione e formazione.

Nell'ambito della sezione relativa all'attuazione della raccomandazione si offre inoltre una panoramica delle misure adottate per l'incentivazione dell'occupazione e per la semplificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e di apprendistato.

Infine, in relazione alla raccomandazione 1, laddove si evidenzia la necessità di potenziare « gli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione », osserva che la Nota richiama la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014 di riforma della Pubblica amministrazione (e, in particolare, le norme in tema di mobilità, di demansionamento, di prerogative sindacali e per la razionalizzazione delle Autorità indipendenti), nonché il disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all'esame del Senato (AS 1577). In proposito, segnala che nella Nota il Governo dichiara l'intenzione di collegare alla manovra di bilancio per il triennio 2015-2017 il disegno di legge in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, attualmente all'esame del Senato, nonché due ulteriori provvedimenti relativi rispettivamente alla revisione della spesa e

la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, nonché alla revisione, attraverso una delega legislativa, dell'ordinamento degli enti locali.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE, recante attuazione dell'Accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (Atto del Governo n. 104).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE, concernente l'attuazione dell'Accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (atto n. 104);

osservato che la direttiva 2009/13/CE assicura sostegno normativo all'attuazione di accordi tra le parti sociali, seguendo un processo decisionale che valorizza il dialogo sociale e che merita di essere promosso e consolidato anche a livello nazionale;

osservato che l'articolo 2 dello schema, introduce nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'articolo 5-*bis*, che rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione dei lavori, da svolgersi a bordo di navi o unità mercantili o di navi da pesca, ai quali è vietato adibire i minori di diciotto anni in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi;

considerato che, nell'ambito di tale ultima disposizione, non è fissato un ter-

mine per l'adozione del richiamato decreto interministeriale, né si prevede una espressa disciplina sanzionatoria per i casi di violazione del divieto di adibire minori a lavori pericolosi per la loro salute o sicurezza;

rilevata, su un piano generale, l'esigenza di provvedere a completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

richiamate, in particolare, le disposizioni contenute nell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che rimettono ad appositi decreti di delegificazione il compito di dettare le norme necessarie al coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto e la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

osservato, tuttavia, che, al fine di operare un migliore coordinamento tra la

disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre sembra opportuno procedere al conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, in linea con quanto a suo tempo previsto, per il settore delle navi da pesca, dall'articolo 11 del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*, successivamente modificato nel senso di prevedere una modifica puntuale all'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

ricordato, altresì, che in ambito europeo è stata elaborata una specifica proposta di direttiva (COM(2013) 728 final) tesa a modificare le direttive in materia di diritto del lavoro che escludono i marittimi dal proprio campo d'applicazione o che consentono deroghe che non siano giustificate da ragioni obiettive;

invitato il Governo a procedere ad una verifica in ordine all'opportunità di mantenere le deroghe previste per il settore marittimo nei provvedimenti legislativi di recepimento di direttive europee in materia di lavoro;

valutato il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 settembre 2014;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilan-

cio, tesoro e programmazione) nella decisione che si allega al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, capoverso Articolo 5-*bis*, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di:

1) prevedere un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale è rimessa l'individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza;

2) introdurre una congrua sanzione amministrativa per la violazione del medesimo divieto;

b) su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 29, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	233
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	234

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	236
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	240

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	236
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	241
Sui lavori della Commissione	237

INTERROGAZIONI:

5-02558 Grillo: Dati riguardanti i contratti di locazione degli immobili sede degli enti vigilati dal Ministero della salute	237
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	242
5-03693 Binetti: Misure a favore dei malati già autorizzati dalla magistratura in attesa di ricevere il trattamento « Stamina »	237
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	245

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03725 Lenzi: Collocazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nell'ambito delle strutture dell'Unione europea	238
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	245
5-03726 Piazzoni: Ridefinizione delle tariffe di registrazione dei farmaci omeopatici	238
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	248

5-03727 Nicchi: Controlli sulla conformità dei <i>pacemaker</i> .	
5-03728 Grillo: Conflitto di interesse nelle procedure di controllo sulla conformità dei <i>pacemaker</i>	239
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva per il parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 2574: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003».

Dà, quindi, la parola, alla relatrice, on. Miotto, per lo svolgimento della relazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale del 22 maggio 1995 consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo. Prima di soffermarsi sull'articolo 3 che quantifica gli oneri recati dall'ap-

plicazione dell'Accordo e provvede alla relativa copertura finanziaria, ricorda che l'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale è stato firmato a Roma il 22 maggio 1995 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali, in particolare, quello del miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali.

L'Accordo si compone di 33 articoli, che riguardano principalmente la materia previdenziale e sui quali non si sofferma, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera.

Passando alla parte che interessa più direttamente la XII Commissione e che è contenuta nel disegno di legge di ratifica, evidenzia come l'articolo 3, nel quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 313.600 euro per il 2014, 521.600 euro per il 2015 e 2.555.500 euro a decorrere dal 2016, individua la relativa copertura finanziaria nello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. La relazione tecnica che corredo il disegno di legge di ratifica, molto analitica, nel procedere alla quantificazione degli oneri che la ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale con il Canada comporta cita anzitutto i punti fondamentali della normativa che vengono in questione, fornendo altresì prospetti dettagliati per gli ultimi sei o sette anni del numero di pensioni in convenzione internazionale sia con il Canada che con la

provincia del Québec, e dei relativi importi. La relazione tecnica ricorda poi che al 1° gennaio 2011 risultavano all'Istat 2.183 cittadini canadesi residenti in Italia, mentre il Ministero degli affari esteri fornisce la cifra di circa 131.000 italiani residenti in Canada. Sulla scorta di tutti questi dati, includendo nella valutazione anche la misura delle varie prestazioni e la determinazione del numero dei beneficiari, si sono stimati oneri presumibili, per il periodo 2014-2024, in un *range* che a da 313.600 euro nel 2014 a 2.555.500 euro nel 2024, oneri imputabili all'incirca in 85 per cento per il Canada e 15 per cento per il Québec.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 185/2008.

In proposito, rileva la necessità che la Commissione di merito, attesa l'incongruità della copertura individuata per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito, in particolare per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali ma anche il Fondo sociale per l'occupazione, ricorra ad altro tipo di copertura.

Pertanto, preannuncia la presentazione di una proposta di parere che segnali alla III Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, su questo specifico punto.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede alla relatrice in quale forma propone di esprimere nei pareri i rilievi da lei avanzati

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, precisa che a suo avviso dovrebbero essere espressi come condizioni.

Massimo Enrico BARONI (M5S) preannuncia di condividere tale impostazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

C. 2576 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza sociale del 6 febbraio 2009 consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo. L'Accordo italo-giapponese è stato firmato a Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo, analogamente all'Accordo testé esaminato, di regolare alcuni aspetti previdenziali, tutelando i lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali. La relazione ricorda altresì come da parte nipponica sia stata fatta presente più volte la necessità della ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia – il Giappone aveva prov-

veduto prontamente a farlo –, anche alla luce del fatto che il nostro Paese è l'unico tra quelli appartenenti al G8 a non intrattenere con il governo giapponese un accordo di sicurezza sociale.

Similmente a quanto rilevato a proposito dell'analogo Accordo Italia-Canada, anche in questo caso la copertura finanziaria di eventuali ulteriori oneri è individuata nel Fondo per le politiche sociali e nel Fondo sociale per l'occupazione.

L'articolo 3, dopo aver quantificato gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutandoli in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016, stabilisce che la relativa copertura sia reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica rileva un consistente onere a carico dell'INPS a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo, in ragione del numero quasi doppio di lavoratori giapponesi impiegati in Italia da imprese nipponiche rispetto ai lavoratori italiani attivi in Giappone per conto di imprese italiane. Tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che, in caso di entrata in vigore dell'Accordo, cesserebbe la contribuzione dei lavoratori giapponesi all'INPS – in quanto rientrerebbero esclusivamente sotto la legislazione nipponica –, e dunque l'incremento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legislazione italiana (legge 189/2002, c.d. legge Bossi-Fini) al momento del pensionamento e del rientro in Giappone. Sulla base di tutto ciò, l'onere netto per l'INPS, nel periodo 2014-2023, avrebbe un andamento crescente da 9,685 milioni di euro nel 2014 a 10,24 milioni di euro nel 2023.

Venendo quindi al punto di interesse per la XII Commissione, ricorda che il comma 2 del medesimo articolo 3, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2008. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

Richiamando le considerazioni già espresse a proposito dell'Accordo Italia-Canada sulla sicurezza sociale, preannuncia anche per questo disegno di legge una proposta di parere favorevole, subordinato alla condizione che venga individuata una formulazione della clausola di salvaguardia che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato il 24 settembre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, prosegue l'esame, per il parere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante « Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova ».

Ricorda, altresì, che la V Commissione ha trasmesso i propri rilievi favorevoli sulle conseguenze di carattere finanziario. Pertanto, la Commissione può procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Maria AMATO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.35

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata in sede consultiva, per il parere alla V Commissione (Bilancio), sulla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Ricorda, altresì, che l'esame è iniziato nella seduta di ieri con la relazione dell'onorevole Miotto.

Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire e poi alla relatrice, on Miotto, per l'illustrazione della proposta di parere.

Paola BINETTI (PI) si interroga preliminarmente sulla possibilità di valutare con sicurezza le politiche attuate in materia sanitaria in ragione del fatto che sono stati ipotizzati come imminenti alcuni interventi legislativi. Considerato il fatto che la nota in esame richiama esplicitamente il Patto per la salute approvato nello scorso luglio, ritiene che il documento possa rappresentare un'occasione per meglio analizzare anche le politiche del farmaco in relazione alla sperimentazione e all'impiego per nuove patologie. Richiama, inoltre, il tema, sinora affrontato in modo generico, del rapporto tra l'assistenza ospedaliera e quella domiciliare, auspicando in ogni caso passi avanti nella digitalizzazione in campo sanitario.

In relazione alle politiche sociali, ricorda che la carta acquisti appare non facilmente utilizzabile da alcuni soggetti e in ogni caso dotata di risorse non adeguate allo scopo. Sottolinea, inoltre, l'assenza del tema del sostegno alle persone non autosufficienti.

Complessivamente, invita a non accontentarsi del lieve incremento di risorse per il prossimo triennio indicato nel Patto per la salute, ribadendo la necessità di un maggiore slancio per poter dare risposte positive all'intero sistema sanitario.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ricorda che la Nota all'esame della Commissione è stata predisposta per aggiornare il DEF rispetto ai nuovi dati economici più negativi e che pertanto non è da sottovalutare l'assenza di tagli ulteriori riguardanti il sistema socio-sanitario. Ritiene, pertanto, che non sia opportuno affrontare in questa sede temi che esulano dalle raccomandazioni avanzate in sede europea, che potranno eventualmente essere presi in considerazione nel corso dell'esame della legge di stabilità.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione, volta ad impegnare il Governo ad adottare misure di sostegno alle famiglie, in particolare a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli, come indicato nella raccomandazione n. 5 del Consiglio europeo (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Silvia GIORDANO (M5S) invita il presidente ad un maggiore confronto con i rappresentanti dei gruppi prima di inserire nel calendario dei lavori della Commissione argomenti non richiamati in sede di ufficio di presidenza. Sottolinea, infatti, che in mancanza di un tempo congruo per esaminare i provvedimenti si rischia di non poter approfondire i temi trattati.

Massimo Enrico BARONI (M5S) condivide i rilievi espressi dalla collega Giordano, sottolineando la delicatezza del tema sollevato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nel manifestare disponibilità a venire incontro

alla richiesta della collega Giordano, ricorda che in alcune occasioni, come nel caso della Nota di aggiornamento al DEF, i lavori della Commissione sono purtroppo condizionati dal calendario dell'Aula e soprattutto dai tempi di presentazione dei documenti alle Camere da parte del Governo, da cui dipendono quelli di assegnazione alle Commissioni.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.50.

5-02558 Grillo: Dati riguardanti i contratti di locazione degli immobili sede degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta articolata, che ha fornito ulteriori elementi rispetto ai dati dai lei raccolti attraverso un esame del sito Internet del Ministero della salute. Si riserva di seguire gli sviluppi della locazione dell'immobile sede dell'AIFA, anche in ragione del fatto che la stessa Agenzia sembrerebbe auspicare un trasferimento in una sede meno onerosa sita in una posizione meno centrale.

5-03693 Binetti: Misure a favore dei malati già autorizzati dalla magistratura in attesa di ricevere il trattamento « Stamina ».

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, precisando che è imminente l'adozione del decreto ministe-

riale che riceverà le conclusioni del Comitato scientifico (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (PI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale, ma si pone ulteriori interrogativi circa le future implicazioni delle comunicazioni ricevute. In primo luogo, chiede se vi sia la necessità di un intervento normativo per abrogare alcune disposizioni recate dal cd. decreto Balduzzi. Si interroga, inoltre, se la soluzione prospettata dal Governo possa impedire l'adozione di provvedimenti in materia da parte dei magistrati del lavoro. In conclusione, partendo dalla convinzione diffusa dell'inefficacia del metodo Stamina, invita a riflettere sulle risposte che l'insieme del sistema sanitario può dare alle famiglie che si trovano oggettivamente in una situazione di estrema difficoltà.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.10.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03725 Lenzi: Collocazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nell'ambito delle strutture dell'Unione europea.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, ricordando che nel senso indicato dall'interrogazione si sono attivate numerose organizzazioni attive a livello europeo e che il tema è stato sollevato in un recente Consiglio dei Ministri europei della Salute, in particolare dal rappresentante del Belgio (*vedi allegato 5*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, in quanto avrebbe preferito un maggiore impegno ed una presa di posizione più netta da parte del Governo italiano in sede europea, non facendosi eventualmente condizionare dalla presunta necessità di mantenere una sorta di imparzialità nel corso del semestre di presidenza dell'Unione.

Invita in ogni caso i colleghi a ragionare sulla predisposizione, il più possibile condivisa, di una lettera per sensibilizzare su questo tema tutti i membri italiani del Parlamento europeo.

5-03726 Piazzoni: Ridefinizione delle tariffe di registrazione dei farmaci omeopatici.

Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, ribadendo che occorre rispettare le esigenze di alcune importanti realtà produttive a livello nazionale. Ricorda infatti che un aspetto caratterizzante dei farmaci omeopatici è costituito dalla loro specificità che comporta necessariamente la produzione su scala limitata e che pertanto, se non adeguatamente tutelati, tali produttori rischiano di venire in qualche modo schiacciati dalle grandi imprese

multinazionali, con danno anche per la salute dei cittadini.

5-03727 Nicchi: Controlli sulla conformità dei *pacemaker*.

5-03728 Grillo: Conflitto di interesse nelle procedure di controllo sulla conformità dei *pacemaker*.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-03727 Nicchi e 5-03728 Grillo, in quanto vertenti sulla stessa materia, su richiesta del rappresentante del Governo e d'intesa con gli interroganti, saranno svolte congiuntamente.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Silvia GIORDANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marisa NICCHI (SEL), replicando, auspica che al termine dell'indagine amministrativa annunciata dal rappresentante del Governo vi possa essere un ulteriore confronto parlamentare su un tema fondamentale per la salute dei cittadini. Ri-

tiene che il punto critico sia rappresentato dalla procedura mista sinora adottata, che non garantisce il necessario rigore. Sottolinea, inoltre, la non accettabilità dello stato in cui si trovano i laboratori dell'Istituto superiore di sanità che dovrebbero effettuare i controlli.

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, trova inconcepibile che il Ministero della salute venga a conoscenza della gravità della situazione solo attraverso un'inchiesta televisiva. Chiede pertanto di individuare i responsabili di tale situazione e di adottare una soluzione forte, considerando anche il tema del conflitto di interesse sollevato nell'interrogazione. In conclusione, osserva che l'adozione di un nuovo manuale testimonia le carenze dell'attuale procedura di certificazione.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n. 107);
preso atto del parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-

regioni, di cui si condividono le proposte di modifica e che si allega al presente parere;

preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio), che si allegano al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis);

considerato che, per quanto riguarda le politiche sanitarie, la Nota di aggiornamento, nella parte V relativa alle risposte alle raccomandazioni del Consiglio europeo e in particolare relativamente alla Raccomandazione 1 (Sostenibilità delle finanze pubbliche), registra l'accordo tra Governo, regioni e province autonome sul Patto per la salute 2014-2016, sancito nel luglio 2014;

rilevato tuttavia che, nella maggior parte dei casi, le misure contenute nel Patto per la salute 2014-2016 e richiamate nella Nota non sono immediatamente applicabili, in quanto per divenire operative richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

considerato altresì che, con riferimento alle politiche sociali, la risposta alla raccomandazione n. 5 (Mercato del lavoro) richiama le misure già attivate per la

povertà e l'esclusione sociale con la sperimentazione del « Sostegno all'inclusione attiva (SIA) » in 12 grandi città, nonché l'estensione della sperimentazione medesima a tutto il Mezzogiorno e della *social card* ai cittadini comunitari e stranieri;

evidenziato che la raccomandazione n. 5 prevede anche che il nostro Paese avrebbe dovuto migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;

rilevato tuttavia che la risposta su questo punto appare insufficiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

segnali la Commissione Bilancio l'esigenza che il Governo, nell'ambito delle politiche sociali, in attuazione della raccomandazione n. 5, si impegni ad adottare misure di sostegno alle famiglie, in particolare a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli.

ALLEGATO 3

5-02558 Grillo: Dati riguardanti i contratti di locazione degli immobili sede degli enti vigilati dal Ministero della salute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, è opportuno precisare che non risulta alcun caso di immobile demaniale assegnato in uso governativo a questo Ministero, detenuto in modo improduttivo.

Il Ministero della salute dispone di 209 immobili adibiti a sedi o postazioni distaccate dei propri Uffici centrali e periferici (USMAF – Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera; SASN – Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante; PIF – Posti di ispezione frontaliera; UVAC – Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari), nonché del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dei relativi Gruppi e Nuclei antisofisticazione e sanità.

Questo Ministero, da diversi anni – in linea con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), in materia di ottimizzazione degli spazi detenuti per uso istituzionale e di abbattimento della spesa sostenuta per locazioni passive – persegue una costante e rigorosa politica di contenimento della spesa correlata all'impiego di tali risorse strumentali, che ha portato ad una graduale, ma significativa, riduzione delle sedi condotte in locazione passiva ed ha consentito, in tal senso, di ottenere risultati che vanno ben al di là degli interventi previsti dal Piano nazionale di razionalizzazione predisposto dall'Agenzia del demanio.

Al riguardo si segnala che, a partire dal 2010, sono state 13 le locazioni passive cessate o di imminente cessazione – con trasferimento degli uffici interessati in 7

immobili demaniali, 5 immobili appartenenti a fondi immobiliari pubblici e un accorpamento a sede preesistente – a cui vanno aggiunte 4 sedi per le quali un'approfondita indagine di mercato ha consentito di passare da canoni più onerosi a locazioni più vantaggiose (di cui una facente capo ad un ente territoriale).

Il risparmio cumulativo conseguito grazie al complesso delle citate cessazioni ammonta a circa complessivi euro 2.355.300,00 annui, di cui euro 1.988.000,00 quanto a canoni netti ed euro 367.300,00 quanto ad oneri accessori alla locazione.

All'esito delle citate operazioni, i 209 cespiti menzionati attualmente comprendono:

n. 130 immobili demaniali, assegnati in uso governativo dai rispettivi Enti gestori, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato o ad uno dei seguenti rami del demanio statale: storico-artistico, marittimo, aeronautico, militare;

n. 6 cespiti appartenenti ai fondi immobiliari pubblici, la cui gestione è assegnata all'Agenzia del demanio, che ne pianifica l'utilizzo oneroso da parte dell'Amministrazione usuaria;

n. 10 locali utilizzati a titolo non oneroso, in regime di comodato gratuito, di proprietà di Enti pubblici o privati;

n. 63 immobili condotti in locazione passiva, di cui 51 da privati e 12 da Enti pubblici, per i quali l'elenco sopra citato riporta i canoni netti annui pagati all'attualità e la data di scadenza del contratto locativo.

Eventuali ulteriori informazioni più dettagliate sui diversi contratti di locazione possono, comunque, essere reperite sul portale PA-RATIO allestito nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio.

Per quanto attiene agli Enti vigilati si comunica quanto segue:

Agenzia Italiana del Farmaco

Contratto di locazione passiva – immobile di via del Tritone, 181, Roma – decorrenza: 1° marzo 2010; canone di locazione contrattuale: euro 3.045.000,00/per anno + aumento ISTAT (non dovuto per gli anni 2012-2013-2014 *ex* articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012); scadenza il 28 febbraio 2016.

Contratto di sublocazione passiva – n. 20 posti auto di via in Arcione, 98, Roma – decorrenza 1° marzo 2010; canone di locazione contrattuale: euro 55.000,00/per anno + aumento ISTAT (non dovuto per gli anni 2012-2013-2014 *ex* articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012); scadenza il 28 febbraio 2016.

La spesa di manutenzione dei fabbricati risultante a bilancio al 31 dicembre 2013 è di euro 65.270,65.

Gli Enti vigilati e finanziati, ma non partecipati da questo Ministero, sono;

Istituto Superiore di Sanità, la cui sede istituzionale è di proprietà dell'Ente, sita a Roma, Viale Regina Elena, n. 299;

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (INMP), la cui sede istituzionale è presso l'Istituto San Gallicano, di proprietà degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) e ceduto in comodato di uso gratuito, sito in Roma, Via di San Gallicano;

Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, la cui sede istituzionale, è di proprietà dell'Ente e sita a Milano, presso l'Ospedale Maggiore, Via Francesco Sforza, 35;

Istituto Mediterraneo di Ematologia, con sede operativa presso il Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, in locazione, e con una sede amministrativa, sita in Roma, corso Vittorio Emanuele 11, n. 120, in locazione.

La sede operativa presso il Policlinico consiste in un reparto ospedaliero di metri quadri 2.100, attrezzato con n. 22 posti letto. Per l'anno 2013, il canone di locazione ammonta ad euro 531.838,55 al quale si sommano anche gli oneri per il riaddebito di utenze e servizi comuni, in modo proporzionale ai metri quadri occupati, ammontanti ad euro 315.793,46 per un totale di euro 847.632,01.

Il canone di locazione del 2013 per l'appartamento uso ufficio (metro quadri 230) utilizzato come sede legale ed amministrativa, ammonta ad euro 70.098,12 ed è comprensivo delle tasse comunali per lo smaltimento dei rifiuti;

Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con 2 sedi di proprietà dell'Ente, una sita a Milano, via della Caminadella, 16, e l'altra sita in Pavia, via dei Campeggi, 53;

21 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, le cui sedi rientrano nelle competenze organizzative e gestionali delle rispettive Regioni;

Associazione italiana della Croce Rossa, sede centrale di proprietà, sita in Via Toscana, 12 Roma;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sede centrale di proprietà, sita in Via A. Torlonia. 15 Roma;

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sede di proprietà sita in Via Puglie, 23 Roma. Al riguardo, si osserva che tale sede, pari a circa 1.285 metri quadrati, in considerazione dell'accrescersi, nel corso degli anni, dei compiti istituzionali e del correlato aumento del personale dell'Agenzia, è divenuta insufficiente ad ospitare tutto il personale.

Pertanto, a partire dall'anno 2007, sono state avviate apposite indagini di mercato, volte all'individuazione di un immobile

della giusta capienza, da destinare a sede istituzionale di Agenas. Nel mese di giugno 2014, è stata contattata l'Agenzia del Demanio, al fine di verificare l'esistenza di soluzioni allocative confacenti alle reali necessità, ma la stessa ha comunicato l'assenza di immobili statali atti a soddisfare il fabbisogno allocativo in questione.

In considerazione del dilatarsi della tempistica per l'acquisizione di un immobile adeguato alle esigenze di Agenas, parte del personale è stato temporaneamente collocato presso uno stabile sito in Roma, via Valadier 37, previo svolgimento

di una apposita procedura di evidenza pubblica.

Tuttavia, data l'imminente necessità di spostare il personale temporaneamente collocato in via Valadier, e nelle more della conclusione delle ordinarie procedure di acquisto di una sede adeguatamente dimensionata, si stanno ponendo in essere, d'intesa con l'Agenzia del Demanio e nel rispetto della vigente normativa, gli adempimenti necessari per individuare un immobile in locazione passiva ove ubicare tutto il personale dell'Agenzia.

ALLEGATO 4

5-03693 Binetti: Misure a favore dei malati già autorizzati dalla magistratura in attesa di ricevere il trattamento « Stamina »**TESTO DELLA RISPOSTA**

Proprio per la consapevolezza delle attese dei pazienti e dei loro familiari, Il Ministero della salute segue, sin dagli esordi, con costante attenzione la vicenda della sperimentazione del cosiddetto metodo Stamina, nel rispetto delle esigenze della verifica di sicurezza ed efficacia di tale trattamento, a tutela della salute pubblica.

In breve, sintetizzo tutte le iniziative intraprese in ottemperanza a quanto disposto dal decreto-legge n. 24 del 2013, convertito dalla legge n. 57 del 2013, che ha previsto l'avvio della sperimentazione del metodo Stamina. In prima battuta, è stato adottato il decreto ministeriale 28 giugno 2013, ed è stato costituito un Comitato Scientifico per poter avviare la sperimentazione.

Tuttavia, il TAR Lazio, con ordinanza cautelare n. 4728 del 2013, adottata a seguito del ricorso presentato dalla Stamina Foundation, ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti ministeriali, già adottati in relazione all'avvio della sperimentazione clinica nonché del parere contrario presentato dal Comitato Scientifico costituito nel giugno 2013.

In particolare, Il TAR, con la predetta ordinanza, ha rilevato che la scelta dei componenti del Comitato Scientifico non sarebbe avvenuta nel rispetto delle regole di indipendenza e terzietà.

Conseguentemente, dopo una complessa attività istruttoria compiuta con l'Avvocatura Generale dello Stato, è stato adottato il decreto ministeriale 4 marzo 2014, con il quale è stato nominato un nuovo Comitato Scientifico, costituito da

esperti nazionali e stranieri, che non avevano mai assunto alcuna posizione in precedenza sulla questione in esame, e pertanto possono vantare una oggettiva indipendenza e terzietà.

Il decreto 4 marzo 2014 ha previsto, inoltre, che il Comitato Scientifico venga integrato di due ulteriori esperti, uno clinico ed uno di staminali, segnalati dalle Associazioni rappresentative dei pazienti, purché in possesso di una rilevanza scientifica compatibile agli altri.

Pertanto, si è provveduto a richiedere la designazione dei suddetti esperti a diverse Federazioni delle Associazioni di pazienti dedicate a malattie rare a decorso progressivo-degenerativo e ad esordio in età pediatrica e/o in età adulta, che riguardano il sistema nervoso centrale, con una procedura che ha visto il confronto e sostegno del Centro nazionale delle malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Avvocatura Generale dello Stato.

All'esito di una complessa istruttoria, in data 5 giugno 2014, con decreto del Direttore Generale della competente Direzione del Ministero della salute, il Comitato Scientifico è stato perfezionato con la presenza anche degli esperti designati dalle Federazioni e dei componenti della Segreteria Scientifica designati dal Centro Nazionale delle Ricerche.

In data 10 giugno 2014, si è tenuto il primo incontro, per video conferenza, tra il Ministero e i componenti del Comitato Scientifico, nel corso del quale sono state illustrate le modalità operative per lo svolgimento delle attività.

I tempi necessari per l'espletamento dell'attività del Comitato sono stati determinati in seno al consesso medesimo, tenendo conto degli approfondimenti ritenuti utili.

In data 2 ottobre 2014, si è svolta la riunione conclusiva dei lavori.

Come è noto, anche il secondo Comitato Scientifico ha reso parere negativo sul cosiddetto metodo Stamina, evidenziando le sue carenze e rilevando che non sussistono basi concrete per avviare la sperimentazione sui pazienti affetti da gravi patologie.

Pertanto, dal punto di vista scientifico e sanitario, la questione è conclusa, in quanto non vi sono, ribadisco, sulla scorta del citato parere del Comitato, neppure i requisiti di efficacia e di sicurezza per

poter iniziare la sperimentazione del metodo Stamina.

È anche il caso di rammentare che in relazione all'applicazione del metodo Stamina si è attivata la magistratura penale che ha disposto il sequestro preventivo di tutto il materiale utilizzato in tale trattamento, presente presso gli « Spedali Civili » di Brescia, a tutela della sicurezza dei pazienti.

Concludo, ricordando che il Ministero, proprio a tutela del diritto alla salute, è preposto a promuovere e garantire ogni metodo di cura che si basa su evidenze tecnico-scientifiche comprovate dagli esiti della sperimentazione clinica, quale fondamentale misura per la tutela del diritto alla salute pubblica e del singolo paziente.

ALLEGATO 5

5-03725 Lenzi: Collocazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) nell’ambito delle strutture dell’Unione europea**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione posta dall’onorevole Lenzi è di indubbio rilievo, atteso che è riferita alla volontà, a livello comunitario, di collocare funzionalmente l’Agenzia dei medicinali europea (EMA) nell’ambito della Direzione dell’industria e del mercato, in luogo dell’attuale collocazione nella Direzione salute (DG Sanco).

Sono consapevole del fatto che quest’ultima collocazione è più consona e pertinente alle funzioni cui è preposta la

medesima Agenzia, a cui è affidato il compito di valutare e monitorare l’utilizzo dei medicinali ad uso umano, ai fini della tutela della salute pubblica.

In ragione di quanto sopra, assicuro che la delicata questione sarà valutata, con ogni dovuta attenzione, al fine di individuare le più adeguate strategie da percorrere per consentire, a tutela della salute pubblica, il mantenimento dell’EMA presso la DG Sanco.

ALLEGATO 6

5-03726 Piazzoni: Ridefinizione delle tariffe di registrazione dei farmaci omeopatici**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto all'attenzione la tematica relativa ai medicinali omeopatici, che già dalla primavera scorsa ha visto impegnati, in iniziative condivise, il Parlamento e il Governo, volte a promuovere disposizioni normative di semplificazione – sia per quanto riguarda la documentazione da presentare, da parte delle aziende, per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sia in ordine alle tariffe.

Come è noto, però, dette iniziative non hanno avuto esito positivo. Solo a titolo di esempio, segnalo, da ultimo, l'emendamento 16.07 dell'onorevole Sbroellini all'A.C. 2629, dichiarato però dalla Commissione VIII inammissibile.

Ciò premesso, ed auspicando che in tempi brevi possa essere garantita, a livello normativo, la semplificazione che ho prima sintetizzato, di seguito espongo lo stato dell'arte della problematica in esame, con specifico riferimento alle « tariffe ».

Attualmente, tutti i medicinali omeopatici in commercio in Italia, notificati alla data del 6 giugno 1995, potranno rimanere sul mercato, anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo, fino al 31 dicembre 2015.

Dopo tale data, solo quei prodotti omeopatici che avranno seguito un regolare procedimento di registrazione, potranno continuare ad essere commercializzati in Italia.

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha adottato una procedura di registrazione secondo le modifiche introdotte dall'articolo 13 della legge n. 189 del 2012, applicando la tariffa dovuta in sede di rin-

novo (di importo di gran lunga inferiore a quello di prima registrazione), in quanto trattasi di prodotti di fatto già in possesso di un'autorizzazione alla commercializzazione, che, come ho riferito, ne consente la commercializzazione fino al 31 dicembre 2015.

Ricordo, inoltre, che le prime tariffe relative alla registrazione dei medicinali omeopatici risalgono a previsioni contenute nel decreto del Ministero della salute 22 dicembre 1997, allegato 2, lettera A).

Tuttavia, dette tariffe non sono state mai applicate ai medicinali omeopatici in commercio ai sensi delle disposizioni vigenti, in quanto nessuna formale domanda di registrazione di tali medicinali è, in realtà, mai stata presentata.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 (Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità dei soggetti interessati), si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe vigenti e alla determinazione di quelle relative a prestazioni non ancora tariffate.

In particolare, per i medicinali omeopatici, dette tariffe sono state istituite « *ex novo* », equiparandole, per ragioni di equità ed analogia, a quelle previste per i medicinali tradizionali di origine vegetale.

Come è noto, con la sentenza n. 4650/2013, emessa in data 5 febbraio 2014, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dell'associazione di categoria delle aziende produttrici di prodotti omeopatici proposto avverso il decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, ed inerente sia le domande relative al rinnovo dei medicinali omeo-

patici già in commercio, ai sensi delle disposizioni transitorie, sia le tariffe dovute in sede di registrazione semplificata.

La sentenza ha annullato il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, limitata-mente alle tariffe inerenti i medicinali omeopatici sottoposti a registrazione sem- plicificata, ritenendolo illegittimo perché in contrasto con quanto stabilito dalla nor- mativa primaria.

Il TAR ha precisato, altresì, che l'ille- gittimità investe anche la determinazione delle tariffe per il rinnovo dell'autorizza- zione dei medicinali omeopatici già auto- rizzati all'immissione in commercio per legge.

All'esito di tale decisione, si è aperto un tavolo di confronto tra il Ministero, l'AIFA e i produttori di medicinali omeopatici, al

fine di individuare una posizione condi- visa, sia in ordine alla semplificazione della documentazione prevista per il rin- novo delle autorizzazioni sia in ordine alle tariffe annullate dalla richiamata deci- sione del TAR.

In esito a tale confronto, è stata rag- giunta una posizione condivisa sotto en- trambi i profili, che, come sopra ho già riferito, auspico possa essere raccolta in una iniziativa normativa.

Da ultimo, osservo che la semplifica- zione della registrazione, che chiedono i produttori di tali medicinali, non può essere realizzata, se non interviene la modifica normativa, poiché si concretizze- rebbe in una evidente deroga a quanto previsto dall'attuale normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO 7

5-03727 Nicchi: Controlli sull'idoneità dei pacemaker.**5-03728 Grillo: Conflitto di interesse nelle procedure di controllo sull'idoneità dei pacemaker.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In considerazione dell'analogia di oggetto, fornisco una risposta congiunta ai due atti ispettivi.

Com'è noto, l'Istituto Superiore di Sanità è stato commissariato con decreto interministeriale dei Ministri della salute e dell'economia e finanze, in data 11 luglio 2014, con contestuale nomina del commissario straordinario, Professor Walter Ricciardi, che si è insediato il 23 luglio 2014.

Da tale data, il professor Ricciardi, con l'ausilio della Direzione Generale dell'I.S.S., sta svolgendo un *audit* sotto il profilo finanziario, gestionale, organizzativo, procedurale e logistico. Tale azione è finalizzata a perseguire gli obiettivi, più volte sottolineati dal Ministro e così sintetizzabili:

ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei conti dell'istituto;

valutazione, con assoluta trasparenza, delle attività presso lo stesso;

rilancio dell'Ente anche in ragione delle figure presenti di elevata professionalità, come all'unanimità riconosciuto.

Ciò premesso, passo a trattare la specifica questione sollevata dalla trasmissione Report, trasmessa su Rai3 in data 5 ottobre 2014.

Al proposito, segnalo che, su specifica direttiva del Ministro della salute, quale autorità vigilante sull'ISS, è stata disposta, immediatamente, un'indagine amministra-

tiva interna che sarà espletata entro questa settimana, per fare completa luce su tutti gli aspetti della questione, che è di assoluto rilievo per la sicurezza della salute dei cittadini; gli esiti di tale indagine saranno, peraltro, messi a disposizione della Procura della Repubblica di Roma che ha avviato un procedimento penale ed alla quale è stata già assicurata la massima collaborazione istituzionale.

Per quanto riguarda le certificazioni, rappresento che le stesse vengono rilasciate dal Dipartimento di Tesa dell'ISS (presso cui è dislocato l'Organismo Notificato 0373) il quale, nel maggio del 2014, si è dotato di un nuovo manuale di qualità che disciplinerà, in modo ancora più efficiente, la futura attività certificatoria.

Per quanto riguarda, più specificatamente, i dispositivi medici impiantabili attivi (*pacemaker*, defibrillatori impiantabili e neuro stimolatori), risulta che l'Istituto Superiore di Sanità abbia certificato una sola ditta italiana, produttrice di *pacemaker*.

Colgo l'occasione per fornire alcune precisazioni, di ordine tecnico, in merito alle procedure di marcatura CE.

Tali procedure, disciplinate dalle direttive che regolano i dispositivi medici (90/385/CEE per quanto riguarda i dispositivi medici impiantabili attivi e 93/42/CEE per quanto riguarda i dispositivi medici), sono complesse e diversificate. Esse prevedono, in alternativa, la valutazione da parte dell'Organismo Notificato dei sistemi di

qualità (dette procedure non prevedono l'esecuzione di *test* da parte dell'Organismo medesimo) o la certificazione di prodotto (che prevede, invece, l'esecuzione di *test* da parte dell'Organismo medesimo); per alcuni moduli, è previsto che tali *test* possano essere effettuati anche al di fuori dall'Organismo Notificato.

È, poi, prevista anche una procedura mista, con la valutazione del sistema di qualità della produzione abbinata ad un modulo per l'esame del prodotto. Detto modulo indica che i *test* sono « effettuati o fatti effettuare » dall'Organismo, che con-

corda con il fabbricante la sede in cui devono svolgersi i controlli e le prove necessarie.

Quest'ultima procedura mista, per quanto comunicato dalla Direzione Generale competente, risulterebbe essere proprio quella applicata dall'Istituto Superiore di Sanità per certificare i *pacemaker* dell'unico fabbricante italiano.

Da ultimo, si precisa che il dottor Carmine Guarino non è il responsabile dell'organismo di valutazione dei *dossier* tecnici presentati dalle ditte che producono *pacemaker*.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa	253
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	253
---	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	261
7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00148, della risoluzione 7-00210 in una nuova formulazione e della risoluzione 7-00461 in una nuova formulazione</i>)	261
ALLEGATO 1 (<i>Seconda formulazione della Risoluzione n. 7-00461 approvata dalla Commissione</i>)	264
ALLEGATO 2 (<i>Seconda formulazione della Risoluzione n. 7-00210 approvata dalla Commissione</i>)	268
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione n. 7-00148 L'Abbate approvata dalla Commissione</i>)	272
7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.	
7-00467 Oliverio: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.	
7-00476 Faenzi: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.	
7-00478 Lupo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	262
ALLEGATO 4 (<i>Nuova formulazione della Risoluzione n. 7-00478</i>)	275
7-00454 Benedetti: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento al rendimento massimo sostenibile (<i>Rinvio della discussione</i>)	262
7-00268 Massimiliano Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.	
7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita (<i>Seguito della discussione</i>)	263
7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	263

SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani (*Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2618*) 263

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 263

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della direttrice del Museo della canapa della Valnerina e dei rappresentanti italiani per l'*International Hemp Building Association* (IHBA), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa 263

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 ottobre 2014.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Oliverio.

La seduta comincia alle 14.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Marco CARRA (PD), *relatore*, sottolinea che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2014 rileva una nuova contrazione del PIL per tre decimi di punto nell'anno corrente.

Il profilo dei conti pubblici mostra un aggiustamento fiscale più graduale rispetto a quanto indicato in aprile dal DEF. Il Governo prospetta un rallentamento nel percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio in termini strutturali, dichiarando che esso verrebbe conseguito nel 2017, anziché nel 2016 come invece previsto nel DEF di aprile.

Infatti, contrariamente alle aspettative formulate ad aprile nel DEF, la prima metà dell'anno in corso è stata caratterizzata da una nuova contrazione del prodotto interno lordo italiano. La contrazione del PIL per due trimestri consecutivi (pari a -0,1 per cento nel primo trimestre e a -0,2 per cento nel secondo trimestre) suggella l'entrata in recessione dell'economia italiana, per la terza volta dal 2009. Tuttavia, la Nota configura la fase attuale come un periodo di stagnazione più che di recessione, in considerazione del fatto che il processo di contrazione dell'occupazione e del tessuto produttivo, che ha interessato il biennio 2012-2013, è ritenuto dal Governo ormai concluso.

Le riforme effettuate, pur avendo iniziato a produrre un miglioramento strutturale, non sono ancora state in grado di invertire la tendenza ciclica, mentre il

policy mix continua a rimanere non favorevole e influenza pertanto in senso negativo l'andamento della domanda aggregata.

L'andamento congiunturale dell'economia italiana nella prima metà dell'anno mostra comunque segnali moderatamente confortanti, quali la sostanziale tenuta dei consumi privati (+0,1 per cento per due trimestri consecutivi) e l'andamento delle esportazioni.

Le esportazioni si confermano quale voce positiva, continuando a crescere, anche se a ritmi contenuti.

La Nota di aggiornamento rileva comunque che a livello complessivo, nel secondo trimestre dell'anno si è verificato anche un rimbalzo delle importazioni che ha eroso il contributo positivo alla crescita fornito nel corso degli ultimi anni dal settore estero.

In particolare, nei primi sette mesi del 2014, rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, le esportazioni complessive in valore sono cresciute dell'1,3 per cento, mentre le importazioni sono diminuite dell'1,7 per cento per la debole domanda interna.

L'andamento delle esportazioni è guidato dall'incremento verso l'UE (3,9 per cento), mentre verso i paesi extraeuropei vi è stata una flessione (-1,9 per cento).

Con riferimento al dato congiunturale esposto nella Nota, si rileva che l'*export* agricolo è voce di rilievo nell'andamento complessivo dell'*export* nazionale. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA (comunicato del 24 settembre 2014) elaborati sulla base dei dati ISTAT, le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari chiudono il primo semestre di quest'anno con un progresso dell'1,6 per cento in valore rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, determinato dalla buona *performance* degli alimenti trasformati (+2,6 per cento), a fronte di una battuta d'arresto dell'*export* agricolo (-2,7 per cento). Seppure a ritmo più lento, se confrontato con i tassi di crescita dell'ultimo triennio (rispettivamente +8,7 per cento nel 2011, +5,6 per cento nel 2012 e

+4,8 per cento nel 2013), l'andamento delle vendite oltre frontiera del settore si rivela lievemente migliore rispetto all'*export* italiano complessivo (+1,3 per cento nel semestre).

I dati ISMEA si discostano solo lievemente da quelli elaborati dall'ICE relativi allo stesso periodo. L'Istituto del commercio estero, infatti, conferma per il primo semestre dell'anno un incremento del 2,6 per cento dell'*export* dei prodotti alimentari e la battuta d'arresto dell'*export* dei prodotti dell'agricoltura pesca e silvicoltura del 2,7 per cento. Mentre l'andamento dell'*export* italiano nel suo complesso è pari all'1,2 per cento.

Come rileva la Nota di aggiornamento al DEF, le tensioni geopolitiche in corso, ed in particolare la crisi russo-ucraina, dato il volume degli scambi con questi due paesi, influenzano la *performance* commerciale dell'Italia in misura maggiore rispetto ad altri paesi europei.

La Nota mette in rilievo che le esportazioni verso la Russia sono diminuite dell'8,5 per cento nei primi sette mesi del 2014.

Ricorda, al riguardo, che gli effetti per le imprese nazionali derivanti dalle sanzioni commerciali disposte dalla Federazione russa nei confronti dell'Unione europea hanno colpito in particolare il settore agroalimentare italiano.

Considerando che, come affermato alla Camera dal Ministro Guidi lo scorso 1° ottobre, l'interscambio commerciale italo-russo ammonta a complessivi 30,8 miliardi di euro e che l'embargo ha colpito una lista di cinque categorie di beni alimentari (ortofrutticoli freschi, carni fresche e lavorate, latte, formaggio e derivati, alimentari diversi, pesci e crostacei), i prodotti vietati dal divieto russo rappresentano un valore di 5,1 miliardi di euro, cioè il 43 per cento delle esportazioni agricole comunitarie verso la Russia nel 2013 e circa il 4 per cento del totale delle esportazioni dell'Unione europea verso la Russia.

Nel 2013, l'Italia ha esportato nella Federazione russa, nel contesto dei prodotti colpiti dall'embargo, circa 218 milioni di euro. Le categorie di prodotti

colpite annoverano prodotti anche ad indicazione geografica che, negli ultimi anni hanno intrapreso ingenti investimenti di *marketing* sul mercato russo, per esempio, penso al Grana Padano e al Parmigiano Reggiano. Fortunatamente non risultano colpiti altri settori che sono comunque prioritari quali il vino, la pasta e l'olio di oliva. L'ufficio ICE ha stimato in 100 milioni di euro la perdita in valore di *export* italiano verso la Russia nel 2014. Frutta e verdura sono le categorie sicuramente più danneggiate. La seconda categoria più influenzata da queste contromisure è la carne, bovina e suina. In termini assoluti, l'impatto per il pollame è superiore all'impatto sulla carne bovina, anche se l'importanza del mercato russo per il pollame negli ultimi anni è drasticamente diminuita. Particolare preoccupazione sussiste per i divieti relativi al formaggio, poiché in termini di destinazione delle esportazioni, la Russia in questo momento è seconda solo agli Stati Uniti. La voce doganale di Grana Padano e Parmigiano Reggiano incide, ad esempio, per circa 15 milioni di euro.

Ricorda, al riguardo, che il 18 agosto il Commissario europeo Ciolos ha annunciato un pacchetto di aiuti di complessivi 125 milioni di euro provenienti dalle risorse PAC 2014-2020, per il finanziamento di ritiri dal mercato o mancata raccolta di frutta e verdura. Le misure della Commissione UE che sono intervenute a fine agosto hanno fornito sostegno alle produzioni di pesche nettarine e ad altri settori ortofrutticoli quali mele, pere, susine e una serie di altri prodotti. A seguito di un eccesso di richieste provenienti soprattutto dai produttori polacchi, la Commissione UE ha sospeso il 10 settembre scorso con effetto dal 4 settembre l'applicazione di questo pacchetto. È stato comunque preparato un nuovo pacchetto di aiuti, anche grazie allo stimolo italiano. Il 30 settembre 2014 è stato, infatti, pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che introduce ulteriori misure eccezionali a supporto dei produttori ortofrutticoli interessati dall'embargo. La Commissione ha comunicato che, per queste misure

specifiche, la disponibilità finanziaria aggiuntiva sarebbe di 165 milioni di euro. Si tratta anche in questo caso di finanziamenti al ritiro di volumi in eccesso di quattro tipologie di prodotti relativi alla stagione settembre-dicembre 2014 (mele e pere, agrumi, verdure varie e altra frutta, come ad esempio kiwi, prugne ed uva). Il volume massimo di prodotti oggetto di intervento è fissato a 403.085 tonnellate ripartito per 13 Stati. All'Italia sono assegnate 77.270 tonnellate ripartite su mele, pere, kiwi, uva da tavola, arance, clementine e mandarini.

Per il settore lattiero-caseario sono stati adottati una serie di regolamenti con misure di sostegno per il burro e il latte in polvere e l'ammasso dei formaggi. In particolare, il regolamento per l'ammasso dei formaggi (Regolamento di esecuzione n. 950/2014 del 4 settembre 2014) ha consentito ai produttori italiani di beneficiare di un importante sostegno soprattutto per le produzioni di formaggi a pasta dura quali il Grana padano e il Parmigiano reggiano. Quest'ultimo regolamento è stato poi abrogato dalla Commissione il 22 settembre scorso (dal Regolamento di esecuzione UE n. 992/2014), salvaguardando comunque gli effetti per i produttori che nel frattempo avevano presentato richiesta. Il Ministro Guidi ha sottolineato che sono disponibili 400 milioni di euro di riserva in caso di ulteriore necessità.

D'intesa anche con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono in corso valutazioni per rafforzare il programma di iniziative promozionali sui settori colpiti dall'embargo, integrandolo con nuove iniziative su mercati esteri alternativi a quello russo, in particolare, gli Stati Uniti, ove nel primo semestre 2014 le esportazioni italiane sono cresciute del 7,8 per cento rispetto al primo semestre del 2013 ed a giugno l'aumento è stato del 15,6 per cento rispetto a maggio.

La Nota di aggiornamento comunque prospetta un'attenuazione della fase di stallo attraversata nel 2014 dalla domanda all'interno dell'Area dell'euro e di alcuni importanti mercati di sbocco, rilevando che esistono le condizioni affinché le

esportazioni italiane continuino a sostenere, negli anni successivi, la domanda aggregata.

Nell'ambito dell'attuale quadro congiunturale, spicca inoltre il calo del tasso d'inflazione; nel mese di agosto si è registrata per la prima volta una variazione negativa del livello dei prezzi. La Nota osserva che per quanto una parte della riduzione sia legata a componenti volatili, le dinamiche hanno interessato gran parte dei settori economici.

Tra i settori coinvolti, vi è anche il comparto agricolo: nel secondo trimestre 2014, secondo i dati ISTAT diffusi il 10 settembre 2014, l'indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori diminuisce dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente e dell'1,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013. A livello mensile, nel corso del trimestre si accentua, rispetto allo stesso periodo del 2013, la flessione tendenziale, che passa dallo 0,6 per cento di aprile all'1,7 per cento di giugno. Sempre nel secondo trimestre del 2014, l'indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori diminuisce del 4,3 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4,8 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2013. Nel corso del secondo trimestre, a livello mensile, rispetto allo stesso periodo del 2013, emerge una spiccata tendenza alla diminuzione: -2,5 per cento ad aprile, -4,8 per cento a maggio e -7,7 per cento a giugno.

Il Governo, in considerazione di quanto sopra detto, stima che il profilo del PIL – tenendo conto anche dell'andamento delle principali variabili esogene – risulterà pressoché piatto nella seconda metà dell'anno in corso, con una possibile ulteriore lieve contrazione nel terzo trimestre 2014. In termini di crescita annuale, dunque, l'anno 2014 dovrebbe chiudersi con una variazione negativa rispetto al 2013 pari a -0,3 punti percentuali.

Il quadro macroeconomico programmatico considera gli impegni presi da parte del Governo in termini di implementazione delle riforme strutturali che non hanno ancora trovato completa attuazione o che verranno introdotte in un

prossimo futuro. Le previsioni programmatiche scontano dunque l'impatto delle misure che saranno incorporate nella legge di stabilità 2015, ivi incluse – precisa la Nota – le clausole di salvaguardia. A tale riguardo, è ipotizzata una clausola sulle aliquote IVA e sulle altre imposte indirette per un ammontare di 12,4 miliardi nel 2016, 17,8 nei 2017 e 21,4 miliardi nel 2018.

Il quadro programmatico presenta, peraltro, scostamenti molto limitati rispetto al tendenziale e solo a partire dal 2015, con una crescita del PIL superiore di 0,1 punti percentuali nel 2015 e di 0,2 punti percentuali nel triennio successivo rispetto al tendenziale.

Le azioni del Governo in risposta alle Raccomandazioni del Consiglio europeo.

Nella Nota, vi è una specifica parte dedicata alle Raccomandazioni del Consiglio UE, che sono state elaborate sulla base delle valutazioni della Commissione UE sulla situazione macroeconomica e di bilancio del nostro Paese delineata nel Programma di stabilità e nel Programma nazionale di riforma italiano e alle azioni messe in campo dall'Italia per dar seguito a tali Raccomandazioni.

Il cronoprogramma di riforme del Governo, sulla base di quanto indicato nella Nota ha dieci obiettivi principali: da un lato, interviene sul profilo istituzionale, dall'altro su quello amministrativo.

Sotto il profilo istituzionale, i cinque obiettivi sono: la riforma costituzionale, con la fine del bicameralismo perfetto, il riequilibrio del ruolo delle regioni, l'abolizione degli enti non più utili; la riforma elettorale; la politica estera, con attenzione particolare alla sicurezza del Mediterraneo; la sfida educativa, con interventi su cultura, informazione pubblica e soprattutto scuola; la *spending review*.

Sotto il profilo amministrativo, l'azione di Governo include: la riforma del lavoro, portando a termine il percorso del disegno di legge delega; la riforma della pubblica amministrazione, con l'approvazione del disegno di legge delega, al fine di reimpostare il rapporto cittadino e pubblica amministrazione; la riforma del fisco, con la

piena attuazione della delega fiscale e con una riduzione strutturale della pressione fiscale sui cittadini (IRPEF) e imprese (IRAP); la riforma della giustizia, al fine di raggiungere una giustizia civile in linea con gli standard europei; il decreto «Sblocca Italia», per rendere operativi gli interventi infrastrutturali, con misure sull'efficientamento energetico, le reti digitali, le semplificazioni burocratiche.

Gli interventi di sostegno al settore agricolo, esplicitamente inclusi nel cronoprogramma delle riforme del Governo (e prevalentemente contenuti nel decreto-legge n. 66 del 2014, e, in maggiore misura, nel decreto-legge n. 91 del 2014) sono considerati nella Nota di aggiornamento come conclusi.

Nell'ambito della Raccomandazione 1, tra le azioni adottate dal Governo, di interesse di questa Commissione appaiono le misure adottate per il pagamento dei debiti commerciali dell'intero comparto della pubblica amministrazione. Le risorse complessivamente stanziare nel biennio 2013-2014 per smaltire i debiti commerciali arretrati delle pubbliche amministrazioni è indicato in 56,8 miliardi di euro (di cui 38,4 miliardi materialmente messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni e 31,3 effettivamente pagati ai creditori).

Viene inoltre citata la misura (contenuta nel decreto-legge n. 66 del 2014) che agevola la cessione a banche e a intermediari finanziari dei crediti commerciali di parte corrente, maturati al 31 dicembre 2013 nei confronti della pubblica amministrazione.

A questo proposito – per ciò che concerne il comparto Ministeri – ricorda che il decreto-legge n. 35 del 2013 (articolo 5) ha messo a disposizione degli stessi 500 milioni di euro per lo smaltimento dei debiti commerciali arretrati fuori bilancio (maturati alla data del 31 dicembre 2012), ai quali si sono aggiunte risorse individuate dai Ministeri medesimi per ulteriori 181 milioni. Di queste risorse, 528 milioni risultano già utilizzati per il pagamento di debiti arretrati.

Le risorse assegnate nel 2013 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono state pari a circa 32,8 milioni di euro cui si sono aggiunte ulteriori risorse derivanti dalle rimodulazioni operate dal medesimo ministero per 0,7 milioni, per complessivi 33,5 milioni. Di tale importo, 30,7 milioni sono stati pagati.

Ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 66 del 2014 (articolo 36) ha inoltre previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. La misura allo stato è in fase istruttoria, nel senso che le amministrazioni hanno comunicato al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco dei debiti sulla cui base è in corso l'istruttoria.

Per ciò che attiene al «processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare», si ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione include – ai sensi dell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 – anche la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.

Un recente decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – decreto ministeriale 20 maggio 2014 – adottato concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – consente la messa in vendita o in locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie diffuse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si tratta di circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani *under 40*.

In particolare, il decreto ministeriale individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148 ettari), al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (882 ettari). Ai terreni alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica di-

versa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il decreto in commento si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014 come la detrazione del 19 per cento per affitto di terreni da parte degli *under 35*.

Per quanto riguarda la Raccomandazione 2- Sistema fiscale, l'Italia è invitata a trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio. Viene inoltre raccomandata una valutazione di efficacia sulle misure di riduzione del cuneo fiscale, assicurandone il finanziamento per il 2015.

Tra le azioni adottate dal Governo, le misure volte ad incrementare il reddito disponibile, la Nota, per ciò che attiene al settore agricolo, ricorda, in particolare, la riduzione delle tasse sui fattori produttivi con la diminuzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP (articolo 2 del decreto-legge n. 66 del 2014) per tutti i settori, dal periodo d'imposta 2014. Si prevede una ulteriore riduzione con la legge di stabilità 2015; le misure specifiche di sostegno fiscale alle imprese del settore agricolo che investono in innovazione contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014 (un credito di imposta, per il 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento dell'investimento e non superiore a 50 mila euro per le imprese agricole, agroalimentari e della pesca e dell'acquacoltura per investimenti in infrastrutturazione elettronica per l'implementazione dell'*e-commerce*; e un ulteriore credito di imposta per il periodo 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento delle spese e non superiore a 400 mila euro per lo sviluppo di nuovi prodotti e la cooperazione di filiera tra imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura; e l'applicazione delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale, con particolare attenzione per le imprese agricole: per esse le deduzioni IRAP valgono per ogni lavoratore

assunto con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e per almeno 150 giornate all'anno (articolo 5, commi 13 e 14 del decreto-legge n. 91 del 2014).

Per quanto riguarda la Raccomandazione 3, relativa all'efficienza della pubblica amministrazione e giustizia, in relazione alla necessità di « un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione », la Nota richiama, in particolare: la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014 di riforma della pubblica amministrazione ed una uno specifico *focus* è dedicato al disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (Atto Senato 1577).

Ricorda, al riguardo, che il disegno di legge recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, sopra citato, presentato dal Governo e all'esame presso il Senato (Atto Senato 1577) prevede all'articolo 7 una norma di delega volta, tra l'altro, al riordino delle funzioni di polizia, di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti.

Presso la Commissione Agricoltura della Camera è iniziato il 24 settembre 2014 l'esame della risoluzione 7-00207 con la quale si impegna il Governo ad intraprendere un percorso di semplificazione e razionalizzazione del sistema dei controlli agroalimentari, ottimizzando l'impiego del personale e delle strutture attraverso l'accorpamento all'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Altro richiamo del Governo è fatto alla migliore gestione dei fondi europei e alle misure adottate per implementare l'azione di utilizzo dei medesimi fondi. In parti-

colare, da un lato viene evidenziato che l'Accordo di partenariato si configura come strumento idoneo a rafforzare le regole europee sulla concentrazione dei fondi sulle priorità della strategia 2020, e dall'altro si richiama la misura contenuta nell'articolo 12 del decreto-legge n. 113 del 2014, in corso di conversione, il quale interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il citato articolo 12 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento e che attribuisce al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse – anche con l'ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, e gli attribuisce poteri sostitutivi già previsti dalla normativa vigente in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.

La Commissione UE, per quanto riguarda la Raccomandazione 4, relativa al settore bancario e al mercato dei capitali, ha in particolar modo raccomandato all'Italia l'adozione di misure volte a promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari.

Tra le misure non legislative per l'accesso al mercato dei capitali il Governo ha ricordato tra l'altro l'operatività del Fondo centrale di garanzia, sottolineando che circa il 60 per cento del totale delle imprese assistite sono micro imprese, mentre le operazioni di finanziamento a favore delle medie imprese pesano per poco meno del 10 per cento; Il Governo fornisce i dati delle operazioni accolte (52.537 operazioni accolte per 7,6 miliardi di controvalore nei primi 7 mesi del 2014).

Tra gli interventi pubblici a sostegno delle imprese e per l'accesso al credito la Nota cita la misura agevolativa per beni

strumentali, cosiddetta « Nuova Sabatini » (articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2014), finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) ivi incluse quelle agricole e del settore della pesca.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per l'acquisto di beni strumentali d'impresa, nonché agli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali.

Il meccanismo prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti; a tal fine, è stato istituito da Cassa un *plafond* dalla medesima per fornire provvista alle banche per la concessione da parte di queste, fino al 31 dicembre 2016, di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. I finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa depositi e prestiti SpA e l'ABI.

È prevista, poi, l'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi. Inoltre, è prevista la possibilità che i finanziamenti siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80 per cento dell'ammontare del finanziamento) a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso.

Il Governo informa che a fine settembre 2014, alla chiusura della sesta tornata di prenotazioni di richieste di finanziamenti relativi a tale misura agevolativa (operativa dal 31 marzo), sono state registrate richieste di risorse per oltre 2 miliardi, per favorire gli investimenti di 6.815 imprese.

Il Governo inoltre informa che a inizio agosto 2014, la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Associazione bancaria italiana (ABI) hanno siglato una nuova conven-

zione, definita « Piattaforma Imprese », con la quale si attivano strumenti in favore delle imprese. In particolare, la piattaforma apporta ulteriori 5 miliardi – suddivisi in quattro nuovi « Plafond » messi a disposizione dalla CDP – dedicati a favorire, attraverso il canale bancario, l'accesso al credito sia delle PMI che di nuovi comparti imprenditoriali.

Inoltre, sempre per ciò che riguarda le azioni di sostegno al comparto agricolo, il Governo ricorda le misure contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014, il quale ha disposto la riforma della disciplina degli incentivi alla giovane imprenditoria agricola, di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000.

Ricorda, al riguardo, che la riforma interviene sulle tipologie di contributi, già previsti dalla legislazione, eliminando i contributi a fondo perduto e prevedendo i soli mutui a tasso zero. La riforma interviene anche sui requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai benefici. Le risorse sono quelle già previste a legislazione vigente, nonché le ulteriori che potranno derivare dalla programmazione nazionale ed europea.

Rientrano sempre tra le misure a sostegno del settore agricolo la già menzionata (vedi misure di risposta alla Raccomandazione 2) concessione ai giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli fino a 35 anni di una detrazione pari al 19 per cento per l'affitto dei terreni.

L'Esecutivo cita le misure a sostegno del *Made in Italy*, per rafforzare la lotta all'italian sounding e l'attrazione degli investimenti esteri, contenute nell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, attualmente all'esame parlamentare ai fini di una sua conversione. L'articolo in questione, prevede, come è noto alla Commissione, un Piano che dovrà essere attuato dall'Agenzia ICE per il sostegno alle imprese italiane (soprattutto PMI) che si rivolgono ai mercati esteri, per l'assistenza agli investitori esteri in Italia nonché per la promozione dei prodotti italiani nei diversi mercati. Viene prevista, altresì, l'adozione di un segno distintivo unico per

le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015.

Fa presente, infine, che la Nota richiama le misure di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, ed in particolare alla definizione da parte di SIMEST dei criteri e delle procedure per accedere ai finanziamenti per l'internazionalizzazione. Il Governo ricorda che il Fondo per l'internazionalizzazione è ora riservato per il 70 per cento alle PMI e i programmi ammissibili sono quelli con caratteristiche di investimento finalizzate ad assicurare la presenza stabile nei mercati extra-UE.

A tale proposito, ricorda, altresì, per ciò che attiene al settore agricolo, che l'articolo 1, comma 27 della legge di stabilità 2014 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014, al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese (istituito con il decreto-legge n. 251 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge 394 del 1981) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. È prevista inoltre una riserva di destinazione fino al 40 per cento dell'importo per le imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppano competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

Infine, con riferimento alla Raccomandazione 7, relativa a semplificazione e concorrenza, evidenzia che, nell'ambito delle misure di semplificazione per le imprese, il Governo richiama l'adozione delle misure contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014, attuative del Piano di azione per il settore agricolo « Campolibero », tra cui l'istituzione di un registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (articolo 1, commi 1 e 2), l'estensione dell'istituto della diffida a tutte le infrazioni agroalimentari punite con san-

zione amministrativa pecuniaria (articolo 1, commi 3-4) e semplificazioni nel settore vitivinicolo (articolo 2).

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che nella relazione viene segnalato come la crisi a livello europeo sia stata innescata con l'avvio delle sanzioni imposte alla Russia e con l'embargo di alcuni prodotti, causando danni di diversi milioni di euro al settore agroalimentare (il ministro Guidi ha parlato di danni per circa cento miliardi e l'ICE per circa 250) che potrebbero ancora aumentare con ulteriori ripercussioni. Ritiene perciò che di tale questione potrebbe darsi conto nel parere sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, per poter intervenire con maggiore efficacia.

Gian Pietro DAL MORO (PD), con riferimento all'intervento del collega Gallinella, fa presente che gli aiuti comunitari non costituiscono fonte aggiuntiva ma derivano dagli stessi stanziamenti.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e facendo presente che la Commissione dovrà esprimersi entro la giornata di martedì prossimo, essendo l'argomento inserito calendario dei lavori dell'Assemblea per mercoledì, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la

pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00148, della risoluzione 7-00210 in una nuova riformulazione e della risoluzione 7-00461 in una nuova riformulazione).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 24 settembre.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 settembre scorso sono state illustrate la riformulazione della risoluzione Zaccagnini e la risoluzione Mongiello, anch'essa riformulata rispetto alla redazione originaria, e che nella seduta del 24 settembre la discussione era stata rinviata al fine di poter procedere ad ulteriori verifiche.

Colomba MONGIELLO (PD) presenta un'ulteriore riformulazione della sua risoluzione (*vedi allegato 1*) facendo presente che la scelta di individuare un commissario ad acta, senza oneri per lo Stato, risponde all'esigenza di coordinare gli interventi senza costi aggiuntivi.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), riformula la sua risoluzione eliminando l'ultimo impegno (*vedi allegato 2*), ricordando che il problema della infestazione da *Xylella* è lungi dall'essere risolto e che occorrerebbe certificare realmente la patogenicità di tale batterio per provare se esso costituisca il reale fattore della fitopatologia dell'ulivo.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere favorevole sulla risoluzione 7-00148 L'Abbate, nonché sulla risoluzione 7-00210 Zaccagnini e sulla risoluzione 7-00461 Mongiello come da ultimo riformulate.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), chiede di porre in votazione la risoluzione 7-00461 Mongiello per parti separate, votando la parte premissiva e tutti gli impegni ad esclusione del primo, su cui il suo gruppo esprimerà voto favorevole, e votando separatamente solo il primo impegno, sul quale il suo gruppo preannuncia l'astensione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, anche in considerazione della previsione senza oneri per lo Stato di un commissario *ad acta*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00148 L'Abbate (*vedi allegato 3*) e la risoluzione 7-00210 Zaccagnini (*vedi allegato 2*) così come da ultimo riformulata.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-00461 Mongiello come da ultimo riformulata sarà posta in votazione per parti separate nel senso richiesto dal deputato L'Abbate.

La Commissione, procedendo a votazione per parti separate, approva quindi prima le premesse e gli impegni, ad esclusione del primo, della risoluzione 7-00461 Mongiello (*vedi allegato 1*) come da ultimo riformulata e, successivamente, anche il primo impegno.

7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

7-00467 Oliverio: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

7-00476 Faenzi: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

7-00478 Lupo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.

(Seguito della discussione e rinvio).

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 settembre si è avviata la discussione della risoluzione Bordo n. 7-00421 e che nella seduta del 1° ottobre si è deciso un rinvio in attesa della presentazione di altre risoluzioni. Allo stato risultano presentate le risoluzioni in titolo che vertono sul medesimo oggetto e che pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

Loredana LUPO (M5S) comunica di aver presentato una nuova formulazione della risoluzione n. 7-00478, con l'inserimento di un ulteriore impegno, di cui dà conto (*vedi allegato 4*).

Massimo FIORIO, *presidente*, constatata l'assenza dell'onorevole Franco Bordo, presentatore della risoluzione n. 7-00421, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00454 Benedetti: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento al rendimento massimo sostenibile.

(Rinvio della discussione).

Silvia BENEDETTI (M5S), in relazione alla presentazione di altra risoluzione in materia ritiene che, per economia dei lavori della Commissione, si potrebbe rinviare l'esame per consentire di esaminare congiuntamente gli atti aventi oggetto analogo.

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00268 Massimiliano Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.

7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita.

(Seguito della discussione).

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 agosto 2014 è iniziata la discussione della risoluzione 7-00268 Massimiliano Bernini. Ricorda altresì che nella seduta del 17 settembre 2014 è iniziata la discussione della risoluzione 7-00249 Cenni, che verte sul medesimo argomento. Pertanto, avendo concluso il ciclo di audizioni programmato, come convenuto, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni saranno trattate congiuntamente.

7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

(Seguito della discussione e rinvio).

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 15.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani.**

*(Rinvio del seguito dell'esame – Abbina-
mento della proposta di legge C. 2618).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 10 settembre 2014.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, sulla medesima materia, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2618 Oliverio.

Questa proposta di legge si intende perciò formalmente abbinata alla proposta di legge C. 2236 Sani, così che possa figurare all'ordine del giorno della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 ottobre 2014.

Audizione della direttrice del Museo della canapa della Valnerina e dei rappresentanti italiani per l'*International Hemp Building Association* (IHBA), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.05.

ALLEGATO 1

**Risoluzioni 7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mon-
giello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio
Xylella fastidiosa.**

**SECONDA RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00461
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

nel Salento, in particolare nella zona di Gallipoli, si sta propagando un preoccupante fenomeno denominato « Complesso del disseccamento rapido dell'olivo » (CDRO) una minaccia ecologica che ha recentemente suscitato grandi preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e i semplici ammiratori di queste piante secolari;

si tratta di una malattia che si manifesta con il disseccamento della chioma a zone, estendendosi via via a tutto l'albero e terminando con la morte della pianta;

sull'effettività della natura e del livello di potenziale diffusione di tale malattia non si hanno ancora dati oggettivi ripetibili e scientificamente provati ma dalle prime verifiche sembra di poter presumere che si possa trattare di una piaga assai seria e insidiosa;

in vero si riscontra che la moria degli ulivi è cominciata quasi silenziosa nel Salento leccese, nell'area intorno a Gallipoli, circa due anni fa. I primi focolai, di modesta estensione, erano stati scambiati per attacchi di una malattia localmente endemica, nota come « lebbra delle olive », causata da un fungo. Il CDRO è invece esploso improvvisamente negli ultimi mesi, interessando, al momento, un'area di circa 80 chilometri quadrati;

ricercatori fitopatologi dell'Università e del CNR di Bari si stanno interessando delle indagini sulla causa della malattia e da quanto riportano gli articoli di informazione dedicati alla vicenda, i ricercatori in questione, in particolare il capo del laboratorio che si sta occupando della natura della malattia, avrebbero dichiarato che sembrerebbe verosimile che quanto stia accadendo possa essere il risultato dell'azione di tre diversi attori: il lepidottero *Zeuzera pyrina* (rodilegno giallo), le cui larve scavano delle gallerie nel tronco e nei rami dell'olivo che facilitano l'ingresso del secondo attore, un complesso di funghi microscopici del genere *Phaeoacremonium*. Il terzo attore è il batterio *Xylella fastidiosa*;

la sintomatologia e la rapidità della diffusione della malattia avevano portato i predetti ricercatori a ritenere probabile il coinvolgimento del batterio *Xylella fastidiosa* e di fatto le analisi molecolari effettuate avevano confermato tale presunzione. La presenza del batterio nei tessuti fogliari degli ulivi malati è stata successivamente confermata da osservazioni al microscopio elettronico che lo hanno identificato nei vasi legnosi;

è ad ogni modo necessario effettuare ulteriori e più ampie analisi e fino ad allora potrebbe sembrare incongruo definire il fenomeno in corso, seppure grave e preoccupante, come una prossima catastrofe;

il batterio è portato da alcuni insetti, i cicadellidi, tra cui una piccola

cicala e lo diffondono a breve e medio raggio. La diffusione su lunghe distanze è da correlarsi ad attività umane come il commercio di materiale di moltiplicazione infetto. La presenza del batterio impedisce l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino alla morte della pianta;

il fitopatogeno è un batterio inserito nella lista comunitaria degli organismi nocivi da quarantena, mai precedentemente riscontrato in Europa. In America, areale di origine del batterio, è causa di numerose patologie a carico di molteplici colture vegetali e con conseguenze economiche rilevanti;

il Servizio fitosanitario della regione Puglia ha avviato le necessarie indagini in collaborazione con gli esperti di patologia vegetale dell'università di Bari e dell'Istituto di virologia vegetale del Centro nazionale delle ricerche di Bari e ha coinvolto nella gestione della problematica le amministrazioni locali, interessando anche altre istituzioni scientifiche del territorio;

si stima che circa 600 mila alberi di ulivo potrebbero dover essere sradicate e che in caso di malattia conclamata, i danni potrebbero ammontare a decine di milioni di euro; la sola buona notizia, ad ogni modo, è che non ci sarebbero conseguenze sulle olive e sull'olio d'annata perché il batterio è un patogeno del legno;

in Puglia ci sono oltre sessanta milioni di piante di ulivo e l'intero Mezzogiorno d'Italia è l'area europea dove maggiore è la densità degli ulivi;

riscontri del sintomo di bruscatura delle foglie si riscontrano, a Nord della provincia di Lecce, in altre piante di ulivi di alcuni territori delle province di Bari e Foggia e, a Sud, nel litorale jonico del Nord della Calabria;

considerata la grave minaccia per le produzioni agricole pugliesi nonché per l'intero territorio nazionale, la questione, fin dall'inizio della sua evidenza, è stata

immediatamente affrontata dal Comitato fitosanitario nazionale che il 22 ottobre 2013 aveva definito le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria per evitare la diffusione;

la giunta regionale ha vietato la movimentazione a qualsiasi titolo delle piante e del materiale di propagazione sensibile al patogeno, contrastando l'estensione della malattia ad altri territori attraverso l'attività vivaistica e ha disciplinato le misure di monitoraggio e di eradicazione della batteriosi nelle aree contaminate;

con la legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono state stanziare specifiche risorse per fare fronte a tale emergenza. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 296 della stessa legge, è stato disposto che per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

la Commissione europea ha adottato, il 23 luglio 2014, la decisione di esecuzione relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

la decisione prevede maggiori restrizioni alle importazioni da Paesi extraeuropei in cui è nota la presenza della *Xylella fastidiosa*, ai quali vengono imposte le stesse prescrizioni delle aree infette della Unione europea;

la produzione vivaistica delle piante ospiti destinate alla piantagione nelle aree demarcate (zona tampone e zona focolaio) deve, inoltre, garantire l'assenza di infezioni del batterio e di insetti vettori e deve essere svolta per l'intero ciclo in strutture a prova di insetti (serre a rete antiafidi);

L'emergenza in atto è stata anche evidenziata dalle associazioni professionali agricole regionali allo scopo interessate ed in particolare la Coldiretti Puglia, ha fatto presente che la vasta estensione del problema, la rilevanza economica della coltura per l'intero territorio regionale e le numerose competenze che bisognerebbe coinvolgere per affrontarlo, farebbero emergere l'esigenza di nominare un Commissario *ad acta* dotato di competenze e poteri trasversali il quale, in collaborazione di una specifica *task force*, provveda ad intraprendere misure risolutive sia sul fronte della eradicazione della malattia e sia su quello degli indennizzi, per evitare che le imprese olivicole colpite siano costrette a scomparire. La stessa Coldiretti Puglia, tramite uno studio commissionato a soggetti competenti, ha calcolato e accertato in euro 125 il valore medio del danno totale per singolo albero;

considerata la vasta estensione del problema e la rilevanza economica della coltura per l'intero territorio regionale e l'obbligatorietà che impone la normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale in caso di ritrovamento di patogeni da quarantena, è necessario che sia predisposto un efficace programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia ed anche uno specifico piano finanziario che destini un capitolo specifico agli indennizzi per le aziende agricole colpite;

il batterio in questione, infatti, rientra tra le fattispecie delle fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta e per cui, in caso di sua attività, si deve ricorrere all'abbattimento ed eventuale distruzione delle piante colpite. In tali circostanze gli agricoltori devono sottostare agli obblighi di quarantena, ossia ad un isolamento forzato delle coltivazioni colpite al fine di limitare la diffusione dello stato pericoloso;

la questione dell'epidemia di *Xylella fastidiosa* è stata discussa durante una riunione che si è svolta nello scorso

mese di luglio nella sede del Ministero per le politiche agricole, volta ad affrontare la lotta al batterio da quarantena che sta distruggendo parte del patrimonio paesaggistico e produttivo della provincia di Lecce;

vista la straordinarietà del fenomeno e l'emergenza che si è verificata, apparirebbe indispensabile adottare provvedimenti a carattere di urgenza per farvi fronte,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di provvedere alla nomina di un Commissario *ad acta* senza oneri a carico dello Stato che segua e coordini le operazioni di gestione dell'emergenza in atto e sia preposto alla realizzazione di un programma nazionale specifico di interventi immediati, contenente, oltre alle indicazioni relative agli atti amministrativi e sanitari da porre in atto nell'immediato, la creazione di una *task force*, alla quale partecipino anche il Servizio nazionale protezione civile e le autorità sanitarie locali, nel caso in cui gli interventi da attuare, condivisi dal Comitato Fitosanitario Nazionale e dalla Conferenza Stato Regioni, riscontrassero difficoltà applicative da parte del Servizio fitosanitario regionale;

ad attivare ogni più utile ed urgente iniziativa volta a fare chiarezza sul fenomeno del disseccamento rapido e della moria degli olivi, attualmente presente nel territorio del Salento, adoperandosi in ogni modo possibile per evitare l'eradicazione di intere aree olivicole ove al fianco di olivi in fase di essiccamento convivono olivi sani. Fermo restando comunque che nelle aree « cuscinetto » al margine della zona infetta saranno adottate misure di lotta agli insetti vettori del batterio *Xylella*, che possono includere eventualmente ed ove effettivamente necessario, anche l'eliminazione delle piante ospiti non produttive, tipo oleandro;

ad assumere iniziative per finanziare, in collaborazione con le regioni, segnata-

mente la regione Puglia e le altre regioni a vocazione olivicola, nonché con i servizi fitosanitari interessati e gli enti di ricerca competenti in materia, un piano di ricerca a vasto raggio in grado di indagare il fenomeno nella sua complessità e di offrire risposte ecologiche alla grave emergenza che ha colpito il settore olivicolo locale;

ad attivare specifiche misure di controllo e di intervento interdittivo, nonché di monitoraggio successivo, sull'importazione di materiali vegetali che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, cause di ingresso del patogeno nel nostro territorio;

a valutare la necessità di individuare risorse specifiche per fare fronte alle necessità degli agricoltori che si trovino nelle condizioni di dovere ricostituire i propri oliveti od ogni altra coltura anche indirettamente danneggiata per effetto della malattia o della profilassi in caso di applicazione delle misure di lotta e di prevenzione;

a provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie di carattere nazionale e comunitario, affinché siano urgentemente atti-

vati adeguati interventi compensativi che consentano ai soggetti interessati di intraprendere opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, e, in una fase iniziale, ad organizzare un sistema d'allarme eventualmente associato ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione;

a rendere obbligatoria l'applicazione di specifiche linee guida e buone pratiche agronomiche capaci di contrastare effettivamente la diffusione della malattia e che rendano chiari i criteri di applicazione di eventuali misure di espianto nelle zone di confine tra aree colpite ed aree esenti dalla malattia (zone cuscinetto), e, per quanto riguarda la Regione Puglia in particolare, a provvedere affinché siano effettuate attività di informazione e comunicazione sul fenomeno in atto, in accordo con i Comuni e la Regione Puglia.

(7-00461) « Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Capone ».

ALLEGATO 2

**Risoluzioni 7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mon-
giello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio
Xylella fastidiosa.**

**SECONDA RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00210
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

nella parte sud-occidentale della provincia di Lecce e principalmente nelle campagne della costa ionica (comuni interessati Parabita, Taviano, Racale, Ugento, Melissano, Gallipoli, ma anche Casarano, Galatina, Nardò) è stato rilevato il fenomeno chiamato « Complesso del disseccamento rapido dell'olivo » (CDRO) che presenta la bruciatura delle foglie su alcuni rami delle piante di ulivo;

le analisi sulla sintomatologia del disseccamento di alcuni rami degli ulivi in una zona limitata del Salento, sud-ovest, particolarmente osservata a macchia di leopardo nel corso della scorsa estate 2013, a detta di alcuni tecnici avrebbe permesso, in seguito ad analisi svolte, anche il rilevamento della presenza di un batterio appartenente ad un ceppo della specie *Xylella*, di cui si è data comunicazione nei convegni in cui sono state elencate le differenti varie presenze di patogeni riscontrati sugli ulivi più colpiti, tra questi funghi muffe e l'insetto rodilegno giallo;

nonostante il complesso del disseccamento rapido dell'olivo sia stato imputato a tale batterio vi sono numerosi studi nazionali ed internazionali che esprimono dubbi in relazione a questa eziologia;

nella specie può essere citato, per quanto riguarda la patogenicità della *Xylella*, R. Krugner dell'Università della Ca-

lifornia che, nel 2010 ha pubblicato uno studio in cui si afferma come l'inoculazione della *Xylella fastidiosa* in piante di ulivo sane non ha portato a riscontrare gli stessi sintomi del disseccamento; in senso dubitativo rispetto alla patogenicità della *Xylella fastidiosa* si è espresso anche il professor Alexander Sandy Purcell dell'Università California e il professor Giovanni Martelli dell'università di Bari è arrivato ad affermare « non vi sono al momento elementi per ritenere la *Xylella* l'agente primario del disseccamento dell'ulivo »;

sebbene ancora non sia certa la natura e l'entità del fenomeno ed il livello di diffusione, sono state avanzate le più disparate ipotesi e risoluzioni radicali senza che gli studi scientifici necessari siano stati del tutto terminati;

sulla diffusione del fenomeno diversi soggetti istituzionali stanno svolgendo ed hanno svolto delle indagini che però non hanno ancora dato esiti certi considerato che il « saggio di patogenicità » determinante per capire la reale incidenza della *Xylella* sul CDRO o disseccamento rapido, è un percorso di analisi che richiede almeno 2-3 anni;

gli stessi esperti dell'EFSA, interpellati *ad hoc* dal Commissario alla salute UE, hanno evidenziato che la *Xylella* nell'Unione europea ha una vasta gamma di piante ospiti note, sia di produzione agricola, che selvatiche autoctone, ad ulteriore sostegno della potenziale endemicità del microrganismo;

ad avviso del firmatario della presente risoluzione non andrebbe escluso che il complesso del disseccamento rapido dell'olivo possa avere un'origine più complessa in cui sono coinvolte le pratiche agronomiche e l'uso eccessivo di pesticidi, i quali hanno annientato la microbiologia dei suoli salentini; pareri di consulenti ed esperti di agricoltura sostenibile e agroecologia, già da diverso tempo specificano come gli olivi (anche monumentali) della Puglia, circa 6 milioni, sono arrivati ai nostri giorni grazie a secoli di continua cura e adeguata concimazione da parte dei loro « custodi »;

dopo la pubblicazione delle linee guida, in data 17 luglio 2014, per il contenimento della diffusione della *Xylella* fastidiosa (o forse sarebbe più corretto citare solo « Complesso del disseccamento rapido dell'olivo ») da parte della regione Puglia giunge da parte della Comunità europea una « Decisione di esecuzione » redatta il 23 luglio 2014 e pubblicata il 25 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della *Xylella* fastidiosa (Well e Raju) (notificata con il numero C (2014) 5082) (2014/497/UE). Grazie alle linee guida della regione Puglia e al contributo istituzionale comunitario dettato dalla « Decisione di esecuzione » pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee il 25 luglio 2014, si potrà cercare di risolvere l'affare della *Xylella* fastidiosa che sta arrecando seri danni a tutto il comparto olivicolo salentino;

nell'opinione pubblica è cresciuto il dubbio del possibile coinvolgimento di interessi delle multinazionali dei pesticidi, da quando si è tentato di affermare l'inevitabilità di interventi massicci di chimizzazione a tappeto, non escludendo addirittura l'uso degli aerei per irrorare i pesticidi;

interventi presentati come fitosanitari, e coinvolgenti l'irrorazione di quintali e quintali di diserbanti-disseccanti e di pesticidi che provocherebbero la distruzione, anche con l'uso del fuoco (con

lancia fiamme), praticamente di ogni forma di vita vegetale (domestica e selvatica) e del microcosmo animale nei 10.000 ettari e più di territorio salentino;

in data 27 agosto 2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata svolta al Palazzo dell'Agricoltura la riunione convocata dal Ministro per affrontare l'emergenza dell'organismo nocivo *Xylella* fastidiosa che ha colpito la provincia di Lecce. Le indagini genetiche, condotte in collaborazione con i maggiori esperti mondiali di *Xylella*, hanno confermato che il ceppo identificato a Lecce è da ritenersi una variante atipica della sub-specie *pauca*, il cui areale di origine è stato individuato in Centro America. Per quanto concerne la gamma delle piante a rischio, sono state riscontrate infezioni, oltre che su olivo, a carico di oleandro, mandorlo, vinca, e più recentemente, ciliegio, mentre non sono risultate suscettibili vite e agrumi. La riunione ha preso in esame gli adempimenti conseguenti alla Decisione della Commissione europea del 23 luglio 2014, che chiedeva di identificare le « zone infette » e le zone circostanti denominate « zone cuscinetto »;

nelle zone così identificate, si devono adottare adeguate misure fitosanitarie. A tale riguardo, sulla base degli ulteriori rilevamenti, la regione Puglia ha indicato la gran parte della provincia di Lecce « zona infetta »; in tale zona proseguiranno le azioni di monitoraggio e di contenimento della diffusione del batterio ad esclusione dell'eradicazione delle piante di olivo;

inoltre, la regione ha proposto un cordone sanitario (barriera lunga dallo Ionio all'Adriatico) per impedire la diffusione a Nord del Salento, costituita da una zona « cuscinetto » nella quale procedere ad incisive azioni di lotta al batterio ed ai vettori;

i lavori del Comitato scientifico saranno sottoposti all'approvazione del Comitato fitosanitario nazionale, già convocato per il 15 settembre 2014 e rappresenteranno la struttura di un nuovo

decreto nazionale di lotta obbligatoria al CDRO, nel cui contesto saranno indicati eventuali strumenti straordinari, anche di natura legislativa, che si dovessero rendere necessari, ivi compresa l'individuazione di un commissario incaricato di coordinarne l'attuazione. Le misure di emergenza individuate, formeranno oggetto di ulteriori controlli da parte del Corpo forestale dello Stato e dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi, soprattutto per quanto concerne la movimentazione del materiale « a rischio »;

stante la diffusione dell'infezione allargata a gran parte della provincia di Lecce, si è infine deciso di aprire subito una nuova fase di confronto con la Commissione europea per adattare, modificare o integrare le misure oggetto della richiamata decisione del 23 luglio 2014 nell'ambito delle « zone infette », e quindi aggiornare ed attivare concretamente il Piano d'azione nazionale già presentato alla Commissione dell'Unione europea;

occorre segnalare che il prorettore dell'università di Padova Giuseppe Stellin, l'inventore Lucio Montecchio e gli esponenti della Vitzani di Perarolo di Cadore hanno presentato un sistema innovativo per curare gli alberi senza praticare fori. In Cadore è nata infatti l'intuizione che risolve il problema della difficile cicatrizzazione delle piante legnose, fino a prima, perforate per operare le iniezioni necessarie. Il nuovo sistema è stato chiamato Bite, che sta per *blade for infusion in trees* (lama per infusione negli alberi), è uno strumento totalmente manuale che permette infusione ed iniezione di fitofarmaci e fertilizzanti nel sistema vascolare di piante legnose. Diversamente da tutti gli altri metodi endoterapici, senza la produzione di fori, agisce nel rispetto dell'anatomia e fisiologia della pianta penetrando tra le fibre senza danneggiarle e contemporaneamente induce nei vasi linfatici un effetto che velocizza considerevolmente l'assorbimento del liquido. L'impiego è

indicato per tutte le malattie e i danni fisiologici associati direttamente o indirettamente al flusso linfatico,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative dirette a impedire la eradicazione di tutti gli ulivi e a rendere il territorio interessato dal fenomeno del disseccamento rapido un laboratorio a cielo aperto di sperimentazione agro ecologica;

ad incrementare e coordinare le attività di ricerca e sperimentazione circa il piano d'intervento, per completare la conoscenza dei meccanismi di diffusione del contagio e per individuare modalità di coltivazione resilienti e locali;

a non consentire deroghe a quanto definito dal decreto legislativo n. 150 del 2012 avente l'obiettivo di ridurre significativamente l'uso di agenti chimici in agricoltura, incrementando proporzionalmente l'adozione di sistemi alternativi di difesa delle colture;

a collaborare all'approfondimento delle indagini di laboratorio e delle proposte operative di rigenerazione delle piante rendendo pubblici protocolli e risultati della ricerca, al fine di un rigoroso confronto e riscontro scientifico di una pluralità di enti e istituzioni anche internazionali;

ad istituire stabilmente presso il Ministero una commissione di studio interministeriale permanente per l'emergenza da CDRO che si impegni all'analisi del fenomeno seguendo un approccio multidisciplinare e allo sviluppo di progetti di ricerca (con l'eventuale partecipazione ai progetti di ricerca finanziati da Horizon 2020) e innovazione ispirati ai concetti di sostenibilità ambientale coordinata per la parte scientifica dal Consiglio ricerche agricoltura (CRA) e composta da Istituto nazionale economia agraria (INEA) per le valutazioni sulla fattibilità cesti benefici delle azioni da intraprendere, Istituto su-

periore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per la valutazione della compatibilità ambientale e Istituto superiore di sanità (ISS) per la valutazione dell'impatto sanitario a supporto del Servizio fitosanitario centrale per la verifica e aggiornamento del piano di azione da stabilire in conformità nelle norme FAO: *International Standards for Phytosanitary Measures*;

ad assumere iniziative per valutare, anche in base alle indicazioni date dalla comunità europea, l'opportunità dell'individuazione di una zona cuscinetto costituita da coltivazioni annuali, cereali principalmente, e non coltivazioni di varietà perenni, al fine di sventare il rischio di eradicazione degli alberi di olivo.

(7-00210)

« Zaccagnini ».

ALLEGATO 3

**Risoluzioni 7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mon-
giello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio
Xylella fastidiosa.**

**RISOLUZIONE 7-00148 L'ABBATE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

l'olivicoltura è uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica ed ambientale del Salento, nonché elemento fondamentale della bellezza paesaggistica e di attrazione turistica del territorio;

negli ultimi anni, in provincia di Lecce, le specie vegetali presentano tuttora danni di varia natura anche dovuti ad organismi e patologie che allarmano e richiedono ulteriori e più complessi accertamenti; in particolare, la sindrome del disseccamento rapido dell'ulivo, riconducibile ad una complessa eziologia che chiama in causa anche la *Xylella fastidiosa*, desta particolare preoccupazione;

nella nota informativa sul « Complesso del disseccamento rapido dell'olivo », rilasciata dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia in data 18 ottobre 2013, vengono illustrate le possibili cause del fenomeno e vengono disposte le misure da adottare a breve termine nonché le misure preventive da adottare su piante non compromesse;

a causa della diffusione del batterio denominato *Xylella fastidiosa*, disposizioni europee, nazionali e regionali hanno fissato una serie di obblighi e divieti sulla movimentazione dei prodotti delle attività vivaistiche della provincia di Lecce all'esterno del territorio provinciale, incidendo sulla redditività delle imprese del settore;

la delibera della Giunta regionale della Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013 ha recepito le misure del Servizio fitosanitario regionale, indicando, inoltre, « l'estirpazione di piante infette dove si ritiene necessario per eradicare la presenza della *Xylella fastidiosa* » ma, come ribadito nell'audizione del competente assessore presso la Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, « su tale aspetto la convinzione sulla estirpazione delle piante di ulivo avrà un consenso solo se il mondo scientifico nazionale e anche internazionale è nelle condizioni di dimostrare che l'estirpazione di una pianta è risolutiva per il contenimento o eradicazione della *Xylella fastidiosa* »;

in data 30 ottobre 2013, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, in un comunicato, dichiara di « aver chiesto al Commissario Tonio Borg di attivare al più presto possibile il fondo di solidarietà comunitario per le emergenze fitosanitarie, affinché anche l'Unione europea si unisca agli sforzi già messi in atto a livello nazionale e regionale per eradicare la *Xylella fastidiosa* dagli uliveti salentini ». Il Commissario europeo per la salute, Tonio Borg, ha dato la sua disponibilità ad attivare prontamente il fondo previsto dal regolamento (CE) n. 1040/2002;

con determina del Servizio fitosanitario regionale n. 521 del 20 novembre 2013 è stato disposto il blocco della movimentazione del materiale di propagazione nonché il divieto di movimentazione

e commercializzazione al di fuori della provincia di Lecce per le imprese vivaistiche;

l'articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) », prevede che « Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ». Il suddetto decreto ministeriale non è stato ancora emanato;

in data 7 aprile 2014, viene presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Lecce dove vengono evidenziate diverse incongruenze nell'affaire *Xylella fastidiosa*;

in data 22 luglio 2014, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato un ordine del giorno sulla « Sindrome del disseccamento rapido dell'ulivo »;

in data 23 luglio 2014, la decisione di esecuzione della Commissione europea, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, ha imposto l'abbattimento e la distruzione di tutte le piante infette presenti nelle zone focolaio e nelle zone tampone. In sostanza, si tratta di un intervento di totale desertificazione di un'area che, nelle più rosee delle previsioni, copre oltre 20.000 ettari, atteso che ad oggi non un solo dato è noto e disponibile circa la delimitazione delle aree in questione. Ancora più sconcertante è il fatto che decisione europea non sia basata

su prove scientifiche (postulati di Koch) circa la responsabilità della *Xylella*, da sola o in associazione con i funghi, nel determinismo dei disseccamenti degli olivi del Salento,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le misure necessarie a risolvere il complesso del disseccamento rapido dell'olivo, coinvolgendo attivamente le istituzioni e gli enti di ricerca menzionati in premessa, dato che la rilevanza del settore olivicolo locale si configura come interesse collettivo e non soltanto dei produttori e conduttori di oliveti;

a emanare il decreto previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) »;

a valutare l'opportunità di rendere pubblici, su un portale dedicato, i dati fino ad oggi raccolti sulla diffusione e sulla gravità del « complesso del disseccamento rapido dell'olivo », in modo da evitare clamore ingiustificato ed allarmismi;

a valutare l'opportunità di acquisire i risultati relativi al monitoraggio della *Xylella fastidiosa*, commissionato dalla Regione Puglia all'Università di Foggia su circa 2.000 campioni di olivi prelevati dalle zone olivicole di Bari e Foggia, per dimostrare l'eventuale espansione della malattia;

a valutare l'opportunità di rendere noti, qualora possibile, i risultati relativi al soddisfacimento dei postulati di Koch e, pertanto, alla patogenicità del ceppo di *Xylella* sull'olivo, come espressamente richiesto dai protocolli europei EPPO;

a nominare una commissione di esperti per la valutazione dei danni economici, ambientali e paesaggistici, causati dall'abbattimento indiscriminato degli ulivi secolari;

a valutare l'opportunità di intraprendere specifiche iniziative per allargare il campo di indagine della malattia di dissec-

camento rapido degli ulivi, considerando anche l'eventuale correlazione con l'utilizzo massiccio di diserbanti, tra cui glifosate e glufusinate, che nell'area salentina della regione Puglia vengono distribuiti in quantità massicce negli oliveti, con più trattamenti nell'arco dello stesso anno solare;

a provvedere affinché siano urgentemente attivate e sostenute politiche di controllo alle frontiere ed interventi di profilassi, nonché azioni di monitoraggio e di rintracciabilità volte sia ad accertare l'eventuale avvenuta introduzione dall'estero del batterio *Xylella fastidiosa* sia ad impedirne, in caso di verifica positiva, il rischio di veicolazione;

a prevedere azioni e misure preventive e di sostegno per gli agricoltori e le aziende olivicole pugliesi interessate, facendo fronte ai possibili danni al tessuto economico regionale e statuendo conseguentemente, nel caso in cui le indagini scientifiche in corso accertassero la presenza e l'attività del parassita *Xylella fastidiosa*, l'obbligo dell'attuazione delle prescrizioni di prevenzione e lotta obbligatoria con relativa estirpazione e distruzione degli alberi malati.

(7-00148) « L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela ».

ALLEGATO 4

Risoluzione 7-00421 Franco Bordo, 7-00467 Oliverio, 7-00476 Faenzi e 7-00478 Lupo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00478**

La XIII Commissione,

premessi che:

L'agricoltura ha da sempre rappresentato uno dei punti cardine dell'economia nazionale, nonché uno dei settori che meglio rappresentano e caratterizza la tradizione italiana, tutte le decisioni politiche in materia agricola vengono prese in sede comunitaria e per questo il ruolo giocato dall'Italia in Europa, in particolare durante questo semestre di presidenza, sarà fondamentale per il futuro dell'agricoltura nazionale;

primaria è la questione dell'etichettatura che, deve necessariamente essere risolta in Europa; la tutela del *made in Italy* passa, infatti, attraverso un sistema di etichettatura efficace che sia chiaro ai consumatori perché solo in questo modo sarà possibile tutelare le produzioni e le tradizioni italiane; è necessaria pertanto un'evoluzione della normativa comunitaria per avere in etichetta l'indicazione del luogo di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate, nonché le tipologie di allevamento al fine di rendere consapevole il consumatore al momento dell'acquisto. Il Parlamento italiano si è già espresso in questa direzione votando all'unanimità la mozione n. 1-00311 adesso è quindi necessaria una presa di posizione concreta;

in questo contesto si inserisce anche la controversa questione degli OGM, in quanto è fondamentale che i prodotti originali siano tutelati da contaminazioni di organismi geneticamente modificati e

che agli Stati membri sia lasciata la libertà di decidere in autonomia se autorizzarne o meno la coltivazione di OGM sul proprio territorio;

fondamentale dovrà essere l'apporto dell'Italia, specie durante questo semestre di presidenza, nell'ambito dei trattati internazionali, alcuni dei quali, inevitabilmente, avranno delle ripercussioni sull'agroalimentare nazionale, come ad esempio il già siglato accordo Unione europea Marocco, che rischia di compromettere colture come il pomodoro o i mandarini che rappresentano la principale economia in alcune regioni italiane, o ancora il TTIP *Transatlantic Trade and Investment Partnership*, i cui termini restano ancora segreti nonostante le numerose richieste di trasparenza fatte in Parlamento, che se non rinegoziato, o annullato, rischierà di compromettere l'intero settore agroalimentare in assenza di opportune salvaguardie, ad esempio attraverso le probabili importazioni di OGM e la messa sul mercato finanziario dei beni comuni come la gestione del servizio idrico;

la presidenza europea deve comportare per l'Italia anche l'impegno concreto a tutelare le sementi nazionali e la biodiversità agraria del nostro Paese attraverso una politica che risponda alle esigenze dei diversi Stati, garantendo il libero scambio delle sementi e al contempo intervenendo sulla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, così come prevista dal testo unico sul materiale riproduttivo vegetale

[COM (2013) 262 def], in quanto una tale semplificazione potrebbe comportare la legittimazione in ambito internazionale della commercializzazione di materiale OGM a discapito delle sementi tradizionali. Inoltre, si determinerebbe un controllo totale della filiera da parte delle multinazionali;

uno sguardo sarà necessario anche alle scelte di politica estera, il 17 marzo 2014 infatti il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento Unione europea n. 69 del 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni volte a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza della Repubblica Ucraina e a seguito delle suddette sanzioni la Federazione russa ha disposto, tra l'altro, la sospensione delle importazioni di frutta, vegetali, carni, pesce, latte ed altri prodotti caseari, che come dichiarato dal direttore dell'Ice Mosca, porterebbe danni al settore agroalimentare italiano per 250 milioni di euro entro fine anno;

L'EBA («*everything but arms*») è un'iniziativa dell'Unione europea (Regolamento (Ce) n. 2501/2001) che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi LDC (*least developed country* – Paesi meno sviluppati), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, stata prevista una implementazione graduale dell'accordo, e proprio il riso è uno dei prodotti che sta maggiormente risentendo negli ultimi anni dell'introduzione di questo accordo. Il settore risicolo italiano è quello più colpito, poiché la filiera del riso nel nostro Paese (che esporta nell'Unione europea i due terzi della sua produzione) è una delle più importanti del settore agroalimentare nazionale; per questa ragione i risicoltori italiani nelle ultime settimane hanno annunciato che se non saranno prese a breve misure adeguate, la risicoltura italiana è destinata a fallire, a causa sia dei grossi quantitativi di prodotto che arrivano nel-

l'area dell'Unione europea sia del drastico crollo dei prezzi sul mercato interno;

la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. L'Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, in vigore dal 14 settembre 2012. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2012 ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottasse un piano attuativo, denominato PAN (piano di azione nazionale) che è stato adottato con più di un anno di ritardo, in data 13 febbraio 2014. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2012 si definisce che il PAN una volta approvato venga trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione europea e venga da questa riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni;

l'uso di agrofarmaci contenenti la molecola etossichina per la conservazione della frutta viene vietato con il recepimento della direttiva 91/414/CEE tramite il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, escludendone anche l'uso temporaneo in deroga; alcuni Stati membri, come la Spagna, ne hanno ammesso l'utilizzo. Il Paese iberico è il principale fornitore di frutta in Italia con un valore delle importazioni che è aumentato del 5 per cento nel 2013 per un totale di 478 milioni di chili, rappresentando quindi un rischio per la salute dei consumatori ed un problema di concorrenza sleale per le imprese del *made in Italy*,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche in considerazione del semestre di Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, presso le competenti sedi comunitarie al fine di:

a) porre all'ordine del giorno la questione prioritaria dell'introduzione dell'etichettatura di origine, secondo il metodo estensivo – intensivo, per tutti gli

alimenti freschi, quali le carni cunicole, ovine, pollame e prodotti caseari ed evitare che sistemi nazionali di etichettatura volontaria siano utilizzati a fini distorsivi del mercato e discriminatori nei confronti delle imprese agroalimentari italiane;

b) rendere pubblici i tavoli di discussione del *Transatlantic Trade and Investment Partnership* e i contenuti dell'accordo affinché il partenariato economico USA-Unione europea, si articoli su assetti legislativi quanto più omogenei, preveda forti tutele per l'agricoltura comunitaria ed adeguati meccanismi di salvaguardia degli interessi economici di quei Paesi europei come l'Italia che sono fra i detentori della *leadership* mondiale delle produzioni agroalimentari di qualità e le cui realtà produttive di piccole dimensioni non consentono di competere con i grandi *farmer* americani;

c) rivedere la proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) [COM (2013) 262 def] affinché sia scongiurata la legittimazione in ambito internazionale della commercializzazione di materiale OGM a discapito delle sementi tradizionali, e sia evitato, un controllo totale della filiera da parte delle multinazionali;

d) promuovere una seria riflessione atta a fare sì che le decisioni adottate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune siano prese in modo da limitare quanto più possibile le conseguenze disastrose che eventuali contromisure possono produrre nelle economie degli Stati membri, con particolare riferimento al settore agricolo;

e) promuovere e sostenere il processo di revisione della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, al fine di ampliare l'autonomia decisionale degli Stati membri in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati, assicurando zone effettivamente OGM *free*; in particolare, soste-

nere una riformulazione dell'articolo 26-ter più precisa rispetto a quella concordata nell'ambito della Presidenza di turno greca del Consiglio dell'Unione europea ed introdurre la discrezionalità dello Stato membro anche per motivi ambientali e sanitari;

f) chiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dai trattati a tutela del mercato italiano del riso, o, in alternativa, valutare l'opportunità di introdurre un dazio proporzionato per l'importazione di un prodotto fondamentale per l'economia agroalimentare italiana;

g) chiedere l'introduzione dei castagneti tra le superfici a frutta o a guscio oggetto di specifico finanziamento europeo e promuovere, nelle opportune sedi europee e previa verifica delle misure adottate da altri Stati membri, tutte le iniziative affinché siano accordate, in considerazione delle esigenze della castanicoltura italiana, le eventuali necessarie deroghe al quadro normativo comunitario;

h) proporre una rivisitazione del piano di azione nazionale nel senso di una sua più dettagliata e puntuale riscrittura, posto che nello stesso non si riscontrano né gli obiettivi quantitativi, le misure ed i tempi per la riduzione dei rischi e impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente che stabilisce l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/128/CE/ (piani d'azione nazionali), né tantomeno le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari, per le quali l'Italia era già stata allertata dalla Commissione europea nella riunione bilaterale del 24 settembre 2013; nonché integrare il piano di azione nazionale sui fitofarmaci nelle parti in cui si fa riferimento alle frasi di rischio riportate in etichetta, aggiungendo il riferimento alle schede di sicurezza;

i) promuovere l'adeguamento dei limiti massimi di additivi alimentari usati negli Stati membri a quelli dei Paesi che utilizzano metodi più restrittivi, al fine di

garantire la sicurezza alimentare dei cittadini comunitari ed una corretta concorrenza, fondata più sulla qualità e salubrità del prodotto che sull'aspetto esteriore dello stesso;

l) sollecitare il processo di revisione della « direttiva nitrati » n. 91/676/CEE sulla base dei dati scientifici oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntualmente negli ultimi dieci anni, distinguendo i limiti in funzione delle macro regioni agricole europee in ragione anche dei fattori climatici e favorendo lo stoccaggio in armonizzazione con la gestione dell'attività.

m) assumere iniziative volte ad impedire la pratica della cattura degli uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi intervenendo sulla concessione di deroghe in materia di caccia, anche alla luce della messa in mora dell'Italia per la violazione della Direttiva 2009/147/CE avvenuta il 21 febbraio 2014, nonché delle perplessità mosse dalla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo sulle modifiche introdotte alla legge 157/1992 con il recente decreto 91/2014.

(7-00478) « Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	280
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	280
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	287
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	280

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	284
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	289
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	284

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	286
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	286

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe GUERINI ha cessato di far parte della Commissione.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il relatore, on. Manfredi, ha trasmesso questa mattina via mail a tutti i componenti della Commissione una proposta di parere, che lo invita ad illustrare.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Paola PINNA (M5S) sottolinea come il provvedimento in esame privilegi il ricorso all'incenerimento nel trattamento dei rifiuti, in contrasto con l'impegno al riciclo indicato dalla normativa europea di riferimento.

Ritiene inoltre che le opere pubbliche di interesse strategico nazionale oggetto del provvedimento dovrebbero essere oggetto di nuova valutazione. Rileva infatti come si tratti di opere autorizzate con norme risalenti al 2001, per le quali appare del tutto insufficiente la documentazione di supporto. Mancano infatti analisi comparative, né risulta alcuno studio che esprima giudizi critici, ciò che pone seri dubbi circa la terzietà delle valutazioni operate. Non vi è alcuna documentazione che provi l'efficienza e l'utilità di tali

interventi. Ritiene che occorra maggiore impegno per definire adeguate strategie di programmazione e chiede che, almeno per il futuro, siano rese pubbliche le valutazioni relative a tali opere, così come un'analisi del rapporto tra costi e benefici.

Elvira SAVINO (FI-PdL) condivide, a nome del suo gruppo, l'impianto del parere, ed in particolare le osservazioni formulate; ricorda di aver presentato sul tema pregiudiziali di costituzionalità. Preannuncia sul parere un voto favorevole nel caso in cui il relatore ritenga di esprimere tali rilievi nella forma di condizioni; in caso contrario il suo voto sarà di astensione.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, condivide l'esigenza manifestata dalla collega Pinna di una adeguata pubblicità della documentazione relativa alla realizzazione delle opere di interesse strategico; si tratta tuttavia di questione che occorre più propriamente porre presso la Commissione di merito. Osserva quindi, con riferimento al tema del trattamento dei rifiuti, di aver richiamato nel parere, anche su sollecitazione del deputato Vignaroli, la normativa europea di riferimento.

Non ritiene infine opportuno formulare come condizioni le osservazioni proposte, in considerazione dell'ambito di competenza della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 dispone, in relazione al calendario previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) che sono contenuti nel DEF.

Per quanto riguarda il PNR e il Patto di Stabilità contenuti nel DEF 2014, inviati agli organi dell'Unione europea il 22 maggio 2014, la Commissione Europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 *final*, la raccomandazione 2014/C 247/11 da parte del Consiglio ECOFIN.

Tale documento, rammenta, reca 8 Raccomandazioni, per un'analisi dettagliata delle quali rinvia al dossier predisposto dagli uffici, e che in questa sede si limita a richiamare brevemente:

il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il 2014 e di quelli attinenti al pareggio strutturale di bilancio per il 2015, garantendo nel contempo un incremento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica;

il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale, con riguardo, tra l'altro, al trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, all'attuazione entro marzo 2015 della legge delega sulla riforma, al perseverare nella lotta all'eva-

sione fiscale, anche con riguardo al contrasto all'economia sommersa ed al lavoro irregolare;

in merito alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, un aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno;

il rafforzamento del settore bancario, anche per ridare impulso all'erogazione di prestiti all'economia reale e un miglior funzionamento del mercato dei capitali per promuovere l'accesso delle imprese ai finanziamenti non bancari;

la necessità di monitorare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro, valutando necessità di ulteriori interventi, anche con riguardo alla tutela sociale dei disoccupati ed al coordinamento ed efficienza dei servizi pubblici per l'impiego. Va anche migliorata l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;

la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, rendendo a tal fine operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici, ed accrescere l'apprendimento basato sul lavoro, con riguardo alla formazione ed all'orientamento professionale;

la rimozione degli ostacoli e delle restrizioni che ancora persistono alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali, semplificando inoltre procedure degli appalti pubblici;

la necessità di garantire, con riguardo alle industrie di rete, la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti ed il potenziamento della gestione portuale.

Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

A seguito dell'adozione del nuovo Sistema europeo dei conti nazionali (SEC2010), la Nota di aggiornamento del DEF 2014 è stata presentata il 1° di ottobre, al fine di tener conto della revisione dei conti nazionali e del valore del prodotto interno lordo determinata dalle innovazioni metodologiche introdotte dal SEC2010, diffusa dall'ISTAT il 22 settembre 2014.

Alla Nota di aggiornamento del DEF 2014 sono allegate:

sulla base dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Doc. LVII, n. 2-*bis* – Allegato I);

l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo – già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013, come previsto dall'articolo 10 della legge di contabilità nazionale – predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Doc. LVII, n. 2-*bis* – Allegato III).

Unitamente alla Nota di aggiornamento è inoltre stato prodotto, in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66/2014, il Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all'evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Tale documento sostituisce il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale previsto dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138/2011 (Doc. XXVII, n. 13).

Alla Nota viene inoltre allegata la Relazione prescritta dall'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, prevista qualora il Governo proceda a scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale di bilancio (Doc. LVII, n. 2-*bis*- Allegato II).

Nella Nota viene infatti esposto – in conseguenza dell'eccezionalità del prolungarsi del deterioramento delle previsioni di crescita per l'anno in corso e per gli anni successivi – di un percorso di risanamento e crescita più graduale di quello contenuto nella Documento di Economia e Finanza 2014, che si riflette necessariamente sul raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali, che viene ora previsto nel 2017, con un allungamento di un anno rispetto a quanto stabilito nel DEF 2014, ivi riferito all'anno 2016, ed anche in tal caso, si rammenta, con uno slittamento del conseguimento dell'obiettivo in questione, che la precedente Nota di aggiornamento (2013) aveva indicato per il 2015.

Il posticipo dell'obiettivo del pareggio di bilancio si riflette tuttavia sulle regole di bilancio stabilite, in coerenza con i principi europei, dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio n.243 del 2012, in cui si prevede (articolo 6) l'eventualità di scostamenti temporanei del saldo strutturale dagli obiettivi programmatici in presenza di eventi eccezionali, tra i quali sono contemplati anche i periodi di grave recessione economica. In tali circostanze la norma in commento dispone che il Governo – qualora come nel caso in esame ritenga necessario discostarsi da tali obiettivi – sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una Relazione ed una specifica richiesta di autorizzazione in cui sia indicata l'entità e la durata dello scostamento e definisca un piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento ed approva il piano di rientro deve essere approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Per quanto concerne l'indicazione dei disegni di legge collegati, a completamento

della manovra di bilancio 2015-2017, il Governo considera collegati alla decisione di bilancio:

il disegno di legge recante misure in tema di riorganizzazione della pubblica amministrazione (A.S.1577);

il disegno di legge recante misure in tema di revisione della spesa e per la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, nonché il disegno di legge delega in tema di revisione dell'ordinamento degli enti locali. Entrambi tali due disegni di legge non risultano ancora presentati alle Camere.

Ricorda che in attuazione del Regolamento UE n. 473/2013, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 15 ottobre alla Commissione Europea e all'Eurogruppo un progetto di Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per l'anno successivo. Il DPB riprende gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento al DEF ed illustra le misure inserite nella manovra di bilancio.

Svolge quindi alcune considerazioni di più diretto interesse per la XIV Commissione. Richiama innanzitutto la scelta operata dalla Francia, che ha deciso di non rispettare il tetto del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL, contestando di fatto il *fiscal compact* e andando incontro probabilmente ad un significativo contenzioso in sede europea.

L'Italia ha operato una scelta diversa: per il 2015 l'indebitamento previsto è al 2,9 per cento del PIL. Con la legge di stabilità la manovra sarà compiuta e si potrà valutare se e quanto effettivamente il Paese si discosterà dalle prescrizioni del *fiscal compact*; in ogni caso l'Italia ha scelto di rispettare il vincolo relativo al rapporto deficit/PIL e di allontanare di due anni il pareggio di bilancio.

È evidente che siamo in presenza di un debito pubblico, che pur scontando positivamente la riduzione degli interessi passivi, è comunque destinato a crescere, almeno nei prossimi anni, e occorrerà comprendere come questa complessa manovra sarà accolta in sede europea.

Ritiene personalmente che la strategia scelta dal Governo possa certamente presentare alcune criticità, ma il fatto stesso che il saldo di bilancio ormai da tempo non superi il 3 per cento fa ragionevolmente ritenere che la finanza pubblica non sia il principale problema dell'Italia, essendo invece il tema della crescita e della piena occupazione il reale scoglio alla ripresa. In questo senso la Commissione dovrebbe ritenere l'azione del Governo incisiva, se accompagnata dalla fiducia dell'Europa.

Se tuttavia questi impegni non fossero ritenuti sufficientemente significativi in sede europea, le conseguenze per il nostro Paese sarebbero particolarmente pesanti. Ritiene tuttavia che conservando il valore dell'indebitamento sotto la soglia del 3 per cento l'Italia possa avere le carte in regola per ottenere la fiducia richiesta. Il rispetto di tale soglia è una scelta difficile, ma nella condizione data è una strada credibile e percorribile.

Alla luce di tali considerazioni, formula quindi fin d'ora sul documento in esame una proposta di parere favorevole, rilevando la complessità della manovra e sottolineando la necessità che il Governo riesca a mantenere gli impegni assunti e possa sostenere con forza le proprie posizioni in tema di crescita, sviluppo e occupazione.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.

Atto n. 104

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

Vanessa CAMANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Gea SCHIRÒ (PD) chiede alla relatrice la possibilità di esprimere nella forma della condizione l'osservazione formulata, anche in considerazione della delicatezza del tema affrontato.

Vanessa CAMANI (PD), *relatore*, condivide l'opportunità della massima tutela in tema di lavoro dei minori; precisa tuttavia di aver formulato una osservazione in considerazione delle competenze della XIV Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) osserva come la direttiva oggetto di recepimento non preveda specificamente sanzioni e, più in generale, affronti la materia del lavoro marittimo in un'ottica non sanzionatoria. Sottolinea peraltro come già vi siano nell'ordinamento norme che sanzionano il lavoro minorile.

Michele BORDO, *presidente*, pur condividendo le valutazioni della collega Schirò ritiene opportuno attenersi alle competenze della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.

Atto n. 111

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame contiene disposizioni che modificano ed integrano la normativa nazionale relativa agli ascensori e ai montacarichi. L'intervento normativo è finalizzato principalmente a risolvere una procedura di infrazione.

Contestualmente a tale modifica, il Governo ha ritenuto opportuno apportare al quadro normativo alcuni ulteriori aggiustamenti, che intervengono in termini di aggiornamento e semplificazione su aspetti non vincolati dalle direttive europee o su aspetti di migliore attuazione procedimentale di prescrizioni delle direttive già recepite.

Più nel dettaglio, l'ordinamento italiano reca una distinzione tra ascensori in servizio pubblico e privato. Infatti, l'applicazione del Capo II del Regolamento n. 162/1999, contenente norme di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, è limitata dall'articolo 11, comma 1, agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato; per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico vige attualmente la disciplina del Regolamento n. 753/1980, contenente « Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio

delle ferrovie e di altri servizi di trasporto». Nel gennaio del 2010 è stato emanato un decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n.753/1980, contenente norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Nel 2011 la Commissione europea ha emesso nei confronti dell'Italia una lettera di costituzione in mora, contestando il non corretto recepimento della direttiva n. 95/16/CE, con riferimento al citato decreto direttoriale del gennaio 2010. Secondo la Commissione, le disposizioni regolamentari che recepiscono le due direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione. Inoltre, la disciplina relativa alla messa in esercizio degli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, contiene talune disposizioni a carico delle imprese costruttrici più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE.

Al fine di evitare la procedura d'infrazione, il Governo ha ritenuto di adottare un nuovo schema di regolamento che modifica il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, per estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico, in modo da eliminare la distinzione tra ascensori privati e ascensori in servizio pubblico, non contemplata dalla direttiva comunitaria.

Il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1 si modificano gli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento n. 162/1999. In particolare, con le modifiche agli articoli 11 e 12 (operate con le lettere *a*) e *b*)) si sopprime il riferimento dell'ambito di applicazione delle disposizioni attuative delle direttive in questione ai soli ascensori in servizio privato, estendendolo in tal modo anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico. In tal modo si elimina la differenza, prevista dalla normativa vi-

gente, che prevede una disciplina maggiormente semplificata per la messa in esercizio degli ascensori in servizio privato.

A causa della suddetta differenza, il Governo stima un aggravio a carico delle imprese di costruzione e vendita degli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sia in termini di spesa economica (di circa duemila euro), che in termini procedurali (obbligo di presentare documentazione aggiuntiva), che di tempo (ritardo medio di circa un mese e mezzo rispetto all'immissione in esercizio degli ascensori privati).

Con l'integrazione all'articolo 13 operata dalla lettera *c*) si individua nella direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a svolgere le verifiche periodiche prescritte dalle norme regolamentari in questione, ai fini del mantenimento in esercizio degli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre; si introduce la possibilità di effettuare le verifiche periodiche anche agli organismi di verifica ispettiva accreditati, ai sensi della normativa tecnica, e non più solo agli organismi di certificazione notificati.

La lettera *d*) inserisce un articolo aggiuntivo (il 17-*bis*) all'interno del Regolamento n. 162/1999. Tale norma è finalizzata ad apportare semplificazioni nei casi di installazione di impianti di ascensori in deroga.

Con l'articolo 2 si rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico.

Infine, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza della spesa.

Alla luce del contenuto del provvedimento, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Cosimo PETRAROLI (M5S) riterrebbe utile un ulteriore approfondimento e chiede pertanto che si possa procedere alla votazione del parere in una prossima seduta.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 24 ottobre e che la Commissione può quindi proseguire l'esame del provvedimento in una successiva seduta.

Paola PINNA (M5S) chiede alcuni chiarimenti in ordine agli effetti che la nuova normativa avrebbe rispetto alla attuale disciplina del settore pubblico.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, precisa che il pieno recepimento della normativa europea colmerà la differenza di disciplina attualmente applicabile agli ascensori in servizio pubblico e a quelli in servizio privato, con la conseguente semplificazione degli oneri a carico del settore pubblico.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) osserva — pur nella consapevolezza che lo schema di decreto in esame interviene nella fase di recepimento della normativa europea, per risolvere una procedura di infrazione — che nel corso della fase « ascendente », ovvero nel momento in cui si esaminava la proposta di direttiva che oggi l'Italia è chiamata a recepire, sarebbe stato opportuno chiedersi se un intervento europeo in materia di ascensori e montacarichi doveva ritenersi giustificato sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, segnala che sul provvedimento sono state trasmesse da tutte le Commissioni competenti in sede consultiva relazioni favorevoli, senza alcun emendamento. La Commissione Agricoltura ha inoltre provveduto a trasmettere una proposta alternativa di relazione presentata dal M5S, favorevole con una osservazione.

Avverte inoltre che la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 24.01 Pini e sull'emendamento 32.1 Borghesi, che non saranno quindi oggetto di esame da parte della XIV Commissione.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2013 bis, nel testo approvato dal Senato.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che l'onorevole Borghesi ha manifestato la sua intenzione di svolgere le funzioni di relatore di minoranza.

Si riserva infine di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2629 Governo, recante «DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

richiamato l'articolo 5, recante norme in materia di concessioni autostradali, in cui si consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e la predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria;

considerato che – in tema di modifiche del rapporto concessorio – occorre garantire il rispetto dei principi dell'Unione europea previsti dalla direttiva 2004/18/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), anche tenuto conto della giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea;

richiamata sul punto la sentenza del 13 aprile 2010 (causa C – 91/08), in cui si prevede la necessità di garantire la piena trasparenza nel procedimento, inclusa la possibilità di un nuovo procedimento di aggiudicazione, nel caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale, idonee a

dimostrare l'intenzione delle parti di rinegoziare i termini o condizioni essenziali della concessione;

osservato, peraltro, che la nuova direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 in materia di concessioni, pur ribadendo i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione, individua, all'articolo 43, i casi in cui è possibile la modifica di contratti di concessione, durante il periodo di validità, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione;

richiamato l'articolo 7, comma 1 lettera l) e commi 6 e 7, recante norme relative ai sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, e sottolineata la necessità di garantire il rispetto della normativa europea relativa al trattamento delle acque reflue urbane, nonché il superamento dei rilievi avanzati nei confronti dell'Italia nell'ambito delle procedure di infrazione in materia (2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034; sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014);

richiamate le disposizioni previste all'articolo 12 in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in cui si contemplan misure per la centralizzazione delle risorse, nonché l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di vincoli territoriali nell'utilizzo

delle risorse non impegnate, oggetto di definanziamento e di riprogrammazione, affinché dette risorse siano destinate alle regioni beneficiarie, e richiamata sul punto la disponibilità in tal senso espressa dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano Delrio, nell'audizione del 30 settembre 2014, svolta dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia;

valutata positivamente l'estensione del principio di *gold plating* alle opere pubbliche, prevista all'articolo 14 in tema di *overdesign*, secondo cui non possono essere richieste modifiche alla progettazione di opere pubbliche volte a prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea;

richiamati i contenuti dell'articolo 35 che interviene in materia di smaltimento dei rifiuti e di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con disposizioni aventi ad oggetto la realizzazione di un sistema integrato e adeguato di gestione e finalizzate al conseguimento dell'autosufficienza a livello nazionale;

sottolineata l'esigenza che le misure previste all'articolo 35, oltre ad essere conformi alla normativa europea sulle discariche di rifiuti e di rifiuti pericolosi (direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE), risultino idonee al superamento del contenzioso in materia di discariche abusive – avviato nel 2003 e attualmente in fase di ricorso *ex* articolo 260 TFUE – che espone l'Italia al rischio di applicazione di sanzioni pecuniarie di rilevante entità;

tenuto conto, tuttavia, che con riferimento alle procedure di infrazione sulle discariche abusive, le violazioni contestate non sarebbero più sussistenti, come emerso dalle dichiarazioni rese dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nell'audizione del 1 ottobre 2014, svolta dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia;

richiamato, infine, l'articolo 40 sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e in particolare il comma 2, lettera *a*), in cui si dispone la riduzione delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 76 del 2013 per il finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori delle regioni meridionali;

sottolineata la necessità che le risorse che confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, derivanti dai POR 2007-2013, nonché dal cofinanziamento nazionale per gli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione, siano destinate a beneficio delle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la previsione di vincoli di utilizzo che tengano conto dei criteri di riparto dei Fondi strutturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte a garantire il rispetto del principio di territorialità nell'utilizzo delle risorse oggetto di definanziamento e di riprogrammazione, di cui all'articolo 12;

b) con riferimento alle risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere – per le risorse provenienti dai fondi europei – criteri di riparto che tengano conto dei vincoli di utilizzo a favore delle regioni del Mezzogiorno adottati per i Fondi strutturali.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (Atto n. 104).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

ricordato che lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a completare il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, con specifico riferimento alla nozione di armatore e alla disciplina dell'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima;

rilevato, con riferimento a questo ultimo profilo, che l'articolo 2 dello Schema di decreto – mediante l'introduzione del nuovo articolo 5-*bis* nel decreto legislativo n. 271 del 1999 – demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione delle attività lavorative alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi;

osservato che tale disposizione non fissa un termine per l'emanazione del

richiamato decreto interministeriale, né prevede una espressa disciplina sanzionatoria;

richiamato in proposito il considerando 14) della direttiva 2009/13/CE, che stabilisce che conformemente alla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, dovrebbe essere garantita la conformità al principio generale di responsabilità del datore di lavoro;

preso atto inoltre del fatto che la proposta di direttiva COM(2013)798 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi si pone come obiettivo il rafforzamento della protezione dei diritti dei lavoratori marittimi, che risultano spesso esclusi da una serie di tutele previste per altre categorie di lavoratori;

preso atto, infine, del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 settembre 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, adeguate sanzioni nel caso in cui minori siano adibiti a un lavoro pericoloso per la loro salute o sicurezza, in violazione del divieto previsto dalla norma medesima.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	290
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	290
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	297
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	291
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Nuovo testo C. 2397 Capezzone (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	294
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	300
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. – Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il presidente Raffaele RANUCCI comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Luigi Gallo, in sostituzione della deputata Azzurra Cancellieri, dimissionaria, e la deputata Eleonora Bechis, in

sostituzione del deputato Michele Dell'Orco, dimissionario.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2014.

Il presidente Raffaele RANUCCI ricorda che la Commissione ha dedicato due sedute all'esame del provvedimento e che nell'ultima seduta il relatore si era riservato di presentare una proposta di parere.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, introduce l'esame, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato in merito alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 settembre.

Al riguardo, ricorda che in base alla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), il Governo è tenuto a presentare una nota di aggiornamento al DEF per dare conto dell'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica e delle eventuali integrazioni al piano nazionale delle riforme contenuto nel DEF presentato nel mese di aprile, in risposta alle raccomandazioni sulla politica economica italiana formulate dal Consiglio europeo al termine della procedura del cd. « semestre europeo ».

Ricorda che, da un punto di vista procedurale, la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte delle Assemblee di Camera e Senato con apposite risoluzioni, dopo l'esame da parte delle Commissioni bilancio, con il parere di tutte le altre commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per quanto concerne i dati di carattere generale contenuti nel documento in esame, rileva che, se il DEF di aprile prevedeva una crescita dello 0,8 per cento del PIL nel 2014, la nota di aggiornamento prevede per l'anno in corso un calo del PIL dello 0,3 per cento. Per il 2015 si prevede una leggera crescita del PIL dello 0,6 per cento; la crescita è prevista rafforzarsi nel 2016 (con incremento dell'1 per cento) e nel 2017 (con incremento dell'1,3 per cento). Conseguentemente, la nota modifica gli obiettivi di finanza pubblica, rinviando di un anno, al 2017, il conseguimento del pareggio di bilancio strutturale, che costituisce per l'Italia l'obiettivo di medio termine di finanza pubblica fissato dalle istituzioni dell'Unione europea. Il rinvio al 2017 del pareggio strutturale di bilancio dovrà essere approvato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, a maggioranza assoluta di Camera e Senato, come già avvenuto lo scorso aprile per l'analogo rinvio dal 2015 al 2016. La nota precisa anche che « ulteriori interventi di riduzione della spesa pubblica assicureranno il parziale finanziamento delle misure descritte e il miglioramento qualitativo della spesa ».

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, segnala il paragrafo III.6, nel quale il Governo riferisce che il Commissario straordinario per la revisione della spesa (*spending review*) ha presentato il 7 agosto un programma di razionalizzazione delle partecipate locali. Partendo dalla constatazione che il numero delle partecipate locali (più di ottomila) è di gran lunga superiore a quello registrato in altri paesi, il Commissario ha elaborato un piano per ridurre il numero di partecipate a mille entro il 2017-18. Il

Piano suggerisce le seguenti linee di azione: 1) limitare il perimetro di attività ammesse per società partecipate dagli enti locali, autorizzando questi ultimi a mantenere partecipazioni soltanto in relazione alle proprie finalità istituzionali; 2) inserire una serie di limiti diretti alla detenzione di partecipazioni pubbliche e accelerare la definitiva chiusura delle società non operative; 3) favorire lo sfruttamento delle economie di scala e dunque l'aggregazione di imprese di servizi pubblici a rete di rilevanza economica in modo tale che il loro bacino d'utenza coincida con gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

A tali misure dirette alla razionalizzazione del numero di partecipate se ne affiancano altre volte al miglioramento della loro performance: ci si riferisce, ad esempio, alla proposta di utilizzare diffusamente i costi standard nei contratti di servizio e nelle analisi di *benchmarking*, alla spinta alla trasparenza e all'utilizzo dell'opinione pubblica come forma di controllo e stimolo al miglioramento e al piano ad hoc proposto per i servizi di trasporto pubblico locale che presentano problematiche specifiche.

Segnala poi il paragrafo III.7 (contenuti del patto di stabilità interno), dove vengono illustrati gli interventi di carattere finanziario incidenti sul patto di stabilità. La Nota ricorda che successivamente alla presentazione del quadro normativo che disciplina, attraverso lo strumento del Patto di Stabilità Interno (PSI), il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali per il triennio 2014-2016, sono stati adottati dal Governo alcuni provvedimenti che hanno in parte modificato la normativa vigente. Per gli anni 2013 e 2014 è stato sospeso il meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra enti di ciascun livello di governo, fondato su un sistema di virtuosità misurata sulla base di determinati parametri che tengono conto di due indicatori socio-economici. Segnatamente, per l'anno 2014 la normativa ha previsto che il beneficio connesso alla virtuosità sia destinato agli enti in sperimentazione del nuovo sistema contabile. A decorrere dall'anno 2015, infatti, entra a

regime il nuovo sistema di contabilità degli enti territoriali (decreto legislativo n. 126 del 2014), dando seguito alle disposizioni contenute nella legge di contabilità e finanza pubblica e a quelle in attuazione del federalismo fiscale in materia di armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni pubbliche. Per il 2014 il processo di sperimentazione del nuovo regime contabile viene pertanto accelerato mediante la previsione di benefici nell'ambito del patto per gli enti territoriali sperimentatori. Per garantire maggiori ambiti di flessibilità al sistema delle autonomie, è stato individuato un nuovo e più ampio regime delle facoltà assunzionali per gli enti sottoposti al patto per il quinquennio 2014-2018. Per quanto riguarda il regime delle deroghe vengono escluse le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nei limiti di 122 milioni annui nel biennio 2014 e 2015. Inoltre, per il solo 2014, è stato previsto un ulteriore alleggerimento per 250 milioni a sostegno dei pagamenti in conto capitale connessi alla realizzazione di opere pubbliche già progettate e in corso di realizzazione o per le quali si possa prevedere un rapido avvio dei lavori, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Infine, è prevista l'esclusione dai vincoli del Patto dei pagamenti di debiti di parte capitale maturati al 31 dicembre 2013, nel limite di 200 milioni nel 2014 e 100 milioni nel 2015. Per le sole Regioni negli anni 2015-2018 sono escluse le spese per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, mentre per l'anno 2014 non si applicano alcune esclusioni previste dalla legge di stabilità 2014 e dalla normativa recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sono stati rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità della Regione Sicilia, con un risparmio di spesa pari a circa 400 milioni annui nel periodo 2014-2017. Tali risorse sono destinate al Fondo per i rapporti finanziari con le autonomie speciali, e parzialmente utilizzate (320 milioni

annui) per garantire maggiori spazi finanziari alla Regione Sardegna. Le revisioni descritte sono previste dall'articolo 42 del decreto legge n. 133 del 2014 in attuazione degli Accordi sottoscritti fra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle rispettive regioni nei mesi di giugno e luglio scorso.

Segnala altresì, tra le azioni di governo connesse alle raccomandazioni formulate dal Consiglio europeo, quanto riportato dalla Nota in relazione all'efficienza della pubblica amministrazione (raccomandazione n. 3). La raccomandazione in questione è che, nell'ambito di un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione, si precisino le competenze a tutti i livelli di governo; si garantisca una migliore gestione dei fondi dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità sia a livello nazionale sia a livello regionale, specialmente nelle Regioni meridionali. Al riguardo il Governo indica come provvedimenti adottati in linea con la raccomandazione il disegno di legge di riforma costituzionale che prevede il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

La nota precisa che nelle more dell'approvazione della riforma e delle relative norme di attuazione, il Governo ha attuato un'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, prevedendo come data per l'effettivo passaggio dalla Provincia alla Città Metropolitana quella del 1° gennaio 2015. Le funzioni effettivamente trasferite ai nuovi organismi istituzionali e il passaggio del personale da un ente all'altro sono regolate con successivi decreti di attuazione. In particolare – riferisce la Nota – il personale della Province in via di riordino verrà trasferito all'ente

che ne eredita le funzioni, mantenendo la posizione giuridica ed economica e l'anzianità. Per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni, quelle riallocate dallo Stato ad altri enti saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre le Regioni provvederanno per quelle di competenza regionale. Le funzioni amministrative oggetto di riordino di competenza statale che restano alle Province saranno esercitate dall'entrata in vigore del citato decreto, mentre per le funzioni riassegnate alle città metropolitane, la data di avvio è fissata al 1° gennaio 2015. L'effettivo avvio di esercizio delle funzioni riallocate dalle Regioni sarà determinato dalle Regioni stesse. Il progetto di revisione del Titolo V – prosegue la Nota – procede secondo alcune linee direttrici che prevedono il superamento della rigida ripartizione legislativa per materie in favore di una più moderna e flessibile ripartizione anche per funzioni ispirata ad un « regionalismo cooperativo ». Esso prevede: l'eliminazione delle competenze legislative « concorrenti » e la conseguente ridefinizione delle competenze « esclusive » dello Stato e di quelle « residuali » delle Regioni; l'introduzione di una « clausola di supremazia », in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, se lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o lo rende necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico sociali di interesse nazionale; l'introduzione della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva, salvo alcune eccezioni; il riordino dei criteri di riparto della potestà regolamentare.

Secondo quanto riportato nel paragrafo V.1, poi, le azioni intraprese dal Governo italiano fanno parte di un progetto di riforma più ampio definito i « Mille Giorni » per il periodo 2014-2017, il quale, con dieci obiettivi principali, interviene, da un lato, sul profilo istituzionale, dall'altro

su quello amministrativo. Sotto il profilo istituzionale, sono obiettivi del Governo, tra gli altri: la riforma costituzionale, con la fine del bicameralismo perfetto, il riequilibrio del ruolo delle Regioni e l'abolizione degli enti non più utili; e la riforma elettorale, con la garanzia di un vincitore e la stabilità di governo.

Sempre con riferimento alla raccomandazione n. 3, rilievo viene dato nella Nota anche al disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che è all'esame del Senato e sul quale la Commissione dovrà esprimere il parere. Il provvedimento delega il Governo ad adottare decreti legislativi per – tra l'altro – riordinare, nell'ottica del buon andamento e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica locale, la disciplina in materia di conferenza di servizi, ridefinendo i tipi di conferenza, i meccanismi decisionali e i casi di convocazione obbligatoria.

Per quanto riguarda la riorganizzazione delle amministrazioni – riferisce ancora la Nota – il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per attuare una riforma della dirigenza pubblica, compresa quella regionale, nonché di quella delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, e di quella degli enti locali.

In particolare, in materia di *governance* delle aziende sanitarie, il disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di favorire scelte trasparenti e basate sul merito, volte a selezionare professionalità competenti ed adeguate.

Nel paragrafo V2, si ricorda che a luglio 2014 è stata sancita l'intesa sul Patto per la salute 2014-2016, che ha definito il quadro finanziario per il triennio di vigenza e ha disciplinato alcune misure finalizzate a una più efficiente programmazione del Servizio sanitario nazionale, al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni. A tal

fine, si è convenuto di procedere all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale dei farmaci rimborsabili; di incentivare l'uso di dispositivi medici più efficaci e moderni che consentano il miglioramento della qualità della vita; di procedere all'approvazione del regolamento sugli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi per l'assistenza ospedaliera; di riorganizzare l'assistenza territoriale e domiciliare; di rafforzare il sistema di *governance* nelle Regioni impegnate nei piani di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario regionale; di promuovere la digitalizzazione in campo sanitario; e di fissare standard generali di qualità.

In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere il seguente parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-*bis*);

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

Nuovo testo C. 2397 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Roberto RUTA (PD), *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame è il nuovo testo della proposta di

legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Il provvedimento interviene sulla tassazione sui veicoli, in sostanza prevedendo l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni e per i primi cinque anni nel caso di veicoli ecologici (alimentati a metano, a GPL oppure ibridi); nonché l'elevazione per gli automezzi aziendali della percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione. Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo.

L'intervento è finalizzato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; e ridurre la pressione tributaria complessiva.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'esenzione per tre anni dalle tasse automobilistiche per i veicoli a motore immatricolati nuovi. Per i veicoli nuovi alimentati anche o esclusivamente a metano, a GPL ovvero ibridi l'esenzione dalle tasse automobilistiche è estesa a cinque anni, in modo da incentivare l'acquisto di veicoli a basso tasso di inquinamento.

Il comma 2 prevede una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche, che dovrà essere basata sul livello di emissioni del veicolo. La disposizione specifica altresì che rimane ferma l'esenzione prevista per i veicoli elettrici dalla normativa vigente.

Il comma 3 affida ad un decreto ministeriale la determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche in applicazione dei nuovi criteri, nonché le relative disposizioni di attuazione necessarie per la definizione di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio.

Dal momento che le tasse automobilistiche sono ormai devolute alle regioni a statuto ordinario fin dal 1993, la proposta

di legge (articolo 1, comma 3, ultimo periodo) fa salva la facoltà, riconosciuta a ciascuna regione, di variare le tariffe delle tasse (ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992), ma prevede che tale facoltà possa esercitata solo a decorrere dall'anno successivo, in analogia con quanto previsto dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 449 del 1997, che aveva innovato il criterio di determinazione delle tasse automobilistiche, passando dai cavalli fiscali alla potenza effettiva.

Il citato articolo 24, comma 1, prevede che entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione possa determinare con legge gli importi dei tributi regionali individuati dalla legge, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

L'articolo 2 – che è stato soppresso dalla Commissione di merito in sede di esame degli emendamenti – prevedeva la disapplicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) alle immatricolazioni di veicoli a motore nuovi effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 (già articolo 3) eleva dall'attuale 20 al 40 per cento la misura della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi per i veicoli aziendali, limitatamente a quattro anni dall'immatricolazione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dalla proposta di legge, attraverso un intervento di riduzione di agevolazioni, incentivi e contributi alle imprese. Si prevede un meccanismo di compensazione della diminuzione di gettito per le regioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1. In particolare, il comma 1 prevede che la perdita di gettito per le regioni sia compensata attraverso trasferimenti annuali il cui ammontare dovrà essere determinato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 ottobre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2629, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

rilevato che:

l'articolo 16 detta disposizioni per favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero per la realizzazione del presidio sanitario nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia in Sardegna;

l'articolo 17, che modifica in più punti il testo unico delle disposizioni in materia di edilizia, interviene in una materia (quella appunto dell'edilizia) che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia del « governo del territorio », attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

diverse misure del medesimo articolo 17 sono finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative e degli oneri posti a carico di cittadini e imprese in materia di attività edilizia e sembrano quindi riconducibili alla com-

petenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione (« determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale »): infatti, con la sentenza n. 203 del 2012, la Corte costituzionale (argomentando a proposito della SCIA) ha chiarito che la semplificazione degli oneri burocratici e dei procedimenti può essere considerata come principio fondamentale dell'azione amministrativa e che quest'ultima, a sua volta, può essere qualificata come « prestazione », con la conseguenza che lo Stato è competente a fissarne il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

l'articolo 31 – in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le condizioni di esercizio dei *condhotel* e sono stabiliti i criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi connessi – incide significativamente sulla materia del turismo, che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, va considerata di competenza legislativa residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

l'articolo 35, oltre a perseguire una finalità di oggettiva rilevanza nazionale,

vale a dire la realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti, necessaria anche per superare le censure rivolte all'Italia dalle autorità europee, interviene in una materia, la gestione dei rifiuti, che la Corte costituzionale ha ricondotto alla materia « tutela dell'ambiente », attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato (tra le molte, sentenza n. 285 del 2013);

gli articoli 37 e 38 – che intervengono, rispettivamente, in materia di gasdotti e di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – sono riconducibili, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, alle materie « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « governo del territorio », entrambe attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 303 del 2003) ha chiarito che, in caso di istanze unitarie, è consentito allo Stato, anche in materie non riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, non soltanto l'esercizio della funzione amministrativa, ma anche la disciplina normativa della medesima funzione, a condizione, tuttavia, che il relativo intervento sia proporzionato, non risulti affetto da irragionevolezza e sia oggetto di procedure concertative con la regione interessata;

l'articolo 41 (che reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania) dispone al comma 4 che per il 2014 le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 siano disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa deliberazione della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate, e che tale deliberazione debba essere adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei

trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i termini e le modalità del finanziamento privato ivi previsto per la realizzazione del presidio sanitario nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia in Sardegna;

all'articolo 31, valuti la Commissione di merito la possibilità di rimettere la disciplina delle condizioni di esercizio dei *condhotel*, nonché la definizione dei criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi connessi, a un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (anche ai fini di una esplicita revisione dell'accordo del 2002 tra Stato, regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico); in subordine, al comma 1 del medesimo articolo si preveda un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (anziché una « intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »);

all'articolo 35, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, sia acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni e che, ai fini dell'adozione del medesimo decreto, si tenga conto della pianificazione delle regioni e degli enti locali in materia di impianti di smaltimento dei rifiuti; al medesimo articolo, appare opportuno ve-

rificare la congruità dei termini previsti dai commi 2, 4 e 6;

agli articoli 37 e 38, appare necessario assicurare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i livelli di governo, che le regioni siano coinvolte in modo adeguato sia nell'individuazione delle infrastrutture strategiche e nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti (articolo 37), sia nel rilascio dei

titoli concessori relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (articolo 38);

all'articolo 41, comma 4, si valuti la possibilità di prevedere l'intesa tra le regioni interessate e i Ministeri competenti ivi richiamati, in luogo del « parere favorevole » degli stessi come condizione per l'adozione della deliberazione di giunta regionale ivi prevista.

ALLEGATO 2

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli (nuovo testo C. 2397 Capezzone).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2397, recante « Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento riforma la disciplina delle tasse automobilistiche, che dal 1993 sono state devolute alle regioni a statuto ordinario;

l'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, fa salva la facoltà, riconosciuta alle regioni dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992, di variare le tasse automobilistiche, ma prevede che tale facoltà possa essere esercitata solo a decorre dall'anno successivo a quello di applicazione delle nuove tariffe;

l'articolo 3, comma 1, prevede che la perdita di gettito a carico delle regioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 sia compensata attraverso trasferimenti

annuali il cui ammontare dovrà essere determinato con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il predetto articolo 3 non chiarisce se le compensazioni coprano anche l'eventuale mancato gettito per le regioni connesso alla sospensione della facoltà di variare le tasse automobilistiche ai sensi del richiamato comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se le compensazioni finanziarie previste dall'articolo 3, comma 1, per la perdita di gettito delle regioni conseguente alla riforma delle tasse automobilistiche coprano anche l'eventuale mancato gettito connesso alla sospensione, disposta dall'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della facoltà, per le regioni medesime, di variare i tributi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	301
Audizione del presidente e dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Svolgimento e conclusione)	301

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA, indi del vicepresidente Giorgio LAINATI. — Intervengono il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Angelo Marcello Cardani, e i commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Preto e Antonio Nicita.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente e dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi del senatore Vincenzo CUOMO (PD) e del deputato Renato BRU-

NETTA (FI-PdL), Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Dalila NESCI (M5S), Mario MARAZZITI (PI) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) e Salvatore MARGIOTTA, *presidente*.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, Antonio MARTUSCIELLO, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, Francesco POSTERARO, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, Antonio PRETO, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, e Antonio NICITA, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, rispondono ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302

Mercoledì 8 ottobre 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, accompagnato dal dottor Gian Paolo Oneto, direttore centrale della contabilità nazionale, dal dottor Andrea De Panizza, dirigente della segreteria per il coordinamento tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali della presidenza, e dalla dottoressa Antonella Baldassarini, dirigente del servizio domanda finale di beni, servizi, impiego dei fattori produttivi, misure di produttività.

Il presidente Giorgio ALLEVA svolge una relazione sul tema della quantifica-

zione dell'economia illegale all'interno del Prodotto Interno Lordo.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Rosy BINDI, *presidente*, e Laura GARAVINI (PD), i senatori Rosaria CAPACCHIONE (PD), Stefano VACCARI (PD) ai quali rispondono il presidente Giorgio ALLEVA, il dottor Gian Paolo ONETO, il dottor Andrea DE PANIZZA e la dottoressa Antonella BALDASSARINI.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.30 alle 21.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	303
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

Orario: dalle 15.05 alle 16.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazione nella composizione del Comitato	304
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione dell'ambasciatore del Regno del Marocco, S.E. Hassan Abouyoub (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	304

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.40.

Variazione nella composizione del Comitato.

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera dei deputati, in sostituzione del deputato Cominardi, dimissionario, ha chiamato a far parte del Comitato il deputato Artini, al quale dà il benvenuto.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione dell'ambasciatore del Regno del Marocco, S.E. Hassan Abouyoub.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

L'ambasciatore Hassan ABOUYOUB svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e il senatore Marco SCIBONA (M5S).

L'ambasciatore Hassan ABOUYOUB risponde alle domande poste, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'ambasciatore Abouyoub e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	305
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione della dott.ssa Alessandra Poggiani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	305

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta inizia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione della dott.ssa Alessandra Poggiani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e

dà, quindi, la parola alla dottoressa Poggiani.

Alessandra POGGIANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Laura BIGNAMI (Misto – Movimento X), il deputato Alessandro PAGANO (NCD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Alessandra POGGIANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, e Maria Pia GIOVANNINI, *dirigente dell'area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia digitale*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Poggiani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	306
ALLEGATO (<i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i>)	308
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.55.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del dottor Roberto Rossi, magistrato, del dottor Domenico Musto, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere; di Andrea Trombetta, sostituto Commissario della Polizia di Stato; della dottoressa Valeria Sorci, dipendente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dell'avvocato Luigi Micheli; dell'ingegnere Paolo Rabitti; di Enzo Favoino, tecnico internazionale in materia di rifiuti; di Giuseppe Di Bello, comandante della polizia provinciale di Potenza.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collabo-

razioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica inoltre che, nella medesima riunione, è stato stabilito che la Commissione svolga un approfondimento sul fenomeno delle navi a perdere e uno sulla vicenda dell'Ilva.

Comunica quindi che è stato stabilito che una delegazione della Commissione svolga una missione a Venezia/Marghera il 20 e il 21 novembre 2014.

Avverte che, nella riunione appena svoltasi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del regolamento interno, una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, che è stata approvata all'unanimità e che verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*), nonché una deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne, anch'essa approvata all'unanimità e che è a disposizione presso la segreteria della Commissione. Comunica quindi che i documenti pervenuti o acquisiti alla Commissione saranno

disponibili presso l'archivio e consultabili secondo quanto stabilito dalla delibera sul regime degli atti.

Comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella stessa seduta, ha deliberato di procedere alla digitalizzazione di tutti i documenti dell'archivio della Commissione, con la collaborazione delle strutture informatiche a supporto delle Commissioni parlamentari di inchiesta. I documenti saranno digitalizzati a misura del loro ingresso nell'archivio e successivamente resi disponibili, per una ricerca del loro contenuto, ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, a chi ne abbia titolo in base alla delibera stessa e ne faccia richiesta.

Avverte infine che la consulenza, già deliberata dall'Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, con l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis, deve intendersi a tempo parziale.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.

ALLEGATO

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

*(approvata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 ottobre 2014).*

ART. 1.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i componenti e, previa richiesta al Presidente, per i collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e, previa richiesta al Presidente, per i collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari	310
---	-----

Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per completare la costituzione dell'ufficio di presidenza mediante l'elezione di due vicepresidenti e di due Segretari.

Chiama a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i senatori Michela Montecchi e Miguel Gotor e indice la votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due vicepresidenti:

Presenti e votanti: 51

Hanno ottenuto voti:

Piepoli	19
Tarquinio	15
Lucidi	8
Voti dispersi	2
Schede bianche	1
Schede nulle	6

Proclama quindi eletti vicepresidenti della Commissione il deputato Gaetano Piepoli e il senatore Lucio Rosario Filippo Tarquinio.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti e votanti: 51

Hanno ottenuto voti:

Fornaro	22
Kronbichler	10
Montecchi	8
Grande	3
Schede bianche	3
Schede nulle	5

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il senatore Federico Fornaro e il deputato Florian Kronbichler.

Invita infine i Gruppi ad indicare al più presto i loro rappresentanti nella Commissione, al fine di consentire la sollecita convocazione dell'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 14.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:

Variazioni nella composizione della Giunta	3
Elezione di un vicepresidente	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

AVVERTENZA	3
------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	5
5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore	5
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	17
5-03740 Cozzolino e Toninelli: Sulle modalità con cui il Governo intende sottoporre a referendum la riforma Costituzionale	5

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	6
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i>	19
Variazioni nella composizione della Commissione	6

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinata, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione</i>) .	6
--	---

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2- <i>bis</i> e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	20

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	21
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti del Relatore)</i>	31
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)</i>	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Nuovo testo C. 2515 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	39
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 1512 Meta e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 10 (<i>Parere approvato</i>)	40
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Nuovo testo C. 2397 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato</i>)	41

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	42
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	43
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	44

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	74
Variatione sulla composizione della Commissione	74
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere all'VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) .	87
AVVERTENZA	82

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali. C. 275-A (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	89
Sui lavori della Commissione	89
AVVERTENZA	89

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	92
5-03733 Gebhard: Revisione delle sanzioni in materia di concorsi o operazioni a premio	92
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	134
5-03734 Sottanelli: Utilizzo della graduatoria degli idonei di un concorso svolto dalla Guardia di Finanza	92
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-03735 Villarosa: Siti nei quali presta servizio il personale della Guardia di Finanza interessati dalla presenza di amianto	93
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-03736 Maietta: Trattative con la Svizzera per la conclusione di un accordo relativo al trattamento fiscale dei capitali italiani trasferiti nella Confederazione Elvetica	93
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-03737 Causi: Modalità di pagamento della TASI	93
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-03738 Paglia: Applicazione di una sentenza della Corte di giustizia europea sulle commissioni interbancarie multilaterali	93
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	144

INTERROGAZIONI:

5-03694 Paglia: Modalità di attribuzione e rinnovo del cosiddetto « patentino » per la rivendita di generi di monopolio	94
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	146
5-03695 Causi: Problematiche relative alle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo	94
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	94
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>)	109
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Atto n. 99-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	116
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi. Atto n. 106 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	128
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
<i>ALLEGATO 9 (Emendamento 1-ter.1 del Governo e relativi subemendamenti)</i>	151
<i>ALLEGATO 10 (Emendamenti del relatore)</i>	156
AVVERTENZA	133
 VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia), audizione di rappresentanti di: FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana); AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane); FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici); ANSO (Associazione Nazionale Stampa <i>Online</i>); FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali)	157
INTERROGAZIONI:	
5-03364 Coccia: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.	
5-03365 Marzana: Sui corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità	158
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	169
SEDE CONSULTIVA:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	164
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani (<i>Esame e rinvio</i>)	164
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	168
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	170

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731-1588-A 175

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (*Svolgimento e conclusione*) 175

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori 175

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. (COM(2013)26 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004. (COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. (COM(2013)28 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. (COM(2013)29 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. (COM(2013)30 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. (COM(2013)31 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee». (COM(2013)25 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 176

ALLEGATO (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 182

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 185

5-03729 Ricciatti: Attuazione del piano industriale di Indesit Company Spa 186

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 203

5-03730 Vallasca: Composizione del gruppo di coordinamento nazionale GNL presso il Ministero dello sviluppo economico 186

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 204

5-03731 Benamati: Delocalizzazioni di aziende beneficiarie di finanziamenti Simest 186

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 205

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	187
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	189
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	211
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli C. 2397. C. 2397 Capezzone (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
COMITATO RISTRETTO:	
Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana. C. 1454 Senaldi	202

XI Lavoro pubblico e privato

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione lavoro, integrazione, formazione professionale e donne del Parlamento regionale di Berlino	218
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	218
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	230

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	219
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	222
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	224

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	233
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. C. 2576 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	234

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	236
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	240

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	236
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	241
Sui lavori della Commissione	237

INTERROGAZIONI:

5-02558 Grillo: Dati riguardanti i contratti di locazione degli immobili sede degli enti vigilati dal Ministero della salute	237
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	242
5-03693 Binetti: Misure a favore dei malati già autorizzati dalla magistratura in attesa di ricevere il trattamento « Stamina »	237
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	245

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03725 Lenzi: Collocazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nell'ambito delle strutture dell'Unione europea	238
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	245
5-03726 Piazzoni: Ridefinizione delle tariffe di registrazione dei farmaci omeopatici	238
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	248
5-03727 Nicchi: Controlli sulla conformità dei <i>pacemaker</i> .	
5-03728 Grillo: Conflitto di interesse nelle procedure di controllo sulla conformità dei <i>pacemaker</i>	239
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	250

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
---	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa	253
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	253
--	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	261
7-00148 L'Abbate, 7-00210 Zaccagnini e 7-00461 Mongiello: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio <i>Xylella fastidiosa</i> (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00148, della risoluzione 7-00210 in una nuova formulazione e della risoluzione 7-00461 in una nuova formulazione</i>)	261
ALLEGATO 1 (<i>Seconda formulazione della Risoluzione n. 7-00461 approvata dalla Commissione</i>)	264

ALLEGATO 2 (Seconda riformulazione della Risoluzione n. 7-00210 approvata dalla Commissione)	268
ALLEGATO 3 (Risoluzione n. 7-00148 L'Abbate approvata dalla Commissione)	272
7-00421 Franco Bordo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.	
7-00467 Oliverio: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.	
7-00476 Faenzi: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari.	
7-00478 Lupo: Sul semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con riferimento alle produzioni agroalimentari (Seguito della discussione e rinvio)	262
ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della Risoluzione n. 7-00478)	275
7-00454 Benedetti: Sull'attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento al rendimento massimo sostenibile (Rinvio della discussione)	262
7-00268 Massimiliano Bernini: Interventi in materia di danni all'agricoltura provocati dalla proliferazione dei cinghiali.	
7-00249 Cenni: Sui danni causati all'agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di fauna selvatica o inselvatichita (Seguito della discussione)	263
7-00207 Fiorio: Sui controlli agroalimentari, con riferimento all'attività del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (Seguito della discussione e rinvio)	263
SEDE REFERENTE:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani (Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 2618)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della direttrice del Museo della canapa della Valnerina e dei rappresentanti italiani per l' <i>International Hemp Building Association</i> (IHBA), nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio, recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa	263
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	280
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	280
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	287
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis Governo (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	280
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	284
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	289
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva	

95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio. Atto n. 111 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	284
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	286
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	286
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	290
DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	290
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	297
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014. Doc. LVII, n. 2-bis (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	291
Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli. Nuovo testo C. 2397 Capezzone (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	294
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	300
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	296
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	301
Audizione del presidente e dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	301
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	302
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	303
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variatione nella composizione del Comitato	304
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	

Audizione dell'ambasciatore del Regno del Marocco, S.E. Hassan Abouyoub (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	304
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	305
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione della dott.ssa Alessandra Poggiani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Comunicazioni del Presidente	306
<i>ALLEGATO (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)</i>	308
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari	310

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 16,80



17SMC0003140